

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	21
GIUSTIZIA (II) .....	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	46
DIFESA (IV) .....	»	64
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	72
FINANZE (VI) .....	»	80
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	94
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	109
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	131
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	164
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	197

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	224
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	242
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	268
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	277
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	284
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	285
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	294
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	295
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	»	297
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	298
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUAR- DANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE .....	»	300
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	302

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO: Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328. (Parere alla Commissione I) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO: Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	11

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.*

**La seduta comincia alle 9.35.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.**

**Atto n. 328.**

(Parere alla Commissione I).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, illustrando il contenuto dello schema di decreto legislativo, evidenzia che la gran parte delle numerose criticità riscontrate si connette ad aspetti concernenti il piano del coordinamento interno al testo nonché al profilo della chiarezza e proprietà della formulazione delle norme. Aggiunge peraltro che alcune disposizioni del provvedimento recano anche formulazioni ed

espressioni lessicali che risultano non pienamente coincidenti o divergenti rispetto a quelle rinvenibili nella legge di delega. In ragione di ciò esse appaiono meritevoli di una attenta considerazione ai fini della valutazione dell'ambito di discrezionalità esercitabile da parte del legislatore delegato. Sottolinea infine che alcuni rilievi, per quanto formulati in termini di osservazioni, toccano profili di particolare delicatezza.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'Atto n. 328 e rilevato che:

esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento, proveniente dalla I Commissione;

premesso in via preliminare che, nel presente parere, ove non diversamente specificato, il riferimento è agli articoli del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre quando sia necessario citare gli articoli dello schema di decreto non recanti no-

velle a tale decreto legislativo lo si esprimerà espressamente;

rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

lo schema di decreto presenta un contenuto omogeneo, essendo volto a dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge n. 124 del 2015, recante la delega per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici; a tal fine esso, mediante 15 articoli, ripartiti in otto capi, interviene a modificare in molteplici parti il decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo: nuove norme relative al rapporto di lavoro e alla disciplina della qualifica dirigenziale; l'articolazione del sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato in tre ruoli (dirigenti statali, regionali e locali) ai quali si affianca il ruolo della dirigenza delle autorità indipendenti; una nuova disciplina in materia di reclutamento, formazione, procedure di attribuzione degli incarichi e loro durata; la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione; disposizioni sulla responsabilità dirigenziale, sulle modalità di valutazione dei dirigenti e sulla revoca degli incarichi; norme sui dirigenti privi di incarico e sulla mobilità; una nuova disciplina sul trattamento economico; l'abolizione della figura dei segretari comunali e la loro confluenza nel ruolo della dirigenza locale; il superamento della distinzione tra prima e seconda fascia nei ruoli della dirigenza, ferma restando l'articolazione in uffici dirigenziali generali e non; nuove disposizioni in ordine agli uffici dirigenziali generali ed all'attuazione dei programmi; infine, demanda a due regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, la disciplina di attuazione del Capo II (relativo al reclutamento e alla formazione dei dirigenti) e la definizione dello statuto della Scuola nazionale dell'amministrazione;

*sotto il profilo del rapporto con le disposizioni contenute nella legge di delega:*

alcune disposizioni del provvedimento recano formulazioni ed espressioni non pienamente coincidenti o divergenti rispetto a quelle utilizzate nella legge di delega; in particolare, ciò si riscontra:

all'articolo 13-bis, comma 7, che – nel disporre che il Dipartimento della funzione pubblica provvede alla “*gestione dei ruoli*” della dirigenza – utilizza una espressione che si discosta da quella utilizzata nella legge di delega, considerato che questa (all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), numeri 2 e 3) attribuisce la gestione del ruolo unico dei dirigenti regionali e locali alle due istituende Commissioni per la dirigenza regionale e locale, mentre, all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), riserva al Dipartimento della funzione pubblica la mera “*gestione tecnica*” dei ruoli;

all'articolo 19, comma 3, che prevede a disciplinare la composizione della Commissione per la dirigenza pubblica attribuendone *ex lege* e in via permanente la titolarità a cinque figure dirigenziali di vertice (il Presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione, il Ragioniere generale dello Stato, il Segretario generale del Ministero degli esteri, il Capo Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Presidente della Conferenza dei rettori), sia pur in presenza nella legge di delega di una previsione (all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), numero 1)) che vorrebbe che tutti i componenti la Commissione siano scelti ad esito di una procedura amministrativa aperta (“*selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interesse (...), sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali*”);

all'articolo 19-bis, comma 4, ove si dispone una differenziazione della durata

degli incarichi dirigenziali connessa alla loro tipologia (tre anni per quelli generali e quattro anni per gli altri incarichi), benché la legge di delega preveda, senza distinzioni, “una durata degli incarichi di quattro anni” (articolo 11, comma 1, lettera h));

all’articolo 23-ter, comma 4, che – nel disciplinare il trattamento economico per i dirigenti privi di incarico, prevedendo che ad essi venga “erogato, a carico dell’ultima amministrazione che ha conferito l’incarico, per il primo anno il trattamento economico fondamentale” – reca una formulazione solo in parte sovrapponibile a quella contenuta nella legge di delega (articolo 11, comma 1, lettera i)), che prevede la “erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione”;

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:*

l’articolo 19, comma 2, lettera a) – che attribuisce alla Commissione per la dirigenza statale la competenza a nominare le commissioni per l’esame di conferma dei vincitori del concorso per l’accesso alla dirigenza ai sensi dell’articolo 28-ter, comma 5 (recte: comma 4) – non specifica, né in tale partizione del testo né nel citato articolo 28-ter, quali siano le modalità ed i criteri secondo i quali il suddetto organo collegiale possa procedere alla nomina delle commissioni esaminatrici;

l’articolo 28-quinquies, comma 11, nel disciplinare il Comitato scientifico presso la Scuola nazionale dell’Amministrazione, ricorre ad una formulazione che non consente di determinare con precisione quale sia la composizione dell’organo, non risultando chiaro se di esso possano far parte solo dieci membri, scelti tra professori ed esperti, ovvero se ai dieci professori ed esperti vadano aggiunti (in un numero a sua volta indeterminato) anche i rappresentanti di istituzioni di riconosciuta eccellenza nel settore della gestione del personale;

l’articolo 28-quinquies, comma 12 – che contempla la possibilità per la Scuola nazionale dell’amministrazione di avvalersi anche del personale docente già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova normativa – utilizza a tal fine l’espressione “docenti a tempo indeterminato”, che sembrerebbe riferibile ai soli docenti ordinari dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore e dell’economia e delle finanze, già trasferiti alla Scuola, e non all’insieme del corpo dei docenti attualmente in servizio presso la medesima che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 202 del 2015, ricomprende anche docenti a tempo pieno, docenti incaricati e ricercatori a tempo indeterminato;

la disposizione transitoria di cui all’articolo 10, comma 4 (dello schema di decreto), nel prevedere la cessazione dal ruolo della dirigenza e la risoluzione del rapporto di lavoro per i segretari comunali e provinciali delle fasce A e B rimasti senza incarico, dispone, ai fini della gestione della fase quadriennale che porta alla decadenza dal ruolo, un rinvio secco a quanto previsto per i dirigenti privi di incarico dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, che però reca una disciplina scadenzata ed articolata su un arco temporale di soli due anni;

sul piano del coordinamento interno al testo, il provvedimento contiene alcuni riferimenti erronei, meglio indicati nella parte finale del presente parere, che andrebbero corretti;

inoltre, all’articolo 13, comma 3, e all’articolo 19-bis, comma 7, riporta previsioni di identico tenore in merito alla disciplina della cessione del contratto di lavoro a seguito del conferimento di un successivo incarico al dirigente;

all’articolo 19-ter, comma 5, relativamente alla selezione da parte della Commissione per la dirigenza dei candidati ad incarichi relativi a uffici dirigenziali generali, indica in maniera difforme il numero dei candidati selezionabili: in misura pari a tre al primo periodo e in numero di cinque al secondo periodo;

il provvedimento, in due distinte disposizioni, fissa in maniera diversa il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di retribuzione di posizione degli uffici dirigenziali: sessanta giorni, secondo l'articolo 24, comma 7, e novanta giorni in base alla norma transitoria di cui all'articolo 14, comma 1 (dello schema di decreto);

inoltre, all'articolo 27-*bis*, comma 4, riporta una disposizione il cui contenuto appare una ripetizione dell'ultimo periodo del precedente comma 1; sempre al medesimo articolo 27-*bis*, il comma 7 dispone che i dirigenti assunti presso le autorità indipendenti sono iscritti in sede di prima applicazione ai "Ruoli della dirigenza", piuttosto che nel "Ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti", come invece lascia supporre il comma 1 dell'articolo;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:*

il provvedimento, all'articolo 19, comma 3, prevede, per la nomina della istituenda Commissione per la dirigenza statale, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità rispetto al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera *ii*), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base al quale « tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri » sono emanati con decreti del Presidente della Repubblica;

infine, lo schema di decreto legislativo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa in ordine al profilo dei rapporti tra lo

schema di decreto legislativo e la relativa legge di delega, si valuti la congruità delle disposizioni recate dagli articoli 13-*bis*, comma 7, 19, comma 3, 19-*bis*, comma 4, e 23-*ter*, comma 4;

all'articolo 19-*ter*, comma 5, si valuti la possibilità di assicurare il coordinamento fra il primo e il secondo periodo relativamente al numero dei candidati selezionati dalla Commissione per la dirigenza;

all'articolo 24, comma 7, ed all'articolo 14, comma 1 (dello schema di decreto), si valuti la possibilità di uniformare il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto da tali disposizioni;

all'articolo 28-*quinqüies*, comma 11, si valuti una possibile riformulazione della disposizione che consenta di individuare in modo univoco e preciso la composizione del Comitato scientifico presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, si valuti l'opportunità di integrare la disciplina di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *a*), al fine di definire le modalità ed i criteri per la nomina delle commissioni esaminatrici da parte della Commissione per la dirigenza statale;

all'articolo 27-*bis*, allo scopo di scongiurare incertezze applicative, si valuti l'opportunità di replicare al comma 7 la stessa formulazione ("Ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti") usata al comma 1;

in relazione all'articolo 28-*quinqüies*, comma 12, si valuti se dall'utilizzo dell'espressione « docenti a tempo indeterminato » possano discendere dubbi interpretativi e applicativi a carico della disposizione;

per le ragioni evidenziate in premessa, si valuti l'opportunità di provvedere

ad un migliore coordinamento tra quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 (dello schema di decreto) e dall'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Andrebbero infine effettuate le seguenti correzioni al testo:

a) all'articolo 19, comma 2, lettera a), andrebbe richiamato l'articolo 28-ter, comma 4, in luogo dell'articolo 28-ter, comma 5;

b) all'articolo 19, comma 4, che contiene un richiamo ai "componenti di cui al terzo periodo" del comma 3 (che consta di soli due periodi), si dovrebbe fare riferimento ai due componenti nominati di cui al comma 3;

c) all'articolo 19, commi 8 e 9, il richiamo alle "funzioni di cui al comma 5", andrebbe sostituito con il richiamo alle funzioni di cui al comma 2;

d) all'articolo 19-bis, comma 10, invece che alle "percentuali di cui al comma 3", occorrerebbe riferirsi alle percentuali di cui al comma 4;

e) all'articolo 27-ter, comma 6, nonché alla norma transitoria di cui all'articolo 14, comma 1 (dello schema di decreto), si dovrebbe fare riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui comma 7 dell'articolo 24 invece che al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del medesimo articolo;

f) alla novella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) (dello schema di decreto), andrebbe richiamato l'articolo 19-quater, comma 1, in luogo dell'articolo 19-ter, comma 1 ».

Andrea GIORGIS, *presidente*, in relazione a quanto evidenziato dal relatore nel suo intervento introduttivo, fa presente che nella specifica procedura parlamentare, nel cui contesto il parere del Comitato si inserisce, la competenza ad interloquire con il Governo per indirizzarne l'azione è radicata nella Commissione assegnataria del provvedimento. Rispetto a

quest'ultima il Comitato agisce quindi essenzialmente in funzione cooperativa e collaborativa. Nel reputare perciò condivisibile l'impostazione seguita dal collega Monchiero nell'elaborazione della sua approfondita proposta di parere, fa presente che provvederà a trasmettere al presidente della I Commissione il parere del Comitato non appena esso verrà approvato. Propone inoltre al relatore di considerare l'opportunità di tradurre la considerazione concernente la forma dell'atto con cui si dovrà procedere alla nomina della Commissione per la dirigenza statale, di cui all'articolo 19, comma 3 – contenuta nella parte premissiva della proposta di parere – in una specifica osservazione.

Alla luce delle riflessioni emerse nel corso del dibattito, Giovanni MONCHIERO, *relatore*, formula la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato l'Atto n. 328 e rilevato che:

esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento, proveniente dalla I Commissione;

premesso in via preliminare che, nel presente parere, ove non diversamente specificato, il riferimento è agli articoli del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre quando sia necessario citare gli articoli dello schema di decreto non recanti novelle a tale decreto legislativo lo si esplicherà;

rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

lo schema di decreto presenta un contenuto omogeneo, essendo volto a dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge n. 124 del 2015, recante la delega per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici; a tal fine esso, mediante 15

articoli, ripartiti in otto capi, interviene a modificare in molteplici parti il decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo: nuove norme relative al rapporto di lavoro e alla disciplina della qualifica dirigenziale; l'articolazione del sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato in tre ruoli (dirigenti statali, regionali e locali) ai quali si affianca il ruolo della dirigenza delle autorità indipendenti; una nuova disciplina in materia di reclutamento, formazione, procedure di attribuzione degli incarichi e loro durata; la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione; disposizioni sulla responsabilità dirigenziale, sulle modalità di valutazione dei dirigenti e sulla revoca degli incarichi; norme sui dirigenti privi di incarico e sulla mobilità; una nuova disciplina sul trattamento economico; l'abolizione della figura dei segretari comunali e la loro confluenza nel ruolo della dirigenza locale; il superamento della distinzione tra prima e seconda fascia nei ruoli della dirigenza, ferma restando l'articolazione in uffici dirigenziali generali e non; nuove disposizioni in ordine agli uffici dirigenziali generali ed all'attuazione dei programmi; infine, demanda a due regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, la disciplina di attuazione del Capo II (relativo al reclutamento e alla formazione dei dirigenti) e la definizione dello statuto della Scuola nazionale dell'amministrazione;

*sotto il profilo del rapporto con le disposizioni contenute nella legge di delega:*

alcune disposizioni del provvedimento recano formulazioni ed espressioni non pienamente coincidenti o divergenti rispetto a quelle utilizzate nella legge di delega; in particolare, ciò si riscontra:

all'articolo 13-bis, comma 7, che – nel disporre che il Dipartimento della funzione pubblica provvede alla “*gestione dei ruoli*” della dirigenza – utilizza una espressione che si discosta da quella utilizzata nella legge di delega, considerato che questa (all'articolo 11, comma 1, let-

tera b), numeri 2 e 3) attribuisce la gestione del ruolo unico dei dirigenti regionali e locali alle due istituende Commissioni per la dirigenza regionale e locale, mentre, all'articolo 11, comma 1, lettera a), riserva al Dipartimento della funzione pubblica la mera “*gestione tecnica*” dei ruoli;

all'articolo 19, comma 3, che prevede a disciplinare la composizione della Commissione per la dirigenza pubblica attribuendone *ex lege* e in via permanente la titolarità a cinque figure dirigenziali di vertice (il Presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione, il Ragioniere generale dello Stato, il Segretario generale del Ministero degli esteri, il Capo Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Presidente della Conferenza dei rettori), sia pur in presenza nella legge di delega di una previsione (all'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 1)) che vorrebbe che tutti i componenti la Commissione siano scelti ad esito di una procedura amministrativa aperta (“*selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interesse (...), sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali*”);

all'articolo 19-bis, comma 4, ove si dispone una differenziazione della durata degli incarichi dirigenziali connessa alla loro tipologia (tre anni per quelli generali e quattro anni per gli altri incarichi), benché la legge di delega preveda, senza distinzioni, “*una durata degli incarichi di quattro anni*” (articolo 11, comma 1, lettera h));

all'articolo 23-ter, comma 4, che – nel disciplinare il trattamento economico per i dirigenti privi di incarico, prevedendo che ad essi venga “*erogato, a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico, per il primo anno il trattamento economico fondamentale*” – reca una formulazione solo in parte sovrapponibile a quella contenuta nella legge di delega (articolo 11, comma 1, lettera i)),

che prevede la “erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione”;

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:*

l’articolo 19, comma 2, lettera a) – che attribuisce alla Commissione per la dirigenza statale la competenza a nominare le commissioni per l’esame di conferma dei vincitori del concorso per l’accesso alla dirigenza ai sensi dell’articolo 28-ter, comma 5 (recte: comma 4) – non specifica, né in tale partizione del testo né nel citato articolo 28-ter, quali siano le modalità ed i criteri secondo i quali il suddetto organo collegiale possa procedere alla nomina delle commissioni esaminatrici;

l’articolo 28-quinquies, comma 11, nel disciplinare il Comitato scientifico presso la Scuola nazionale dell’Amministrazione, ricorre ad una formulazione che non consente di determinare con precisione quale sia la composizione dell’organo, non risultando chiaro se di esso possano far parte solo dieci membri, scelti tra professori ed esperti, ovvero se ai dieci professori ed esperti vadano aggiunti (in un numero a sua volta indeterminato) anche i rappresentanti di istituzioni di riconosciuta eccellenza nel settore della gestione del personale;

l’articolo 28-quinquies, comma 12 – che contempla la possibilità per la Scuola nazionale dell’amministrazione di avvalersi anche del personale docente già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova normativa – utilizza a tal fine l’espressione “docenti a tempo indeterminato”, che sembrerebbe riferibile ai soli docenti ordinari dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore e dell’economia e delle finanze, già trasferiti alla Scuola, e non all’insieme del corpo dei docenti attualmente in servizio presso la medesima che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 202 del 2015, ricomprende anche docenti a tempo pieno, docenti incaricati e ricercatori a tempo indeterminato;

la disposizione transitoria di cui all’articolo 10, comma 4 (dello schema di decreto), nel prevedere la cessazione dal ruolo della dirigenza e la risoluzione del rapporto di lavoro per i segretari comunali e provinciali delle fasce A e B rimasti senza incarico, dispone, ai fini della gestione della fase quadriennale che porta alla decadenza dal ruolo, un rinvio secco a quanto previsto per i dirigenti privi di incarico dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, che però reca una disciplina scadenzata ed articolata su un arco temporale di soli due anni;

sul piano del coordinamento interno al testo, il provvedimento contiene alcuni riferimenti erronei, meglio indicati nella parte finale del presente parere, che andrebbero corretti;

inoltre, all’articolo 13, comma 3, e all’articolo 19-bis, comma 7, riporta previsioni di identico tenore in merito alla disciplina della cessione del contratto di lavoro a seguito del conferimento di un successivo incarico al dirigente;

all’articolo 19-ter, comma 5, relativamente alla selezione da parte della Commissione per la dirigenza dei candidati ad incarichi relativi a uffici dirigenziali generali, indica in maniera difforme il numero dei candidati selezionabili: in misura pari a tre al primo periodo e in numero di cinque al secondo periodo;

il provvedimento, in due distinte disposizioni, fissa in maniera diversa il termine per l’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica in materia di retribuzione di posizione degli uffici dirigenziali: sessanta giorni, secondo l’articolo 24, comma 7, e novanta giorni in base alla norma transitoria di cui all’articolo 14, comma 1 (dello schema di decreto);

inoltre, all’articolo 27-bis, comma 4, riporta una disposizione il cui contenuto appare una ripetizione dell’ultimo periodo del precedente comma 1; sempre al medesimo articolo 27-bis, il comma 7 dispone che i dirigenti assunti presso le autorità indipendenti sono iscritti in sede di prima

applicazione ai “Ruoli della dirigenza”, piuttosto che nel “Ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti”, come invece lascia supporre il comma 1 dell’articolo;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:*

il provvedimento, all’articolo 19, comma 3, prevede, per la nomina della istituenda Commissione per la dirigenza statale, l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità rispetto al disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera *ii*), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base al quale « tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri » sono emanati con decreti del Presidente della Repubblica;

infine, lo schema di decreto legislativo è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa in ordine al profilo dei rapporti tra lo schema di decreto legislativo e la relativa legge di delega, si valuti la congruità delle disposizioni recate dagli articoli 13-bis, comma 7, 19, comma 3, 19-bis, comma 4, e 23-ter, comma 4;

all’articolo 19, comma 3, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la disposizione concernente la nomina della Commissione per la dirigenza statale, in coerenza con il disposto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *ii*) della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

all’articolo 19-ter, comma 5, si valuti la possibilità di assicurare il coordina-

mento fra il primo e il secondo periodo relativamente al numero dei candidati selezionati dalla Commissione per la dirigenza;

all’articolo 24, comma 7, ed all’articolo 14, comma 1 (dello schema di decreto), si valuti la possibilità di uniformare il termine per l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto da tali disposizioni;

all’articolo 28-*quinquies*, comma 11, si valuti una possibile riformulazione della disposizione che consenta di individuare in modo univoco e preciso la composizione del Comitato scientifico presso la Scuola nazionale dell’Amministrazione;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, si valuti l’opportunità di integrare la disciplina di cui all’articolo 19, comma 2, lettera *a*), al fine di definire le modalità ed i criteri per la nomina delle commissioni esaminatrici da parte della Commissione per la dirigenza statale;

all’articolo 27-bis, allo scopo di scongiurare incertezze applicative, si valuti l’opportunità di replicare al comma 7 la stessa formulazione (“Ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti”) usata al comma 1;

in relazione all’articolo 28-*quinquies*, comma 12, si valuti se dall’utilizzo dell’espressione « docenti a tempo indeterminato » possano discendere dubbi interpretativi e applicativi a carico della disposizione;

per le ragioni evidenziate in premessa, si valuti l’opportunità di provvedere ad un migliore coordinamento tra quanto previsto dall’articolo 10, comma 4 (dello schema di decreto) e dall’articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Andrebbero infine effettuate le seguenti correzioni al testo:

g) all'articolo 19, comma 2, lettera a), andrebbe richiamato l'articolo 28-ter, comma 4, in luogo dell'articolo 28-ter, comma 5;

h) all'articolo 19, comma 4, che contiene un richiamo ai "componenti di cui al terzo periodo" del comma 3 (che consta di soli due periodi), si dovrebbe fare riferimento ai due componenti nominati di cui al comma 3;

i) all'articolo 19, commi 8 e 9, il richiamo alle "funzioni di cui al comma 5", andrebbe sostituito con il richiamo alle funzioni di cui al comma 2;

j) all'articolo 19-bis, comma 10, invece che alle "percentuali di cui al comma 3", occorrerebbe riferirsi alle percentuali di cui al comma 4;

k) all'articolo 27-ter, comma 6, nonché alla norma transitoria di cui all'articolo 14, comma 1 (dello schema di decreto), si dovrebbe fare riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7 dell'articolo 24 invece che al Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del medesimo articolo;

alla novella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) (dello schema di decreto), andrebbe richiamato l'articolo 19-quater, comma 1, in luogo dell'articolo 19-ter, comma 1 ».

Il Comitato approva la proposta di parere, nel testo riformulato.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,  
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

**Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

**C. 4110.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tancredi TURCO, *relatore*, nell'illustrare le caratteristiche del decreto-legge all'esame, che risulta collegato alla manovra di finanza pubblica, ne evidenzia i suoi contenuti compositi, incidenti su vari ambiti materiali, cui si accompagnano anche disposizioni ordinamentali o di non immediata applicazione. Relativamente agli ulteriori profili di competenza del Comitato, riferisce in particolare della presenza di disposizioni direttamente incidenti su discipline oggetto di fonte di rango subordinato o che prevedono adempimenti atipici demandati a provvedimenti di autorità amministrative alle quali si conferisce anche il potere di incidere su termini previsti da fonte di rango primario, circostanza che non appare conforme alle regole che presiedono ad un corretto impiego delle fonti del diritto.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4110 e rilevato che:

*sul piano dell'omogeneità del contenuto:*

il decreto-legge, che si compone di 15 articoli di natura sostanziale, in forza della sua tipologia, presenta un contenuto che necessariamente investe numerosi ambiti materiali. Tale contenuto trova comunque riscontro nel preambolo e nel titolo e risulta razionalmente organizzato nei quattro capi in cui è strutturato, rispettivamente riguardanti: il sistema della riscossione (articoli 1-3), con la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con l'ente pubblico economico di nuova istituzione "Agenzia delle entrate – Riscossione"; varie misure in materia fiscale, volte tra l'altro al recupero dell'evasione e alla riapertura dei termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*) in una finestra tem-

porale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017 (articoli 4-7); il finanziamento di diverse esigenze indifferibili, riguardanti: il Fondo sociale per occupazione e formazione; la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – operazione “Ippocrate”; il trasporto ferroviario e regionale; misure finanziarie a favore dei comuni coinvolti nell'accoglienza di stranieri; la dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e l'accesso al credito delle imprese agricole; il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico (articoli 8-14); disposizioni finanziarie e finali, concernenti: l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) e la copertura degli oneri derivanti dal decreto; l'immediata entrata in vigore del decreto-legge;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il decreto-legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo vigente. Fanno eccezione le disposizioni contenute all'articolo 1, che, nel sopprimere Equitalia, si limita a disporre, al comma 16, che “I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione [...] si intendono riferiti, in quanto compatibili”, alla nuova Agenzia; le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, che, nel sopprimere taluni obblighi di comunicazione in materia fiscale, non effettua i conseguenti aggiornamenti delle norme vigenti, e le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, che introduce, nell'ambito dell'articolo 20 della legge n. 154 del 2016, il comma 1-*bis*, in stretta connessione con il comma 1. Dal momento che quest'ultimo novella l'articolo 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare anche la disposizione in esame in termini di

novella all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996;

alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge derogano implicitamente alla legislazione vigente mentre in altri casi tali deroghe appaiono formulate in termini generici; in particolare, l'articolo 1, comma 10, sul ricollocamento del personale di Equitalia, consente di procedere “anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità”, genericamente richiamate; l'articolo 1, comma 15, nel prevedere che la nomina del commissario straordinario per l'adozione dello statuto del nuovo ente pubblico economico “Agenzia delle entrate – Riscossione” avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agisce implicitamente in deroga all'articolo 11, comma 2 della legge n. 400 del 1988, a norma del quale “La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri”; l'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 5-*octies*, comma 1, alla lettera *b)*, ai fini della riapertura dei termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria, dispone implicitamente in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), a norma del quale “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”, mentre alla lettera *f)*, penultimo periodo, con riguardo alla citata procedura di collaborazione volontaria, dispone in ordine alle modalità di notifica « in deroga ad ogni altra disposizione di legge »;

*sul piano dei rapporti con le altre fonti del diritto:*

il decreto-legge contiene alcune previsioni che non appaiono formulate in conformità alle regole che presiedono ad un corretto impiego delle fonti del diritto, individuando soluzioni che sembrano essere essenzialmente riconducibili a quella che il Consiglio di Stato ha definito “fuga dal regolamento”, probabilmente indotta anche dalla complessità e dalla tempistica

delle procedure per l'adozione delle norme regolamentari;

in alcuni casi (si vedano l'articolo 4, comma 4, lettera *c*) e l'articolo 5, che novellano in più punti il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) il decreto-legge incide, mediante esplicite novellazioni, su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

in altri casi, il decreto-legge contiene invece la previsione di adempimenti atipici, tra i quali: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'approvazione dello statuto del nuovo ente pubblico economico "Agenzia delle entrate - Riscossione" (articolo 1, comma 5), che sembrerebbe successivamente modificabile con la sola delibera del Comitato di gestione; il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dall'articolo 4, comma 6, lettera *a*), capoverso 2, cui si dà facoltà di differire i termini di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, esulando dalle procedure di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; e, da ultimo, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui è demandata la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative all'assolvimento dell'imposta all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito IVA (articolo 4, comma 7, lettera *b*), capoverso 6);

infine, all'articolo 11, comma 4, e all'articolo 13, comma 1, il decreto-legge prevede procedure, rispettivamente, per la rimodulazione di risorse e per l'individuazione di finanziamenti, senza specificare il soggetto competente, la procedura e l'atto con cui la rimodulazione e il finanziamento potranno essere eventualmente effettuate;

*sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

il decreto-legge, concorrendo alla manovra di finanza pubblica anche in prospettiva pluriennale, contiene per sua natura numerose disposizioni di natura ordinamentale e/o che non risultano di immediata applicazione, come quelle riguardanti la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con l'ente pubblico economico "Agenzia delle entrate - Riscossione", contenuta all'articolo 1;

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:*

il decreto-legge, all'articolo 7, comma 1, introduce, nell'ambito del decreto-legge n. 167 del 1990, l'articolo aggiuntivo 5-*octies*. Quest'ultimo, nel richiamare altri articoli del medesimo decreto n. 167, nel cui ambito è inserito, talora richiama anche lo stesso decreto come se si trattasse di un riferimento esterno (per esempio, al comma 1, lettera *i*) e al comma 3, lettera *a*));

da ultimo, all'articolo 15, comma 2, lettera *c*), il decreto-legge richiama, tra le misure che producono maggiori entrate, anche l'articolo 8, che invece dispone il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione;

infine, il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e

96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 4, comma 4, lettera c) e all'articolo 5, che novellano in più punti il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ove non si ritenga di procedere alla soppressione delle disposizioni in parola, si valuti di riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la medesima forza;

si provveda a riformulare la disposizione contenuta all'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, che affida ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di differire termini previsti da fonte di rango primario, al fine di renderla coerente con le regole che presiedono ad un corretto impiego delle fonti del diritto.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, al comma 15, dovrebbe essere esplicitata la deroga all'articolo 11, comma

2, della legge n. 400 del 1988 mentre, al comma 16, dovrebbero essere chiaramente individuati "i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione" da riferire, "in quanto compatibili", alla nuova Agenzia;

all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), si dovrebbero effettuare gli aggiornamenti delle norme vigenti conseguenti alla soppressione degli obblighi di comunicazione in materia fiscale ivi contemplati;

per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 1, capoverso 5-*octies*, comma 1, lettera i) e comma 3, lettera a), i riferimenti al decreto-legge n. 167 del 1990 dovrebbero essere riformulati in termini di rinvii interni al testo;

all'articolo 11, comma 4, e all'articolo 13, comma 1, si dovrebbero indicare il soggetto competente e l'atto con i quali porre in essere le procedure ivi contemplate;

per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 4, in termini di novella all'articolo 2 comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, piuttosto che all'articolo 20 della legge n. 154 del 2016 ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4110, di conversione in legge del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili .....	15
--	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4110, di conversione in legge del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.	
Audizione del Professor Valerio Vallefucio .....	15
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) .....	15

#### SEDE REFERENTE:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	16
---	----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 3 novembre 2016.*

**Audizione informale del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4110, di conversione in legge del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 10.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 3 novembre 2016.*

**Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4110, di conversione in legge del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

**Audizione del Professor Valerio Vallefucio.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.05.

**Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.45.

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, segnala innanzitutto come nella seduta odierna si sia concluso il ciclo di audizioni previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento.

Ribadendo quindi quanto già segnalato dalle Presidenze in occasione della riunione congiunta di ieri degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, rammenta che disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, è da considerarsi collegato alla manovra di finanza pubblica.

Tale collegamento comporta alcune conseguenze dal punto di vista procedurale, soprattutto per quanto riguarda il regime di ammissibilità delle proposte emendative riferite al decreto-legge in esame, giacché troveranno applicazione non solo le disposizioni di cui all'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, relative al contenuto proprio dei decreti-legge, ma anche quelle di cui all'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, relative al contenuto e all'obbligo di compensatività delle proposte emendative riferite ai provvedimenti collegati.

In particolare, sotto il primo profilo, ai sensi del citato comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda al riguardo che, ai sensi della lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Sotto il secondo profilo, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, sono considerati inammissibili non solo gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che recano disposizioni estranee all'oggetto proprio del disegno di legge collegato, ma anche quelli « che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato ».

A questo riguardo, nel ricordare che il decreto-legge in esame non produce effetti peggiorativi sui vigenti saldi di finanza pubblica 2016-2018, segnala come tanto l'onerosità quanto la copertura finanziaria delle proposte emendative saranno valutate in relazione ai predetti saldi con riferimento alla legislazione vigente, come modificata dal presente provvedimento, ossia senza tenere conto delle proposte di modificazione alla legislazione stessa quali risultanti dal disegno di legge di bilancio.

Pertanto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, terzo periodo, della legge n. 196 del 2009, la copertura finanziaria delle proposte emendative che comportino nuovi o maggiori

oneri, ovvero minori entrate, dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

mediante utilizzo delle disponibilità esistenti negli accantonamenti iscritti nei fondi speciali 2016-2018, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, come eventualmente modificata dal presente decreto-legge, dalle quali derivino risparmi di spesa;

mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, come eventualmente modificate dal presente decreto-legge;

mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate rispetto a quelle risultanti dal presente decreto-legge; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009, non potranno essere utilizzate a copertura delle proposte emendative le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Ricorda inoltre, sempre ai sensi delle regole procedurali stabilite dal Regola-

mento con riferimento ai provvedimenti collegati, che le proposte emendative devono essere previamente presentate nel corso dell'esame in Commissione (come ribadito del resto dal parere della Giunta del Regolamento del 26 giugno 2103), mentre esse non possono essere presentate direttamente in Assemblea (salvo quelle riferite alle parti nuove del testo introdotte nel corso dell'esame in sede referente): per tale ragione, qualora in sede referente non dovesse essere possibile votare tutte le proposte emendative, si procederà in tale sede, secondo la prassi usuale, a respingere tecnicamente, con votazione riassuntiva, le proposte emendative non esaminate, al fine di consentire la loro eventuale ripresentazione in Assemblea.

Segnala altresì come le proposte emendative dichiarate inammissibili o ritirate nel corso dell'esame in Commissione non possano essere ripresentate in Assemblea.

Rammenta altresì che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 10 di domani e che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento è stabilito per giovedì 10 novembre prossimo.

Rocco PALESE (Misto-CR) rileva come nel corso dell'odierna audizione dell'ANCI siano emerse numerose richieste di modifica al testo che richiedono un'attenta valutazione da parte dei gruppi. Ritiene quindi opportuno posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, attualmente fissato alle ore 10 di domani, alle 12 della stessa giornata di domani.

Francesco CARIELLO (M5S) condivide la richiesta avanzata dal deputato Palese.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce delle richieste avanzate, ritiene possibile posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di domani.

Daniele PESCO (M5S) rileva come anche l'audizione odierna del professor Vallefuoco, che si è concentrata sui temi della *voluntary disclosure*, abbia fornito nume-

rosi spunti interessanti meritevoli di riflessione, ribadendo quindi la richiesta di rinviare alle ore 12 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene che l'organizzazione dei lavori, già definita, consigli di non spostare troppo in avanti il termine per la presentazione degli emendamenti. Informa quindi che tale termine è fissato alle ore 11 di domani.

Girolamo PISANO (M5S) ricorda che la Commissione Finanze, nella seduta del 12 ottobre scorso, ha approvato, in un nuovo testo che ha assunto il numero 8-00205, la risoluzione Petrini 7-01058, in materia di introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni IVA all'Agenzia delle entrate. In tale ambito rileva come l'atto di indirizzo approvato, oltre a impegnare il Governo all'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture, sostanzialmente inserito nell'articolo 4 del decreto - legge, contenga anche numerosi impegni volti all'introduzione di misure volte alla semplificazione degli oneri e degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti che assicurino la tracciabilità dei pagamenti.

Nel sottolineare come tali ultimi impegni non siano stati recepiti nel testo del decreto-legge in esame, chiede al Viceministro se il Governo sia disponibile a valutare le proposte che saranno presentate in tal senso nel corso della fase emendativa dell'esame del provvedimento.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, nel confermare l'attenzione del Governo in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, esprime la disponibilità a valutare le proposte emendative che saranno presentate in materia nel corso dell'esame del decreto-legge. In particolare sottolinea l'intenzione dell'Esecutivo di preservare, in tale ambito, il necessario equilibrio tra l'aumento degli oneri imposti in funzione di contrasto all'evasione fiscale e l'alleggerimento degli altri adempimenti tributari previsti dalla normativa.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento e rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella mattina di lunedì 7 novembre prossimo.

**La seduta termina alle 16.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00773 Arlotti recante misure a favore del cicloturismo ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	19
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	20
--	----

#### AUDIZIONI

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini.*

#### La seduta comincia alle 8.40.

**Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00773 Arlotti recante misure a favore del cicloturismo.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)*

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Dario FRANCESCHINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Tiziano ARLOTTI (PD), Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE), Vincenzo GAROFALO (AP) e Gianluca BENAMATI (PD), ai quali replica il ministro Dario FRANCESCHINI.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.20.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.**

**Atto n. 337.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META (PD), *presidente*, ricorda che i relatori hanno svolto la relazione introduttiva nella seduta dello scorso 5 ottobre. Si è quindi tenuto un ampio ciclo di audizioni con i rappresentanti di Federchimica, di Assocostieri, dell'Unione petrolifera, dell'Istituto per innovazioni tecnologiche, dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, nonché, da ultimo, nella seduta dello

scorso 26 ottobre, di Assoelettrica e di Federmetano.

Comunica altresì che, su richiesta delle Commissioni, sono state acquisite memorie istruttorie da parte di ANFIA (associazione nazionale filiera industria automobilistica), ANIGAS, Mobilità idrogeno Italia e Iveco, che sono in distribuzione.

Ricorda infine che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 27 ottobre ma le Commissioni non sono nelle condizioni di deliberare in quanto non è stato ancora reso il prescritto parere da parte della Conferenza unificata. Peraltro, la direttiva fissa come termine di recepimento il prossimo 18 novembre ma, in relazione al meccanismo di proroga automatica, la delega può essere esercitata entro i tre mesi successivi al termine originario.

Cristina BARGERO (PD), *relatrice per la X Commissione*, parlando anche a nome del relatore per la IX Commissione, Garofalo, segnala che sono state già state svolte approfondite valutazioni sui contributi emersi nel corso delle audizioni e nelle memorie ricevute.

Precisa che nella predisposizione del parere i relatori auspicano di poter acquisire ulteriori contributi dei colleghi al fine di pervenire alla stesura di un testo ampiamente condiviso su una tematica così rilevante come quella della mobilità sostenibile.

Michele Pompeo META (PD), *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	21
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Testo unificato C. 3258 Minardo e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	26
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	32
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	28
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 348 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	28
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	31
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Atto n. 338 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	31
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

##### La seduta comincia alle 13.50.

**DL 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, osserva che il decreto-legge in esame è costituito da 15 articoli, suddivisi in 4 capi, più un articolo che dispone l'entrata in vigore del decreto-legge medesimo. Rileva che il Capo I (articoli 1-3) reca misure urgenti in materia di riscossione. In particolare l'articolo 1 dispone, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e

delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente, previo superamento di una procedura di selezione, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Entro il 30 aprile 2017, l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria. L'articolo 2 detta disposizioni in materia di riscossione locale. Si dispone la proroga, dal 31 dicembre 2016 al 1° giugno 2017, del termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale Equitalia avrebbe dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Si prevede la facoltà per gli enti locali di deliberare entro il 1° giugno 2017 di continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale e, in ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, di deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale. L'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. La medesima Agenzia può inoltre acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al fine dell'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. Si consente infine al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.

Il Capo II (articoli 4-7) reca misure urgenti in materia fiscale. In particolare l'articolo 4 introduce disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione. I commi 1 e 2, novellando il decreto-legge n. 78 del 2010, stabiliscono, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e l'introdu-

zione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. L'Agenzia delle entrate successivamente elabora e incrocia i dati e, dopo un mese, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 è riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. A favore invece dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50 euro. Il comma 3, introducendo due nuovi commi all'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevede specifiche sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni. I commi 4 e 5 dispongono che dal 1° gennaio 2017 sono eliminati alcuni adempimenti: lo spesometro, la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*, la presentazione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi rientranti nella cosiddetta *black list*. La dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile. Il comma 6, apportando modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015, stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, già rese obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che

effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Inoltre è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016. Il comma 7, intervenendo sull'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, amplia le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta; si interviene inoltre sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. Il comma 8 stabilisce infine che tali modifiche decorrono a partire dal 1° aprile 2017. L'articolo 5, in materia di dichiarazione integrativa a favore, modificando il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte. La dichiarazione annuale IVA può essere integrata in senso favorevole entro i termini previsti per l'accertamento. L'eventuale credito derivante da un minor debito o da un maggior credito, emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, oppure può essere utilizzato in compensazione o può

essere chiesto a rimborso se ricorrono i presupposti. Anche in tal caso resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte. L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente, ai sensi del comma 1, può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Si dispone che non sono dovute le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali e che il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate. A tal fine il comma 2 stabilisce che dovrà essere presentata un'apposita dichiarazione, entro il 22 gennaio 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. Il comma 3, infine, prevede che l'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza. L'articolo 7 interviene in materia di riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate. Mediante l'introduzione dell'articolo 5-octies al decreto-legge n. 167 del 1990, la disposizione riapre i termini per esperire la procedura di *voluntary disclosure* in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del provvedimento in esame, al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016. Le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni. Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento

all'istanza di *voluntary disclosure* e purché si versi in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Si chiarisce inoltre la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari fino al versamento delle somme dovute per accedere alla procedura. Rispetto alla *voluntary disclosure* disciplinata nel 2014, si prevede una diversa procedura: il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione entro il 30 settembre 2017 o in un massimo di tre rate, di cui la prima entro il medesimo 30 settembre 2017, il *quantum* dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni. Il versamento delle somme dovute comporta invece i medesimi effetti previsti dalla precedente *voluntary disclosure*, sia sotto il profilo penale, sia con riferimento al versante sanzionatorio amministrativo, con la non punibilità per alcuni reati e la riduzione delle sanzioni. Gli effetti favorevoli penali e sanzionatori decorrono dal versamento in unica soluzione o della terza rata. L'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria. Le norme disciplinano poi le conseguenze per il mancato o insufficiente versamento delle somme dovute entro i termini di legge: in tal caso, l'Agenzia può esperire le procedure dell'adesione all'invito a comparire, secondo le norme vigenti prima del 31 dicembre 2015, abrogate dalla legge di stabilità 2015 nell'alveo della complessiva riforma del ravvedimento operoso. Con riferimento alle conseguenze sanzionatorie del mancato o insufficiente versamento spontaneo, le norme differenziano il trattamento riservato al mancato versamento da quello previsto per il versamento insufficiente; inoltre, per il caso di insufficiente versamento, sono previste conseguenze diverse secondo lo scostamento dal *quantum* dovuto. Sono poi previste agevolazioni sanzionatorie e procedurali in specifiche ipotesi di stipula o di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali. Si disciplina una nuova ipotesi di reato, at-

tribuendo rilevanza penale alle condotte di chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la *voluntary disclosure* preclude la punibilità. Analogamente a quanto disposto dalla legge n. 186 del 2014, la procedura si estende ai soggetti non destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale autori di violazioni dichiarative per attività detenute in Italia, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. Disposizioni specifiche sono previste nel caso in cui la collaborazione volontaria sia esperita con riferimento a contanti o valori al portatore. Si dispone che le norme attuative siano adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Sono infine introdotte disposizioni in tema di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali: in particolare si pongono a carico dei comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

Il Capo III (articoli 8-14) reca misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili. L'articolo 8 dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. L'articolo 9 interviene in materia di partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL. In particolare autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia denominata operazione « Ippocrate ». Tale autorizzazione di spesa si applica, altresì, sempre fino al 31 di-

cembre 2016, al personale militare impegnato nell'operazione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support mission in Lybia (UNSMIL). Vengono disciplinati inoltre i profili normativi connessi alle missioni e si prevede per specifici aspetti, quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale, una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. L'articolo 10 reca disposizioni concernenti il finanziamento di investimenti FS. In particolare il comma 1 autorizza la spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018 quale contributo al Contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.), per la Parte investimenti. Il Contratto di programma, che ha ricevuto parere positivo dal CIPE, è in corso di perfezionamento e dovrà essere aggiornato con le nuove disponibilità ai fini dell'approvazione definitiva. Il comma 2 specifica che le risorse stanziare per il 2016 per il contratto di servizio con RFI sono destinate al « contratto 2016-2020 » in corso di perfezionamento. L'articolo 11, che reca misure urgenti per il trasporto regionale, attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l. Tale società è chiamata a definire un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie. Viene disposta inoltre l'assegnazione di un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A. Sono infine dettate le disposizioni per la copertura degli oneri di cui al medesimo articolo 11. L'articolo 12 reca misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza. In particolare il comma 1 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza

per stranieri. Il comma 2 prevede il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale. L'articolo 13, al comma 1 reca misure per la Promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare. Si dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Si prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale « Imprese e competitività 2014-2010 », del Ministero dello Sviluppo economico. I commi da 2 a 4 recano invece misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare, intervenendo in materia di accesso al credito delle imprese agricole. In particolare il comma 2 prevede che le garanzie a prima richiesta concesse da Ismea potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, soglia utile affinché l'intervento possa essere configurato come aiuto *de minimis* nel settore agricolo. A tal fine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma 3 prevede che Ismea possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; al momento l'ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; il comma 4, infine, consente ad Ismea di utilizzare le risorse residue derivanti dall'attuazione del regime di aiuti volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, per l'attuazione degli interventi finanziari richiamati dal comma 3. L'articolo 14 incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico.

Il Capo IV, costituito dal solo articolo 15, reca disposizioni finanziarie e finali. In particolare l'articolo 15 dispone la copertura finanziaria del provvedimento ed incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (F.I.S.P.E.).

L'articolo 16, infine, dispone, come detto, in ordine alla data di entrata in vigore del decreto-legge fissandola, come previsto dalla Costituzione, al giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire il 24 ottobre 2016.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.**

**Testo unificato C. 3258 Minardo e abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che il testo unificato in esame – risultante dall'esame delle proposte emendative svolte presso la Commissione di merito – così come indicato all'articolo 1, comma 1, che ne illustra le finalità e l'oggetto, intende disciplinare, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali, una nuova attività diretta all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche in abitazione privata, fornendo altresì strumenti atti a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione. Lo scopo, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, è quello di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio. Più nel dettaglio, come precisato all'articolo 2, che reca le definizioni contenute nel provvedimento, per *home restaurant*, ai sensi del comma 1, lettera *a*)

del medesimo articolo 2, si intende l'attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all'interno delle medesime strutture. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), vengono poi individuate tre distinte figure la cui attività viene disciplinata dal provvedimento: il « gestore », ovvero un soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici; l'« utente operatore cuoco », ovvero un soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di *home restaurant*; l'« utente fruitore », vale a dire un soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di *home restaurant* condiviso dall'utente operatore cuoco. Continuando per brevi cenni nella disamina dell'articolato, osserva che l'articolo 3 prevede prescrizioni in capo al gestore, il quale, tra i diversi adempimenti previsti in relazione all'utilizzo della piattaforma digitale, deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti norme sulla *privacy*. Tra l'altro, il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale e che sussistano le specifiche coperture assicurative per l'esercizio della medesima attività. L'articolo 4 disciplina i requisiti per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, disponendo che gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti; essi devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali. L'attività di *home restau-*

rant è considerata saltuaria; a tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare né generare proventi superiori a 5.000 euro annui. Si applicano le vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. L'esercizio dell'attività di *home restaurant* è inoltre subordinata al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP). Per tale esercizio è necessaria la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune competente; non è invece richiesta l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio. L'articolo 5 disciplina i requisiti degli immobili destinati all'attività di *home restaurant* e prevede che essa non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni. L'articolo 6 individua la sanzione, disponendo che l'esercizio in assenza di segnalazione certificata di inizio attività comporta la cessazione dell'attività medesima e una sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 15.000. L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenza che la disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata (cosiddetta «*home restaurant*») risulta riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, incidendo peraltro al contempo sulla competenza residuale regionale in materia di «attività commerciali» di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la nozione di concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riflette quella operante in ambito comunitario e comprende non solo gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza ma anche «le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consoli-

darne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche» (sentenza n. 299 del 2012; nello stesso senso, *ex multis*, si vedano le sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007); secondo quest'ultima accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», viene favorita, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori, ampliando la possibilità di scelta del consumatore e favorendo la libera esplicazione della capacità imprenditoriale (si vedano le sentenze n. 209 del 2013, n. 299 del 2012, n. 18 del 2012). La competenza statale in materia di «tutela della concorrenza» non esclude un intervento della legislazione regionale, sulla base di un autonomo titolo di competenza, purché tale intervento abbia una valenza procompetitiva (sentenze n. 288 del 2010, n. 431 del 2007 e n. 430 del 2007). Osserva, infine, che altri limiti posti all'attività di *home restaurant* sono riconducibili ad ulteriori titoli di competenza, quali la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» con riferimento alla tutela della *privacy* e la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di «tutela della salute» con riferimento ai requisiti igienico-sanitari. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.**

#### ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di

*Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

### **La seduta comincia alle 14.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

**Atto n. 348.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe LAURICELLA (PD), *relatore*, osserva che, come evidenziato nella relazione illustrativa dello schema di decreto, la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è resa necessaria per adeguarne la struttura alle modificazioni introdotte nell'assetto dell'amministrazione dall'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), sulla base, rispettivamente, del decreto legislativo n. 149 del 2015 e del decreto legislativo n. 150 del 2015. I provvedimenti istitutivi dell'Ispettorato e dell'ANPAL hanno infatti espressamente stabilito che, a seguito della loro istituzione e del conseguente trasferimento presso di essi del relativo personale ministeriale, il Ministero debba provvedere, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 149 del 2015 e dell'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 150 del 2015, a modificare la propria organizzazione e rideterminare le dotazioni organiche del personale. Tali

decreti legislativi hanno, infatti, disposto la soppressione di due direzioni generali, quella per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e quella per l'attività ispettiva, a favore dell'ANPAL e dell'Ispettorato. Anche l'articolazione periferica del Ministero dovrà essere adeguata al nuovo assetto amministrativo, dal momento che il decreto legislativo n. 149 del 2015 ha previsto la confluenza nell'Ispettorato nazionale del lavoro delle Direzioni interregionali del lavoro e delle Direzioni territoriali del lavoro. Nel nuovo schema non sono, pertanto, previste la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e la direzione generale per l'attività ispettiva, mentre è soppressa la disciplina relativa all'articolazione territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo schema di decreto in esame ridetermina, quindi, la dotazione organica del Ministero, ridefinisce l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretario generale e Direzioni generali), la loro articolazione interna in uffici dirigenziali non generali (Divisioni), nonché le relative funzioni e attribuzioni, mantenendo invariato il saldo delle posizioni all'interno del Ministero. Passa, quindi, a illustrare più dettagliatamente il contenuto dello schema di decreto, che consta di sedici articoli, suddivisi in tre Capi.

Al Capo I, che riguarda l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'articolo 1 conferma sostanzialmente le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, prevedendo che le funzioni esercitate dal Ministero sono quelle di cui agli articoli 45 e 46, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze regionali e, quindi, le funzioni materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale. L'articolo 2 dispone la rior-

ganizzazione della struttura del centrale del Ministero. In particolare si prevede: un segretariato generale con funzioni di coordinamento; otto direzioni generali; un posto funzione dirigenziale di livello generale, per i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione, per quelli di responsabile della trasparenza, nonché di responsabile dell'Autorità di *audit*, che si avvale degli Uffici del Segretariato generale; due posti funzione di livello dirigenziale generale; cinquanta posti funzione di livello dirigenziale non generale, di cui sette incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, sei presso il Segretariato generale e trentasette per le direzioni generali. Segnala che, a seguito della riorganizzazione, la norma dispone la riduzione delle Direzioni generali da dieci a otto e dei posti funzione di livello dirigenziale non generale da sessanta a cinquanta. Di questi sette permangono incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione, mentre sei sono collocati presso il segretariato generale, a fronte dei sette attualmente previsti, e trentasette sono collocati presso le direzioni generali, a fronte degli attuali quarantasei. A seguito del riordino, sono, inoltre, soppressi i riferimenti all'amministrazione territoriale del Ministero. L'articolo 3 ridetermina le funzioni del Segretario generale, attualmente disciplinate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2014. In particolare, non sono più previste le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su Italia Lavoro Spa, il cui controllo azionario, sulla base dell'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo n. 150 del 2015, è passato all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Inoltre, segnala che la norma attribuisce al Segretario generale anche funzioni propeedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, di vigilanza e di monitoraggio degli obiettivi di *performance* e della corretta gestione delle risorse dell'Ispettorato e dell'ANPAL, nonché funzioni di verifica e controllo dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio delle politiche nazionali e del lavoro. Si prevede, inoltre, che il Segretariato operi, in qualità di

*audit* anche con riferimento al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e che sia responsabile del Piano di rafforzamento amministrativo dei Programmi operativi nazionali cofinanziati dai Fondi comunitari di cui è titolare il Ministero. Sulla base della norma, inoltre, è soppressa una posizione dirigenziale non generale presso il Servizio Ispettivo incardinato presso il Segretariato generale.

Gli articoli da 4 a 11, relativi alle singole Direzioni generali, adeguano la disciplina delle stesse alla soppressione degli uffici territoriali del Dicastero. In particolare, l'articolo 4 disciplina la nuova struttura della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari, tenendo conto del passaggio degli uffici territoriali del Ministero all'Ispettorato. Si sopprime, inoltre, il riferimento alle competenze della Direzione in ordine al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale, mentre si stabilisce che la direzione curi il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale. Il numero delle posizioni dirigenziali non generali è ridotto da sette a sei, coerentemente con la soppressione di una posizione, sulla base dei decreti istitutivi e attuativi dell'ANPAL. Il successivo articolo 5 provvede a rinominare la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, aggiungendovi il riferimento al monitoraggio dei dati, in conseguenza dell'attribuzione, anch'essa disciplinata dall'articolo in esame, delle funzioni di monitoraggio e elaborazione dei dati concernenti il mercato del lavoro, ivi compresi quelli inerenti le attività degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero. L'articolo 6 rinomina la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali in Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale. A tale Direzione generale è attribuita la cura della gestione del diritto di interpellato, in precedenza attribuita alla soppressa Dire-

zione generale per l'attività ispettiva. L'articolo 7 riguarda la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, cui sono attribuite residue funzioni in materia di formazione, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2015. Di conseguenza, la Direzione è rinominata Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e a essa è attribuito un ulteriore ufficio di livello dirigenziale non generale, il cui numero, pertanto, passa da quattro a cinque. Dal novero delle competenze finora esercitate dalla Direzione è eliminata quella, ora attribuita all'ANPAL, relativa all'attuazione degli interventi in materia di incentivi per l'occupazione nell'ambito di progetti innovativi e speciali in materia di *welfare*, con particolare riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo di politiche attive del lavoro e all'inserimento occupazionale. Tra i nuovi compiti assegnati alla Direzione si segnalano quelli in materia di vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale, di promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, di autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione e sui fondi bilaterali, di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione, di riconoscimento delle qualifiche professionali e di ripartizione dei fondi destinati alle politiche di formazione. Il successivo articolo 8 riguarda la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, il cui numero di uffici di livello dirigenziale non generale è ridotto da sette a sei. I compiti ad essa attribuiti rimangono sostanzialmente invariati rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014. L'articolo 9 riguarda la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, che succede alla Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali. Nel segnalare che il numero di uffici di livello dirigenziale non generale rimane invariato, osserva che lo schema provvede a riorganizzare le competenze

della Direzione, alla luce dell'attribuzione all'ANPAL di quelle relative all'attività di indirizzo, coordinamento e iniziative integrate per l'inserimento e il reinserimento nel lavoro e l'inclusione attiva delle persone con disabilità e di quelle relative alla promozione e al monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti e al coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità. L'articolo 10 riguarda la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, recando, a fini sistematici, disposizioni di coordinamento del testo, mentre l'articolo 11, che non apporta sostanziali modifiche alla normativa vigente, riguarda la Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

Il Capo II contiene disposizioni in materia di organizzazione del personale e, in particolare, l'articolo 12 reca la tabella della nuova dotazione organica del Ministero, rinviando a successivi decreti il riparto dei contingenti nei profili professionali ed il successivo riparto dei contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture del Dicastero. Anche l'articolo 13, infine, rinvia a successivi decreti l'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, per tenere conto del passaggio all'Ispettorato delle strutture periferiche del Ministero.

Infine, nell'ambito del Capo III, intitolato « norme di abrogazione e finali », l'articolo 14 reca norme transitorie, relative al periodo precedente l'emanazione di questi ultimi decreti, e norme finali. Al riguardo, si prevede che fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 13 del presente decreto, ciascuna Struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina. L'articolo 15 dispone l'abrogazione del vigente regolamento di organizzazione del Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014. L'articolo 16, infine, reca la clausola di invarianza fi-

nanziaria, oltre alla previsione di una verifica biennale dell'organizzazione del Ministero allo scopo di accertarne funzionalità ed efficienza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.**

**Atto n. 328.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 novembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sullo schema di decreto in esame è stato trasmesso il parere del Comitato per la legislazione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.15.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari**  
**Atto n. 338.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 novembre 2016.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione della sua proposta di parere favorevole, presentata nella seduta di mercoledì 2 novembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 3 novembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

## ALLEGATO 1

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (Testo unificato C. 3258 Minardo e abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 3258 Minardo e abb., come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante « Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata »;

rilevato che il provvedimento, recando una disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata (cosiddetta *home restaurant*), intende fornire « strumenti atti a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione », valorizzando e favorendo « la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio »;

preso atto, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che la disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata risulta riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di « tutela della concorrenza », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed incide, peraltro, al contempo, sulla competenza regionale residuale in materia di « attività commerciali », ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la nozione di concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riflette quella operante in ambito

comunitario e comprende non solo gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza ma anche « le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche »;

osservato inoltre che la competenza statale in materia di « tutela della concorrenza » non esclude un intervento della legislazione regionale, sulla base di un autonomo titolo di competenza, purché tale intervento abbia una valenza procompetitiva (sentenze n. 288 del 2010, n. 431 del 2007 e n. 430 del 2007);

preso atto che l'articolo 1 del provvedimento, nell'indicare le finalità del provvedimento, stabilisce, al comma 1, che restano ferme le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;

rilevato, infine, che altri limiti posti dal provvedimento all'attività di *home restaurant* sono riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di « ordinamento civile » con riferimento alla tutela della *privacy*, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché alla materia « tutela della salute » di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento ai requisiti igienico-sanitari;

preso atto che l'articolo 3, nel definire le prescrizioni in capo al gestore,

prevede, al comma 2, che tale gestore è tenuto a mettere le informazioni di cui al comma 1 – ovvero quelle relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime – nella disponibilità degli enti di controllo competenti;

richiamata l'esigenza di specificare meglio il riferimento a tali enti di controllo competenti;

preso atto che l'articolo 4, comma 2, prevede che per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant* gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

rilevata l'esigenza di chiarire, al medesimo articolo 4, comma 2, che tipo di requisito viene richiesto, considerato che il successivo articolo 5, nel definire i requisiti degli immobili destinati all'attività di *home restaurant*, specifica che le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate de-

vono possedere le caratteristiche di abitabilità ed igiene ai sensi della normativa vigente;

sottolineata l'opportunità di valutare l'articolo 4, comma 3, che prevede che l'attività di *home restaurant* non può generare proventi superiori a 5.000 euro annui, alla luce dell'articolo 41 della Costituzione in materia di libera iniziativa economica,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire quali siano gli enti di controllo ivi richiamati;

b) all'articolo 4, comma 3, valuti la Commissione di merito la norma che prevede che l'attività di *home restaurant* non possa generare proventi superiori a 5.000 euro annui, alla luce dell'articolo 41 della Costituzione.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (Atto n. 338).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (Atto n. 338);

ricordato che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare del relativo Allegato B, punto 41, che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2014/66/UE;

preso atto che la XIV Commissione ha espresso in data 19 ottobre 2016 parere

favorevole con osservazioni e che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in data 26 ottobre 2016 ha valutato favorevolmente lo schema in esame;

rilevato che la direttiva 2014/66/UE, che il provvedimento in esame intende attuare, ha l'obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell'Unione europea;

rilevato, infine, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che lo schema di decreto in esame incide sulla materia «immigrazione» che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *b*),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Atto n. 344 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	35
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Atto n. 345 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	38
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale. Atto n. 346 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .	38

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	39
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Testo unificato C. 3258 Minardo ed abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	40

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli e C. 3775 Fabbri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
ALLEGATO ( <i>Proposta di testo unificato</i> ) .....	43

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello**

**stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.**

**Atto n. 344.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Alessandro PAGANO (LNA), intervenendo anche sugli atti del Governo n. 345 e 346, al successivo esame della Commissione, osserva come non sia è facile, per un ordinamento di famiglia e per un ordinamento anagrafico che ruotano da sempre attorno al matrimonio, rimodulare i numerosi istituti chiamati in causa alla stregua della disciplina introdotta dalla legge n. 76 del 2016: dal regime delle iscrizioni e delle annotazioni al diritto internazionale, senza escludere il coordinamento con le numerose e variegati leggi che trattano di famiglia. A suo avviso, la materia è di grande delicatezza, perché interessa lo *status* e i diritti delle persone, per cui non sono ammesse imprecisioni o grossolanità. Il compito degli uffici dei ministeri con la più estesa competenza sul tema è stato reso ancora più complicato dai tentativi – dei quali vi è traccia in alcuni passaggi dei decreti – di giungere in sede di attuazione della legge a una parificazione fra matrimonio e unione « *same sex* » non solo sostanziale – quale già è nella legge cosiddetta Cirinnà –, bensì pure formale.

Ciò premesso, con particolare riferimento allo schema di decreto n. 344, osserva come lo stesso si muova in apparenza nel solco di un'applicazione della cosiddetta legge « Cirinnà » non formalmente debordante rispetto alla delega. A suo giudizio, tuttavia, si pongono i problemi derivanti dall'assenza per la registrazione dell'unione civile di forme previste per il matrimonio, come le pubblicazioni, a garanzia della mancanza di impedimenti, con conseguenti e prevedibili verifiche a cura del funzionario dell'anagrafe. In proposito, sottolinea come lo schema di decreto eviti di imitare il matrimonio al momento della registrazione dell'unione civile, poiché mentre per il matrimonio è stabilita la lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile, per le unioni civili è sufficiente la semplice menzione del contenuto dei commi che richiamano quegli articoli con riferimento alle stesse unioni civili. Rileva, inoltre, che il medesimo decreto istituisce un registro a parte per le unioni civili e riprende una

serie di norme riguardanti le formalità previste per il matrimonio non estendendole *tout court*, bensì riscrivendole: il tutto va nella direzione di una disciplina separata fra gli istituti del matrimonio e dell'unione civile, come è stato più volte sostenuto da chi ha voluto la legge, a cominciare dal Governo che su di essa ha posto il voto di fiducia. A suo avviso, se tutto ciò corrisponda a verità, non appare comprensibile la *ratio* della disposizione di cui all'articolo 1, lettera s), dello schema di decreto, che estende alla registrazione dell'unione civile l'uso della fascia tricolore, previsto dall'articolo 70, comma 1, dell'ordinamento dello stato civile per il sindaco o per il suo delegato all'atto della celebrazione del matrimonio civile, non potendosi la stessa disposizione comprendere se non in un'ottica di parificazione anche simbolica e rituale fra unione civile e matrimonio. Ritiene, tuttavia, che il Governo, che ha voluto la legge e che oggi propone i decreti attuativi, abbia l'obbligo di comunicare le sue scelte: ove fosse confermato, come l'Esecutivo ha più volte ribadito nella discussione in Parlamento e come si ricaverebbe dall'impianto dello schema di decreto n. 344, che si tratta di due istituti distinti e non sovrapponibili, dovrebbe essere espunto l'uso della fascia tricolore, che si collega in modo stretto alla solennità della celebrazione del matrimonio, e non al formale riconoscimento di una unione, derivante dalla mera registrazione della volontà delle due persone dello stesso sesso; se, invece, si insistesse nel mantenere questa disposizione, cadrebbe l'ipocrisia della presunta differenza tra i due istituti e si effettuerebbe un passo decisivo verso la parificazione, anche formale. In proposito, rammenta che tale estensione non vi era nel primo decreto attuativo *ex* articolo 1 comma 34 della legge n. 76 del 2016, quello che recava le disposizioni transitorie per rendere rapidamente operativa la legge medesima. Si domanda, infatti, cosa sia accaduto nelle more, non in termini propagandistici ma di riflessione giuridica, per convincere del contrario. Ricorda, altresì, che l'ultimo atto che disciplina l'uso della fascia trico-

lore – la circolare del Ministro dell'Interno 4 novembre 1998 n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1998, n. 270, tutt'ora in vigore – ne richiama « il valore altamente simbolico », legato alla « realtà dello Stato come elemento di unità giuridica ». Osserva, quindi, come sia veramente singolare che il suo uso venga associato a una semplice registrazione, dal momento che non vi sono precedenti per un atto amministrativo così qualificato. Sottolinea che l'effetto di tale uso sarà quello di celebrare i matrimoni e registrare le unioni civili nella medesima sala del Comune, con ulteriore elemento di equiparazione fra i due istituti e si domanda per quale ragione si dovrebbe distinguere fra i locali se il Sindaco o chi per lui adopera il simbolo più impegnativo legato alla propria funzione.

Nel soffermarsi sullo schema di decreto n. 345, osserva che lo stesso risponde alla esigenza di adattare il diritto privato internazionale alle novità costituite dalla legge n. 76 del 2016. Rammenta che, nella relazione illustrativa del provvedimento si legge che « la *ratio* del criterio direttivo contenuto nella delega appare (...) connessa all'esigenza di evitare comportamenti elusivi della disciplina italiana, di cittadini italiani che si rechino all'estero per sottrarsi alla legge n. 76 del 2016 in una logica di *system shopping*. Si possono dunque sottrarre al normale gioco delle norme di diritto internazionale privato i casi nei quali una situazione « totalmente italiana » sia stata deliberatamente trasformata in « transnazionale » allo scopo di applicare un regime giuridico non previsto dalla legge italiana. In questi casi l'unione « estera » andrebbe riconosciuta come produttiva degli effetti previsti non già dalla legge straniera bensì dalla legge n. 76 del 2016. Nel caso di unione civile costituita all'estero da cittadini italiani abitualmente residenti all'estero e/o da stranieri, il carattere intrinsecamente transnazionale del rapporto implica la normale operatività delle norme della legge n. 218 del 1995, e una soluzione rigidamente volta ad imporre comunque la disciplina italiana apparirebbe ingiustificata e irragionevole in

riferimento all'articolo 3 della Costituzione e potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione nell'ambito dell'Unione europea ».

Evidenzia, tuttavia, come questo pregevole ragionamento venga in seguito contraddetto dallo stesso decreto. Rammenta, infatti, che la medesima relazione aggiunge: « lo schema di decreto legislativo contempla anche la possibilità, per il cittadino di uno Stato straniero che non la consente, di costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso in Italia. La legge n. 76 del 2016 non prevede condizionamenti di tipo spaziale: non limita cioè l'accesso all'unione civile a chi sia legato al nostro ordinamento da vincoli quali la cittadinanza e/o la residenza. Del resto, il richiamo – nel comma 19 della legge n. 76 del 2016 – all'articolo 116, primo comma, del codice civile (“Matrimonio dello *straniero* nello Stato”) lascia intendere che qualsiasi straniero possa costituire un'unione civile in Italia. (...) È facile prevedere che, laddove lo straniero intenzionato a costituire un'unione civile con persona del suo stesso sesso sia cittadino di uno Stato che non conosce l'istituto, non sarà in grado di ottenere il nulla osta da presentare all'ufficiale di stato civile. Non procedere alla registrazione dell'unione in questi casi, stante l'assenza del nulla osta, lasciando poi all'interessato l'iniziativa di adire eventualmente l'autorità giudiziaria, invocando la violazione del principio di non discriminazione e chiedendo la dispensa dalla produzione del nulla osta è soluzione non del tutto appagante. Più adeguata ad una piena e immediata garanzia dei diritti fondamentali del singolo appare invece considerare contrario all'ordine pubblico (articolo 16 legge n. 218 del 1995) il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità straniere e di procedere comunque alla registrazione, essendosi in presenza di un diritto inviolabile il cui esercizio deve essere garantito a tutti. Il richiamo operato dalla legge n. 76 del 2016 (al comma 1) agli articoli 2 e 3 Cost., da un lato, e i vincoli che derivano dalle convenzioni internazionali a salvaguardia

dei diritti umani (prima tra tutte la Convenzione europea, nella lettura fornita dalla Corte europea) inducono a propendere per questa seconda soluzione. Il presente schema contiene pertanto una disposizione ai sensi della quale “ai fini del nulla osta di cui all’articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti” (articolo 32-ter, comma 2, secondo periodo)». A suo avviso, una soluzione del genere è da ritenersi inaccettabile in quanto: evoca la categoria dell’ordine pubblico per includervi la disciplina delle unioni civili fra persone dello stesso sesso, il che è oltre ogni limite di buon senso e di uso corretto di espressioni che hanno un significato molto più contenuto in quanto molto più impegnativo; riconduce questa categoria a una esegesi della Convenzione europea dei diritti tutt’altro che pacifica, e anzi assai controversa nella giurisprudenza delle Corti europee e in quella delle Corti dei singoli Stati che a esse fanno riferimento; segue quella logica di *system shopping* che pure la medesima impostazione aveva avuto cura di censurare, con riferimento a cittadini italiani che si rechino al di fuori dei confini nazionali; qui invece diventa possibile il contrario, violando ogni elementare condizione di reciprocità e di mutuo affidamento; cita come elemento di analogia con questo caso l’«ipotesi in cui il nulla osta è stato rifiutato per motivi religiosi (il caso tipico è quello della donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica, a cui non è concesso sposare un uomo di altra religione): ipotesi che (...) sono state chiarite dal Ministero dell’interno con una circolare (11 settembre 2007, n. 46) che impone agli ufficiali dello stato civile di non tener conto – perché contraria all’ordine pubblico (articolo 16 della legge n. 218 del 1995) – della condizione relativa alla fede islamica eventualmente contenuta nel nulla osta al matrimonio». Ritiene che correttamente quest’ultimo caso sia stato superato perché realizza una palese discriminazione, e si pone in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. Si tratta, a suo avviso, tuttavia, di ipotesi

del tutto differente da quella in esame: qui è in discussione la legittima scelta di uno Stato di non disciplinare – con un regime prossimo a quello matrimoniale – l’unione «*same sex*»; aggirare questa opzione significa minare i fondamenti del diritto internazionale privato.

Quanto allo schema di decreto n. 346, che attiene alla disciplina penalistica e processualpenalistica, osserva che le disposizioni introdotte si collocano più che nell’ottica della equiparazione in quella della eliminazione di situazioni di disagio soggettivo e/o di incompatibilità.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.**

**Atto n. 345.**

(*Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*).

La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale.**

**Atto n. 346.**

(*Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*).

La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Vittorio FERRARESI (M5S) si sofferma sulla disposizione dello schema di decreto che interviene sul primo comma dell’articolo 649 del codice penale estendendo

anche alle parti dell'unione civile in costanza di coabitazione l'applicazione della causa di non punibilità ivi contemplata con riguardo ai delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari. Osserva che tale estensione sia ingiustificatamente condizionata dalla situazione di costanza di coabitazione, non ritenendo che possa essere considerata compatibile con quanto previsto dalla legislazione vigente in relazione al coniuge. Ricorda, a tale proposito, che il primo comma dell'articolo 649 del codice penale, nella sua formulazione vigente, contempla una causa di non punibilità a favore del coniuge non legalmente separato. La circostanza che la legge non preveda l'istituto della separazione per l'unione civile non può giustificare il criterio della costanza di coabitazione, trattandosi di una situazione di fatto che non sta a significare di per sé la presenza di una situazione di separazione di fatto tra le due parti dell'unione civile. La mancata coabitazione potrebbe essere dovuta ad i più diversi aspetti organizzativi e logistici ovvero a ragioni di lavoro. Ritiene pertanto opportuno sopprimere il criterio della costanza di coabitazione, essendo questo non univoco nel suo significato oltre che di non facile verifica nel caso concreto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che il requisito della costanza di coabitazione debba essere valutato attentamente, in quanto rappresenta un elemento di una causa di non punibilità. Occorre verificare se tale criterio sia giustificabile, considerato che la *ratio* della norma, a suo avviso del tutto condivisibile, è di escludere l'applicazione della causa di non punibilità quando l'unione civile sia in una fase paragonabile a quella della separazione.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

**C. 4110 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 novembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, ad integrazione della relazione svolta ieri, ritiene opportuno soffermarsi, per le questioni di competenza della Commissione Giustizia, sull'articolo 1, che dispone – a decorrere dal 1° luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ricorda che Il gruppo Equitalia è organizzato in Holding Equitalia SpA, Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. ed Equitalia Giustizia SpA. Quest'ultima ripartizione di Equitalia rientra nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia, in quanto Equitalia Giustizia SpA, istituita nel 2008, è il gestore del Fondo Unico di Giustizia (FUG), dove confluiscono le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali e in applicazione delle misure di prevenzione antimafia, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata. Non effettua alcuna attività di riscossione, ma solo le attività esecutive funzionali alla riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti a provvedimenti giudiziari passati in giudicato o diventati definitivi. Inoltre, gestisce provvisoriamente i libretti di risparmio e i titoli di credito sequestrati. Le somme sono destinate al Ministero dell'interno per la tutela

della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al ministero della Giustizia per il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali ed al bilancio dello Stato.

Segnala che il comma 11 prevede che le azioni di Equitalia Giustizia sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze (lettera *b*)).

Osserva come questa formulazione potrebbe far ritenere che in realtà Equitalia Giustizia non sia soppressa, ma solamente che ci sia un passaggio gratuito delle azioni al Ministero dell'economia e delle finanze. Invito la Commissione a valutare se sia opportuno un intervento normativo specifico a chiarire quale sia sorte di Equitalia Giustizia. Questa diversità diverso le altre attuali componenti di Equitalia si giustificerebbe in base al fatto che Equitalia Giustizia non è un organo di riscossione e che il decreto-legge ridisciplina proprio la riscossione.

Nel caso in cui si ritenesse, invece, che anche Equitalia Giustizia sia assorbita integralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene che si dovrebbero prevedere – come suggerito ieri dal Procuratore della Repubblica di Milano, dottor Greco, nell'audizione tenutasi presso le Commissioni di merito – delle disposizioni volte a garantire un ruolo di raccordo a favore del Ministero della Giustizia in merito alla gestione del FUG. Ricorda che attualmente fanno parte del consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia anche rappresentanti del Ministero della Giustizia.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.**

**Testo unificato C. 3258 Minardo ed abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il

nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancellieri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati.

Rammenta che tale provvedimento, come enunciato dall'articolo 1, si propone di disciplinare, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali, l'attività non professionale di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata e di fornire gli strumenti atti a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione (comma 1); ciò, al fine di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio (comma 2).

In particolare, evidenzia che, come stabilito dall'articolo 2, per *home restaurant* si intende l'attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all'interno delle medesime strutture (lettera *a*)). Per gestore si intende, invece, un soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici (lettera *b*)).

Nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala le disposizioni di cui agli articoli, rispettivamente, 3, 4, e 6. Nello specifico, l'articolo 3 dispone che il gestore della piattaforma digitale di *home restaurant* deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti norme sulla *privacy* (comma 1). Tale soggetto è, inoltre, tenuto a mettere tali informazioni nella disponibilità degli enti di controllo competenti (comma 2), nonché a verificare, oltre che l'avvenuta stipulazione, da parte degli operatori cuochi, di polizze

assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di *home restaurant*, anche che l'unità immobiliare ad uso abitativo in cui si svolge la predetta attività sia coperta da apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi (comma 7). Il medesimo gestore, infine, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce al fruitore del servizio le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione (comma 8). L'articolo 4 esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni del provvedimento le attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa (comma 1), specificando che gli operatori cuochi, per lo svolgimento del servizio di *home restaurant*, si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti (comma 2). I medesimi soggetti devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Lo stesso articolo stabilisce che l'attività di *home restaurant*, cui si applicano le vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, è da considerata saltuaria, non potendo, a tal fine, superare il limite di 500 coperti per anno solare, né generare proventi superiori a 5.000 euro annui (commi 3 e 4). L'articolo 6, infine, dispone che l'esercizio dell'attività di *home restaurant* in assenza di segnalazione certificata di inizio attività comporta la cessazione dell'attività medesima e la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

In proposito, rammenta che tale ultima disposizione prevede che chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o

di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro, oltre che alla chiusura dell'esercizio.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.**

**C. 3772 Capelli e C. 3775 Fabbri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 settembre 2016.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, presenta una proposta di testo unificato delle proposte di legge in titolo (*vedi allegato*), facendo presente che si è limitato ad inserire in un unico testo le disposizioni delle due proposte di legge in esame, riservandosi di presentare emendamenti che saranno poi esaminati dalla Commissione per valutare l'opportunità di modificare il testo.

Vittorio FERRARESI (M5S) ribadisce quanto da lui già evidenziato in passato sull'esigenza di abbinare alle proposte di legge in esame anche la proposta di legge C. 2780 Spadoni, vertente sulla identica materia oggetto dell'articolo 5 della pro-

posta di legge C. 3772 Cappelli e dell'articolo 5 del testo unificato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la proposta di legge C. 2780 Spadoni, avendo ad oggetto esclusivamente la materia della esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta della pensione di reversibilità, è stata assegnata all'XI Commissione, rientrando nella esclusiva competenza di tale Commissione la materia della pensione di reversibilità. Nel caso della proposta di legge C. 3772 Cappelli, composta da cinque articoli, si è proceduto all'assegnazione alla Commissione Giustizia in quanto è stata ritenuta prevalente la competenza di questa Commissione rispetto alla competenza della Commissione lavoro, limitata al solo articolo 5, il cui contenuto è simile all'articolo unico della proposta di legge C. 2780.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene del tutto incomprensibile che non possa essere abbinata una proposta di legge di contenuto identico ad uno degli articoli della proposta di testo unificato nonché ad un articolo di una delle proposte già abbinate e suggerisce di chiedere la riassegnazione del provvedimento solo alla Commissione Giustizia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, pur ritenendo tecnicamente ineccepibile l'assegnazione della proposta di legge C. 2780 alla Commissione Lavoro, comprende i rilievi del deputato Ferraresi. Ritiene, pertanto, non opportuno procedere oggi all'adozione del testo base, ma di verificare se vi siano i margini per assegnare tale proposta alla Commissione Giustizia, al fine di abbinarla alle proposte di legge C. 3772 Capelli e C. 3775 Fabbri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

ALLEGATO

**Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli e C. 3775 Fabbri.**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO**

**MODIFICHE AL CODICE CIVILE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI**

**ART. 1.**

*(Gratis patrocínio).*

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-quater.* I figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età di ventisei anni, del coniuge vittima del reato di cui agli articoli 575 e 577, secondo comma, del codice penale possono essere ammessi al patrocínio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata ».

**ART. 2.**

*(Sequestro conservativo).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«*1-bis.* Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, ai

sensi dell'articolo 577, secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero accerta la presenza di figli della vittima, minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età di ventisei anni e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime ».

**ART. 3.**

*(Provvisoria).*

1. All'articolo 539 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2-bis.* Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, il giudice, accertata la presenza di figli della vittima minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età di ventisei anni, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisoria in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisoria accordata ».

2. Al comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539».

ART. 4.

*(Indegnità a succedere).*

1. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 463-bis. – *(Sospensione della successione).* – È sospeso dalla successione il coniuge indagato per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Si applica l'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice ».

2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 537-bis. – *(Indegnità a succedere).* – 1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere ».

3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica l'articolo 537-bis ».

ART. 5.

*(Pensione di reversibilità).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. È altresì sospeso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum il coniuge inda-

gato per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.

1-ter. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, ai sensi dell'articolo 577, secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum ».

ART. 6.

*(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica).*

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. – *(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica).* – 1. In caso di condanna, anche non definitiva, per atti riconducibili al reato di cui agli articoli 581 e 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto nonché per il delitto di incesto di cui all'articolo 564 del codice penale, per i delitti contro l'assistenza familiare di cui agli articoli 571 e 572 del codice penale, per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale di cui al capo I del titolo XII del libro secondo del codice penale, per i delitti contro la personalità individuale di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, per i delitti contro la libertà personale di cui alla sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, nonché per i delitti contro la libertà morale di cui alla sezione III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del

nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tale caso, la persona offesa dal reato o un altro convivente diventa assegnatario dello stesso alloggio o, qualora lo richiedano motivi di sicurezza, di un alloggio equivalente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti e, ove sussistano indifferibili esigenze di tutela della persona offesa o, in caso di morte, di un

altro convivente, nei casi di allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale, di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale e dell'adozione di un ordine di protezione ai sensi degli articoli 342-*bis* e seguenti del codice civile.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alle disposizioni dei commi 1 e 2 ».

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) . . . . .	46
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	49

##### INTERROGAZIONI:

5-09655 Manlio Di Stefano: Sull'adeguamento degli stipendi del personale a contratto in alcune sedi estere . . . . .	58
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> . . . . .	60
5-09660 Palazzotto: Sulle garanzie da assicurare al personale delle ONG che operano nell'ambito dei diritti umani in Egitto . . . . .	58
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> . . . . .	61
5-09669 Laffranco: Sul contrabbando dei prodotti derivati del tabacco dalla Bielorussia ..	58
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> . . . . .	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	59

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

**C. 4110 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che la discussione generale del disegno di legge in titolo avrà inizio presso l'Aula il prossimo 10 novembre.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *relatrice*, segnala preliminarmente che le Commissioni riunite hanno convenuto di fissare alle ore 10 di domani, venerdì 4 novembre, il termine per la presentazione degli emendamenti. Conseguentemente, propone fin da ora che l'esame in consultiva da parte di questa Commissione possa concludersi la prossima settimana, al fine di potere tenere conto di eventuali modifiche al testo, apportate alle norme di competenza della III Commissione.

La Commissione conviene.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *relatrice*, proseguendo nell'illustrazione del provvedimento, sottolinea come, nella lettera di presentazione alla Camera del disegno di legge, la Ministra per i rapporti con il Parlamento e le riforme costituzionali abbia fatto presente che il disegno di legge in esame sia da considerarsi collegato alla manovra di finanza pubblica. Esso, infatti, reca disposizioni – ad esempio sullo scioglimento di *Equitalia* e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate, per il recupero dell'evasione fiscale, in tema di *voluntary disclosure*, per il finanziamento del Fondo occupazione e per investimenti nel settore delle infrastrutture ferroviarie, nel trasporto locale come pure per il sostegno ai comuni per le misure di accoglienza a stranieri richiedenti la protezione internazionale – che attengono ad interventi strutturali di politica economica e fiscale, di notevole impatto per la crescita del nostro sistema produttivo ma anche per il posizionamento responsabile del nostro Paese nell'Unione europea e nella comunità internazionale.

Passando alle norme di competenza della Commissione, segnala che nel novero delle disposizioni per il finanziamento di esigenze indifferibili figura l'articolo 9 che autorizza fino al 31 dicembre 2016 per un importo di euro 17.388.000 il finanziamento della partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – operazione *Ippocrate* –, nonché sempre fino al 31 dicembre 2016, all'operazione delle Nazioni Unite *United Nations Support Mission in Lybia* (UNSMIL).

Ricorda che l'operazione *Ippocrate* risponde alle richieste rivolte al nostro Paese dal governo di al-Sarraj, in coerenza con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 2259 del 2015 e con la linea, peraltro sempre tenuta dall'Italia, di sostegno al governo libico legittimo e di impegno umanitario, che si è già concretizzato con l'invio di farmaci e supporti sanitari.

In merito all'operazione *Ippocrate*, ricorda che i Ministri degli affari esteri e della difesa hanno reso comunicazioni alle Commissioni riunite III e IV della Camera

e del Senato lo scorso 13 settembre e che in quella sede la Ministra Pinotti ha illustrato le principali caratteristiche della missione, con particolare riferimento allo schieramento, presso l'aeroporto di Misurata, di una struttura ospedaliera da campo completa di personale medico e infermieristico, comprensiva della necessaria protezione e supporto logistico, per un totale di circa trecento unità (65 medici e infermieri, 135 unità per la funzione di supporto logistico generale e 100 unità come *force protection*). La Ministra Pinotti ha anche fatto riferimento allo schieramento di un velivolo con funzioni di evacuazione strategica e di una nave rientrante nell'operazione *Mare Sicuro*.

Sottolinea che il dettato della norma appare del tutto conforme all'impegno assunto dal Governo davanti alle Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera che, il 13 settembre scorso hanno approvato la risoluzione n. 8-00200, a sua prima firma, con cui il Governo è stato impegnato a tenere costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi della situazione. Ricorda che analoga risoluzione è stata approvata dalle Commissioni riunite III e IV del Senato.

Segnala che la relazione tecnica che accompagna il provvedimento conferma il numero di 300 unità di personale in relazione all'operazione *Ippocrate* e indica in solo due unità la partecipazione italiana all'operazione UNSMIL.

Fa presente che l'articolo 9 disciplina, altresì, i profili normativi connessi alla partecipazione del personale alle missioni e prevede per specifici aspetti – quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale – una normativa strumentale al loro svolgimento, individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. Ritiene opportuno ricordare che il 31 dicembre 2016 entrerà in vigore la cosiddetta « legge quadro sulle missioni internazionali », la legge n. 145 del 2016, recante la disciplina organica della materia e di cui questa Commissione si è a lungo occupata insieme alla Commissione difesa.

Per quanto concerne le competenze della Commissione, segnala inoltre l'articolo 7 che riapre i termini per esperire la procedura per la collaborazione volontaria, la cosiddetta *voluntary disclosure*, di cui alla legge n. 186 del 2014, per un periodo che va dall'entrata in vigore del decreto-legge al 31 luglio 2017. La norma, che opera mediante l'introduzione dell'articolo 5-*octies* nel decreto-legge n. 167 del 1990, riguarda sia l'emersione di attività estere, sia le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016. In particolare ritiene utile porre in evidenza che sono previste agevolazioni sanzionatorie in specifiche ipotesi di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali. Infatti ai sensi della lettera *h*) del comma 1, la misura agevolata delle sanzioni al 3 per cento dell'ammontare non dichiarato, prevista dall'articolo 5-*quinquies*, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 167 del 1990, trova applicazione anche nel caso di entrata in vigore, prima del 24 ottobre 2016, di un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni fiscali, ai sensi di quanto richiesto dal modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE ovvero di un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni, elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA). Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che in tali casi non si applica il raddoppio delle sanzioni previsto dall'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel caso di attività detenute all'estero. Tale agevolazione opera se ricorrono congiuntamente, anche altre condizioni (previste dall'articolo 5-*quinquies*, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 167 del 1990), volte a garantire un effettivo scambio di informazioni con le autorità finanziarie italiane.

Il successivo comma 3 (erroneamente numerato comma 5 in sede di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*) introduce due commi all'articolo 83 del decreto-legge n. 112 del 2008 in tema di potenziamento

dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali. In particolare si richiede che i comuni debbano inviare, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), i dati dei richiedenti all'Agenzia delle entrate, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati. In fase di prima attuazione delle predette disposizioni, le attività dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'AIRE a decorrere dal 1° gennaio 2010. Ai fini della formazione delle liste selettive si tiene conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria. Segnala che l'articolo 86 del disegno di legge di bilancio reca la quantificazione, pari a 1,6 miliardi di euro, delle maggiori entrate derivanti dalla norma in commento nonché le clausole di salvaguardia nel caso di scostamento da tale previsione.

Infine, merita di essere menzionato l'articolo 12 del provvedimento, riguardante misure a favore dei comuni in materia di accoglienza di stranieri richiedenti asilo. Tali misure consistono nell'incremento di 600 milioni di euro per l'anno 2016 delle risorse inerenti l'attivazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri. Inoltre, lo Stato concorrerà con uno stanziamento di 100 milioni per il 2016 agli oneri sostenuti dai comuni per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Sono altresì disciplinate le modalità di riparto tra i comuni di tali risorse, in una misura che non può superare i 500 euro per richiedente e comunque nei limiti dello stanziamento.

Sulla base delle considerazioni esposte preannuncia l'espressione di un parere favorevole che terrà conto del dibattito presso questa Commissione, nonché di eventuali novità intervenute nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni di merito.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire in una seduta successiva.

Carlo SIBILIA (M5S) sottolinea che l'articolo 9, relativo al finanziamento delle operazioni in Libia, appare del tutto estraneo rispetto alle norme fiscali che rappresentano il contenuto proprio del decreto-legge in esame, rilevando che in tal modo si vuole dissimulare in maniera ipocrita l'invio di truppe in un teatro di guerra. Richiama in proposito come precedente l'invio di un contingente nella zona di Mosul con il pretesto della protezione di una sorta di cantiere laddove è ormai evidente a tutti fino a che punto la situazione sul terreno sia evoluta. Evidenziando la necessità di una maggiore coerenza in tema di politica estera auspica che tale articolo sia espunto dal testo in discussione.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 7, sottolinea che la nuova procedura di collaborazione volontaria rappresenti una vera e propria « marchetta » a favore dei grandi evasori, specie se messa in connessione con il condono mascherato previsto con le norme recate dagli articoli 1 e 6 del decreto-legge, riguardanti *Equitalia*.

Sandra ZAMPA (PD) stigmatizza il ricorso da parte del collega del M5S all'espressione offensiva di « marchetta ».

Carlo SIBILIA (M5S) insiste nel ritenere congrua la definizione di « marchetta » rispetto alla norma in esame, che prevede un regime ancor più favorevole di quello introdotto nel 2014, che già allora fruttò risultati in termini di gettito largamente inferiori a quanto stimato. Con le nuove norme si crea di fatto un incentivo a costituire all'estero società di comodo per poi far rientrare i capitali guadagnati con una tassazione irrisoria, in previsione di un'ulteriore sanatoria che futuri governi di centro-sinistra o di centro-destra potranno predisporre. A titolo esemplificativo, invita a riflettere su come possa essere vissuta, in termini di fiducia nei

confronti del Governo, questa norma di favore da parte di un piccolo imprenditore o artigiano che abbia intrapreso una gravosa procedura di rateizzazione di un debito fiscale. In conclusione, tiene a ribadire che a suo giudizio l'articolo 7 rappresenta una « marchetta » nei confronti dei grandi evasori, che il suo gruppo si impegna ad espungere dal testo con emendamenti presso le Commissioni di merito, e preannuncia sin d'ora un voto contrario del Movimento 5 Stelle rispetto al provvedimento in esame.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.**

**C. 4127-bis Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.

In questo quadro, segnala che la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della V Commissione, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel

parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni, nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.

In particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge, che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile. Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la III Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione sarà esaminata anche la tabella relativa agli stati di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore, potendo essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore. La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.

A tale proposito, come emerge dal documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati in Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni

del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.

In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Alla luce di quanto precedentemente esposto, propone quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti al suddetto disegno di legge sia fissato per le ore 15 della giornata di lunedì 7 novembre. Ricorda inoltre che, secondo quanto stabilito nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 25 ottobre 2016, l'esame in Assemblea del disegno di legge di bilancio avrà inizio giovedì 24 novembre 2016 e che i termini per l'esame in sede consultiva e per l'esame in sede referente sono fissati, rispettivamente, al 9 e al 22 novembre 2016.

La Commissione prende atto e conviene in merito al termine per la presentazione degli emendamenti, proposto dal presidente.

Maria Edera SPADONI (M5S), intervenendo sui profili procedurali illustrati dal

presidente, chiede un chiarimento in merito al contesto in cui essi sono stati definiti da parte della Commissione bilancio e sulle ragioni che inducono la Presidente Boldrini a farsene carico presso i Presidenti delle Commissioni permanenti.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ribadisce che le linee guida di carattere procedurale, poc'anzi illustrate, trovano in questo caso fondamento in una deliberazione unanime dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della V Commissione e di cui la Presidente della Camera si è fatta carico nella missiva ai presidenti delle Commissioni permanenti nell'interesse del buon andamento dei lavori e del rispetto del Regolamento.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *relatrice*, associandosi all'introduzione del presidente Cicchitto, sottolinea la particolare rilevanza del nuovo strumento normativo che, integrando in un solo provvedimento sia la legge di stabilità che quella di bilancio propriamente detta, ridisegna efficacemente la struttura della legge di contabilità e finanza pubblica. Sono innovazioni introdotte dalla legge n. 163 del 4 agosto 2016 che, in attuazione della legge n. 243 del 2012 e a conclusione di un percorso di riforma della manovra finanziaria, persegue con coerenza la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

Sottolinea che le misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, con effetti sul bilancio triennale, sono contenute nella prima sezione; la previsione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato basate sulla legislazione vigente, integrate con gli effetti della manovra, sono contenute nella seconda sezione. Inoltre, la prima parte contiene modifiche dei parametri o delle norme di spesa e di entrata esistenti e nuovi interventi, nonché eventualmente

norme di carattere espansivo, cioè riduzioni di entrata o aumenti di spesa ma non può modificare direttamente gli stanziamenti della seconda sezione. Così, nella manovra di quest'anno si rinvengono nella prima sezione l'elenco di tutti gli interventi messi in campo, dal capitolo pensioni alle risorse per i contratti pubblici, dal bonus maternità alle misure per le imprese. La seconda sezione può invece variare gli stanziamenti previsti a legislazione vigente attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni; può inoltre rimodulare le leggi di spesa ed evidenziare le modifiche alle previsioni che derivano dalla prima sezione.

Venendo sinteticamente ai punti salienti della manovra, il Governo, coerentemente con le sue intenzioni dichiarate in Parlamento, mette in cantiere interventi di sostegno all'economia per 35,7 miliardi, al lordo delle coperture che ovviamente ne riducono l'impatto.

Gli interventi consistono di riduzioni dal lato dell'entrata ed in aumenti di spesa. Il calo di entrate – pari a 16,2 miliardi – arriva per il 93 per cento dal disinnescamento degli aumenti automatici dell'Iva e delle accise preventivate per far quadrare i conti nelle finanziarie precedenti (le cosiddette clausole di salvaguardia). Il resto degli interventi – 19,5 miliardi di euro – viene da aumenti di spesa pubblica, per tre quarti da incrementi di spesa corrente e un quarto da aumenti di spesa in conto capitale. Per ottenere un quadro più preciso del sostegno dato dalla politica di bilancio all'economia nel 2017 occorre però integrare la tabella sulla manovra nel quadro del bilancio pubblico che incorpora anche gli effetti già inclusi nella legislazione vigente, il più importante dei quali è la riduzione dell'aliquota IRES (l'imposta sugli utili aziendali) dal 27,5 al 24 per cento.

Sul versante della promozione degli investimenti, segnala la creazione di un fondo unico per garantire il loro finanziamento e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con dotazione di 1,9 miliardi nel 2017 (3,15 nel 2018, 3,5 nel 2019 e 3 miliardi l'anno dal 2020 al 2032). I settori

di spesa, in cui andrà ripartito il fondo, vanno dalla viabilità al dissesto idrogeologico all'edilizia pubblica, scuole comprese, alla prevenzione del rischio sismico. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati 1,92 miliardi di euro per il 2017 e 2,63 miliardi a decorrere dal 2018. Parte va al finanziamento del rinnovo del contratto, alle assunzioni in deroga al *turn over* e al riordino delle forze di polizia (incluso *bonus* 80 euro). Un'altra quota è invece destinata all'aumento dell'organico della scuola. È inoltre confermato il « pacchetto pensioni », dall'introduzione dell'APE, l'anticipo pensionistico, all'Ape sociale per le categorie disagiate, all'aumento della quattordicesima per le pensioni minime, all'innalzamento della *no tax area* per i pensionati. Presenti anche le misure per i precoci e per i lavori usuranti, il cumulo dei diversi periodi contributivi, l'ottava salvaguardia per gli esodati. Sul piano del sostegno concreto alle famiglie è previsto un *bonus* di 800 euro in un'unica soluzione in vista della nascita di un nuovo figlio mentre sono previsti 1000 euro per il pagamento delle rette relative alle frequenze di asili nido pubblici e privati per i nati dal primo gennaio 2016; è inoltre prorogato per il 2017 il congedo obbligatorio per i padri.

Per quanto attiene agli specifici interventi di rilievo per questa Commissione, particolare rilievo assumono le misure per attrarre investimenti esteri in Italia. L'articolo 22 introduce infatti una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori; modificando i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti.

La nuova normativa estende ai lavoratori autonomi l'abbattimento della base imponibile IRPEF attualmente spettante ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia, innalzando anche la misura dell'agevolazione.

Viene introdotta un'imposta sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all'estero: le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, calcolata forfetariamente, a specifiche condizioni.

Con apposite norme di rango secondario, emanate dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministero dell'interno, verranno individuate le forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno per favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali.

Sul piano della razionalizzazione delle spese dei ministeri, la Farnesina continua a giocare un ruolo molto incisivo, come osservato dalla Segretaria Generale, Ambasciatrice Elisabetta Belloni, in occasione della sua audizione del 26 ottobre scorso, poiché l'articolo 61, comma 2, consente la maggiore entrata di 16 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 derivante dalla vendita di immobili all'estero, facenti capo alla nostra rete diplomatico-consolare.

Assai importante è la previsione che nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme individuate cui si è fatto cenno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile nello stato di previsione del MAECI la somma di 26 milioni di euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, nonché la somma di 16 milioni per il 2019, al netto di quanto effettivamente versato in ciascuna annualità del triennio. L'accantonamento è posto a valere sul finanziamento annuale all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del MAECI, previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge n. 125 del 2014 (articolo 61, comma 2).

Vengono inoltre acquisiti, in via permanente, all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti, pari a 6 milioni annui, derivanti dall'aumento della tariffa dei

diritti consolari (articolo 61, comma 3), mentre rimangono parimenti acquisite all'entrata del bilancio dello Stato i pregressi maggiori introiti, rispetto all'esercizio finanziario 2014, pari a 4 milioni di euro, derivanti da tale aumento.

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 4 milioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del MAECI, una somma equivalente, al netto di quanto versato in ciascun anno dal 2017, a valere sul già ricordato finanziamento annuale all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Sul versante del potenziamento delle risorse finanziarie per la nostra politica estera e la nostra proiezione culturale nel mondo, segnala in primo luogo l'istituzione di un fondo, con risorse per 45 milioni di euro per l'anno 2017, per la realizzazione d'interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), che si svolgerà l'anno prossimo a Taormina (articolo 57). Prosegue inoltre l'azione di potenziamento delle strutture della nostra promozione culturale all'estero attraverso l'istituzione di un fondo *ad hoc* allocato sul bilancio del MAECI, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (articolo 74, commi 8 e 10).

Viene inoltre autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 per la partecipazione a centri di ricerca europei e internazionali e ad altre iniziative promosse dall'UE ed in particolare dalla Commissione europea, nonché ad ulteriori iniziative multilaterale promosse anche a livello informale, da organismi internazionali (articolo 74, comma 5).

Infine, in coerenza con gli impegni assunti dal Governo italiano in occasione della Conferenza ministeriale Italia-Africa

del 18 maggio 2016, l'articolo 79 istituisce un fondo allocato sul bilancio del MAECI per interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Si prevede una dotazione di 200 milioni di euro per il 2017, che serviranno a sostenere l'approccio proposto dal nostro Paese alle questioni africane che prevede l'adozione di strumenti immediati per contenere i flussi; di strumenti di medio-lungo periodo per lo sviluppo e gli investimenti nei paesi africani, allo scopo di affrontare in un quadro di *partnership* il fenomeno delle migrazioni.

L'Italia infatti tramite il *Migration Compact* ha inteso contribuire ad una nuova fase delle politiche migratorie dell'UE avendo come obiettivi la focalizzazione delle risorse e degli strumenti esistenti in direzione dei paesi prioritari (*in primis*, dunque, i Paesi africani di origine e transito), l'aggiornamento ed il potenziamento dell'approccio globale in materia di migrazione e mobilità, lo sviluppo delle linee tracciate dal Piano d'azione della Valletta, dall'Accordo UE-Turchia e dai dialoghi che Bruxelles sta promuovendo a livello regionale (Processi di Khartoum e di Rabat in particolare).

Venendo ai contenuti della seconda sezione, concernente la parte contabile del provvedimento, essa assume ora un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Sulla base di quanto detto, nella seconda sezione le previsioni di spesa del bilancio, formate sulla base della legislazione vigente, tengono conto: dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno; delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno); dei rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai

fattori legislativi. Alle previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione, così determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, formandosi in tal modo il dato di bilancio « integrato », che costituirà l'unità di voto.

L'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione si rinven- gono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6). Nell'analisi per missioni e programmi, peraltro, occorre considerare, anche il Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) nel cui stato di previsione compaiono poste di bilancio di rilevanza per la materia internazionale.

Lo stato di previsione del MAECI si articola in 2 missioni e 14 programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

Rispetto ai dati del bilancio assestato 2016, l'andamento delle spese finali di competenza nel bilancio integrato presenta un incremento di circa 214 miliardi per il 2017, passando da 2.392,8 a 2.547 milioni. Complessivamente l'incidenza dello stato di previsione del MAECI per il 2017 sul bilancio dello Stato ammonta allo 0,4 per cento, così come nei due esercizi finanziari precedenti.

Per quanto attiene alle principali variazioni complessivamente apportate agli stanziamenti riferiti ai diversi programmi di spesa del Ministero, vengono in rilievo quelle riguardanti la cooperazione allo sviluppo (programma 4.2), che passano da 897,48 milioni (assestato 2016) a 950,79 milioni, gli Italiani nel mondo e le politiche migratorie (programma 4.6) che pas-

sano da 44,67 milioni a 237,21 milioni, la proiezione nel mondo ed il sistema Paese (programma 4.9) che passa da 145,81 a 165,05 milioni, la rappresentanza all'estero ed i servizi ai cittadini ed alle imprese (programma 4.13) che passano da 566,26 milioni a 574,79 milioni. Il programma « Promozione della pace e sicurezza internazionale » (n. 4.6) registra invece una riduzione da 466,47 milioni a 455,12 milioni così come il programma 4.12, « Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari » che passa da 113,51 milioni a 76,18 milioni.

Nell'allegato conoscitivo sono invece richiamate le autorizzazioni legislative di spesa del MAECI su cui sono state operate variazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b*), della legge di contabilità: in base a tale disposizione, nell'ambito della seconda sezione della legge di bilancio integrato, possono essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.

Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a spostare nell'ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa in precedenza effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità. In particolare sono definanziate le autorizzazioni di spesa riguardanti l'attuazione degli accordi istitutivi dell'OCSE (-2 milioni nel 2017, -1 milioni nel 2018 e nel 2019), il finanziamento italiano della PESC (-1,5 milioni di euro in ciascuno dei tre esercizi finanziari di riferimento), l'esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite (-10 milioni nel 2017, -5 milioni nel 2018 e nel 2019), mentre vengono rifinanziate le risorse per la partecipazione italiana agli aumenti di capitale delle banche multilaterali di sviluppo (28,6 milioni nel 2017, 7,3 milioni nel 2018 e 7,3 milioni nel 2019), così come il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo e

del Fondo globale per l'ambiente (108 milioni nel 2017, 67 milioni nel 2018 e 97 milioni nel 2019).

Per quanto riguarda l'aiuto italiano allo sviluppo ricorda preliminarmente che con la piena entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo, anche il sistema di finanziamento ha subito una profonda ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento della nuova Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

I soli capitoli 2150 e 2153 restano operanti nello stato di previsione del MAECI senza rientrare tra quelli riferiti alla nuova Agenzia – si tratta rispettivamente delle retribuzioni ed altri assegni fissi del personale assunto a contratto e/o in posizione di comando o di fuori ruolo (cap. 2150 – 1,4 milioni per il 2017), e delle spese per acquisti di beni e servizi (cap. 2153 – 1,08 milioni per il 2017).

Per quanto concerne l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per il 2017 i relativi stanziamenti sono raggruppati in tre nuovi capitoli dello stato di previsione del MAECI: il capitolo 2021, spese per il personale, che reca stanziamenti per 19,11 v, il capitolo 2171, spese di funzionamento, che reca spese per 3,38 milioni ed il capitolo 2185, interventi di cooperazione internazionale, che reca spese per 392,86 milioni, per un totale di 415,35 milioni.

Per quanto comunque concerne specificamente lo stato di previsione del MAECI, e in particolare proprio il Programma 4.2, dall'esame dell'apposito allegato previsto dalla legge n. 125 del 2014 si rileva anzitutto la presenza di nuovi capitoli, in precedenza richiamati, relativi alle attività ed agli interventi dell'Agenzia italiana per la cooperazione sviluppo.

Tra i finanziamenti 2017 per gli interventi di cooperazione allo sviluppo che l'allegato attribuisce al Programma 4.2. si segnalano in particolare il capitolo 2306 che espone la somma di 470 milioni per l'esecuzione degli accordi di cooperazione

tra l'Unione europea da un lato e gli Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico dall'altro; il capitolo 3393 che reca contributi alle spese della Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa pari a 92,54 milioni ed il capitolo 3109 recante fondo da ripartire per i Paesi africani coinvolti dalle rotte migratorie verso l'Europa, con l'importo di 200 milioni.

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, che espone un totale riferito alla cooperazione allo sviluppo pari a 1.720,83 v, si segnalano, in particolare, nell'Allegato, sempre con riferimento al 2017, i seguenti capitoli: il capitolo 2351 recante spese per servizi di accoglienza in favore di stranieri, con un importo 1.320,36 milioni; il capitolo 2352, fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, 199,76 milioni ed il capitolo 2353, fondo per l'accoglienza minori stranieri non accompagnati, 170 milioni.

Particolarmente importanti appaiono le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che afferiscono ai capitoli 2751-2752, (contributo alla quota del bilancio UE destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo indicata dall'Italia), con risorse per 1.087,78 milioni; il capitolo 7175, partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, con 433 milioni; il capitolo 7179, partecipazione agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo, con 161,14 milioni ed il capitolo 7182, iniziative per la cancellazione del debito dei Paesi poveri, con 50 milioni.

Ricorda inoltre che concorrono al complesso degli interventi per la cooperazione allo sviluppo, con importi di minore entità, capitoli afferenti agli stati di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Istruzione, delle Infrastrutture, dell'Ambiente, della Difesa e della Salute.

Il totale degli interventi esposti dall'Allegato sulla cooperazione allo sviluppo – competenza 2017 – raggiunge la somma di 4.819,95 milioni. Coglie l'occasione per sollecitare il tema del concorso per il personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, il cui reclutamento è essenziale non solo per la piena

entrata a regime dell'Agenzia e per l'attuazione della legge n. 125 del 2014, ma per lo stesso utilizzo delle risorse che con questa legge di bilancio sono destinate al settore.

Rammenta infine che la legge n. 145 del 2016, nell'introdurre una normativa a carattere generale riguardante la partecipazione italiana alle missioni internazionali, ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stata fissata quest'anno, nell'ambito del programma 4.5 (Missioni internazionali) in 997,2 milioni, riferita all'esercizio 2017.

Ritiene che nel corso del dibattito potranno emergere utili spunti propositivi per integrare l'impianto normativo, largamente condivisibile, della legge di bilancio che si presenta con rilevanti innovazioni sia sul piano generale del rilancio della crescita e della riduzione dell'imposizione fiscale, che su quello, più strettamente connesso agli ambiti di competenza della Commissione, poiché incrementa significativamente le risorse poste a disposizione della promozione del sistema Paese, delle politiche migratorie e della cooperazione allo sviluppo.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, apprezzando l'accurata illustrazione del provvedimento da parte della relatrice, pone in risalto il mantenimento del trend in crescita per quanto concerne il settore della cooperazione allo sviluppo, da cui deriva un progressivo avvicinamento dell'Italia al traguardo dello 0,7 per cento del Pil, concordato a livello europeo. Esprime quindi compiacimento per i 120 milioni in più previsti per il 2017. Quanto al fondo di 200 milioni, si tratta di risorse destinate al finanziamento di un'attività complessa da porre in essere in collaborazione con i Paesi con i quali saranno siglati specifici accordi. Il provvedimento evidenzia altresì il potenziamento sul versante della promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo. In questo contesto il Governo sostiene anche le at-

tività degli enti gestori di corsi di lingua italiana, che oltre ai circa 6 milioni stanziati sulle tabelle potranno vedersi attribuire risorse aggiuntive fino all'ammontare complessivo di 12 milioni, che garantisce non solo il rientro dai tagli degli anni passati (recuperati quest'anno in assestamento) ma soprattutto di consentire una migliore programmazione degli interventi. Intendiamo inoltre investire risorse per l'attrazione di ricercatori e per rafforzare le attività degli Istituti di Cultura e, dove gli IIC non ci sono, degli uffici culturali delle Ambasciate e dei Consolati. Il Ministero ha sicuramente cuore la questione del personale di tipo tecnico, come nel caso dell'Agenzia che sicuramente sotto organico, pur avendo ricevuto personale dalla DGCS, rientrando tuttavia in una fascia di età assai alta. In generale si pone il tema dell'età media del personale rientrando nella categoria funzionale.

Infine, segnala che, a fronte di un opportuno potenziamento previsto dalla Legge di Bilancio del contingente di Carabinieri attualmente inviato all'estero per la protezione delle nostre sedi, a vantaggio del personale e di tutti gli operatori e cooperanti italiani all'estero, non è stata purtroppo raccolta la richiesta di rafforzamento del nostro personale informatico. Si tratta di professionalità essenziali non solo per garantire standard accettabili di sicurezza delle comunicazioni e dei sistemi informatici del Ministero e della rete all'estero ma anche per attuare progetti innovativi per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, in particolare quelli consolari. In generale, il tema della *cybersecurity* è destinato ad essere affrontato in termini sempre più incisivi nel futuro.

Quanto alle misure di contenimento della spesa, ritiene importante il dato relativo alla riduzione del contributo alle Nazioni Unite, pari a 10 milioni di euro, connesso a esigenze di *spending review* e che comunque non incide sulla posizione del nostro Paese, in cima alla lista dei contribuenti al bilancio dell'ONU.

Laura GARAVINI (PD) ringrazia la collega Quartapelle e anche il rappresentante

del Governo per il loro contributo odierno ai lavori di questa Commissione, da cui si evince il superamento di talune questioni che incombevano su questo provvedimento, quale ad esempio il prospettato incremento dell'IVA. Doverosamente il disegno di legge prospetta una decisa politica di investimenti a vantaggio della *performance* economica del Paese e per la gestione dell'emergenza sismica di queste settimane. Esprime a nome del gruppo soddisfazione per il risultato conseguito in termini di incremento dei fondi destinati all'aiuto allo sviluppo, come pure per l'incremento di risorse da destinare alla collaborazione con Paesi per lo più africani ai fini della gestione del fenomeno migratorio. Ritiene assai opportune le misure di incentivo fiscale per gli investitori esteri e per il rientro in Italia di ricercatori all'estero, nonché per il fondo *ad hoc* destinato al sistema Paese. Auspica un'attenzione specifica da parte del Governo alla destinazione delle risorse aggiuntive previste, provvedendo ad individuare un meccanismo di preassegnazione delle stesse che scongiuri possibili ritardi nell'erogazione, derivanti dall'adozione di prossimi provvedimenti aventi carattere di urgenza. Rispetto al tema evocato dal collega Sibilìa sul precedente disegno di legge previsto all'ordine del giorno di questa Commissione e collegato alla manovra di finanza pubblica, sottolinea che autorevoli analisti ed accademici auditi presso la V Commissione hanno ben valutato il sistema di rientro di capitali dall'estero, che in nessun modo può essere considerato una « marchetta », essendo stato adottato con successo anche da altri autorevoli Stati membri dell'Unione europea. Quanto al tema delle percezioni consolari rinvia a quanto il collega Porta si accinge a dire, cui si associa convintamente.

Fabio PORTA (PD), congratulandosi con la collega Quartapelle per il lavoro svolto e ringraziando anche il sottosegretario Della Vedova per il contributo assicurato ai lavori odierni, sottolinea l'esigenza che le percezioni consolari possano essere destinate alla stessa rete italiana

all'estero, a testimonianza del fatto che la Farnesina non è un'Amministrazione di mera spesa ma è in grado di assicurare all'erario introiti significativi. Ricorda quindi la proposta emendativa presentata dal collega Tonini al decreto Irpef approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato e che modificando la tabella dei diritti consolari, ha previsto che per i diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne si dovranno versare ai consolati 300 euro all'atto di presentazione della domanda. Si tratta di una questione che la Segretaria Generale Belloni ha valutato positivamente in occasione della sua recente audizione presso questa Commissione e che lo stesso Presidente Renzi ha dichiarato di sostenere davanti ad alcune comunità di connazionali in America Latina. Ciò premesso, auspica davvero che la Commissione voglia farsi carico di questo impegno, approvando proposte emendative al provvedimento che sanino l'attuale lacuna normativa.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**5-09655 Manlio Di Stefano: Sull'adeguamento degli stipendi del personale a contratto in alcune sedi estere.**

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Edera SPADONI (M5S), replicando in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta che non fornisce elementi utili a chiarire la motivazione del livello più elevato, rispetto al personale reclutato da altri Paesi europei, delle retribuzioni del personale a contratto in alcuni sedi diplomatiche extraeuropee.

**5-09660 Palazzotto: Sulle garanzie da assicurare al personale delle ONG che operano nell'ambito dei diritti umani in Egitto.**

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta articolata che per la prima volta esprime un giudizio chiaro rispetto alla criticità della situazione dei diritti umani in Egitto ed annuncia un sostegno alle organizzazioni locali impegnate per il rispetto di tali diritti. Appare evidente che la situazione in Egitto rischia di degenerare con ulteriori violazioni dello stato di diritto e che ciò non è scollegato rispetto alla tragica uccisione di Giulio Regeni. Tale vicenda investe l'Italia di una grande responsabilità in questo campo, anche per rendere giustizia della sua memoria. Auspica quindi un impegno costante del nostro Paese per assicurare il rispetto dei diritti umani in Egitto.

**5-09669 Laffranco: Sul contrabbando dei prodotti derivati del tabacco dalla Bielorussia.**

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, in quanto avrebbe preferito ascoltare qualcosa di più incisivo rispetto alla soluzione delle problematiche oggetto dell'interrogazione. Esprime il timore, anche in relazione alla recente visita del presidente Lukashenko in Italia, che il nostro Paese assuma una posizione troppo acquiescente verso la Bielorussia, tollerando sia le violazioni delle regole democratiche che il fiorente contrabbando di sigarette. Sarebbe opportuno vincolare ogni forma di finanziamento proveniente dall'Unione europea ad un'azione efficace di contrasto di tali traffici da parte del

Governo bielorusso, a tutela della salute dei cittadini e dell'economia del nostro Paese.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-09655 Manlio Di Stefano: Sull'adeguamento degli stipendi del personale a contratto in alcune sedi estere.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Credo occorra innanzitutto segnalare che le retribuzioni del personale a contratto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono stabilite sulla base di precisi parametri individuati dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 18/67, ovvero il costo della vita, l'andamento del locale mercato del lavoro e – principalmente – le retribuzioni corrisposte nella stessa Sede dalle rappresentanze diplomatiche-consolari degli altri Paesi e devono « essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati ».

Le retribuzioni sono suscettibili di revisione esclusivamente in caso di variazioni degli stessi parametri. La normativa non prevede, al contrario, un ancoraggio degli stipendi all'inflazione né una progressione economica automatica, mentre l'avanzamento di carriera è possibile solo attraverso la partecipazione a procedure di selezione per posizioni di livello, professionale e retributivo, superiore.

In pieno rispetto delle previsioni normative, la Farnesina ha accordato – come già comunicato – un aumento retributivo del 5 per cento con decorrenza 1° aprile 2016 a tutti i dipendenti in servizio negli Stati Uniti con contratto a legge locale e a legge italiana assunti dopo il 1997. Le

retribuzioni del personale in questione sono state portate ai seguenti livelli lordi mensili: 5.834 euro per gli impiegati di concetto, 5.277 euro per gli impiegati esecutivi, 4.321 euro per gli impiegati ausiliari.

Tali livelli, individuati sulla base di un'approfondita analisi svolta dall'Ambasciata d'Italia a Washington, sono in linea con le retribuzioni medie garantite ai dipendenti con pari mansioni dalle rappresentanze diplomatiche di altri Paesi UE, dalle organizzazioni internazionali e dal mercato del lavoro locale negli USA. Il termine di riferimento è necessariamente costituito dalle retribuzioni medie corrisposte, e non dai salari di ingresso, in modo da tenere conto delle progressioni economiche e di altri eventuali benefici accessori, accordati dagli altri datori di lavoro e non previsti nel nostro ordinamento.

Quanto alle retribuzioni in vigore presso le sedi citate nell'interrogazione (Canada, Svizzera, Australia, Argentina), esse sono determinate sulla base dei medesimi criteri e sono pertanto parametrizzate ai locali livelli stipendiali medi, sia del mercato del lavoro che delle sedi diplomatiche dei Paesi *partner*.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-09660 Palazzotto: Sulle garanzie da assicurare al personale delle ONG che operano nell'ambito dei diritti umani in Egitto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo italiano è ben consapevole della complessità della transizione politica egiziana, che si è anche tradotta in compressioni delle libertà, scarso rispetto dei diritti fondamentali, limitata *accountability* delle violazioni. Nonostante i molteplici e convergenti interessi su temi cruciali quali la lotta al terrorismo e il superamento delle principali crisi nel vicinato comune, su queste importanti criticità manteniamo con l'Egitto un confronto franco, sia sul piano dei rapporti bilaterali che nel contesto più ampio dell'Unione Europea e dell'ONU. Nelle recenti votazioni a New York per il rinnovo della *membership* del Consiglio Diritti Umani abbiamo, come noto, assicurato piena coerenza con la nostra posizione sul caso Regeni non votando l'Egitto.

Nel corso della sessione del settembre scorso del CDU a Ginevra, così come già nelle precedenti sessioni, l'intervento dell'Unione Europea – che naturalmente l'Italia sostiene in pieno – ha espresso seria preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Egitto.

In tale contesto seguiamo con attenzione – da anni – gli sviluppi dei rapporti tra governo del Cairo e società civile in Egitto. Il sostegno forte e determinato ad una società civile egiziana libera e plurale è obiettivo ben presente nell'azione di politica estera italiana. Su questo tema, nell'ambito del secondo ciclo della Revisione Periodica Universale (Novembre 2014), esercizio di monitoraggio della situazione dei diritti umani cui tutti gli Stati dell'ONU si sottopongono ogni quattro anni in seno al Consiglio Diritti Umani a Ginevra, l'Italia aveva raccomandato all'E-

gitto di riformare il quadro normativo in materia di libertà di associazione e di regolamentazione delle attività delle ONG, in conformità con gli standard internazionali.

Venendo al caso specifico indicato dall'Onorevole interrogante, lo scorso 17 settembre la Corte penale egiziana di Zeinhomha ha disposto il sequestro dei beni di ben noti attivisti per i diritti umani, tutti direttori o fondatori di organizzazioni non governative egiziane coinvolte nella riapertura del cosiddetto caso « *foreign funding* ». Questa decisione va a incidere negativamente sull'operatività di diverse ONG attive nel cruciale ambito della protezione dei diritti umani, delle libertà dei singoli e delle associazioni, valori cruciali che sono iscritti nella stessa Costituzione egiziana. L'importanza dell'attività svolta da queste organizzazioni è nota e sostenuta dall'Italia e dai partner europei. Per tale ragione, tramite la Delegazione UE al Cairo, abbiamo manifestato alle autorità egiziane la nostra contrarietà alla chiusura del Centro Nadeem, apprezzato osservatorio sulle violazioni di diritti umani, tortura e sparizioni forzate. Inoltre, nostri funzionari dell'Ambasciata, in coordinamento con altri Paesi europei e non, hanno presenziato alle udienze di rilevanti casi giudiziari, da ultimo a quello sul « *foreign funding* ». Questo è stato inoltre oggetto di un comunicato di condanna, espresso a fattor comune, da parte dell'Alto Rappresentante UE Mogherini.

La decisione della Corte egiziana di Zeinhomha rappresenta un segnale negativo e in distonia rispetto ad altri segnali

di segno opposto e più incoraggianti giunti nelle ultime settimane, e segnatamente, le scarcerazioni dell'avvocato attivista Malek Adly, del giornalista Amr Badr, e di Ahmed Abdallah, co-presidente della « Commissione egiziana per i diritti e le libertà ».

Sullo sfondo vi è inoltre la decisione del Governo egiziano di presentare al Parlamento una bozza di legge sulle organizzazioni non governative, argomento di cui non sfuggono le implicazioni sull'effettiva autonomia e di libertà di azione delle varie espressioni della società civile egiziana. Al riguardo la UE e l'Italia hanno manifestato alle autorità egiziane il vivo auspicio che la nuova legge sia conforme ai principi in-

scritti nella Costituzione egiziana e alle convenzioni internazionali di cui l'Egitto è parte.

Il Governo italiano si adopererà in tutte le sedi affinché da parte egiziana si dia continuità ai segnali positivi, ampliando invece che restringendo gli spazi di attività delle organizzazioni non governative e della società civile, nel pieno rispetto della legge e della Costituzione egiziane. Un maggiore e positivo coinvolgimento della società civile nel processo di transizione egiziano, allontana gli elementi più sensibili alla narrativa radicalizzante e pone le basi per una più duratura stabilizzazione del Paese.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-09669 Laffranco: Sul contrabbando dei prodotti derivati del tabacco dalla Bielorussia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Circa le iniziative che il Governo intende intraprendere, anche a livello dell'Unione Europea, affinché il Governo della Bielorussia ponga in essere misure necessarie a bloccare il traffico internazionale di sigarette di contrabbando, non posso che rimandare a quanto già comunicato in occasione dell'interrogazione presentata in Commissione Finanze lo scorso 2 agosto, trattandosi di questione di primaria competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In tale risposta, il MEF aveva tracciato un quadro della dimensione transnazionale del fenomeno, illustrando una serie di iniziative europee ed extra-europee, condotte a livello tecnico, volte a rafforzare la cooperazione internazionale per contrastare il fenomeno al quale si riferisce l'On. Interrogante.

Per quanto di competenza del MAECI, posso aggiungere che, a livello politico, sarà possibile affrontare con maggiore efficacia la questione del contrasto del contrabbando anche grazie all'avvio di una fase di normalizzazione e di potenziale rilancio dei rapporti tra Unione Europea e Bielorussia, dovuto al ruolo costruttivo

svolto da Minsk nel turbolento scenario regionale, ed ai positivi sviluppi interni al Paese.

Nel quadro del maggiore pragmatismo che caratterizza il nuovo approccio nell'azione esterna verso i Paesi del Vicinato europeo, l'Unione Europea, con il sostegno dell'Italia, intende infatti accelerare l'attuazione delle misure volte ad attrarre la Bielorussia nel sistema delle regole internazionali.

In tale contesto è previsto il rafforzamento di una serie di settori chiave, tra cui la gestione delle frontiere, tramite l'incremento dei fondi destinati alla Bielorussia, dai 14,5 milioni di euro del 2015 ai 29 milioni di euro del 2016. Tali fondi saranno ovviamente gestiti nello scrupoloso rispetto delle regole europee, non sono diretti al sostegno di bilancio e possono essere sospesi o rientrati in caso di mancato rispetto da parte del beneficiario delle condizionalità previste.

In tale ambito, il Governo italiano, non mancherà di monitorare i progressi compiuti da Minsk nel contrasto al flusso illecito di sigarette, valutando eventuali iniziative, d'intesa con i partner europei, volti a sensibilizzare ulteriormente le autorità bielorusse sulla questione.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	64
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	64
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	66

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### **DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

**C. 4110 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, replicando alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, precisa innanzitutto che il dato di 209 mezzi indicato nella relazione tecnica comprende non solo i mezzi di locomozione, ma anche i materiali utilizzati per allestire l'ospedale da campo, quali, ad esempio, i gruppi elettrogeni, le cucine da campo e le celle frigorifere.

Con riferimento, invece, al dato sull'impiego di velivoli aerei, fa presente che occorre operare un distinguo tra gli assetti schierati in teatro e tutti quelli complessivamente impiegati. Osserva, infatti, che mentre la ministra Pinotti – in occasione delle comunicazioni del 13 settembre 2016 sugli sviluppi della situazione in Libia – ha indicato in un velivolo C-27J il numero dei mezzi operanti in teatro con il compito di supporto del ROLE 1 e per l'eventuale evacuazione strategica, le schede finanziarie della relazione si riferiscono anche ai mezzi aerei impiegati per il rischieramento del personale, dei mezzi e dei materiali in teatro e quindi, in aggiunta al citato C-27J, considerano anche un velivolo C-130.

Infine, in merito alle modalità di finanziamento della missione Ippocrate, ri-

leva che l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n.193 del 2016, al fine di soddisfare le esigenze finanziarie dell'intero provvedimento, prevede che « il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa », attingendo – per l'anno 2016 – alle risorse individuate con l'articolo 15, comma 2, ovvero con riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei ministeri.

Donatella DURANTI (SI-SEL) ritiene insufficienti gli elementi di chiarimento forniti dal rappresentante del Governo, che non aggiungono, a suo avviso, informazioni sui mezzi impiegati e sul loro utilizzo, né fanno chiarezza sulla provenienza delle risorse che verranno utilizzate per finanziare la missione.

Per di più, rileva che nessuna risposta è stata data riguardo all'altra questione da lei sollevata, ossia riguardo al fatto che il Governo non ha onorato l'impegno – previsto nella risoluzione n. 8-00200, approvata dalle Commissioni affari esteri e difesa della Camera lo scorso 13 settembre – di riferire periodicamente alle Commissioni sugli sviluppi della missione Ippocrate. Esprime, dunque, il proprio disappunto per il mancato coinvolgimento del Parlamento e ribadisce la contrarietà del gruppo di SI-SEL a questo intervento italiano in Libia.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) si sofferma brevemente sull'impiego di un velivolo C-130 per il rischieramento del personale e dei mezzi e materiali in teatro, osservando che l'uso di questo mezzo permette di trarre alcune indicazioni riguardo alla precarietà delle strutture utilizzate per lo svolgimento della missione.

Quanto alla copertura degli oneri finanziari della nuova missione, osserva che la scelta del Governo non appare opportuna poiché sottrae al Parlamento la decisione in merito ai fondi da utilizzare, demandandola a un decreto ministeriale. Rileva inoltre che si tratta di risorse incerte e aleatorie, essendo il provvedimento finanziato attraverso nuove entrate consistenti in gran parte nella attesa riscossione di tributi fin qui non versati.

Luca FRUSONE (M5S) condivide pienamente i rilievi critici del deputato Artini riguardo alla metodologia utilizzata da Governo per finanziare il provvedimento. Ricorda, quindi, che il suo gruppo ha già espresso le proprie perplessità sulla missione Ippocrate: è vero che si tratta di una missione umanitaria, ma è vero anche che rappresenta un'ingerenza nelle vicende interne di uno Stato straniero, atteso che l'intervento è stato chiesto da un Governo che rappresenta una delle parti in conflitto. Aggiunge che si tratta di una missione avviata in tutta fretta, con un superficiale coinvolgimento del Parlamento, dopo che la maggioranza ha con poca convinzione approvato una risoluzione e quando i giornali già riportavano dell'avvio delle operazioni. Lamenta, poi, la mancanza di chiarezza sia in relazione alla linea di comando, sia con riferimento alla già citata questione della copertura finanziaria. Conferma infine la contrarietà alla missione del suo gruppo, che presenterà nelle Commissioni di merito un emendamento soppressivo dell'articolo 9 del decreto-legge.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, sottolinea che la decisione della maggioranza di sostenere con apposite risoluzioni la linea del Governo sull'intervento in Libia comunicata dai ministri Gentiloni e Pinotti a settembre è stata pienamente convinta, oltre che coerente con il principio stabilito in questa legislatura dal Parlamento con la legge n. 145 del 2016, sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, la quale ha previsto che le Camere autorizzino le

missioni internazionali attraverso espliciti atti di indirizzo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.**

**C. 4127-bis Governo.**

(Relazione alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, a esaminare, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

A questo riguardo, ricorda che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio. In questo quadro, la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione Bilancio, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che possono costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.

In particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate le Tabelle relative agli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e, limitatamente alle parti di interesse, del Ministero dello sviluppo economico (cioè le Tabelle n. 11 e n. 3) contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione

e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori – per la maggioranza e di minoranza – possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.

In particolare, come risulta dal predetto documento, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli

emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Quanto al termine per la presentazione di emendamenti in Commissione, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di fissarlo alle ore 12 di martedì 8 novembre. Ricorda inoltre che le Commissioni di settore dovranno concludere il proprio esame entro mercoledì 9 novembre.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, introduce l'esame dei profili di competenza della Commissione Difesa contenuti nella prima sezione del disegno di legge di bilancio, osservando che gli articoli di interesse sono l'articolo 52, comma 2, lettere *b*), e *c*), l'articolo 54, l'articolo 61 e l'articolo 80. Nello specifico, l'articolo 52, comma 2, prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per finanziare rinnovi contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. La dotazione del fondo è pari a 1,48 miliardi per il 2017 e 1,93 miliardi a decorrere dal 2018.

Con riferimento alle finalità di interesse della Commissione difesa segnala quelle elencate alle lettere *b*) e *c*) di questo articolo 52, comma 2. In parti-

colare, la lettera *b*) prevede la destinazione di risorse del fondo, per il 2017 e a decorrere dal 2018, ad assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La lettera *c*) prevede invece la destinazione di risorse del fondo all'attuazione della revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle Forze di polizia (prevista dalla legge delega Madia, n. 124 del 2016) e al riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia (prevista dalla legge delega Di Paola, n. 244 del 2012, come modificata nel 2015) « ovvero » – dispone la lettera *c*) in esame – la destinazione di tali risorse al finanziamento della proroga, per il solo 2017, del contributo straordinario di 960 euro previsto dalla legge n. 208 del 2015 in favore del personale non dirigente delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate.

Rileva, quindi, che la successiva disposizione di interesse della Commissione difesa è l'articolo 54 che proroga fino al 31 dicembre 2017, e limitatamente a 7.050 unità, l'operatività del piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (piano previsto dal comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008).

L'operatività del piano è motivata in considerazione della necessità di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, nonché alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo G7 e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania. Il provvedimento precisa, attraverso una serie di rinvii normativi, che il personale impiegato nelle operazioni è posto a disposizione dei prefetti interessati ed agisce con le fun-

zioni di agenti di pubblica sicurezza. Si conferma, inoltre, la previsione contenuta in precedenti analoghi provvedimenti secondo cui il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. È confermato che il Ministro dell'interno riferisca in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

Altra disposizione di interesse della Commissione è l'articolo 60, recante misure di efficientamento della spesa dei Ministeri.

Al riguardo osserva che la relazione tecnica riporta nel dettaglio, in una tabella riepilogativa, il contributo al miglioramento dei saldi da parte di ciascun Ministero e della Presidenza del Consiglio, in termini sia di saldo netto da finanziarie sia di indebitamento netto. Con riferimento al Ministero della difesa i contributi ammontano a 74,9 milioni di euro per il 2017, a 74,8 milioni di euro per il 2018 e a 71,4 milioni di euro per il 2019.

Da ultimo l'articolo 80 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni annui per il periodo 2018-2030 per l'acquisto e ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al riguardo, la norma richiama espressamente il ricorso ai meccanismi di centralizzazione degli acquisti attraverso Consip S.p.a. e agli strumenti del *leasing* finanziario. Spetta ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individuare le amministrazioni cui destinare le predette somme. Il decreto sarà adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del

Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Passando all'esame della sezione seconda del disegno di legge di bilancio, osserva che lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 2017-2019 vede cambiamenti significativi nell'articolazione e nel contenuto delle unità di voto rispetto alla legge di bilancio precedente, per effetto del riordino del Corpo forestale dello Stato, assorbito nell'Arma dei carabinieri, di una diversa evidenziazione delle missioni militari internazionali e di altri minori affinamenti.

La missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio », la più corposa delle missioni della Difesa, presenta modifiche nell'articolazione dei programmi (con la soppressione di due unità di voto) che derivano da una diversa ripartizione di alcune voci al suo interno, dall'allocazione delle risorse dei Fondi da assegnare dal cessato programma 33.1 Fondi da assegnare, nonché dalla redistribuzione di risorse provenienti dalla missione 17 « Ricerca e innovazione ».

Per quanto attiene le due unità di voto soppresse evidenzia quanto segue.

Il precedente programma 5.5 « Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare » si ricolloca in un nuovo programma creato *ad hoc* nella missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » mantenendo la denominazione originaria con il codice 32.6.

Al fine di assicurare l'univoca gestione del programma 5.8 « Missioni internazionali » (che rimane ora di competenza esclusiva del Ministero dell'economia e delle finanze, programma 5. 8), le spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connessi alle missioni internazionali precedentemente collocate in un fondo da ripartire, sono evidenziate direttamente nei programmi in cui vengono effettivamente utilizzate: i programmi 5.1 « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », 5.2 « Approntamento e impiego delle forze terrestri », 5.3 « Approntamento e impiego delle

forze navali », 5.4 « Approntamento e impiego delle forze aeree » nonché nel programma 5.6 « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ».

Nella missione 17 « Ricerca e innovazione » non trova conferma per il Ministero della difesa l'unità di voto 17.11 « Ricerca tecnologica nel settore della difesa »; si tratta di risorse gestite dal centro di responsabilità Segretariato Generale destinate a spese per studi ed esperienze inerenti all'assistenza al volo che – non avendo un carattere prettamente di ricerca di base o applicata ma piuttosto di commissione di servizi a terzi – sono ricollocate nell'ambito della Missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio », nel programma 5.6 « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » attribuito al medesimo Segretariato Generale.

Infine, a partire dal 2017, il Ministero della difesa acquisisce una competenza nell'ambito della missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » tramite il nuovo programma 18.17 « Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare » appositamente istituito a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (ex Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) nell'Arma dei carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie tutte le risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.

Ciò premesso in via generale, rileva che lo stato di previsione del Ministero della difesa si articola in 3 missioni e 9 programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

Stanziamenti che interessano la Difesa sono presenti anche negli stati di previsione dei seguenti Ministeri: Economia e

delle Finanze (programma 5.8, – Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016, sul quale sono appostati per il 2017 fondi pari a 997 milioni di euro); Sviluppo economico (missione 11, programma 5 « promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità d'impresa e movimento cooperativo », recante i contributi relativi ad interventi nel settore navale, aeronautico, aerospaziale – tra cui il programma relativo ai velivoli Eurofighter – ed all'acquisizione delle navi fregata FREMM).

Per quanto riguarda il 2017 il volume finanziario complessivo del progetto di bilancio della Difesa a « legislazione vigente » – ovvero nel rispetto dei volumi e dei vincoli di spesa stabiliti nell'ambito del disegno di legge di bilancio 2017 – risulta pari a 20,268 miliardi, che, rapportati al PIL previsionale per il 2017 (definito in 1.703 miliardi), corrisponde all'1,190 per cento, a fronte dell'1,195 per cento di incidenza del 2016. Rispetto al 2016, le disponibilità per il 2017, pari a 20.281,1 milioni di euro, vedono un decremento di 29,2 milioni di euro. Per gli anni successivi le previsioni risultanti sono pari a 20.060,8 per il 2018 e 20.026,2 per il 2019.

Al riguardo segnala che per il 2017 le spese della missione 5 (Funzione Difesa e sicurezza del territorio) esauriscono la quasi totalità delle risorse del bilancio della difesa, rappresentandone complessivamente il 92,8 per cento. I programmi della missione 5 comprendono infatti il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle rispettive forze militari. La missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio » evidenzia nello specifico una diminuzione rispetto alle previsioni assestate. Come precisato nella relazione tecnica, la riduzione deriva principalmente da interventi che hanno ricevuto risorse per un solo anno tramite specifica disposizione in legge finanziaria (come la partecipazione italiana alle missioni internazionali) o erano temporanei e limitati all'anno 2016 (in particolare, gli

interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica, per la prevenzione e il contrasto alla criminalità).

Ricorda, poi, che nell'allegato conoscitivo alla seconda sezione sono esposte, tra le altre, le autorizzazioni legislative di spesa del Ministero della difesa su cui sono state effettuate variazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b*), della legge di contabilità.

Al riguardo osserva che il totale dei definanziamenti corrisponde in massima parte ai risparmi di spesa previsti dall'articolo 61 del disegno di legge di bilancio, ammontanti per il Ministero della difesa, come detto, a 74.9 milioni di euro.

Segnala, da ultimo, che stanziamenti che interessano la Difesa sono presenti anche nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. In particolare la Missione Competitività e sviluppo delle imprese è l'ambito su cui si concentra la gran parte della spesa del Ministero. Nel programma (11.5) Promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, secondo il bilancio a legislazione vigente per l'anno 2017, sono esposti investimenti per 3.007,9 milioni. Le modifiche in aumento proposte dal disegno di legge in esame sono pari a 45 milioni di euro, ascrivibili tutti alle modifiche della seconda sezione. La gran parte dei contributi agli investimenti alle imprese iscritti nel programma (11.5) è destinato alle imprese del settore aeronautico.

Al riguardo, per ciò che concerne le spese per investimenti destinati alla difesa, segnala: gli interventi agevolativi per il settore aeronautico, iscritti sul cap. 7421, che reca uno stanziamento di 1.128,7 milioni di euro per il 2017, di 890 milioni per il 2018 e di 862 milioni di euro nel 2019; gli interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali FREMM e delle relative dotazioni operative iscritti sul cap. 7485.(al riguardo, il disegno di legge integrato con gli effetti della Sez. II espone uno stanziamento di 610 milioni per il 2017, di 268 milioni per il 2018 e di 194,3 milioni per il 2019).

Infine, ricorda che – per il finanziamento di interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale – il cap. 7419 espone uno stanziamento di 692,2 milioni nel 2017, di 749,9 milioni nel 2018 e di 649,4 milioni nel 2019.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Nuovo testo C. 3258 e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 72

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido. Atto n. 341 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione*) ..... 74

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione*) ..... 76

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 78

AVVERTENZA ..... 79

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.

**Nuovo testo C. 3258 e abb.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, segnala preliminarmente che oggetto di esame è il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato in sede di Comitato ristretto della X Commissione attività produttive in data 20 settembre 2016, come risultante dalle proposte emendative approvate nella seduta dello scorso 2 novembre. Il provvedimento si compone di 7 articoli ed è volto a disciplinare l'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata (*home restaurant*), nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali. In particolare, l'articolo 1 delimita l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo, mentre l'articolo 2 reca la definizione delle nozioni di *home re-*

*restaurant*, di gestore, di utente operatore cuoco e di utente fruitore, rilevanti ai fini dell'applicazione del provvedimento in oggetto. Il successivo articolo 3 detta invece gli obblighi cui è tenuto il gestore della piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici, prevedendo tra l'altro che esso debba rendere disponibili agli enti di controllo competenti le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, nonché verificare che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di *home restaurant* e che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi. Il medesimo articolo 3 prevede, al comma 3, che le transazioni di denaro siano operate mediante le piattaforme digitali e avvengano esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico e, al comma 7, che entro 90 giorni dalla data dell'approvazione del provvedimento con apposito decreto siano determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di *home restaurant*. L'articolo 4 reca disposizioni concernenti l'ambito di applicazione e lo svolgimento dell'attività di *home restaurant* prevedendo, in particolare, che l'attività di *home restaurant* non possa generare proventi superiori a 5.000 euro annui e che il suo esercizio sia comunque subordinato al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2009, sull'igiene dei prodotti alimentari ed alla comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Esso prevede, altresì, che per l'esercizio dell'attività di *home restaurant* non è richiesta l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio. L'articolo 5 definisce i requisiti degli immobili destinati all'attività di *home restaurant*, stabilendo tra l'altro che l'utilizzo dell'immobile per la predetta attività non comporta la mo-

difica della destinazione d'uso del medesimo immobile. L'articolo 6 dispone in merito alle sanzioni applicabili in caso di esercizio dell'attività di *home restaurant* in assenza della SCIA, mentre l'articolo 7 reca una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento nel suo complesso.

Tanto premesso, appare necessario acquisire l'avviso del Governo sia per quanto riguarda eventuali effetti finanziari in termini di minor gettito derivanti dal provvedimento in esame, sia per quanto riguarda la reale capacità delle pubbliche amministrazioni interessate di assolvere allo svolgimento dei compiti ad esse attribuite in condizioni di effettiva neutralità finanziaria, secondo quanto previsto dalla citata clausola di invarianza di cui all'articolo 7. In particolare, con riferimento all'articolo 4, si rileva che la proposta in esame prevede che l'attività di *home restaurant* sia considerata attività saltuaria. Pertanto, la stessa potrà essere svolta senza apertura di partita IVA e i redditi percepiti saranno soggetti a ritenuta d'acconto con aliquota del 20 per cento. In proposito, pur tenendo conto del possibile effetto di emersione derivante dalla proposta in esame, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali riduzioni di gettito dovute ad un effetto di sostituzione rispetto ad attività soggette a regimi fiscali meno favorevoli.

La sottosegretaria Sesa AMICI segnala la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti sui profili finanziari del provvedimento, anche in considerazione del fatto che manca ancora un riscontro della Ragioneria generale dello Stato sulle norme in questione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, preso atto delle informazioni fornite dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido. Atto n. 341.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato nella seduta del 26 ottobre scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore si era riservato di formulare una proposta di parere.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune

delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido (atto n. 341),

considerato che:

la nuova metodologia per la determinazione dei fabbisogni, pur presentando alcuni punti critici, evidenziati dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nel parere del 13 ottobre 2016, costituisce sicuramente un importante avanzamento nella conoscenza delle caratteristiche della spesa degli enti comunali;

in particolare, sono sicuramente da apprezzare le innovazioni introdotte con le nuove metodologie di calcolo per il perseguimento di obiettivi, condivisibili, di semplificazione dei modelli vigenti nonché di ampliamento della platea dei servizi analizzati tramite funzione di costo, e l'introduzione (sperimentale e non utilizzata ai fini del calcolo dei fabbisogni) di metodologie che possano meglio evidenziare il livello di efficienza dei servizi;

sono inoltre da accogliere positivamente sia l'adozione di una metodologia che, con riferimento alle funzioni per le quali si stima una funzione di costo, permette il raggruppamento dei comuni per gruppi omogenei, sia la considerazione di un indice di deprivazione socio-economica;

va sottolineato come sia assegnato il valore zero, relativamente al servizio TPL, anche a capoluoghi di provincia in cui è improbabile che il servizio sia assente se non eventualmente per periodi limitati;

le note metodologiche non spiegano in modo esauriente come sul predetto risultato, che è presente anche in molti altri comuni, incida la diversa forma di gestione;

le note metodologiche non forniscono indicazioni sull'impatto che le modifiche indicate, e in particolare quelle espressamente sperimentali, come tali particolarmente bisognose di verifica, potranno avere sulla distribuzione delle risorse disponibili, in un quadro di aumento dell'impatto dei fabbisogni standard sulla distribuzione stessa;

è apprezzabile l'accelerazione della tempistica nella elaborazione dei fabbisogni standard, così come l'aggiornamento della banca dati per avvicinarla alla realtà, giacché ad oggi si lavora su dati relativi al 2013, ma va ugualmente considerato, in sede di definizione del meccanismo perequativo, che i bilanci dei Comuni, nonché la realtà sociale, hanno avuto pesanti variazioni nell'ultimo triennio, con rilevanti impatti su livelli e modalità di gestione dei servizi analizzati;

i comuni centrali di aree urbane sono caratterizzati dal fatto che una notevole quota della popolazione presente quotidianamente nel territorio non vi risiede stabilmente (i cosiddetti *city users*);

la presenza di popolazioni non residenti ostacola la fornitura efficiente di servizi e di infrastrutture da parte delle amministrazioni locali, poiché si verifica una situazione di esternalità: dei servizi pubblici e delle infrastrutture locali fruiscono infatti dei *city users* che da una parte non hanno influenza sulle relative decisioni di spesa (non sono elettori) e dall'altra non contribuiscono a finanziarle (non sono contribuenti);

ciò determina una situazione di: *a*) inefficienza nella fornitura dei servizi, dovuta all'incompleta registrazione della domanda degli utenti: alcuni servizi vengono forniti a un livello inferiore a quello efficiente, dato dal corretto calcolo di costi e benefici, generando situazioni di conge-

stione per tutti gli utenti, residenti e non residenti; *b*) difficoltà finanziaria per il comune, che deve finanziare le proprie spese correnti e in conto capitale senza poter contare sul contributo dei non residenti, che pure utilizzano i servizi e le infrastrutture da esso forniti;

ritenuto che appare condivisibile la « richiesta di impegno del Governo nella riformulazione della perequazione 2017 » contenuta nel parere espresso dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali il 27 settembre 2016,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia adottata massima prudenza nell'utilizzo delle risultanze del calcolo dei fabbisogni standard nella redistribuzione delle risorse, anche in ragione della natura sperimentale di alcune delle innovazioni introdotte;

2) si effettui una valutazione costante degli effetti del loro impiego;

3) siano adottate, come già più volte suggerito dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da ultimo nel parere del 18 dicembre 2014, le opportune iniziative per verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard anche ai comuni appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

4) le note metodologiche spieghino in base a quale motivazioni si è proceduto alla sterilizzazione dell'influenza della collocazione territoriale dell'ente, con riferimento alla funzione « Istruzione generale », ovvero procedano a ricalcolare i fabbisogni senza tale sterilizzazione;

5) si attribuisca un valore positivo alla erogazione del servizio di TPL, in particolare a tutti i comuni capoluogo di provincia, indipendentemente dal fatto che

in un dato anno essi risultino non averlo svolto, ovvero si verifichi e si renda nota anche la modalità di calcolo del fabbisogno in relazione alle diverse forme di gestione del servizio;

6) si includano tra i fattori rilevanti ai fini della stima dei fabbisogni standard l'impatto dei *city users* nei comuni capoluogo e al centro di aree urbane, includendo altresì tale impatto tra i criteri e le modalità attuative di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, in riferimento alle intese in ambito regionale di cui all'articolo 10, comma 3, e ai patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della medesima legge ».

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

**Atto n. 327.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore si era riservato di formulare una proposta di parere.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e

del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (atto n. 327),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la riduzione del diritto annuale, di circa 400 milioni di euro, disposta con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha comportato un corrispondente taglio delle spese comprimibili (quali quelle relative alle attività promozionali) tale da garantire, attualmente, la generale sostenibilità, nonostante le minori entrate, delle attività già svolte a legislazione vigente dagli enti del sistema camerale;

il presente provvedimento quindi non altera l'equilibrio finanziario riconosciuto e validato dalla relazione tecnica al predetto decreto-legge, ma rafforza la prevista sostenibilità attraverso l'introduzione di specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa;

difatti i risparmi attesi, seppur quantificabili solo a consuntivo, derivanti dalla riduzione delle spese di funzionamento e di personale e dalla riorganizzazione delle funzioni amministrative necessarie, consentono di migliorare qualitativamente il quadro finanziario già delineato e di ottenere un più o meno limitato recupero di capacità di spesa promozionale;

fermo restando quanto sopra affermato, con riferimento alle ulteriori funzioni conferite alle camere di commercio si precisa che sia i diritti di segreteria che le tariffe saranno determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di costi standard che, allo stato attuale, sono in corso di definizione;

verosimilmente, inoltre, nel breve periodo, la rideterminazione dei diritti di segreteria mediante il sistema dei costi standard (certamente più ragionevole e meno onerosa nel medio-lungo periodo) non è suscettibile di determinare significativi risparmi di spesa, sia perché gli

attuali diritti di segreteria non sono stati aggiornati da molti anni, sia perché gli stessi, attualmente, non coprono interamente i costi storici delle singole attività, in parte coperte con il diritto annuale;

allo stato attuale non è possibile ipotizzare una stima delle entrate, tenuto conto che alcune delle funzioni sono nuove, fermo restando che l'ammontare delle entrate derivanti da diritti di segreteria nel 2014 risulta pari a circa 251 milioni di euro, mentre nel medesimo anno l'ammontare delle entrate derivanti da tariffe e proventi relativi ad attività commerciale risulta pari a circa 22 milioni di euro;

la stima sia del numero delle unità di personale che risulterà soprannumerario in esito alla procedura di riorganizzazione del sistema camerale sia della conseguente riallocazione del medesimo personale è necessariamente del tutto indicativa in quanto una più precisa quantificazione sarà conseguenza, in primo luogo, delle tipologie di accorpamenti che saranno individuate nel piano di riorganizzazione;

tuttavia, premesso che le unità di personale in servizio presso le camere di commercio al 31 dicembre 2015 erano pari a 7.062, si può comunque osservare che già la razionale redistribuzione del medesimo personale all'interno delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi interni di mobilità, renderà numericamente esiguo il dato delle unità di personale soprannumerario che dovrà trovare collocazione nelle altre amministrazioni pubbliche;

difatti, le eccedenze di personale che potranno derivare dai futuri processi di accorpamento saranno almeno in parte riassorbite all'interno delle stesse camere di commercio, andando a coprire in alcuni casi le carenze derivanti dal blocco del *turnover*;

si può ragionevolmente sostenere quindi che la stima del personale soprannumerario possa attestarsi intorno alle

500 unità e quindi ad un numero sicuramente inferiore alle capacità assunzionali manifestate dalle pubbliche amministrazioni interessate dai previsti processi di mobilità intercompartimentale;

tale stima tiene conto sia delle unità che nel 2014 e 2015 sono andate in quiescenza che delle unità che fino al termine del processo di riforma andranno in quiescenza;

le funzioni connesse alla gestione del registro per l'alternanza scuola-lavoro, che trovano nel provvedimento in esame un mero riconoscimento formale, risultano in gran parte già svolte a legislazione vigente;

in particolare, le limitate attività di investimento iniziale per la costituzione informatica del registro, che rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali generali, sono state già concluse ed il sistema camerale ne ha già sostenuto i costi, mentre i costi di personale e di gestione per il funzionamento a regime di tale registro sono limitati ed implicano solo la prosecuzione dell'utilizzo delle risorse umane e materiali che il sistema ha già destinato allo sviluppo di tali funzioni in quest'ultimo anno;

pertanto le camere di commercio potranno svolgere gli adempimenti correlati alla tenuta del predetto registro nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

le norme in esame sono idonee a garantire la prosecuzione dei progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, già avviate con risorse esistenti,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

al fine di escludere riflessi negativi per la finanza pubblica, sia garantita alle camere di commercio, attraverso una op-

portuna compensazione tra i minori costi e le minori entrate derivanti dal presente provvedimento, la sostenibilità finanziaria necessaria per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dal medesimo provvedimento, anche con riferimento alla gestione del registro per l'alternanza scuola-lavoro previsto dalla legge n. 107 del 2015 ».

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.**

**Atto n. 329.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto in esame reca la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica. Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle disposizioni che trattano le facoltà assunzionali degli enti di ricerca, di cui agli articoli 8 e 11 del provvedimento in esame, prende atto del fatto che la relazione tecnica assume la neutralità finanziaria delle disposizioni in forza delle attività di monitoraggio sulle

spese di personale svolte dai ministeri vigilanti, dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria Generale dello Stato in applicazione dell'articolo 6. Dal testo della relazione tecnica sembra, dunque, desumersi che le norme in esame (articoli 8 e 11), sebbene consentano, in teoria, almeno per alcuni enti, di effettuare un numero più ampio di assunzioni, non siano suscettibili di incrementare la spesa di personale proprio in forza del monitoraggio effettuato dagli enti sopra citati.

Rileva peraltro che non risulta incluso nella relazione tecnica un prospetto riepilogativo volto ad evidenziare le unità di personale che gli enti interessati dalle norme in esame sono autorizzati ad assumere in applicazione della normativa vigente ed il numero delle medesime assunzioni effettuabili, invece, in forza delle norme recate dal testo in esame. A tal proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti riguardo all'articolo 11, comma 5, che sembrerebbe ampliare in via generale, a regime, la facoltà di assumere ricercatori e tecnologi, riconosciuta agli enti. Inoltre l'articolo 8 riformula la disciplina vigente sui limiti di spesa per il personale degli enti adottando parametri di riferimento diversi da quelli previsti dalla normativa vigente. In ordine a quanto rappresentato ritiene quindi necessario acquisire elementi di valutazione al fine di escludere effetti di maggiore spesa.

Rileva, inoltre, che la clausola di invarianza inserita all'articolo 7, in relazione all'istituzione della Consulta dei presidenti, esclude l'erogazione di compensi e gettoni di presenza e, in generale, l'insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non risulta peraltro espressamente esclusa la corresponsione dei rimborsi spese. Anche a tal riguardo andrebbero acquisiti elementi di valutazione.

Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 9 che, fra l'altro, prevedono l'esonero degli enti pubblici di ricerca dall'obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti sotto soglia di beni e servizi funzionalmente destinati per at-

tività di ricerca, prende atto che la relazione tecnica assume che gli enti medesimi potrebbero, rivolgendosi al mercato libero, ottenere migliori condizioni di acquisto. A tal proposito ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione, volti a suffragare quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

Non ha nulla da osservare infine con riferimento alle norme recate dall'articolo 12, che trattano delle spese di missione del personale degli enti di ricerca in quanto le stesse sembrano limitarsi a definire criteri generali di ammissibilità delle predette spese, mentre i regolamenti degli enti di appartenenza dovranno fissare condizioni e limiti alle spese medesime nell'ambito delle vigenti norme, emanate anche al fine di limitare le spese di missione. In proposito ritiene opportuno acquisire una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo, costituito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, con una dotazione iniziale di 68 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), capitolo 7236, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che reca le necessarie disponibilità.

Al riguardo ravvisa la necessità che il Governo confermi che la riduzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di impegni a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

La sottosegretaria Sesa AMICI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328.*

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337.*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori .....	80
5-08813 Fragomeli: Chiarimenti circa le fattispecie nelle quali gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale possono procedere all'acquisto di immobili .....	81
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	85

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09827 Sandra Savino: Contratti di consulenza tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la banca d'affari JP Morgan .....	81
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	87
5-09938 Capezzone: Emanazione del decreto ministeriale per l'attuazione della nuova disciplina sull'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente emesse nell'ambito del processo tributario .....	82
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	88
5-09939 Ragosta: Attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo nella provincia di Salerno .....	82
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	89
5-09940 Busin: Abolizione della disciplina tributaria relativa alle società di comodo e alle società in perdita sistematica .....	82
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	91
5-09941 Paglia: Dati circa le imprese che hanno attivato sistemi di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro ai fini della maggiorazione del beneficio fiscale in favore dei premi di risultato legati a incrementi di produttività .....	83
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	92
5-09942 Pesco: Contratti in strumenti finanziari derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze con le banche Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société Générale .....	83
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....	93

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, allo svolgimento dell'interrogazione n. 5-08813 e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Michele PELILLO (PD) coglie l'occasione per chiedere alla Presidenza come si intendano organizzare i lavori della Commissione Finanze, in sede consultiva, sul disegno di Bilancio, in considerazione del contemporaneo impegno della Commissione stessa per l'esame, in sede referente, in congiunta con la Commissione Bilancio, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alla tematica sollevata dal deputato Pelillo, rileva come il parere sul disegno di legge di bilancio dovrà presumibilmente essere espresso entro la giornata di giovedì 10 novembre prossimo, prima del termine che sarà fissato dalla Commissione Bilancio per la presentazione degli emendamenti al predetto provvedimento.

In tale contesto ritiene che i lavori della Commissione dovranno essere organizzati in modo tale da assicurare il migliore coordinamento con l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016.

Michele PELILLO (PD) rileva come la tempistica di esame, in sede consultiva, del disegno di legge di bilancio, dovrà essere definita con attenzione, anche nell'eventuale ipotesi di fissare un termine per la presentazione, presso la Commissione Finanze, degli emendamenti relativi alle parti del provvedimento afferenti alle competenze della stessa VI Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come la questione, certamente rilevante, sollevata dal deputato Pelillo, potrà essere affrontata in altra sede.

**5-08813 Fragomeli: Chiarimenti circa le fattispecie nelle quali gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale possono procedere all'acquisto di immobili.**

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Viceministro.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati, la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati, e, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

**5-09827 Sandra Savino: Contratti di consulenza tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la banca d'affari JP Morgan.**

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Ritiene infatti di tutta evidenza che il Governo, attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze, intrattiene rapporti molto stretti con la banca d'affari JP Morgan, la quale influenza e condiziona pesantemente il sistema bancario del Paese, con importanti ricadute anche in danno dei cittadini italiani.

Nel sottolineare come il suo gruppo avrebbe auspicato una risposta più trasparente al quesito posto dall'interrogazione, rileva peraltro come la posizione espressa dal rappresentante del Governo ricalchi quella assunta, in realtà con evidente imbarazzo, dal Ministro Padoan nel corso di un suo recente intervento presso l'Assemblea della Camera, in merito alla vicenda della nomina a nuovo amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena di Marco Morelli, figura legata da stretti rapporti con la JP Morgan, della quale è stato in passato *top banker*.

Nel ribadire la propria insoddisfazione per la risposta del Governo, preannuncia quindi l'intenzione del suo gruppo di presentare ulteriori iniziative parlamentari volte a far luce sui rapporti tra l'Esecutivo e la predetta banca d'affari, posto che gli interessi a cui fa riferimento quest'ultima non coincidono certamente con gli interessi nazionali.

**5-09938 Capezzone: Emanazione del decreto ministeriale per l'attuazione della nuova disciplina sull'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente emesse nell'ambito del processo tributario.**

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR) prende atto con amarezza, ma non con sorpresa, della risposta dilatoria, vaga, insoddisfacente, fornita dal Governo, che non esita a definire una « non risposta ».

**5-09939 Ragosta: Attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo nella provincia di Salerno.**

Michele RAGOSTA (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Michele RAGOSTA (PD) prende atto positivamente della risposta fornita dal Viceministro.

**5-09940 Busin: Abolizione della disciplina tributaria relativa alle società di comodo e alle società in perdita sistematica.**

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Filippo BUSIN (LNA), nel richiamare il contenuto della propria interrogazione, ricorda che essa sottopone al Governo l'esigenza, ormai ampiamente condivisa dagli operatori del settore, di abolire la disciplina normativa in materia di società di comodo e di società in perdita sistematica, che hanno del resto già subito alcune modifiche nel corso degli ultimi anni.

Al riguardo evidenzia come, alla luce dell'andamento dell'economia del Paese, tale disciplina non sia, nei fatti, più adatta al raggiungimento delle sue originarie finalità antielusive, essendosi trasformata in una misura di tipo patrimoniale, ingiustamente penalizzante e vessatoria nei confronti delle società interessate.

In tale quadro rileva come l'interrogazione sia volta a chiedere al Governo l'abolizione della disciplina tributaria relativa alle società di comodo e alle società in perdita sistematica, attraverso un intervento da attuarsi già in occasione dell'esame della prossima legge di bilancio.

Nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta del Viceministro, per quanto riguarda l'attenzione manifestata dal Governo sulla problematica in esame, ribadisce la richiesta di addivenire quanto prima all'abolizione della richiamata normativa tributaria e preannuncia, quindi, l'intenzione del suo gruppo di presentare, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, proposte emendative in tal senso.

**5-09941 Paglia: Dati circa le imprese che hanno attivato sistemi di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro ai fini della maggioranza del beneficio fiscale in favore dei premi di risultato legati a incrementi di produttività.**

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel prendere atto delle misure che il Governo intende introdurre, nell'ambito della prossima legge di bilancio 2017, in materia di sistemi di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro e di maggioranza del beneficio fiscale a favore dei premi di risultato legati a incrementi di produttività, sottolinea come la risposta del Governo evidenzi il metodo disorganico con cui il si interviene su questioni complesse.

A tale proposito sottolinea come, analogamente a quanto avvenuto su altre tematiche, l'Esecutivo proceda anno per anno attraverso sovrapposizioni di norme, prima di avere contezza dei risultati e degli effetti realizzati dalle misure introdotte solo l'anno precedente.

Nel caso specifico ritiene certamente tardivo il termine del mese di aprile 2017, indicato nella risposta del Governo, per la messa a disposizione dei dati relativi all'attivazione dei sistemi di partecipazione all'organizzazione del lavoro relativamente al periodo d'imposta 2016.

**5-09942 Pesco: Contratti in strumenti finanziari derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze con le banche Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société Générale.**

Daniele PESCO (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale chiede al Governo quale sia il valore nozionale complessivo dei contratti derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze con Barclays, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland e Société Générale in essere alle date del 31 dicembre 2004 e del 31 dicembre 2008, distinti tra *Interest Rate Swap* (IRS), *Swaption* e *Credit Default Swap* (CDS), e quali di tali contratti siano stati oggetto di estinzione anticipata, di esercizio di *swaption*, di ristrutturazione o di qualsivoglia tipo di novazione, dal 1° settembre 2005 al 30 giugno 2016, distinti tra *Interest Rate Swap* (IRS), *Swaption* e *Credit Default Swap* (CDS).

Al riguardo rammenta che le predette quattro banche sono state sanzionate dalla Commissione europea per aver manipolato l'Euribor, cioè il tasso europeo sulla base del quale vengono fissati gli interessi da pagare su mutui e derivati; nel dicembre del 2013 la Commissione europea ha infatti condannato Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société Générale a pagare un'ingentissima multa di 1,7 miliardi di euro per aver partecipato a « cartelli illegali » per la manipolazione del tasso Euribor.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Daniele PESCO (M5S) rileva come, dalla risposta fornita, emerga che, al 31 dicembre 2008, il valore nozionale dei contratti derivati in essere con tali controparti fosse di 18,7 miliardi di euro e come tali contratti fossero legati al tasso Euribor, che è stato oggetto di manipolazione da parte delle predette banche, determinando quindi certamente conseguenze finanziarie per lo Stato italiano che tuttavia, al momento non sono state ancora rese note.

In questo contesto ritiene quindi assolutamente inspiegabile l'atteggiamento del Governo, il quale non ha ancora fornito dati in merito a tale questione e appare del tutto disinteressato a conoscere quali siano stati gli effetti per lo Stato italiano derivanti dalla manipolazione del tasso Euribor avvenuta tra il 2005 e il 2008 ad opera delle predette banche.

Nel ricordare come il predetto tasso Euribor sia fondamentale perché fissa il prezzo di mutui, prestiti e derivati, lamenta come l'inerzia dell'Esecutivo e delle autorità competenti in materia stia deter-

minando, attraverso il meccanismo della prescrizione, effetti deleteri rispetto alla tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori interessati.

Preannuncia quindi che il gruppo M5S si riserva ogni ulteriore iniziativa parlamentare in materia.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

## ALLEGATO 1

**5-08813 Fragomeli: Chiarimenti circa le fattispecie nelle quali gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale possono procedere all'acquisto di immobili.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in riferimento l'onorevole Fragomeli chiede un intervento normativo volto a risolvere difficoltà interpretative in merito ai requisiti di « indispensabilità ed indilazionabilità » richiesti, ai sensi della normativa vigente, per le operazioni di acquisto di immobili, tramite espropriazione per pubblica utilità, da parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, tra i quali gli Enti territoriali e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'interrogante chiede, altresì, se, ai fini dell'acquisizione degli immobili individuati da parte degli Enti territoriali per l'espropriazione, ne sia indispensabile l'inserimento negli atti di pianificazione urbanistica comunale, attese la destinazione a finalità pubblica.

Per quanto attiene alla richiesta di un intervento interpretativo, si rappresenta che la Ragioneria Generale dello Stato, già in data 19 giugno 2014, emanò una circolare, la n. 19, con la quale si impartivano istruzioni operative sulle « modalità di documentazione dell'indispensabilità ed indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili », ai sensi della vigente normativa in materia. Dalla lettura della circolare, invero, si evince un circostanziato quadro di elementi nel quale far ricadere i predetti requisiti e la loro precisa misurazione in termini di attendibilità. Si fa particolare riferimento al punto 3 della circolare medesima, laddove, per

quanto riguarda la indispensabilità, si chiarisce che la stessa attiene alla assoluta necessità di procedere in ragione di un obbligo giuridico o di un interesse pubblico, dotato di specifica tutela come, per esempio, la tutela dell'ambiente o la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto attiene poi al requisito della indilazionabilità, questo si deve considerare acquisito, qualora da una dilazione risultasse una compromissione dei fini istituzionali o ricorressero estremi per l'irrogazione di sanzioni. Non solo. Nei casi in cui, nonostante i predetti elementi stringenti, comunque emergessero dubbi interpretativi, la stessa circolare stabilisce in alternativa che i due requisiti si ritengano comunque soddisfatti al ricorrere di effetti finanziari ed economici positivi, da comprovare con chiara evidenza tramite tabelle dimostrative dei risparmi di spesa e relativa attestazione formale, con dettaglio degli oneri, previsti ed ipotizzati, posti a confronto. Il tutto dovrà essere verificato dal sistema delle Ragionerie o dall'Organo interno di controllo. Ed, a tal fine, la stessa circolare porta in allegato uno schema di attestazione.

Per tutto quanto sopra descritto si ritiene che le criticità interpretative sollevate dall'onorevole interrogante possano considerarsi in larga misura affrontate.

È utile precisare che il Governo, in questa ed in altre questioni, sta perseguendo fin dal suo insediamento, un rigoroso indirizzo di economicità e di contenimento della spesa, nel cui ambito ricadono anche le previsioni in discorso. È quindi obiettivo primario poterle applicare

nel modo più efficace e trasparente possibile, con chiare direttive applicative, come quella descritta, per non vanificarne gli ineludibili effetti.

Ulteriore finalità che il Governo continua a perseguire è quella di rinforzare il sistema dei controlli in modo che qualsiasi atto procedurale necessario a tutti i livelli

di governo, e quindi anche territoriale e locale, siano svolti con la necessaria speditezza e conformità alla normativa vigente, senza incorrere in rallentamenti od impedimenti che ostacolino il buon andamento dell'azione amministrativa e, con esso, il perseguimento dell'interesse pubblico.

## ALLEGATO 2

**5-09827 Sandra Savino: Contratti di consulenza tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la banca d'affari JP Morgan.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'Onorevole Sandra Savino ed altri concerne rapporti di consulenza che sarebbero stati intrattenuti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Jp Morgan.

Si fa presente che, al momento, il Ministero dell'economia e delle finanze, non intrattiene alcun rapporto di consulenza con la banca d'affari americana Jp Morgan.

Per quanto attiene, invece, alle operazioni di apertura del capitale delle società Poste Italiane ed ENAV ai privati, realizzate, in entrambi i casi, con una *initial public offering* (IPO), si comunica che Jp Morgan ha ricoperto il ruolo di *joint-book runner* nell'ambito del Consorzio di collocamento di cui all'articolo 1, comma 5, del

decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Peraltro, per l'assunzione del ruolo di cui sopra, non è stato erogato alcun compenso diretto in favore di Jp Morgan ad opera di questo Ministero, in ragione sia della disciplina specificamente dettata all'articolo 13, commi da 1 a 3, del citato decreto-legge, sia di quanto espressamente previsto dai contratti di collocamento stipulati tra il MEF e i coordinatori (*joint global coordinator*) dei Consorzi di collocamento per le IPO rispettivamente di Poste Italiane ed ENAV, in forza dei quali, tra l'altro, « i coordinatori provvedono a versare ai partecipanti al consorzio le quote della commissione complessiva e della commissione greenshoe di rispettiva spettanza ».

## ALLEGATO 3

**5-09938 Capezzone: Emanazione del decreto ministeriale per l'attuazione della nuova disciplina sull'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente emesse nell'ambito del processo tributario.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156, nella parte in cui si dispone l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente.

L'articolo 69 dispone che il pagamento possa essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia ove l'ammontare superi 10.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante e nel comma 2 viene demandata ad un decreto ministeriale la disciplina della

garanzia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Pertanto, l'onorevole chiede quali impedimenti stiano ritardando l'emanazione del cennato decreto attuativo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si fa presente che il provvedimento di natura regolamentare, corredato della relazione illustrativa, dell'analisi di impatto della regolazione (A.I.R.) e dell'analisi tecnico-normativa (A.T.N.), è stato predisposto ed è in corso di trasmissione al Consiglio di Stato, per il parere obbligatorio prescritto dalla legge.

## ALLEGATO 4

**5-09939 Ragosta: Attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo nella provincia di Salerno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'onorevole Michele Ragosta concerne lo stato di attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo nella provincia di Salerno.

Al riguardo la Banca d'Italia, ha fatto presente che le diverse misure di intervento ricomprese nella riforma del credito cooperativo, convergono verso il comune obiettivo di rafforzare la stabilità del sistema bancario e la sua capacità di sostenere l'economia nonché di salvaguardare il ruolo e le specifiche finalità della cooperazione di credito. Gli elementi chiave della riforma vanno, pertanto, nella direzione di rispondere alle esigenze di stabilità e consolidamento del settore attraverso l'aggregazione delle banche di credito cooperativo in uno o più gruppi bancari cooperativi ampi, ben integrati, con una robusta dotazione patrimoniale iniziale e capaci, all'occorrenza, di attrarre investitori esterni anche accedendo al mercato del capitali.

In tale ottica e nelle more della compiuta realizzazione di tale riforma, è in corso da alcuni anni un processo di razionalizzazione della presenza del credito cooperativo sul territorio attraverso aggregazioni aziendali, che talora coinvolgono anche intermediari connotati da criticità.

Con riferimento alle operazioni di fusione citate dal l'interrogante la Banca d'Italia ha fatto presente che, in relazione alle negative risultanze degli accertamenti ispettivi condotti presso la banca di credito cooperativo di Fisciano e la banca di credito cooperativo di Capaccio-Paestum, alle banche è stato richiesto di ricercare

*partner* di adeguato *standing* con i quali realizzare operazioni di aggregazione.

Per quanto concerne il richiamo al Credito Salernitano, costituito nel 2007 su iniziativa di imprenditori e professionisti del capoluogo salernitano e non soggetto alla riforma del credito cooperativo in quanto banca popolare, la Banca d'Italia ha rappresentato inoltre che l'ultimo sopralluogo ispettivo, condotto nel 2015, ha evidenziato che la Popolare non è riuscita a superare la fase di *start-up* e a conseguire l'equilibrio economico della gestione; ciò ha causato un progressivo e rilevante deterioramento dei profili tecnici in relazione al quale la Banca d'Italia ha, tra l'altro, richiesto l'aggregazione con idoneo *partner* bancario. Le trattative in tal senso avviate con altre banche non hanno, peraltro, prodotto esito positivo, fino alla formalizzazione delle intese con Terfinance, intermediario torinese iscritto all'albo unico *ex* articolo 106 del testo unico bancario (TUB), specializzato nel settore del credito contro cessione del quinto.

In forza di tali intese, nel mese di agosto 2016 il Credito Salernitano ha sottoposto alla Banca d'Italia un'articolata operazione di riorganizzazione societaria a rafforzamento patrimoniale che prevede da un lato, la trasformazione della Popolare in Società per azioni, con nuova denominazione CrediTer SpA, e il contestuale aumento di capitale; dall'altro lato, la successiva incorporazione di Terfinance in CrediTer Spa. Terfinance ha chiesto di essere autorizzata all'acquisizione della partecipazione di controllo nella banca salernitana. Il rilascio della predetta autorizzazione è di competenza della Banca

Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia. Il 23 ottobre 2016 l'Assemblea straordinaria dei soci del Credito Salernitano ha approvato la trasformazione societaria, la ricapitalizzazione e il nuovo statuto sociale. Si precisa che le determinazioni dell'assemblea sono condizionate al rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca d'Italia e, per i profili di competenza, della BCE, per le quali sono in corso le valutazioni istruttorie.

Relativamente alle ulteriori operazioni di aggregazione che hanno interessato altre banche di credito cooperativo della provincia di Salerno, la Banca d'Italia ha comunicato di aver approvato in data 12 aprile 2016 la fusione per incorporazione della banca di credito cooperativo di Sas-

sano nella Banca del Cilento e Lucania Sud. L'aggregazione ha avuto decorrenza a far tempo dal 1° luglio 2016 e l'intermediario risultante dalla fusione ha assunto la denominazione di « Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania – Credito Cooperativo – Società Cooperativa per azioni ».

Presso l'istituto, è in corso l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi relativi al progetto di aggregazione, presentato nello scorso mese di luglio, tra la Cassa rurale artigiana – Banca di credito cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella e la banca di credito cooperativo di Serino, insediata in provincia di Avellino.

## ALLEGATO 5

**5-09940 Busin: Abolizione della disciplina tributaria relativa alle società di comodo e alle società in perdita sistematica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante sollecita iniziative volte a riformare, o più precisamente abolire, la disciplina fiscale delle società di comodo e di quelle in perdita sistematica tenuto conto che sarebbe venuta meno la *ratio* che ne ha giustificato l'introduzione.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, la disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, è stata successivamente estesa alle società in perdita sistematica dall'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*duodecies* del decreto-legge n. 138 del 2001.

L'articolo 12, comma 1, lettera *d*) della legge n. 23 del 2014 (legge delega di riforma fiscale) ha delegato il Governo ad introdurre norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, secondo principi e criteri direttivi che contemplano la « revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo ».

In applicazione della suddetta delega, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 175 del 2014 è stato stabilito di elevare, dagli originari tre a cinque periodi d'imposta, il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Di conseguenza, il presupposto per l'applicazione di tale disciplina è ora costituito da cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al cosiddetto reddito minimo di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

Conformemente alla menzionata delega è stata dunque effettuata la cennata revisione della disciplina in argomento.

Ogni valutazione circa l'abolizione della disciplina in questione necessita di opportuni approfondimenti istruttori che tengano conto della persistente rilevanza delle ragioni anti elusive che ne hanno giustificato l'introduzione e degli effetti di minor gettito che la proposta è idonea a determinare.

## ALLEGATO 6

**5-09941 Paglia: Dati circa le imprese che hanno attivato sistemi di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro ai fini della maggiorazione del beneficio fiscale in favore dei premi di risultato legati a incrementi di produttività.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al *question time* in esame, preliminarmente, si fa presente che la legge di bilancio per l'anno 2017 (A.C. 4127) ha introdotto all'articolo 23, tra l'altro, una disposizione che modifica il regime di tassazione dei premi di risultato. In particolare, si prevede l'incremento da 2.000 a 3.000 euro, ovvero a 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, dell'ammontare dei premi di risultato soggetti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nella misura del 10 per cento; nello stesso tempo, si amplia, altresì, la platea dei destinatari del regime agevolato mediante l'innalzamento da

50.000 a 80.000 euro della soglia massima di reddito di lavoro dipendente di cui debbono essere titolari i soggetti beneficiari nell'anno precedente quello di percezione di detti premi.

Per quanto attiene più specificatamente il dato richiesto, l'Agenzia delle Entrate fa presente che poiché detto dato si riferisce al periodo d'imposta 2016, con riferimento al quale non sono state ancora presentate dichiarazioni fiscali utili all'elaborazione, il dato potrà, invece, essere ricavato dalle nuove CU 2017 (relative al 2016) che i sostituti d'imposta presenteranno entro il prossimo 7 marzo, nelle quali, per ciascun lavoratore, vi sarà un'apposita codifica corrispondente al limite attribuito.

## ALLEGATO 7

**5-09942 Pesco: Contratti in strumenti finanziari derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze con le banche Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société Générale**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli interroganti Daniele Pesco ed altri hanno chiesto alcune informazioni relative ai contratti derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze con talune Banche estere.

Al riguardo si rappresenta che, al 31 dicembre 2004 il valore nozionale dei contratti derivati in essere con le controparti indicate nell'interrogazione, comprensivo dei *cross currency swap* (CCS), degli *interest rate swap* (IRS) e delle *swaption*, era di 15,7 miliardi di euro.

Al 31 dicembre 2008 l'analogo valore nozionale dei contratti derivati era di 18,7 miliardi di euro. Si precisa che non si effettuano e non si sono mai effettuate operazioni in *Credit Default Swap* (CDS).

Con riferimento all'ulteriore quesito relativo alla nuova disciplina SEC 2010, occorre far presente che la disciplina SEC riguarda la classificazione statistica dei dati contabili e, pertanto, non incide sul regolamento contrattuale dei contratti. Si

esclude, quindi, che possa incidere su eventuali questioni relative alla disciplina della prescrizione.

Dal 1° settembre 2014, in coincidenza con l'entrata in vigore del SEC2010, Eurostat ha rivisto le regole di contabilizzazione degli *swap* ristrutturati, innovando rispetto alla precedente versione del « Manuale su deficit e debito governativi », ai fini della procedura dei disavanzi eccessivi. Poiché in precedenza la casistica era molto più circoscritta o addirittura assente, l'applicazione delle nuove regole non si applica retroattivamente. Attenendosi alla forma giuridica dei contratti, dove effettivamente la ristrutturazione di uno *swap* consiste nella chiusura del precedente contratto e nell'apertura di uno nuovo, la disciplina tratta gli *swap*, originati da una ristrutturazione, come se si trattasse di un contratto nato *ex-novo* in quel momento, praticamente « senza storia ». L'unica eccezione, peraltro decisa più di recente, riguarda le novazioni soggettive, purché l'unica modifica intervenuta riguardi esclusivamente la controparte contrattuale, senza modificare nessuna delle altre caratteristiche del contratto.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	94
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo ( <i>Parere alle Commissioni riunite V e VI (Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole)</i> ) .....	96
--	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09922 Vezzali: Sulle misure necessarie a far riprendere le attività scolastiche interrotte a causa del terremoto del 30 ottobre 2016 e sulla messa in sicurezza delle sedi universitarie della regione Marche .....	96
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	102
5-09923 Simone Valente: Sul potenziamento delle attività motoria e sull'istituzione del ruolo di insegnante di educazione motoria nella scuola primaria .....	97
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	104
5-09924 Pannarale: Sulla disciplina del reclutamento straordinario per chiamata diretta di docenti universitari di elevato e riconosciuto merito scientifico .....	97
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	106
5-09925 Coscia: Sul fenomeno del conseguimento all'estero del titolo abilitativo per le attività didattiche di sostegno .....	97
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	108

##### COMITATO RISTRETTO:

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione .....	98
---	----

##### ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

**La seduta comincia alle 9.15.**

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 novembre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Francesco D'UVA (M5S) deve ringraziare il relatore per il lavoro scrupoloso e intelligente che ha svolto su un testo colmo di incongruenze. Leggere nella sua proposta la fitta selva di condizioni e osservazioni lo consolida nella convinzione che l'esito più naturale di questo esame sarebbe dovuto essere un parere contrario. Si trova quindi nell'imbarazzo di dover prescindere dal contenuto dell'atto del Governo e invece considerare i giusti rilievi contenuti nella proposta di parere. Come esempio, porta la circostanza che lo schema sottrae 68 milioni al Fondo ordinario per destinarli alla quota premiale, in totale spregio del costante orientamento della Commissione cultura. Inoltre, disente radicalmente dalla disposizione dello schema di decreto legislativo secondo la quale agli Enti è fatto divieto di assumere personale tecnico-amministrativo in misura superiore al 30 per cento dell'indicatore delle facoltà assunzionali. Né può andare esente da critiche la circostanza che le norme sugli statuti e i regolamenti non siano più dettagliate.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) preannuncia l'astensione del suo gruppo proprio per le ragioni testé esposte dal collega D'Uva. Rende merito al lavoro serio, onesto e non fazioso svolto dal relatore, che nella proposta di parere rende evidenti tutte le carenze dello schema di decreto. Rimarca che, ancora una volta, il Parlamento, attraverso lo strumento delle deleghe, viene espropriato del potere legislativo.

Umberto D'OTTAVIO (PD) sottolinea che la Commissione cultura ha sempre svolto un lavoro accurato nella fase che precede l'espressione di un parere. In questo caso, il lavoro è stato più complicato e caratterizzato da una fattiva collaborazione con la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, grazie allo svolgimento di audizioni congiunte. Ringrazia il relatore per aver riportato nella proposta di parere i numerosi contributi emersi nel corso del dibattito.

Manuela GHIZZONI (PD) si associa ai ringraziamenti rivolti al collega Dallai per il lavoro accurato che ha condotto e per come ha saputo unire in una felice sintesi i diversi apporti critici pervenuti dai soggetti interpellati e, da ultimo, dal Consiglio di Stato. Pensa che possa essere recepito pienamente il suggerimento dell'alto consesso amministrativo in ordine al richiamo alle fonti dell'Unione europea e, quanto all'articolo 15, rammenta che forme di chiamata diretta sono legittimate sostanzialmente già dalla legge n. 203 del 2005. Si augura davvero che il Governo tenga nel debito conto i contenuti del parere che la Commissione si appresta ad approvare.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, ritiene di accogliere anche quanto proposto dalla collega Ghizzoni, rimarcando la propria volontà di formulare una proposta di parere estesa nella misura più ampia possibile a tutti i contributi forniti dai parlamentari e dalle personalità ascoltate.

Gianluca VACCA (M5S), richiamandosi a quanto sostenuto dal collega D'Uva, non disconoscerà certo l'impegno profuso dal relatore e dalla Commissione tutta nell'analisi di uno schema di decreto legislativo che presentava rilevanti complessità e impatto sull'ordinamento vigente. Preannuncia con rammarico, tuttavia, che il suo gruppo non potrà partecipare al voto, a motivo dell'illegittimità della procedura seguita. Si riporta a quanto sottolineato nella seduta del 12 ottobre scorso e nella successiva lettera che la Vicepresidente del suo gruppo, on. Giulia Grillo, ha inviato

alla Presidente della Camera, ricevendone peraltro una risposta del tutto insoddisfacente. Ripete che il suo gruppo avrebbe potuto astenersi, ma le condizioni di legittimità procedurale sono venute a mancare.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, apporta lievi correzioni alla propria proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, la mette ai voti.

La Commissione approva.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che in un prossimo Ufficio di Presidenza venga affrontata la questione delle dichiarazioni del tutto inopportune rilasciate dal sottosegretario Antimo Cesaro nel corso della visita al sito archeologico di Pompei, svoltasi lo scorso 17 ottobre, congiuntamente con la X Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, prende atto e assicura che raccoglierà le necessarie informazioni.

**La seduta termina alle 9.50.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

**C. 4110 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il collega Rampi ha svolto un'ampia relazione. Chiede se vi siano ulteriori interventi e se il relatore abbia predisposto una proposta di parere.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva all'unanimità.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.*

**La seduta comincia alle 14.**

**5-09922 Vezzali: Sulle misure necessarie a far riprendere le attività scolastiche interrotte a causa del terremoto del 30 ottobre 2016 e sulla messa in sicurezza delle sedi universitarie della regione Marche.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, secondo le recenti decisioni della Giunta del Regolamento, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Maria Valentina VEZZALI (SCCI-MAIE) illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Maria Valentina VEZZALI (SCCI-MAIE), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta, che menziona tutte le misure intraprese dal Governo per consentire quanto prima la ripresa dell'attività scolastica. Tra queste, mostra un particolare apprezzamento per le risorse che verranno stanziare per Camerino, sede dei suoi studi universitari.

**5-09923 Simone Valente: Sul potenziamento delle attività motoria e sull'istituzione del ruolo di insegnante di educazione motoria nella scuola primaria.**

Simone VALENTE (M5S) illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Simone VALENTE (M5S), replicando, sottolinea che la risposta del Governo mette in luce, nero su bianco, che per la scuola primaria non si prevede alcun potenziamento dell'attività motoria. Vengono previste, invece, manifestazioni di carattere sportivo e progetti specifici che richiedono l'investimento di risorse che potrebbero essere utilizzate per assicurare lo svolgimento di attività fisica ai bambini della scuola primaria. Ricorda che favorire lo svolgimento di attività sportive nella fascia più giovane d'età equivale a fare un investimento sulla salute, consentendo notevoli risparmi nel lungo periodo.

**5-09924 Pannarale: Sulla disciplina del reclutamento straordinario per chiamata diretta di docenti universitari di elevato e riconosciuto merito scientifico.**

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta che dedica poche righe al profilo saliente dell'atto ispettivo. Ribadisce la propria contrarietà a un decreto che dispone una deroga agli ordinari criteri di reclutamento dei professori universitari, istituendo una nuova categoria di docenti che godranno di una corsia preferenziale e di fiducia del Presidente del Consiglio. La nomina governativa dei presidenti delle Commissioni consentirà, infatti, l'instaurazione di un rapporto privilegiato tra l'Esecutivo e l'Università, in danno della libertà e dell'autonomia di insegnamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in procinto di emanazione non contiene, infatti, criteri trasparenti di selezione e non prevede il coinvolgimento della comunità scientifica nelle nomine, lasciando al Presidente del Consiglio totale discrezionalità di scelta.

**5-09925 Coscia: Sul fenomeno del conseguimento all'estero del titolo abilitativo per le attività didattiche di sostegno.**

Mara CAROCCI (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 5*).

Mara CAROCCI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per i chiarimenti forniti che tranquillizzano la platea degli aspiranti docenti. Apprezza la scrupolosa attività di verifica sulla formazione avvenuta all'estero, che il Governo dichiara di svolgere e che auspica possa proseguire proficuamente. Conclude augurandosi che l'emanazione del decreto legislativo sulla formazione iniziale e sul reclutamento dei docenti prevista dalla legge n. 107 del 2015 avvenga in tempi brevi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 3 novembre 2016.*

**Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.**

**C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (n. 329).****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

visto lo schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13, della legge n. 124 del 2015;

udita la relazione del deputato Dallai nella seduta del 20 settembre 2016;

preso atto dei contributi dei soggetti ascoltati nelle audizioni, svolte in sede congiunta con l'omologa Commissione del Senato, nelle sedute del 29 settembre e del 12 e 13 ottobre 2016 e udito il dibattito nelle sedute del 19 e 25 ottobre e del 2 e 3 novembre 2016, ai cui resoconti integralmente si rimanda;

considerato che l'articolo 13 della legge delega prevede, quali principi e criteri direttivi, in estrema sintesi, l'inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, dell'esplicitamento e dei rimborso di missioni fuori sede, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi e in tutte le altre attività proprie degli enti pubblici di ricerca;

considerato, altresì, che tra i principi e criteri direttivi vi è anche la definizione di regole improntate alla responsabilità e all'autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi e il rafforzamento di quelli successivi, nonché la razionalizzazione e la semplificazione dei vincoli amministrativi, limitando questi ultimi prioritariamente a quelli di tipo budgettario;

visto il parere del Comitato per la legislazione, richiesto dal prescritto quorum ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento della Camera;

visto altresì il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;

visto il parere del Consiglio di Stato, reso a seguito dell'adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 2016, trasmesso alla Commissione cultura il 28 ottobre 2016;

visti i rilievi della XIII Commissione Agricoltura;

ritenuto favorevolmente che lo schema di decreto legislativo concepisce una complessiva semplificazione del regime giuridico degli enti di ricerca, conferendo loro omogeneità e consentendo la definizione di un contesto unitario. Inoltre, è configurata una più marcata autonomia degli enti di ricerca, funzionale al raggiungimento dei loro scopi istituzionali. È poi introdotto il principio della responsabilità gestionale, in attuazione del criterio di delega sull'autonomia di tipo budgettario;

considerato altresì che l'esame dello schema e le audizioni svolte hanno rivelato alcuni profili problematici che di seguito si elencano:

1. all'articolo 2, il richiamo alle fonti dell'Unione europea dovrebbe essere più preciso, come osserva anche il Consiglio di Stato;

2. all'articolo 5, comma 3, si prevede che il fondo ordinario per gli enti di ricerca sia ridotto di 68 milioni di euro e che tale somma sia destinata in modo strutturale alla quota premiale. Tale previsione appare in contrasto con l'orientamento più volte espresso dalla Commissione cultura, ai sensi del quale la quota premiale deve essere aggiuntiva rispetto al fondo ordinario e non a scomputo; inoltre l'articolo 5, comma 5, nel modificare il decreto legislativo n. 204 del 1998, sopprime la previsione del parere parlamentare sul decreto di riparto dei fondi, aspetto non contemplato nella legge delega. Rilievi simili sono presenti anche nel parere del Consiglio di Stato;

3. all'articolo 8, viene affrontato il complesso tema dei vincoli di spesa per le assunzioni. È condivisibile il principio di un tetto alle spese per il personale, anche per indurre una coerenza programmatica (alla luce dei piani triennali che ciascun ente adotterà) e una sostenibilità finanziaria negli enti di ricerca. A tal fine, però, si stabilirebbe che gli enti devono calcolare un indicatore, al cui numeratore è posto il totale delle spese per il personale di competenza nell'anno di riferimento e al denominatore il totale del contributo ordinario dallo Stato per lo stesso anno. Tale rapporto non può essere superiore all'80 per cento. Questo meccanismo di calcolo, come peraltro è stato anche sottolineato da molti soggetti ascoltati e come, in buona sostanza, rilevato dal Consiglio di Stato, appare troppo rigido. Nel caso di alcuni enti, esso precluderebbe le assunzioni *tout court*, preso di per sé o combinato con la disposizione sul *turn-over*. È necessario – proprio per non determinare un improvviso e duraturo blocco delle assunzioni – che nel denominatore sia inserita una media del totale delle entrate di tutte le tipologie dell'ente. Per esempio, la Commissione valuta che – in coerenza con l'elaborazione dei piani triennali – il totale delle entrate possa essere calcolato come la media degli apporti finanziari dell'ultimo triennio;

4. all'articolo 11, comma 3, è previsto che – sempre secondo i criteri aritmetici previsti nell'articolo 8 – gli enti non possano assumere personale tecnico-amministrativo in misura superiore al 30 per cento delle possibilità assunzionali, ciò che non tiene conto, in diversi casi, dell'importanza del ruolo svolto da tale tipo di personale, anche in ragione delle specifiche funzioni istituzionali attribuite ai diversi enti;

5. nell'articolo 15, si prevede la facoltà di assumere, nel complesso, fino al 10 per cento dell'organico di ricercatori e tecnologi, personalità di eccellenza, senza le ordinarie procedure di concorso. Tale disposizione, analoga a quelle previste in campo universitario dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 e da successive disposizioni, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2016, se pone problemi in parte superabili di deroga al principio del concorso pubblico, dovrebbe comunque essere limitata al massimo al 5 per cento dell'organico e finanziata con risorse aggiuntive (come del resto previsto in ambito universitario);

6. pur senza riferimenti specifici alle disposizioni dello schema, resta aperto il problema, sollevato dal Presidente della Conferenza dei presidenti degli enti e anche durante la discussione in Commissione, inerente alle indennità concesse ai ricercatori e tecnologi a causa di incarichi e mansioni superiori che, riconosciute indebite in un momento successivo – vengono ora chieste in restituzione dagli enti con trattenuta sulle retribuzioni mensili, ciò che da origine a contenzioso poco funzionale alla vita degli enti (v. articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991);

7. si resta in attesa di valutare l'efficacia e l'utilità della scelta di ridurre i comparti della contrattazione nel pubblico impiego, accorpando il settore della ricerca all'università e alla scuola;

8. appare di utilità valutare l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un'apposita struttura di

missione con compiti con compiti consultivi inerenti alle linee strategiche della ricerca pubblica, alla semplificazione delle procedure in relazione alle esigenze della programmazione europea e alla valutazione degli effetti delle misure in relazione alle priorità strategiche nazionali,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1. l'articolo 2, comma 1, sia sostituito dal seguente: « Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, recepiscono nei propri statuti e regolamenti la raccomandazione della Commissione europea EUR 21620 dell'11 marzo 2005, relativa alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, onde garantire, tra l'altro, la libertà di ricerca, la portabilità dei progetti, la valorizzazione professionale, la tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e lo svolgimento della ricerca »;

2. all'articolo 5, siano soppressi i commi 3, 4 e 5;

3. all'articolo 8, il comma 2 sia sostituito con il seguente: « L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli enti tale rapporto non può superare l'80 per cento, salvo quanto previsto dal comma 7. »;

4. all'articolo 8, comma 4, le parole da: « dell'entrate derivanti » fino alla fine del comma siano sostituite dalla seguenti: « di quelle sostenute per il personale a contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati. »;

5. all'articolo 11, il comma 3 sia soppresso;

6. all'articolo 11, il comma 5 sia sostituito dal seguente: « 5. La facoltà degli enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall'articolo 8, commi da 2 a 4, non è sottoposta a ulteriori vincoli »;

7. all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole « del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio » siano sostituite dalle seguenti « del 5 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a ciò appositamente destinate »;

8. all'articolo 17, comma 1, siano soppresse le parole « oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi »;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) si valuti l'introduzione nel testo di una disposizione aggiuntiva che contempli l'istituzione di un'unità di missione presso la Presidenza del Consiglio, secondo il seguente testo: « È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un'unità di missione, formata da esperti di alta qualificazione, da rappresentanti dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e da rappresentanti dei rettori delle università italiane, con compiti consultivi inerenti alle linee strategiche della ricerca pubblica, alla semplificazione delle procedure in relazione alle esigenze della programmazione europea e alla valutazione degli effetti delle misure in relazione alle priorità strategiche nazionali »;

b) si esamini l'urgenza di chiarire in via interpretativa la disciplina applicabile ai rapporti aperti od oggetto di contenzioso relativi alla corresponsione delle indennità di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991;

c) si valuti l'opportunità di armonizzare la disciplina della nomina dei presidenti degli enti di ricerca, in vista di un'ulteriore semplificazione del quadro normativo vigente.

## ALLEGATO 2

**5-09922 Vezzali: Sulle misure necessarie a far riprendere le attività scolastiche interrotte a causa del terremoto del 30 ottobre 2016 e sulla messa in sicurezza delle sedi universitarie della regione Marche.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

On.le Vezzali,

la *Task Force* del Miur, operativa sin dalle prime ore successive al sisma del 24 agosto, sta ora lavorando incessantemente con la Protezione civile per ascoltare tutti i dirigenti scolastici dei comuni coinvolti per trovare insieme – come più volte ribadito dal Presidente Renzi – le soluzioni più adatte per consentire il regolare svolgimento dell'anno scolastico anche nelle zone colpite dal più recente sisma.

La *Task Force* si sta occupando, precisamente, di contattare tutti i dirigenti scolastici delle scuole interessate dall'ultimo terremoto al fine di valutare tutte le esigenze per garantire una celere ripresa delle attività didattiche e sta partecipando alle riunioni con la Protezione civile, i sindaci e i referenti regionali per avere un quadro aggiornato delle inagibilità delle strutture scolastiche, in attesa delle formali verifiche della Protezione civile: c.d. Schede AEDES. Pertanto, i dati relativi alle istituzioni scolastiche che consentiranno lo svolgimento delle attività in sicurezza saranno conoscibili solo all'esito delle verifiche della Protezione civile tramite le citate schede AEDES.

All'esito delle verifiche e in caso di inagibilità degli edifici si procederà con la fornitura dei moduli provvisori ad uso scolastico, mentre saranno valutate caso per caso le situazioni di inagibilità parziale. Nel caso di istituzioni scolastiche dichiarate agibili si procederà, invece, con l'organizzazione di doppi turni al fine di consentire una rapida ripresa delle attività didattiche.

La *Task Force*, inoltre, sta anche coordinando l'attività delle associazioni di volontariato presenti sul territorio per assicurare un sostegno per le scuole colpite dal sisma. L'attività prevede un supporto psicologico, ma anche un'assistenza nell'organizzazione dell'attività didattica.

Dopo il 26 ottobre la popolazione scolastica delle aree coinvolte è stata quantificata in circa 10.000 studenti, con la nuova importante scossa della scorsa domenica stiamo riconsiderando il numero.

In ogni caso, la scuola sarà garantita a tutti, l'anno scolastico sarà salvaguardato.

Posso assicurare che nel prossimo CDM saranno adottate tutte le misure specifiche per accelerare le procedure e saranno messe a disposizione ulteriori risorse. Stiamo prestando particolare attenzione anche al sistema universitario, mi riferisco, principalmente all'Università di Camerino, cittadina particolarmente messa alla prova dopo la scossa di domenica 30 ottobre.

Le misure che saranno adottate nel prossimo CDM, si aggiungono a quelle già messe in campo a favore delle aree colpite dal sisma del 24 agosto scorso.

Ricordo, tra l'altro, che sono già stati stanziati 15,6 milioni di euro per le scuole dei comuni toccati dal terremoto e 3,5 milioni di euro per finanziare indagini diagnostiche sugli elementi strutturali e non strutturali dei solai e controsoffitti delle scuole.

4,1 milioni sono stati destinati ad interventi di carattere strutturale e di adeguamento a norma degli edifici scolastici più colpiti dal sisma. Altri 3,8 milioni di

euro serviranno per interventi di adeguamento sismico delle scuole delle quattro regioni colpite dal sisma (fondi ex Protezione Civile).

Sul fronte dell'offerta formativa, gli oltre 4,2 milioni assegnati saranno così ripartiti: 1,7 milioni saranno utilizzati per continuare a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extra curricolari, trasporti scolastici, allestimento e arredo delle aule e degli ambienti supplementari, libri di testo e materiale didattico anche digitale, servizi di refezione, servizi di accessibilità per alunni e studenti disabili. Con 1,6 milioni saranno finanziati interventi integrativi al Programma Nazionale « La Scuola al Centro » (apertura pomeridiana delle scuole) nelle regioni colpite dal sisma. Altri

600.000 euro saranno utilizzati per la realizzazione di progetti per ripristinare l'attività didattica ordinaria e ridurre il disagio sociale. I restanti 350.000 euro verranno impiegati per un piano di attività motorie, la partecipazione ai campionati studenteschi, ai mondiali International School Sports Federation e per l'acquisto di arredi o attrezzature per le attività sportive.

In accordo con la Protezione civile e con l'INGV, il Miur ha presentato il 24 ottobre scorso un piano di formazione rivolto alle scuole dei territori interessati, per fornire informazioni utili alla gestione del rischio sismico, alla conoscenza del proprio territorio e alla sicurezza degli edifici.

## ALLEGATO 3

**5-09923 Simone Valente: Sul potenziamento delle attività motoria e sull'istituzione del ruolo di insegnante di educazione motoria nella scuola primaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

On.le Valente,

questo Ministero riconosce un ruolo fondamentale all'attività motoria per l'assunzione di corretti stili di vita e per una sana crescita.

Nelle « *Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione* », emanate con decreto ministeriale n. 254 del 2012 si legge, tra l'altro, che « nel primo ciclo l'educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con l'ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell'alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere ».

Tant'è che, come da lei ricordato, la legge n. 107 ha individuato alla lett. g) del comma 7, tra gli obiettivi formativi prioritari: « potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; ».

Alla luce di ciò, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, assegnato agli istituti comprensivi, possono essere adottate delle soluzioni, attraverso il Piano triennale dell'offerta formativa, che prevedano la presenza dell'insegnante di educazione fisica nella scuola primaria in virtù di quanto previsto dal comma 20 della stessa legge

107 che recita « Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124 ».

Attraverso le citate disposizioni, è stato possibile rendere più stabile e continuativo l'insegnamento dell'educazione fisica nelle classi di scuola primaria, in continuità con l'attuazione dei progetti di alfabetizzazione motoria già avviati e che si intendono proseguire.

Difatti, proprio per l'importanza che riveste l'attività motoria e l'educazione fisica nell'età dello sviluppo, il Miur da tempo svolge un'opera di promozione della stessa nella scuola primaria in sinergia con il Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e con le Federazioni sportive nazionali. In particolare, evidenzio il progetto « Sport di Classe », co-finanziato dal CONI e dal MIUR, che coinvolge tutte le regioni italiane e più di 3000 istituti scolastici. Nel progetto è prevista per le classi aderenti la presenza del tutor specializzato. Tale figura viene selezionata tramite un bando nazionale che richiede, tra i requisiti d'accesso, il possesso della Laurea in Scienze motorie o il Diploma ISEF.

Ricordo, che con l'organico per il potenziamento (fase C piano assunzionale),

abbiamo già immesso in ruolo, nella scuola secondaria di primo grado, 855 insegnanti di educazione motoria; nel triennio ne saranno assunti circa 1000 (984 per la precisione).

Concludo, inoltre, evidenziando che il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009 sulla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione non prevede per la scuola primaria un quadro orario settimanale con la definizione del numero minimo di ore da dedicare alle diverse discipline, ivi compresa l'educazione motoria. Spetta pertanto a ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, l'elaborazione del cur-

ricolo d'istituto, la definizione dei modelli e dei quadri orari, l'eventuale aggregazione delle discipline in aree, tenendo a riferimento le citate Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. È, infine, appena il caso di ricordare che gli insegnanti nella scuola primaria sono docenti generalisti e non sono previste classi di concorso specifiche per ciascuna disciplina come, invece, previsto nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ciò al fine di garantire unitarietà dell'insegnamento nella particolare fascia di età considerata in cui gli apprendimenti disciplinari devono essere strettamente connessi tra loro, evitando la frammentazione disciplinaristica.

## ALLEGATO 4

**5-09924 Pannarale: Sulla disciplina del reclutamento straordinario per chiamata diretta di docenti universitari di elevato e riconosciuto merito scientifico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

On.le Pannarale,

come ben sa, la procedura di selezione per chiamata diretta di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico è stata prevista ai commi da 207 a 212 della legge di stabilità per il 2016, la legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Non può sfuggire, dunque, che la finalità della norma in questione è quella di prevedere una procedura a carattere straordinario al fine di accrescere l'attrattività e la competitività internazionale del sistema universitario italiano: 500 cattedre aggiuntive, basate su una procedura altamente selettiva che dia le massime garanzie di qualità per gli atenei italiani. La straordinarietà, per altro, è stata garantita dal comma 208 della stessa legge attraverso la deroga alle norme sul reclutamento dei professori universitari previste dal combinato disposto degli articoli 16 e 18 della legge n. 240 del 2010.

Ciò posto, il suo quesito si appunta sul DPCM attuativo delle procedure di selezione ed in particolare sulle procedure di nomina delle Commissioni giudicatrici e sulle modalità di ripartizione delle cattedre che favorirebbe il settore « Glottologia e linguistica ».

Con riguardo alla prima questione le segnalo che, al fine di garantire l'imparzialità delle nomine dei componenti, lo schema di decreto in parola, attualmente all'esame del Consiglio di Stato e in procinto di arrivare per i pareri di rito alle

competenti Commissioni parlamentari, prevede quanto segue:

1) i 50 commissari sono scelti – secondo precisi titoli preferenziali – tra coloro che sono inseriti in una lista predisposta dall'ANVUR per ciascuna delle aree ERC e in possesso della qualifica di professore ordinario di ruolo, presso università italiane, aventi una posizione di riconosciuto prestigio scientifico nel panorama internazionale;

2) i presidenti, a loro volta, vengono nominati tra studiosi di elevatissima qualificazione scientifica, al vertice di istituzioni universitarie o di ricerca estere o internazionali e che ricoprono una posizione equipollente a quella di professore ordinario.

In merito alla seconda questione da lei sollevata, posso assicurare che non trova alcun fondamento la notizia che la ripartizione dei posti favorirebbe « Glottologia e linguistica ». Su questo ha già brevemente risposto in un articolo de « La Nazione » il sottosegretario Tommaso Nannicini.

Quel che evidentemente non è ancora noto è che, in primo luogo, le cattedre Natta per gli accessi in SH4 non sono 10+10, come erroneamente riportato dagli organi di stampa (che evidentemente non conoscono il testo al vaglio del Consiglio di Stato), ma 9+9; l'assegnazione di tali 18 cattedre (di I e di II fascia) è frutto dell'applicazione puramente matematica di un sistema di calcolo che prescinde totalmente dalle afferenze agli attuali settori concorsuali, sistema correlato con la

percentuale di grant ERC diversamente ponderati per ciascuno dei 25 settori sul totale delle assegnazioni, così come da ultimi bandi 2014 e 2015. In tale conteggio sono peraltro ricompresi anche i settori concorsuali di Psicologia. Altrimenti le percentuali non consentirebbero l'assegnazione matematica di 18 cattedre all'SH4 vista la *performance* ERC nei settori di « Estetica », « Filosofia della Scienza » e « Linguistica e glottologia ».

In via generale non ha alcun fondamento l'affermazione secondo cui l'assegnazione oggi delle cattedre all'area ERC prefiguri l'oggettiva ripartizione per gli appartenenti ai SC domani, al momento, cioè, in cui si svolgerà il concorso: nessuno conosce la platea internazionale, prima ancora che nazionale, cui è rivolta la procedura; nessuno sa quanti vincitori verranno proclamati dentro la medesima area ERC ascrivibili ai SC di « Glottologia e linguistica », « Estetica e filosofia dei linguaggi », eccetera.

Questa e altre apparenti asimmetrie vengono fatte oggetto di critica in quanto si ritiene erroneamente – tengo a ribadire – che la variabile su cui è stata calcolata la ripartizione corrisponda a quella degli afferenti o al numero dei SC correlati a ciascuna area ERC. Ciò, ripeto, non è corretto.

Da ultimo, va precisato che i « glottologi » in senso stretto non concorrono sul

settore SH4 ma su SH5 (« *Cultures and Cultural Production: Literature, philology, cultural studies, anthropology, arts, philosophy* »), visto che l'italiano « glottologia » è sinonimo di « *historical linguistics* » (SH5-3 « *Philology and palaeography; historical linguistics* »); dunque in un settore ERC che corrisponde a 24 SC italiani. Su SH4 concorrono esclusivamente quanti si occupano di linguistica generale, tipologia linguistica eccetera.

Venendo al merito specifico del suo quesito, considerato che il decreto del Presidente del Consiglio, come detto, è attualmente al vaglio del Consiglio di Stato per il prescritto parere a seguito del quale, come stabilito dalla legge (comma 210), passerà all'esame delle Commissioni parlamentari, al momento, non appare appropriato avviare modifiche delle disposizioni.

Piuttosto, non le sfuggirà che l'*iter* parlamentare che seguirà rappresenta il luogo deputato per tutti i possibili – in alcuni casi – doverosi miglioramenti.

A tal proposito, dunque, le dico sin d'ora che siamo aperti ai contributi che verranno dagli organi competenti: il parere parlamentare serve proprio a valutare e risolvere, ove possibile, le criticità; sarà poi il Governo, in primo luogo il Presidente del Consiglio, a fare le opportune valutazioni di merito.

## ALLEGATO 5

**5-09925 Coscia: Sul fenomeno del conseguimento all'estero del titolo abilitativo per le attività didattiche di sostegno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

On.le Coscia,

innanzitutto premetto che il riconoscimento della professione docente avviene in attuazione del principio della libera circolazione delle professioni sulla base della reciproca fiducia tra i Paesi dell'Unione europea. Ciò, tuttavia, non avviene in regime di « riconoscimento automatico » bensì all'interno del « sistema generale » disciplinato dalla Direttiva 2013/55/CE, recepita dal decreto legislativo n. 15 del 2016, che prevede la valutazione della formazione attraverso l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti.

Tutti gli esami del percorso abilitante, nonché il tirocinio, devono essere svolti nel Paese che rilascia il titolo abilitante e nella lingua di quel Paese. Di conseguenza, il riconoscimento può essere richiesto solo per gli insegnamenti per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano (ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo).

Più in dettaglio, l'eventuale rilascio del provvedimento finale avviene soltanto dopo accurata e attenta analisi della documentazione prodotta, nonché dalla verifica dei presupposti giuridico-amministrativi. Il riconoscimento può essere incondizionato oppure subordinato al superamento di misure compensative qualora vi sia una differenza nella durata o nei contenuti tra la formazione conseguita nel

Paese d'origine e la corrispondente formazione italiana.

Precisato ciò, venendo allo specifico quesito da lei posto, riguardante le abilitazioni all'insegnamento conseguite in Romania, informo che dal 2012 ad oggi sono state oggetto di valutazione o/e riconoscimento 170 istanze presentate da cittadini romeni che hanno svolto tutta la formazione nel loro paese d'origine e 3 istanze presentate da cittadini italiani, che non riguardano il sostegno, i quali hanno svolto la formazione in Romania.

Pertanto, risulta assolutamente priva di fondamento la notizia relativa a 500 decreti emanati per il riconoscimento di titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti in Romania. Peraltro, secondo gli obblighi di legge, i decreti emessi sono pubblicati sul sito istituzionale.

Altrettanto infondata è la notizia secondo cui questo Ministero ha stipulato convenzioni tra Università italiane e/o straniere, tanto meno con enti privati che pubblicizzano – ingannevolmente – tali informazioni.

Al riguardo, colgo l'occasione per specificare che chi fosse interessato a svolgere tale tipo di formazione straniera non può chiedere anticipatamente al Miur garanzie sull'effettiva validità del titolo conseguito all'estero, piuttosto deve rivolgersi al Ministero dell'istruzione del Paese presso il quale ha o intende conseguire il titolo, che deve invero essere abilitante nel Paese straniero. Soltanto dopo è possibile inoltrare la richiesta di riconoscimento al Miur.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Testo unificato C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	109
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	123
D.L. 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	111
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	111
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-09926 Zaratti: chiarimenti in merito alla mancata istituzione dell'area protetta della Costa teatina .....	121
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-09927 Borghi: chiarimenti in merito alla mancata autorizzazione all'incremento del livello massimo di regolazione del Lago Maggiore .....	121
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	125
5-09928 Matarrese: iniziative di competenza volte a valutare e risolvere l'inquinamento dell'aria nel quartiere Japigia di Bari .....	121
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	126
5-09929 Pastorelli: iniziative per completare il passaggio alle Autorità di bacino distrettuali e garantirne la piena operatività .....	121
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	127
5-09930 Zolezzi: intendimenti del Governo in merito alla verifica della qualità dell'aria, del suolo e delle acque nel comune di Montichiari .....	122
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	128
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-09910 Realacci: sullo stato di attuazione del progetto di rete fognaria nel Salento .....	122
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	129

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

**La seduta comincia alle 14.**

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.**

**Testo unificato C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.**  
(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare – ai fini del prescritto parere – il testo unificato delle proposte C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancellieri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti, recante disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata, assegnato in sede referente alla X Commissione, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti.

Rileva preliminarmente che nell'ordinamento giuridico non esiste una disciplina specifica per l'attività di ristorazione in abitazione privata; tuttavia la risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015, emanata dal Ministero dello sviluppo economico, è intervenuta a chiarire che « l'attività di cuoco a domicilio », anche se esercitata con modalità innovative, comportando il pagamento di un corrispettivo in denaro si esplica quale attività economica in senso proprio; di conseguenza non può considerarsi un'attività libera e non assoggettabile ad alcuna previsione normativa.

Su tali presupposti il testo unificato, composto da 7 articoli, disciplina l'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata – anche definita *home restaurant* – e fornisce strumenti atti a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione (articolo 1, comma 1). La finalità della proposta è quella di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, privilegiando l'utilizzo di prodotti tipici del territorio (comma 2 dell'articolo 1). Tale attività si avvale di piattaforme tecnologiche, che regolano l'incontro degli utenti, consentendo la registrazione del servizio, la sua eventuale cancellazione nonché il relativo pagamento. Le prescrizioni per i gestori delle piattaforme tecnologiche, fissate dall'articolo 3, prevedono tra l'altro che: le informazioni relative alle attività degli utenti siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy, e siano messe a disposizione degli enti di controllo competenti; le transazioni di

denaro siano operate mediante le piattaforme digitali ed esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico; ogni attività di *home restaurant* debba essere registrata sulla piattaforma tecnologica almeno mezz'ora prima della sua fruizione; siano previste modalità di registrazione univoche dell'identità; il gestore verifichi che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant* e che siano coperti da idonee polizze assicurative.

Non rientrano nell'oggetto della proposta le attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici (articolo 4, comma 1). Le modalità e i requisiti per lo svolgimento dell'attività espressamente previste sono (articolo 4, commi 2-6): l'utilizzo della propria organizzazione familiare e di parte di una unità immobiliare ad uso abitativo, fornita dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, per un numero massimo di 500 coperti per anno solare e proventi annui non superiori a 5000 euro; il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 59 del 2010; il rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; la comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Come previsto dall'articolo 5 gli immobili destinati ad attività di *home restaurant* devono soddisfare i requisiti di abitabilità ed igiene ai sensi della normativa vigente. Tale attività non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui siano esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi inferiori a trenta giorni, e viceversa. Il medesimo articolo 5 stabilisce che l'utilizzo dell'immobile per attività di *home restaurant* non comporta la modifica della destinazione d'uso. L'articolo 6 prevede che l'esercizio

dell'attività di home restaurant, in caso di assenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), comporta la cessazione dell'attività medesima e il pagamento di una sanzione amministrativa (prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 287 del 1991). L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento alle parti di competenza della Commissione Ambiente, ricorda che, ai fini dell'esercizio dell'attività di *home restaurant*, si richiede che le unità immobiliari utilizzate rispettino le caratteristiche di abitabilità previste dalla normativa vigente (articolo 5, comma 1) e che i soggetti interessati comunichino al comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (articolo 4, comma 5), l'assenza della quale comporta la cessazione dell'attività e il pagamento di una sanzione amministrativa. Segnala a tale proposito che la citata risoluzione del MISE prevede per l'attività di *home restaurant* la presentazione della SCIA o l'autorizzazione, se trattasi di attività svolte in zone vincolate: tale ultima previsione non è contemplata nel testo trasmesso per il parere.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in oggetto parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*) tesa a invitare la commissione di merito a valutare, all'articolo 4, comma 1, l'opportunità di limitare l'esclusione dall'ambito di applicazione della legge solo alle attività svolte da persone unite da vincoli di parentela.

Ermete REALACCI, *presidente*, segnala che la questione di maggiore rilevanza, vale a dire l'eventualità che l'*home restaurant* possa rappresentare una forma di concorrenza sleale rispetto alle attività di ristorazione assoggettate a procedura amministrativa, è presa in considerazione dal relatore nella proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dal relatore.

**D.L. 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

**C. 4110 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, secondo gli accordi intercorsi, l'espressione del parere è prevista per la giornata di martedì 8 novembre e che l'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna era volto a consentire eventuali interventi da parte dei colleghi. Pertanto, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 8 novembre.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.**

**C. 4127-bis Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.

In questo quadro, comunica che la Presidente della Camera ha trasmesso ai

Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della V Commissione, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.

In particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in

passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Avverte che, per quanto riguarda l'VIII Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'economia e delle finanze, contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, fa notare che, come emerge dal documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della VIII Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione sarà effettuata dalla Presidenza prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.

In particolare, rileva che, come risulta dal predetto documento, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, segnala che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di bilancio annuale per il 2017 e pluriennale 2017-2019, per le parti di competenza dell'VIII Commissione.

Ricorda che il contenuto del disegno di legge all'esame risulta differentemente articolato rispetto a quello degli anni scorsi

in quanto, con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, la legge di bilancio e la legge di stabilità sono ora ricompresi in un unico provvedimento, che è suddiviso in due sezioni: la prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità, mentre la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del disegno di legge, dà conto sinteticamente delle disposizioni di competenza e di interesse della Commissione partendo da quelle della prima sezione.

Segnala che l'articolo 2, commi 1-2, interviene in maniera articolata sulla disciplina vigente riguardante le detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche. Si tratta di una materia rispetto alla quale la nostra Commissione ha sempre riservato una particolare attenzione attraverso l'approvazione di atti di indirizzo ed emendamenti volti alla stabilizzazione delle predette misure. Ricorda, inoltre, l'attività che la Commissione sta svolgendo in merito alla prevenzione del rischio sismico nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso. Il disegno di legge dispone, in particolare, la proroga fino al 31 dicembre 2017 della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento). Fa presente che i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno

effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Le detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 2 dispone, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2017 della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Per quanto riguarda invece gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 si prevede una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Rispetto alla normativa vigente, l'agevolazione si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3. Nel caso in cui dalla realizzazione dei predetti interventi derivi una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta in misura pari al 70 per cento della spesa sostenuta, percentuale che è elevabile all'80 per cento ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori. Tali misure sono ulteriormente incrementate al 75 per cento e all'85 per cento qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali. Anche in questo caso i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Ricorda, inoltre, che, nell'ambito delle nuove disposizioni, si demanda l'adozione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per la attestazione, da parte di

professionisti abilitati, della efficacia degli interventi effettuati, a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 21 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato a finanziare interventi in materia, tra l'altro, di trasporti e viabilità, infrastrutture, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, prevenzione del rischio sismico, edilizia pubblica, compresa quella scolastica. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Il riparto del Fondo sarà operato con successivi provvedimenti.

L'articolo 57 istituisce un fondo, con risorse per 45 milioni di euro per l'anno 2017, per la realizzazione di interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), anche al fine di procedere ad adeguamenti di natura infrastrutturale.

Ulteriori disposizioni per l'emergenza sismica sono contenute nell'articolo 51 e riguardano lo stanziamento delle risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e per la ripresa economica nei territori interessati. A tale scopo, si autorizza la spesa di: 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata (lettera a)); 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (lettera b)). Le regioni colpite dagli eventi sismici possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi

strutturali 2014/2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro.

Sul fronte della razionalizzazione degli acquisti pubblici, segnala che l'articolo 60 reca una serie di misure di efficientamento della spesa attraverso l'individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno studio svolto dal MEF, tramite Consip, la sperimentazione su due ministeri (lo stesso MEF e il Ministero dell'Interno, oltre alle loro rispettive articolazioni territoriali) e due categorie merceologiche (energia elettrica e servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto) in cui il MEF procede come acquirente unico. Si prevede, inoltre, l'estensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica. Fa presente, inoltre, che, ai sensi del comma 9, le amministrazioni pubbliche sottoposte all'obbligo di ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, in caso di motivata urgenza, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip S.p.A. o degli altri soggetti aggregatori, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, dirette alla stipulazione di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. L'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo per la gara.

Segnala inoltre che l'articolo 65, che detta norme di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti, reca talune disposizioni di interesse per i settori di competenza della Commissione. In base al comma 5, si precisa che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 anziché confluire nel risultato di amministrazione, a condizione che l'ente finanzi opere per le quali disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cro-

noprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017.

Si disciplina inoltre l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali e alle regioni. Nello specifico, l'articolo 65, comma 23, assegna agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di 700 milioni annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica. Quanto agli interventi diversi dall'edilizia scolastica la procedura prevede che, entro il 15 febbraio di ciascun anno (15 marzo nel 2017), con decreto del Ministero dell'economia è determinato l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale tenendo conto dei seguenti criteri di priorità: *a)* interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari; *b)* investimenti finalizzati all'adeguamento sismico degli immobili; *c)* investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico. Per queste ultime due tipologie, gli investimenti devono risultare finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa. Una procedura analoga trova applicazione anche nei confronti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nei cui confronti il comma 33 assegna spazi finanziari nel limite complessivo di 500 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Entro il 15 febbraio di ogni anno (15 marzo nel 2017) con decreto del Ministero dell'economia vengono attribuiti gli spazi finanziari agli enti interessati, secondo il seguente ordine prioritario: *a)* investimenti finalizzati all'adeguamento antisismico degli immobili; *b)* investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, in entrambi i casi finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa (commi 36 e 37).

L'articolo 77 istituisce un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnolo-

gie innovative. Per il perseguimento degli obiettivi del Piano è incrementata la dotazione del Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, istituito dall'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per l'anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno.

Segnala, infine, che l'articolo 80 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso, tra l'altro, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riferimento alle tabelle del disegno di legge di stabilità, segnala che le tabelle A e B recano rispettivamente, come sempre, gli stanziamenti dei fondi speciali, rispettivamente, di parte corrente e di conto capitale. Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'accantonamento previsto nelle due tabelle A (Fondo speciale di parte corrente) e B (Fondo speciale di conto capitale) reca importi, destinati genericamente all'attuazione di interventi diversi, pari, rispettivamente, per ciascun anno del triennio 2017-2019, a 10 milioni, 15 milioni e 15 milioni di euro (tabella A) ed a 20 milioni, 30 milioni e 40 milioni di euro (tabella B). Per il Ministero dell'ambiente, l'accantonamento previsto dalla tabella A, pari a 10,5 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed a 8,5 milioni per il 2019, è destinato alla copertura degli oneri conseguenti all'A.C. 1533-B (« Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche », approvato dal Senato, con modificazioni, il 26 ottobre scorso), nonché all'attuazione di interventi diversi. La tabella B registra un accantonamento di 60,7 milioni di euro per il 2017, 80,7 milioni per il 2018 e 50,7 milioni per il 2019. La relazione illustrativa segnala che l'accantonamento in questione è preordinato alla copertura finanziaria del disegno

di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (A.S. 2568, approvato definitivamente ma non ancora pubblicato nella G.U.) nonché per il finanziamento di interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, per gli interventi a favore della difesa del suolo e per interventi diversi.

La stessa relazione segnala che l'accantonamento relativo al MEF comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti relativi al sostegno e alla valorizzazione dei « piccoli comuni » (A.S. 2541, risultante dall'approvazione dell'A.C. 65) e ai criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (A.S. 580-B).

Prima di passare ai contenuti di sintesi della seconda sezione, relativa al disegno di legge di bilancio, segnala che tale parte del disegno di legge, rispetto al passato, ha un contenuto sostanziale, in quanto può incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione, ossia quelli della « vecchia » legge di stabilità. Pertanto, in tale sezione, le previsioni di spesa a legislazione vigente tengono conto dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno, delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) proposte dalle Amministrazioni e disposte ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *a*), della legge di contabilità nonché dei rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b*), della medesima legge. In quest'ultimo caso, si tratta delle variazioni di autorizzazioni legislative che prima erano operate con le tabelle c, D ed E della legge di stabilità.

Ricorda che le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione

Ambiente si rinvengono, in via prevalente, nelle missioni 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica » e 19 « Casa e assetto urbanistico » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in poi MIT), nonché nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (d'ora in poi MATTM). Ulteriori stanziamenti di interesse sono contenuti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in poi MEF), con particolare riguardo alla missione « Soccorso civile », al cui interno è collocato il programma « Protezione civile ».

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), lo stanziamento di competenza del disegno di legge di bilancio integrato per il 2017 delle due missioni 14 e 9 presenta una spesa per complessivi 5.105,4 milioni di euro, in diminuzione del 5,6 per cento rispetto alle previsioni assestate del 2016 e dell'1,3 per cento rispetto al dato del bilancio per il 2016 pari a 5.170,6 milioni di euro.

Nel disegno di legge del bilancio integrato per il 2017, lo stanziamento relativo alla missione 14 risulta pari a 4.856,5 milioni di euro in aumento (+70,6 milioni di euro) rispetto al dato del bilancio a legislazione vigente e in diminuzione (-204 milioni di euro) rispetto al dato assestato del 2016.

Nella relazione illustrativa si sottolinea che la riduzione della missione 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica » per lo stato di previsione del MIT, riguarda, principalmente, il programma 14.10 « Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità », per effetto della conclusione di uno degli interventi di finanziamento per la realizzazione del sistema MO.S.E. di Venezia.

Nell'ambito di tale missione, il 98,6 per cento delle risorse è concentrato nel programma 14.11 (Sistemi stradali, autostradali ed intermodali) con 2.834,3 milioni di euro (pari al 58,3 per cento delle risorse complessive della missione 14)) e nel programma 14.10 (opere strategiche, edilizia

statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità) con 1.958,1 milioni di euro (pari al 40,3 per cento delle risorse complessive della missione 14).

Di particolare rilevanza, rispetto allo scorso esercizio, nel Programma 14.11, il capitolo 7002 (Fondo per gli investimenti dell'ANAS) con una dotazione pari a 2.164,4 milioni di euro, con un aumento di 50 milioni rispetto al dato a legislazione vigente pari a 2.114,4 milioni, in cui confluiscono tutte le risorse destinate all'ANAS.

Per quanto riguarda la missione 19, che presenta uno stanziamento di competenza di 248,9 milioni di euro per il 2017, lo stanziamento, allocato complessivamente nel programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali), risulta invariato rispetto al dato del bilancio a legislazione vigente per il 2017 e in diminuzione rispetto al dato assestato del 2016. Ricordo, inoltre, che nello stato di previsione del MEF è presente la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e la missione 19 (Casa e assetto urbanistico), che contengono, rispettivamente il programma 14.8 (Opere pubbliche e infrastrutture), per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, e il programma 19.1 (Edilizia abitativa e politiche territoriali), in cui l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di garanzia per la prima casa si esaurisce nel 2016.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, rispetto al 2016, il disegno di legge prevede spese finali per 637,5 milioni di euro in riduzione rispetto al dato assestato di 183,3 milioni di euro, pari al 22,3 per cento. Lo scostamento, a livello di spese finali, tra il dato a legislazione vigente e quello risultante dal ddl di bilancio integrato per il 2017 è pari a 4 milioni di euro (inferiore all'1 per cento) e deriva da misure di efficientamento della spesa del Ministero pari a 4 milioni di euro per il 2017 ai sensi dell'articolo 61 del disegno di legge.

Lo stanziamento complessivo del Ministero è principalmente allocato (per una quota pari all'87,2 per cento) nella missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente». Considerando anche la missione 17, composta dall'unico programma 17.3, che contiene le risorse principalmente destinate all'ISPRA, la quota di risorse sale al 97 per cento dello stanziamento di competenza complessivo del Ministero.

La diminuzione nello stanziamento complessivo di competenza dell'intero Ministero rispetto al dato assestato 2016 (-179 milioni di euro, pari al 21,5 per cento) è quasi interamente concentrata nel programma 18.12 «Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche».

La relazione illustrativa sottolinea che tale diminuzione deriva dal fatto che sono «oggetto di autorizzazioni di spesa a scadenza nel 2016 le risorse relative al piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, nonché agli interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (complessivamente -150 milioni rispetto alle previsioni assestate)».

Se si considera la somma degli stanziamenti che, nei vari stati di previsione, compongono la missione 18, rispetto al dato assestato 2016, si registra un incremento (pari circa al 9 per cento) dovuto alla creazione del nuovo programma 18.17 «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 177/2016 che ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri.

Ricorda, infine, che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) è collocata la missione 8 «Soccorso civile», di interesse della Commissione Ambiente. Tale missione si compone di due soli programmi: il programma 8.4 «Interventi per pubbliche calamità» ed il programma 8.5 «Protezione civile».

Le spese finali della missione 8 del MEF sono pari a 2.363,6 milioni di euro, costituite prevalentemente da spese in

conto capitale. Se si considerano anche i 542,6 milioni di oneri di rimborso del debito pubblico, rispetto al 2016, il disegno di legge in esame prevede, per la missione 8 del MEF, una riduzione della dotazione di competenza rispetto al dato assestato di 320,8 milioni di euro, pari al 9,9 per cento, in gran parte da attribuire alla cessazione dell'onere previsto dall'articolo 1, comma 440, della L. 208/2015, che ha previsto, per il solo 2016, un'autorizzazione di spesa di 190 milioni di euro per soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna colpite dal sisma del maggio 2012.

Le disposizioni normative della sezione I non hanno effetti sugli stanziamenti contenuti nella missione del MEF, ad eccezione dei 200 milioni di euro che, per il 2017, sono allocati nel capitolo 8006 che accoglie le somme da destinare alla ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016. Ulteriori effetti riguardano, per il medesimo capitolo, gli anni successivi: 300 milioni di euro per il 2018 e 350 milioni per il 2019. Si tratta degli effetti derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 51, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame.

Segnala, infine, che le risorse necessarie per la copertura delle misure di sostegno fiscale, che derivano dallo stanziamento operato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del presente disegno di legge sono allocate nel capitolo 7824 del programma 11.9 «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità».

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, invita a valutare l'ipotesi di presentare eventuali emendamenti direttamente presso la Commissione di merito.

Passando al merito, ricorda preliminarmente come la previsione di un'agevolazione fiscale anche per gli interventi antisismici rappresenti una priorità per la Commissione Ambiente, che ne ha proposto all'unanimità la stabilizzazione nella legge di stabilità 2015. Su tale argomento, avanza alcuni rilievi. In primo luogo, evidenzia che il provvedimento del Governo

differenza i tempi per il recupero dei costi sostenuti, dal momento che prevede che la detrazione sia ripartita in 10 rate annuali per l'ecobonus e in 5 rate annuali per gli interventi antisismici. Rileva a tale proposito l'opportunità di allineare i tempi delle due agevolazioni. In secondo luogo, sottolinea come andrebbe prevista, al fine di incentivare la dismissione delle parti in amianto dei fabbricati, l'agevolazione fiscale del 65 per cento anche a tale tipologia di interventi. Ritiene in terzo luogo opportuno intervenire in tema di certificazioni sismiche, nel senso di prevedere che – diversamente da quanto stabilito dal Governo – le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili siano detraibili in ogni caso, anche indipendentemente dall'esecuzione di misure antisismiche sul fabbricato. In quarto luogo, rileva l'opportunità di inserire tra le spese detraibili gli interventi sul verde volti alla qualificazione degli immobili. Infine ritiene necessario – in una sede diversa dalla legge di bilancio – un intervento normativo volto ad agevolare i meccanismi decisionali nell'ambito dei condomini, favorendo la deliberazione di interventi sulle parti comuni.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel concordare con le proposte avanzate dal presidente, fa presente che per incentivare gli interventi sui condomini, che sono di regola finanziariamente rilevanti, sarebbe necessario migliorare l'accesso al credito per le imprese, con l'istituzione di un apposito fondo.

Alessandro BRATTI (PD) evidenzia tre aspetti su cui preannuncia la presentazione di emendamenti. Il primo riguarda gli interventi di bonifica da agenti inquinanti. A tale proposito ritiene che per i comuni che dispongono delle risorse finanziarie necessarie, andrebbe previsto lo scomputo delle spese sostenute per tali interventi ai fini del rispetto dei vincoli di bilancio, analogamente a quanto previsto per gli interventi sull'edilizia scolastica. In secondo luogo, in merito al problema dell'amianto, sottolinea gli ingenti costi per

lo smaltimento, che avviene prevalentemente all'estero. Preannuncia dunque una proposta volta a favorire l'installazione di almeno una discarica per regione, specializzata nello smaltimento dell'amianto. Infine, ritiene che le regioni dotate dei necessari finanziamenti devono poter essere autorizzate ad assumere personale per garantire il corretto funzionamento delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nel condividere sostanzialmente tutte le osservazioni dei colleghi, invita ad una riflessione sul tema dell'amianto, rilevando che le attività di smaltimento espongono inevitabilmente i lavoratori ai rischi derivanti dalle polveri disperse nell'aria, oltre che comportare costi elevati per l'intera filiera. Suggestisce al contrario di incentivare interventi volti alla messa in sicurezza *in loco* delle parti di amianto presenti negli immobili, posticipandone lo smaltimento al fine vita del fabbricato.

Alberto ZOLEZZI (M5S) concorda con i colleghi sulla necessità di porre attenzione al tema dell'amianto e auspica che si possa procedere in tempi brevi all'esame della proposta di legge presentata dal suo gruppo ed assegnata in sede referente alle Commissioni riunite Ambiente ed Affari sociali. Nel ricordare che l'Italia spende ogni anno 100 milioni di euro per lo smaltimento dell'amianto all'estero, in particolare in Germania, segnala che di molto inferiore sarebbe la spesa per installare una discarica specializzata. Nel concordare con la proposta del collega Bratti di dotare ogni regione di una discarica, preannuncia la presentazione di un emendamento in tal senso, eventualmente anche utilizzando la leva della defiscalizzazione a fini di incentivo di tali interventi.

Raffaella MARIANI (PD), nel rilevare l'importanza delle previsioni relative agli interventi antisismici, segnala la necessità che vengano al più presto approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni

da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per evitare di vanificare le agevolazioni previste dalla futura legge di bilancio.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), ad integrazione del suo intervento precedente, segnala la necessità di prevedere stanziamenti adeguati volti a promuovere il buon funzionamento delle agenzie ambientali, garantendo un livello uniforme di prestazioni.

Enrico BORGHI (PD), dopo aver invitato i colleghi a concentrare il dibattito sulla proposta di parere che verrà formulato dalla relatrice e a presentare gli emendamenti direttamente presso la Commissione di merito, rileva un'esigenza di approfondimento in merito alle regole sull'ammissibilità degli emendamenti, allo scopo di fugare eventuali dubbi. A titolo esemplificativo, nel ricordare che non sono considerati ammissibili gli emendamenti di contenuto « localistico », evidenzia come, sulla base di tale presupposto, eventuali emendamenti diretti a prevedere interventi in favore dei comuni terremotati, pur legittimi, rischierebbero di essere qualificati come localistici. Intervendendo sul merito, nel rilevare con favore che il Senato sta concludendo l'esame del provvedimento sui piccoli comuni, chiede alla relatrice di valutare l'ipotesi di istituire un fondo di 100 milioni annui per il periodo dal 2017 al 2032, decurtando il fondo per investimenti e sviluppo infrastrutturale previsto dall'articolo 21 del disegno di legge di bilancio.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ricorda che, a seguito dei recenti eventi sismici, si porrà anche il problema dello smaltimento dei rifiuti da demolizione e delle rocce da scavo. A tale proposito, oltre a sollecitare il Governo ad adottare il decreto sulle terre e rocce da scavo, propone che vengano introdotte misure incentivanti anche per quanto riguarda lo smaltimento di tali categorie di materiale.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento ai rilievi del collega Carrescia, fa notare come le misure da lui auspiccate

dovrebbero essere più propriamente prese in considerazione nel corso dell'esame dei cosiddetti « decreti terremoto ».

Ribadisce l'invito a presentare emendamenti direttamente in sede di Commissione Bilancio, concentrandosi sul parere, che dovrebbe costituire la struttura di sostegno alle proposte emendative della Commissione Ambiente. Ritiene che alcune delle osservazioni avanzate dai colleghi e volte a fornire un indirizzo politico al Governo dovrebbero trovare spazio più propriamente in ordini del giorno. Ricorda ai colleghi che in ogni caso il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per le ore 10 di martedì 8 novembre.

Alberto ZOLEZZI (M5S) invita a valutare l'opportunità di presentare su alcuni specifici temi emendamenti condivisi dai diversi gruppi.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, segnala che sarà sua cura inserire gli argomenti condivisi nella proposta di parere, che verrà messa a disposizione dei colleghi in tempo utile per consentire il dibattito nella giornata di mercoledì 9 novembre. Ai fini della predisposizione della proposta di parere, invita dunque i colleghi a farle pervenire per le vie brevi ulteriori indicazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 15.**

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-09926 Zaratti: chiarimenti in merito alla mancata istituzione dell'area protetta della Costa teatina.**

Generoso Gianni MELILLA (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Generoso Gianni MELILLA (SI-SEL), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita dalla sottosegretaria, non comprendendo le motivazioni in base alle quali il Governo non ottemperi a quanto disposto da un commissario nominato dallo stesso Governo. Ritiene infatti che vi sia un abuso politico, considerato che la regione non vanta alcuna competenza e sia intervenuta in evidente violazione di norme di legge. Conclude sottolineando come possa essere legittimo riconsiderare l'idea di istituire il parco nazionale in questione, ma in tal caso sarà necessario farlo attraverso una legge che abroghi la precedente che ha previsto l'istituzione del parco medesimo.

**5-09927 Borghi: chiarimenti in merito alla mancata autorizzazione all'incremento del livello massimo di regolazione del Lago Maggiore.**

Francesco PRINA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco PRINA (PD), replicando, evidenzia la drammaticità di quanto avvenuto il 1° novembre scorso, quando il livello del Lago Maggiore si è abbassato di 80 cm rispetto al livello registrato nello stesso periodo l'anno scorso, con conseguenti 150 milioni di metri cubi in meno di acqua. Si tratta di una situazione che potrebbe essere contrastata solo da abbondanti piogge. Conclude evidenziando come sia in possesso di uno studio circa la non pericolosità per i comuni rivieraschi dell'innalzamento a 1,50 metri del livello di regolazione del Lago. Auspica pertanto che il richiamato innalzamento possa avvenire subito e non nei prossimi tre anni.

**5-09928 Matarrese: iniziative di competenza volte a valutare e risolvere l'inquinamento dell'aria nel quartiere Japigia di Bari.**

Salvatore MATARRESE (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Salvatore MATARRESE (CI), replicando, rileva la stranezza dell'assenza di alcuna rilevazione da parte delle Forze dell'ordine in ordine alle cause dell'inquinamento in questione. Fa presente come potrebbe verificarsi nel sottosuolo una combustione che produca inquinamento. Auspica quindi un'azione sistematica da parte delle Forze dell'ordine per verificare la natura strutturale o meno di quanto sta accadendo nel quartiere Japigia.

**5-09929 Pastorelli: iniziative per completare il passaggio alle Autorità di bacino distrettuali e garantirne la piena operatività.**

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), replicando, evidenzia come dalla risposta della sottosegretaria emerga chiaramente che vi sia stato un ritardo di 5-6 mesi nell'emanazione del decreto con cui sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità distrettuali del personale e delle risorse delle Autorità di bacino. Con riferimento all'Autorità di bacino del fiume Arno, fa notare come, in assenza di figure con responsabilità apicali, difficilmente l'espletamento delle attività può svolgersi normalmente. Conclude riservandosi di monitorare la situazione.

**5-09930 Zolezzi: intendimenti del Governo in merito alla verifica della qualità dell'aria, del suolo e delle acque nel comune di Montichiari.**

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Nell'evidenziare come nel suolo sia stato rinvenuto acido solforico che, unito al carbonato di calcio, può generare acido solfidrico, rileva che i sintomi registrati siano da ascrivere anche ad intossicazione da acido solfidrico. Ritiene che vi sia un approccio superficiale da parte degli enti

di controllo. Conclude sottolineando l'importanza di limitare in futuro pressioni ambientali.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**5-09910 Realacci: sullo stato di attuazione del progetto di rete fognaria nel Salento.**

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Ermete REALACCI (PD) *presidente*, fa notare come i reflui, anche se dotati delle caratteristiche necessarie per lo scarico a mare, producano conseguenze ben diverse in caso di scarico in zone marine protette. Ritiene necessario adottare atti che consentano procedure di infrazione.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.45.**

## ALLEGATO 1

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.**  
**Testo unificato C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e**  
**C. 3807 Ricciatti.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti recante « Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata »;

considerato che l'articolo 4, comma 1, stabilisce che le disposizioni della legge non si applichino alle attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa;

ritenuto che andrebbe attentamente valutata la previsione dell'esclusione dal-

l'ambito di applicazione della legge delle attività svolte da persone unite da vincoli di amicizia, in considerazione del rischio ad essa sottesa di considerare attività libere, in nome di un indeterminato « vincolo di amicizia », attività che invece dovrebbero essere assoggettate a procedura amministrativa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di limitare l'esclusione dall'ambito di applicazione della legge solo alle attività svolte da persone unite da vincoli di parentela.

## ALLEGATO 2

**5-09926 Zaratti: Chiarimenti in merito alla mancata istituzione dell'area protetta della Costa teatina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ai fini dell'istituzione del parco nazionale, prevista dalla legge n. 93 dell'8 marzo 2001, il decreto-legge n. 225 del 2010 (convertito con legge n. 10/2011) ha stabilito, nel caso non si fosse pervenuti alla detta istituzione per via ordinaria entro il 30 settembre 2011, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fosse nominato un Commissario *ad acta* per provvedere alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

Decorse senza esito le proroghe di tale termine (31 dicembre 2012, 30 giugno 2013 e 31 dicembre 2013) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2014 è stato nominato il Commissario *ad acta* nella persona del dott. Giuseppe De Dominicis. Pertanto, a far data dal predetto provvedimento, il procedimento ordinario per l'istituzione dei parchi nazionali è stato superato poiché, con la citata nomina commissariale è cessata la competenza del Ministero dell'ambiente sulla procedura in questione.

Il Commissario *ad acta* ha predisposto e presentato la proposta per l'istituzione del Parco alla Presidenza del Consiglio, la quale ha richiesto e svolto interlocuzioni con i competenti uffici del Ministero per i profili tecnici.

L'incarico del Commissario è venuto a scadere il 4 agosto 2015 e la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto di sottoporre il lavoro svolto dal Commissario straordinario e la bozza di decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del Parco alla Conferenza Unificata Stato-regioni, nella cui sede tecnica del 10 settembre 2015, il Ministero ha ribadito di

non rivestire più alcuna competenza sul procedimento e di avere unicamente fornito, su richiesta, un supporto tecnico. Il provvedimento istitutivo è stato oggetto di due successivi incontri di coordinamento presso la sede della stessa Conferenza Unificata, allo scopo di garantire la massima collaborazione fra i diversi livelli di Governo.

Nei primi mesi dell'anno corrente sono pervenute presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispetto allo schema di decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco nonché alle misure di salvaguardia allegate al decreto, predisposti dal Commissario *ad acta*, alcune valutazioni della regione Abruzzo che hanno determinato verifiche e controlli e un'analisi attenta del lavoro presentato dal Commissario sia dal punto di vista tecnico-amministrativo che da quello naturalistico paesaggistico e storico-culturale. Il 4 febbraio 2016, il Presidente della regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero dell'ambiente la delibera n. 27 del 26 gennaio 2016, concernente « Determinazioni riferite alla perimetrazione di competenza e connesse norme di salvaguardia ».

Sulla base di quanto precisato, nel mese di marzo 2016 la Direzione generale del Ministero ha inoltrato la documentazione della regione Abruzzo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo.

All'esito delle necessarie verifiche sarà, possibile procedere nell'iter di istituzione del Parco nazionale della Costa Teatina.

## ALLEGATO 3

**5-09927 Borghi: Chiarimenti in merito alla mancata autorizzazione all'incremento del livello massimo di regolazione del Lago Maggiore.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa presente che la sperimentazione sul Deflusso minimo vitale, in atto sul fiume Ticino, si differenzia rispetto alla sperimentazione della nuova regolazione dei livelli estivi del Lago Maggiore.

La prima si basa su un protocollo d'intesa sottoscritto il 3 marzo 2010 che riguarda il coinvolgimento degli enti territoriali dell'area interessata, mentre la seconda nasce da una specifica richiesta del 2012 con cui il Consorzio del Ticino ha chiesto al Ministero dell'ambiente (e alle regioni Piemonte e Lombardia), di essere autorizzato, in via sperimentale, ad innalzare fino a +1,50 m (livello di regolazione attualmente valido nella stagione invernale), nel periodo dell'anno che va dal 1° marzo al 15 settembre, la soglia di regolazione estiva del Lago Maggiore.

Al riguardo, occorre precisare che l'adozione di una nuova regolamentazione per i livelli estivi di un grande lago non può in alcun modo avvenire senza la preventiva valutazione di tutte le possibili conseguenze in termini di pubblica incolumità, di sicurezza idraulica e di tutela del patrimonio ambientale, economico e sociale. Pertanto, questo Ministero ha convocato una Conferenza di Servizi istruttoria, coordinata dall'Autorità di bacino del fiume Po, con i rappresentanti del MIT.

A giugno 2014, ha invitato il Consorzio del Ticino a non anticipare la sperimentazione, senza che fossero state preliminarmente effettuate le necessarie valutazioni, ritenendosi incauto procedere immediatamente ad elevare i livelli di mezzo metro, in assenza di dati sperimentali in relazione alla compatibilità dell'innalzamento dei livelli con le esigenze di sicurezza idraulica.

Sulla base degli esiti tecnici della Conferenza dei servizi, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con la deliberazione del 12 maggio 2015, ha approvato l'avvio della sperimentazione quinquennale di un nuovo livello di regolazione estiva del Lago Maggiore, prevedendo, in ossequio al principio di precauzione, un'articolazione della stessa in tre fasi. Tale sperimentazione prevede che fino al 15 settembre del 2017, il livello idrografico sarà mantenuto a 1,25 metri al di sopra dello zero idrometrico di Sesto Calende. Ci saranno quindi due anni per migliorare gli strumenti di controllo delle portate e il monitoraggio del lago per avere un quadro aggiornato delle dinamiche lacustri. A fine 2017, si valuterà se già dal marzo 2018 si potrà innalzare il livello a 1,30 metri; in seguito, sulla base dell'andamento della sperimentazione, si potrà procedere negli anni successivi (2019 e 2020) all'innalzamento fino a + 1,50.

Pertanto, solo all'esito della predetta sperimentazione, si potrebbe giungere all'innalzamento rappresentato dagli interroganti, mentre, al momento, sulla base degli strumenti di previsione delle piene del Lago a disposizione del Consorzio, lo stesso va limitato alla quota di +1,25 m.

In conclusione, l'operato di questo Ministero si è orientato verso una soluzione equilibrata delle problematiche, al fine di bilanciare le ragioni degli agricoltori con quelle dei comuni rivieraschi, le ragioni dell'ambiente con quelle della tutela dai rischi idraulici e da alluvione e le ragioni del nostro Paese con quelle di altri Paesi interessati.

## ALLEGATO 4

**5-09928 Matarrese: Iniziative di competenza volte a valutare e risolvere l'inquinamento dell'aria nel quartiere Japigia di Bari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai disagi dovuti ai fumi derivanti dalla combustione di materiali non identificati nel quartiere Japigia di Bari, sulla base delle informazioni acquisite dalla competente Prefettura, si rappresenta quanto segue.

Il giorno 7 ottobre il Comando NOE dei Carabinieri di Bari ha ricevuto una denuncia contro ignoti nella quale si descrivevano i fatti narrati dall'Onorevole Interrogante. A corredo della stessa, il denunciante si premurava di procurarsi, tramite due contenitori sterili, delle polveri e dell'acqua colorata asseritamente e rispettivamente raccolte (in maniera assolutamente irrituale e non utilizzabile) da un balcone e da una pozzanghera in pubblica via. Il successivo 10 ottobre, il predetto Comando trasmetteva la denuncia alla Procura della Repubblica di Bari per le valutazioni del caso.

Inoltre, secondo quanto riferito dal Comando del NOE alla competente Prefettura di Bari, gli episodi dei fumi e dell'aria irrespirabile si sono ripetuti anche nell'ultimo mese e l'attività preliminare di indagine è stata posta in essere dalla locale Polizia Municipale in stretto contatto con un comitato cittadino costituito « *ad hoc* ».

Peraltro, l'ARPA Puglia ha riferito che le emissioni in atmosfera nel quartiere Japigia di Bari sono presumibilmente dovute a combustioni in aree limitrofe. Gli autori delle combustioni ed il materiale da loro bruciato non sono noti.

L'ARPA riferisce, che « trattandosi di combustioni occasionali di durata variabile ed eseguite in siti diversi, non risulta possibile utilizzare per la valutazione della loro ricaduta sull'aria-ambiente gli strumenti normalmente impiegati nel monitoraggio della qualità dell'aria. Le stazioni di monitoraggio fisse attive sul territorio di Bari, infatti, non sono strumenti progettati per rilevare fenomeni combustivi occasionali di questo tipo, avendo specifiche di funzionamento volte a soddisfare una diversa richiesta sulla base di altra normativa di riferimento ».

Si evidenzia, infine, che la questione « denunciata » pare inserirsi nella più nota condotta illecita di combustione in campo aperto di rifiuti e materiale di risulta, condotta rispetto alla quale l'elemento dissuasivo primario resta l'intensificazione dei controlli sul territorio. Al riguardo, l'ARPA Puglia ha assicurato la propria disponibilità a fornire ogni supporto tecnico scientifico agli organi preposti.

Pertanto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quanto di competenza, provvederà, attraverso un'azione di sollecito, affinché l'ARPA Puglia approfondisca una attività di indagine sul fenomeno per individuarne origine e cause, al fine di poter adottare una soluzione che elimini il problema.

## ALLEGATO 5

**5-09929 Pastorelli: Iniziative per completare il passaggio alle Autorità di bacino distrettuali e garantirne la piena operatività.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Decreto ministeriale con cui sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità distrettuali del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino è stato firmato il 25 ottobre scorso. Successivamente alla registrazione della Corte dei conti sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Nel corso della procedura di elaborazione del decreto la Direzione generale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha svolto alcuni incontri con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei vari distretti idrografici, al fine di illustrare le linee generali della riforma, comprendere le specificità e le eventuali problematiche di ciascun distretto nonché illustrare ed impostare l'attività di ricognizione, prevista dal decreto ministeriale e funzionale alla definizione dei contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che trasferirà il personale e le risorse strumentali e finanziarie. Si segnala, inoltre, che dal mo-

mento in cui entrerà in vigore il decreto ministeriale, gli organi delle nuove Autorità di distretto, ed in particolare la Conferenza Istituzionale Permanente, saranno immediatamente convocabili.

Per quanto riguarda l'Autorità di bacino del fiume Arno e le Autorità di bacino dell'Alto Adriatico e dell'Adige, si segnala che nelle more della formalizzazione del nuovo Segretario Generale, i dirigenti garantiscono comunque il regolare funzionamento dell'Autorità e l'espletamento di tutte le attività pianificatorie alle stesse attribuite. In particolare, con riferimento all'attività dell'Autorità di bacino del fiume Arno, questa è portata avanti dai dirigenti della segreteria tecnico-operativa, in conformità al dettato normativo di settore. Non si ravvisa, dunque, allo stato attuale, alcuna *vacatio* nell'esercizio delle funzioni che possa pregiudicare il regolare funzionamento delle predette Autorità.

## ALLEGATO 6

**5-09930 Zolezzi: Intendimenti del Governo in merito alla verifica della qualità dell'aria, del suolo e delle acque nel comune di Montichiari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'episodio del 17 ottobre 2016 presso la Scuola di Vighizzolo, a fronte dei riscontri negativi dei Vigili del Fuoco, il personale dell'ARPA ha effettuato un sopralluogo congiunto col personale dell'Ufficio tecnico del comune, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco presso attività poste nelle vicinanze, in quanto probabili cause del fenomeno. Le indagini effettuate presso due impianti di produzione di biogas da reflui zootecnici non hanno fatto emergere problematiche riconducibili all'evento segnalato. Un ulteriore sopralluogo è stato condotto presso la discarica Gedit, senza riscontrare alcun odore particolare, verificando anche la correttezza e la conformità dei formulari dei rifiuti conferiti nella mattinata e del percolato in uscita.

Nella giornata del 18 ottobre 2016, sono stati eseguiti approfondimenti sui terreni agricoli oggetto di lavorazione e si è acquisito un campione di liquido deodorizzante presso la Scuola e di due aliquote di rifiuti presso l'impianto Gedit. I risultati dell'esame qualitativo condotto dal laboratorio ARPA sul liquido deodorizzante sono stati inviati all'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (ATS) che sta effettuando esami sull'etichettatura tutt'ora in corso.

Il 26 ottobre 2016, l'ARPA ha effettuato un sopralluogo presso due ulteriori impianti in attività di Vezzola e Gerital. Su entrambi sono stati eseguiti due campionamenti di aria inviati al laboratorio ARPA e sono ancora in corso le relative determinazioni analitiche, in data 28 ottobre 2016 la stessa ARPA ha eseguito ulteriori due campionamenti nei pressi

delle discariche di Gedit e Systema e le analisi sono in corso presso il laboratorio dell'Agenzia.

A seguito delle predette segnalazioni, l'ARPA ha reso nota la prossima attivazione di uno specifico piano di monitoraggio aria nell'area di Vighizzolo, finalizzato a meglio caratterizzare le molestie olfattive segnalate.

Si precisa, altresì, che i campioni di aria eseguiti in relazione agli interventi a seguito dell'evento del 17 ottobre 2016 non sono stati effettuati per la determinazione di acido solfidrico, in quanto nessuna descrizione da parte dei segnalanti e nessuna percezione da parte dei componenti delle squadre intervenute segnalavano caratteristiche riconducibili all'acido solfidrico.

Si evidenzia, inoltre, che si è tenuto un Tavolo Tecnico convocato dal comune di Montichiari nel corso del quale sono state definite le azioni di competenza del comune e quelle di competenza dell'ARPA. L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (ATS) ha fatto presente la necessità di attivare la « Procedura per il monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo », richiedendo la collaborazione tra l'Osservatorio Epidemiologico e l'Ufficio Anagrafe Comunale, per l'identificazione dei residenti a Vighizzolo, al fine di poter effettuare un approfondimento epidemiologico mirato.

Si è confermata, infine, la disponibilità della predetta ATS, quale componente del Tavolo tecnico di confronto tra gli Enti interessati, alla valutazione periodica delle risultanze delle attività di monitoraggio ed approfondimento, al fine di identificare adeguati interventi di prevenzione e mitigazione.

## ALLEGATO 7

**5-09910 Realacci: Sullo stato di attuazione del progetto di rete fognaria nel Salento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione relativa allo stato di attuazione del progetto per la realizzazione della rete idrica e fognaria nella regione Puglia e, in particolare, nei comuni di Nardo e di Porto Cesareo, sulla base degli elementi acquisiti dagli Enti territoriali competente, si rappresenta quanto segue.

In data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra i predetti comuni, l'Acquedotto Pugliese S.p.A, la regione Puglia e l'Autorità Idrica Pugliese, per completare la realizzazione del sistema depurativo fognario degli agglomerati di Porto Cesareo e Nardò. La definizione del Protocollo è scaturita da numerosi incontri e approfondimenti sviluppati nel corso degli anni 2014 e 2015.

In una prima riunione del 5 maggio 2014, le Parti concordarono sulla predisposizione di una bozza di Protocollo d'Intesa che impegnasse ciascun soggetto anche a verificare ulteriori possibilità di destinazione dei reflui dei depuratori al riuso agricolo. Seguirono ulteriori riunioni e, in occasione dell'ultima, l'Acquedotto Pugliese S.p.A. presentò uno specifico studio di fattibilità dal quale emergeva, oltre all'opportunità di perseguire il massimo riuso possibile dei reflui in agricoltura e di modificare il tracciato del collettore dello scarico dell'impianto depurativo di Porto Cesareo a quello di Nardò, anche l'inapplicabilità delle soluzioni alternative prospettate dal comune di Nardò, in quanto non rispettose delle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In presenza di detta situazione di blocco, il giorno 4 marzo 2015, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare ha convocato una riunione al fine di individuare soluzioni condivise tra le Parti.

Con delibera di Giunta regionale del 26 maggio 2015, è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa, successivamente sottoscritto dalle Parti in data 30 settembre 2015 e ratificato con Delibera di Giunta regionale del 3 novembre 2015.

Con il Protocollo sottoscritto, la regione Puglia e l'Autorità Idrica Pugliese, d'intesa tra loro, si sono impegnate a promuovere contributi finanziari, a valere prioritariamente sui fondi comunitari FESR2014 – 2020 – azione 6.3.1.

Sulla base di detti presupposti il comune di Nardò si era impegnato a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta di competenza per la realizzazione delle diverse opere programmate e/o già approvate, ivi inclusa la condotta sottomarina, al fine di limitare l'applicazione di provvedimenti di infrazione da parte della Commissione europea. Peraltro, in esecuzione del Protocollo d'Intesa sottoscritto, l'Acquedotto Pugliese S.p.A. ha effettuato lo studio meteo marino integrativo al fine di procedere all'allungamento della condotta sottomarina di scarico fino a 2.000 metri, come prescritto in sede di procedura VINCA, espletata dalla provincia di Lecce, e così come stabilito al punto n. 1, lettera e) e n. 4 del Protocollo d'Intesa. Detto studio è stato trasmesso, con nota del 6 giugno 2016, al Ministero dell'ambiente per la supervisione tecnica.

Sempre in esecuzione del Protocollo d'Intesa, sono state inoltre avviate da Acquedotto Pugliese S.p.A le attività necessarie per lo sviluppo della progettazione

preliminare delle reti nelle aree Marine del comune di Nardò e per l'adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione dell'abitato, al fine di conseguire un refluo conforme ai limiti di cui al decreto ministeriale n. 185 del 2003.

Con nota del 21 settembre 2016, la Città di Nardò ha trasmesso alla regione Puglia la deliberazione del Consiglio comunale con la quale ha revocato la delibera di « Approvazione del protocollo di intesa finalizzato a consentire il completamento della realizzazione del sistema depurativo fognario degli agglomerati di Nardò e di Porto Cesareo, sottoscritto il 30 settembre 2015 ».

Con riferimento alla procedura di infrazione n. 2034/2004 e alla sentenza della Corte di Giustizia europea, si rileva che il perseguimento della conformità del sistema fognario depurativo in questione è subordinato al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione delle opere relative al collettamento dello scarico del presidio depurativo di Porto Cesareo a quello di Nardò e alla realizzazione dello scarico congiunto dei due agglomerati nel corpo

idrico mare Ionio, attraverso una condotta sottomarina. Sul punto, si fa presente che, secondo quanto riferito dalla regione Puglia, è stato espresso parere favorevole dal comune di Nardò in sede di nuova VINCA provinciale presentata da Acquedotto Pugliese per la variante del tracciato di collettamento della condotta di scarico dell'impianto depurativo di Porto Cesareo alla condotta di scarico dell'impianto di Nardò, già oggetto del punto 6) del Protocollo d'Intesa.

Alla luce della complessa situazione, è stato convocato presso la Presidenza della regione Puglia un incontro con i sindaci dei comuni di Porto Cesareo e di Nardò, per il giorno 3 novembre 2016.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, tenuto conto anche della predetta riunione, il Ministero dell'ambiente continuerà a tenersi informato e a svolgere un'attività di sollecito e monitoraggio nei confronti degli Enti territorialmente competenti, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131
SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Testo unificato C. 3258 Minardo ed abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	132
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	139
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	134
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-09937 Bruno: Ragioni di impedimento dello sviluppo e ampliamento dell'aeroporto di Pisa .	135
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	140
5-09931 Paolo Nicolò Romano: Possesso dei requisiti di legge da parte dei membri designati al Consiglio di amministrazione di ENAC .....	135
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	141
5-09932 Bergamini: Costi e tempi di riprogettazione dell'alta velocità a Firenze a causa della mancata realizzazione della stazione Foster .....	136
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	143
5-09933 Garofalo: Opportunità di inserire specifiche disposizioni sull'attività di pulizia delle gallerie nel contratto di servizio con RFI SpA .....	136
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	144
5-09934 Catalano: Possibile sottrazione di macchinisti alle aziende concorrenti a causa del reclutamento di personale già formato da parte di Trenitalia .....	137
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	145
5-09936 Marco Di Stefano: Possibilità di un cambio di gestione della ferrovia Roma-Viterbo visti i risultati dell'attuale gestore Atac .....	137
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	146
5-09935 Franco Bordo: Investimenti per la sicurezza e l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie nelle zone terremotate dell'Italia centrale .....	137
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	147

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 novembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.40 alle 13.45.

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza  
del presidente Michele Pompeo META.

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.****Testo unificato C. 3258 Minardo ed abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva la proposta di legge recante disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (C. 3258 e abbinate), con riguardo al testo unificato come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione X Attività produttive in data 2 novembre 2016.

L'articolo 1 individua la finalità della legge nella disciplina dell'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata, nell'ambito dell'economia della condivisione, fornendo strumenti atti a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza.

L'articolo 2 contiene le definizioni di *home restaurant* intesa come attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo. Per i profili di interesse si evidenzia che la definizione di *home restaurant* implica che l'attività avvenga per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e definisce *gestore* il soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi gastronomici.

Conseguentemente l'articolo 3, che è quello di maggior interesse per la Commissione, disciplina i compiti del gestore

che, in primo luogo è chiamato a garantire, nel rispetto della *privacy*, che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate e conservate.

Il testo impone che il servizio sia inserito nella piattaforma almeno trenta minuti prima della sua fruizione e che, anche nel caso di cancellazione prima della fruizione del servizio, ne resti traccia. Si stabilisce che le piattaforme digitali debbano prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità e che le transazioni di denaro siano operate mediante le piattaforme digitali e avvengano esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.

Sono poi precisati alcuni ulteriori obblighi di verifica e comunicazione in capo al gestore, ad esempio concernenti la titolarità dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di cuoco e la presenza di un'apposita copertura assicurativa sia per l'abitazione sia per il cuoco medesimo e la comunicazione dei medesimi agli utenti fruitori.

L'articolo in commento rinvia quindi a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la determinazione delle modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di *home restaurant*.

L'articolo 4 dopo aver circoscritto l'ambito di applicazione delle norme introdotte (che non riguardano le attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa), stabilisce che i soggetti « di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 » per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant* debbano procedere alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) mentre non è necessaria l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio. Dalla lettura del testo sembra ragionevole ipotizzare – ma sul punto sarebbe opportuno un chiarimento – che tale autorizzazione sia necessaria esclusivamente per l'utente operatore cuoco.

L'attività è configurata come saltuaria e non deve superare il limite di 500 coperti per anno solare né generare proventi superiori a 5.000 euro annui. Sono poi normati, mediante rinvio, i requisiti di onorabilità degli utenti operatori cuochi e le disposizioni in materia di igiene previste dalle disposizioni nazionali ed europee.

L'articolo 5, ribadendo quanto già esplicitato all'articolo 4, prevede che le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate debbano possedere le caratteristiche di abitabilità ed igiene ai sensi della normativa vigente e che lo svolgimento dell'attività di *home restaurant* non comporta la modifica della destinazione d'uso del medesimo immobile.

L'attività di *home restaurant* non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.

L'articolo 6 disciplina le conseguenze dell'esercizio dell'attività di *home restaurant* in assenza della segnalazione certificata di inizio attività mentre l'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione la competenza della Commissione concerne specificamente gli aspetti tecnici previsti dall'articolo 3, che disciplina l'attività dei gestori delle piattaforme digitali finalizzate all'organizzazione di eventi enogastronomici e presenta alcuni aspetti significativi considerato che sono diversi gli obblighi posti in capo a tali soggetti.

La proposta di parere oggetto della sua illustrazione – suscettibile di essere integrata con gli elementi che dovessero emergere nel dibattito – segnala l'opportunità di evitare il più possibile oneri amministrativi e gestionali del gestore della piattaforma, che nell'articolato appaiono piuttosto gravosi (tanto più che non si esclude nemmeno che l'attività di intermediazione tra gli utenti sia fornita a titolo gratuito, secondo quanto indicato nella lettera *a*) dell'articolo 2, comma 1. In altri termini gli adempimenti previsti dalla normativa

dovrebbero esser tali da non impedire lo sviluppo di esperienze di *sharing economy*.

Formula, quindi, la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META, *presidente*, si interroga su quanto previsto nell'articolo 4, comma 3, del testo circa i limiti dei 500 coperti per anno solare ovvero dei proventi non superiori a 5.000 euro annui e cioè in quale rapporto tale cifra siano tra loro nonché in che modo è possibile esercitare il controllo sul superamento dei limiti.

Ivan CATALANO (CI), rileva che dal testo emergerebbe che il controllo sia esercitabile attraverso la piattaforma digitale medesima che è in grado di registrare i dati e mantenerli in memoria nonché elaborarli a quei fini. Quanto al rapporto tra le predette entità è ragionevole ritenere che sia stato considerato un importo medio di dieci euro a coperto. Il limite posto circa la generazione di proventi non superiori a 5.000 euro annui è anch'esso collegato alla non professionalizzazione ed è giustificato, a suo avviso, dal fatto che il regime previdenziale per il lavoro autonomo occasionale entro quel limite è agevolato, mentre il suo superamento rende necessaria l'iscrizione alla gestione separata INPS, ed il versamento dei relativi contributi.

Matteo MAURI (PD) dopo aver constatato che nel corso della legislatura si sono incrociati lavori parlamentari relativi a diversi settori oggetto di *sharing economy* – tra cui la proposta di legge sul *car pooling* di cui è relatore – mentre attualmente alla Camera si sta discutendo una normativa complessiva concernente la disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione, ritiene che sarebbe stato meglio stabilire innanzi tutto un quadro normativo complessivo della predetta economia della condivisione, per poi passare a definire normative di settore, strategia che

egli ha in prima persona adottato in qualità di relatore sul citato testo.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i colleghi che con i loro interventi hanno voluto dare un contributo di chiarezza alla discussione e pone in votazione la proposta di parere con condizione del relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

**C. 4110 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

Anna Maria CARLONI (PD) intende intervenire per rispondere a quanto sostenuto dall'onorevole Dell'Orco nella seduta di ieri su quanto disposto dall'articolo 11 del testo in oggetto e, specificamente, in relazione al contributo straordinario di importo massimo pari a 600 milioni di euro a favore della regione Campania per far fronte ai debiti della regione medesima con l'Ente Autonomo Volturmo (EAV), qualificato come un vero e proprio favore al presidente De Luca e testimonianza di un atteggiamento ambiguo ed opaco del Governo dimenticando che questa Commissione, lo scorso luglio, si era trovata d'accordo all'unanimità su una soluzione di eguale portata ma che, tuttavia, non era andata in porto. Crede che sia giusto considerare che quando si parla di EAV e delle sue vicende non si possa trascurare il volume del numero di utenti e l'entità della società medesima in termini di addetti. Si tratta certamente di un intervento volto a sanare un'esposizione debitoria dell'ente esercente il servizio di trasporto di dimensioni significative al punto da rendere necessario a suo tempo la nomina

di un commissario e l'adozione di un piano di rientro. Peraltro interventi con finalità simili a questa sono già stati operati anche a favore di altre regioni, sia meridionali che settentrionali, perché ritenuti necessari e senza che la cosa sia stata ritenuta scandalosa. Quanto ai riferimenti con la situazione dell'ATAC, essi sembrano inconferenti visto che a questa società di trasporto non è stato mai negato un sostegno, in pieno spirito di collaborazione tra le istituzioni coinvolte, anche in tempi recenti.

Vincenzo GAROFALO (AP) evidenzia la delicatezza della materia concernente il trasferimento di risorse specificamente dedicate a risolvere crisi delle aziende di trasporto locale, di cui comprende certamente le motivazioni, ma anche i rischi connessi all'instaurarsi di una prassi non edificante e che per di più può creare squilibri territoriali in ragione della diversa misura degli interventi statali. Non esimersi dal rilevare come ad esempio, in tale specifico ambito, sia pure in un contesto differente e con differenti finalità, la Sicilia abbia ricevuto interventi di portata notevolmente inferiore.

Mirella LIUZZI (M5S) tiene a precisare che la posizione del suo gruppo è sempre stata coerente come testimoniato dagli emendamenti a suo tempo presentati in sede di discussione delle norme di finanza pubblica e da quelli che saranno presentati al testo in esame. La critica è essenzialmente rivolta alla mancanza di una visione strategica e complessiva sulle esigenze e sugli interventi da attuare per il sostegno al trasporto pubblico locale, che peraltro attinge le sue risorse dal fondo apposito al quale ogni anno viene sempre a mancare più di un miliardo.

Nel caso di specie la questione è resa particolarmente critica dall'enorme esposizione debitoria che ha persino portato a ritardi nel pagamento delle retribuzioni di cui ritiene prioritario individuare cause e responsabilità. Solo dopo si potrà l'intervento potrà essere efficace e non costituire una mera sanatoria.

Ivan CATALANO (CI), *relatore*, precisa che la collega fa riferimento alla carenza di risorse del fondo per il trasporto pubblico che in realtà non è tale ma che si determina in concreto in ragione dello storno dei fondi da parte delle regioni che li utilizzano per altre finalità. Ritiene d'altra parte che la misura di cui si discute sia in questo momento ineludibile perché non vi sono alternative diverse se non la liquidazione della società e l'interruzione del servizio.

Michele MOGNATO (PD) ritiene che il dibattito svolto testimoni come sarebbe necessario affrontare in modo organico la disciplina del trasporto pubblico locale completando il percorso di riforma già intrapreso con il decreto sul servizio pubblico locale.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta ricordando che il parere sarà reso il prossimo 8 novembre.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

#### **5-09937 Bruno: Ragioni di impedimento dello sviluppo e ampliamento dell'aeroporto di Pisa.**

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), replicando, si dichiara insoddisfatto in quanto le affermazioni dell'Enav sulla destinazione prevalentemente militare dell'aeroporto di Pisa non rispondono alla realtà dei fatti. È noto infatti che solo una piccola percentuale delle attività dell'aeroporto hanno tale destinazione. Invita pertanto a compiere ogni attività necessaria per il potenziamento dell'attività di volo civile anche internazionale dell'aeroporto di Pisa.

#### **5-09931 Paolo Nicolò Romano: Possesso dei requisiti di legge da parte dei membri designati al Consiglio di amministrazione di ENAC.**

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo evidenziando come il cancro del Paese sia la lottizzazione politica da cui discende inevitabilmente la corruzione politica che impedisce buone opere pubbliche. Ritiene che la corruzione non si caratterizzi soltanto nel pagamento di denaro, le cosiddette mazzette, ma anche nell'assegnazione di incarichi e consulenze ai cosiddetti amici degli amici: favori per ottenere altri favori, logica che i partiti hanno sempre impiegato con le conseguenze ampiamente note a tutti. E questo, crede, è quello a cui si assiste anche nel caso in esame ove quattro persone estranee al settore aeronautico vengono catapultate ad assumere ruoli strategici e delicati non per le loro specifiche competenze, ma solo per rispondere a logiche di appartenenza politica.

Conseguentemente, chiede al Governo quali titoli i designati possano vantare, per entrare a far parte del nuovo consiglio di amministrazione di Enac, tali da rappresentare il possesso dei requisiti di legge che richiede ai candidati « comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico ».

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto dalla risposta. Ritene, infatti, due designati, Alfredo Pallone e Manlio Mele, solo due politici di professione con una cultura aeronautica inesistente. Segnala che anche per quanto riguarda gli altri due nominativi (Bergantino e Riccardi) le notizie avute non sembrano incoraggianti. Intende sottolineare, inoltre, che per uno dei designati, Mele, si tratterebbe del terzo mandato grazie anche al fatto che il limite dei due mandati è stato appositamente aggirato con il decreto del Presidente della Repubblica 188 del 2010. Ricorda che aveva chiesto una consultazione pubblica per individuare le competenze migliori, anche se la procedura non è prevista dalla legge, ma ritiene che l'interesse a foraggiare i « clan » partitici abbia evidentemente prevalso.

**5-09932 Bergamini: Costi e tempi di riprogettazione dell'alta velocità a Firenze a causa della mancata realizzazione della stazione Foster.**

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Deborah BERGAMINI (FI-PdL), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta ricevuta dal Governo che, dedicando meno di tre minuti a una questione così rilevante che interessa Firenze e i suoi cittadini, dimostra ancora una volta come questo, mentre a spiegare i suoi comportamenti è molto conciso, a fare propaganda lo è molto di meno. Rilevando l'entità degli investimenti coinvolti e la vastità dei potenziali costi legati a penali contrattuali per mancati adempimenti, ritiene stupefacente che il Governo sottolinei che le eventuali ricadute sull'appalto, per la revisione del progetto, ricadano comunque nell'ambito delle risorse proprie di RFI e conclude esprimendo tutto il proprio dispiacere per i contribuenti così maltrattati.

**5-09933 Garofalo: Opportunità di inserire specifiche disposizioni sull'attività di pulizia delle gallerie nel contratto di servizio con RFI SpA.**

Vincenzo GAROFALO (AP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Vincenzo GAROFALO (AP) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Preferirebbe che il Governo ponesse maggiore attenzione sul tema considerando che una buona manutenzione delle gallerie significa anche una buona tenuta del patrimonio comune e nel tempo garantisce costi inferiori, comunque, ad eventuali interventi di riparazione successivi al verificarsi di danni. Conclude ricordando che la buona manutenzione rileva anche ai fini dei profili della sicurezza e invitando il Governo a dare gli opportuni indirizzi nel contratto di servizi ferroviari.

**5-09934 Catalano: Possibile sottrazione di macchinisti alle aziende concorrenti a causa del reclutamento di personale già formato da parte di Trenitalia.**

Ivan CATALANO (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Ivan CATALANO (CI), replicando, rileva che il punto centrale di quanto richiamato nell'interrogazione non è la questione se Trenitalia viola diritti altrui comportandosi scorrettamente, nel qual caso i danneggiati potranno rivolgersi, qualora lo ritengano, alla giustizia, ma che il passaggio di macchinisti che avviene in questo modo rischia di indebolire le capacità di trasporto delle aziende colpite dagli esodi indebolendo altresì il trasporto di merci. Sottolinea, infatti, che formare un macchinista richiede tempo, ma anche che l'attività di trasporto regionale sembra essere programmabile a medio periodo e quindi anche le attività di formazione dei lavoratori addetti possono essere programmate parallelamente. Ciò significa, a suo avviso, che Trenitalia ben potrebbe programmare e formare quanto serve, senza sottrarre risorse a chi opera attività di trasporto merci che nell'immediato subirebbe gravi danni, e con loro il trasporto merci in sé. Concludendo, ritiene quindi necessario che il Governo si adoperi per arrivare ad una soluzione soddisfacente.

**5-09936 Marco Di Stefano: Possibilità di un cambio di gestione della ferrovia Roma-Viterbo visti i risultati dell'attuale gestore Atac.**

Emiliano MINNUCCI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Emiliano MINNUCCI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara parzialmente soddisfatto, ma ritiene di dover insistere nell'auspicare un'attività di pressione da parte del Governo per arrivare ad un cambio di gestione della linea Roma-Viterbo interessando RFI. Ritiene, infatti, non più sopportabile gli effetti dell'attuale gestione ATAC che producono un servizio – che sarebbe più esatto definire un disservizio – che non è degno della capitale del paese e non è assolutamente all'altezza delle necessità di un bacino di utenza caratterizzato anche da importanti fenomeni di pendolarismo.

**5-09935 Franco Bordo: Investimenti per la sicurezza e l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie nelle zone terremotate dell'Italia centrale.**

Franco BORDO (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Franco BORDO (SI-SEL), replicando, ringrazia per l'esposizione esaustiva e per l'elenco di impegni assunti nel contratto di programma; tuttavia la sua richiesta intendeva sollecitare il Governo a reperire ulteriori risorse e fissare impegni aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal contratto di programma, ove quanto stabilito come impegno non potrebbe altro che essere rispettato. Ricorda di aver chiesto qualcosa di aggiuntivo, specialmente per il Centro Italia anche in ragione del fatto che i recenti eventi sismici non devono comportare necessariamente il declino delle infrastrutture che, anzi, devono essere non solo tenute in perfetto stato di esercizio ma incrementate in termini di quantità e qualità. In tal senso

si augura che il Governo si adoperi opportunamente per stimolare Ferrovie dello Stato a realizzare quanto auspicato e conclude ricordando che buone e funzionanti infrastrutture nei predetti territori sono tanto più importanti in un momento come questo, quando serve rafforzare i mezzi per collegare chi, per motivi di lavoro o altro, deve tornare con frequenza in luoghi che ha dovuto mo-

mentaneamente abbandonare per forza maggiore e per tutelare la sicurezza della propria famiglia.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (Testo unificato C. 3258 Minardo ed abb.)****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminate le proposte di legge recanti la disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (C. 3258 Minardo ed abb.), nel testo Unificato come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione X Attività produttive in data 2 novembre 2016;

evidenziata in particolare la previsione dell'articolo 3, nella parte in cui pone a carico del gestore della piattaforma digitale gli oneri amministrativi riferiti al trattamento dei dati e loro conservazione, nonché della loro tracciabilità ai fini delle azioni di controllo degli enti competenti, delle transazioni economiche, della registrazione unica delle identità, della obblighi di verifica concernenti la titolarità dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di cuoco e la presenza di un'apposita copertura assicurativa sia per l'abitazione sia per il cuoco medesimo;

rilevato che tale apparato prescrittivo appare far ricadere oneri amministrativi e gestionali particolarmente gravosi su soggetti per i quali non si esclude nemmeno che forniscano attività di intermediazione tra gli utenti a titolo gratuito, secondo quanto indicato nella lettera a) dell'articolo 2, comma 1,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

si limitino gli adempimenti e i gravami amministrativi in carico al gestore della piattaforma digitale esclusivamente a quelle prescrizioni essenziali per la corretta e trasparente attività di intermediazione, evitando che sul gestore ricadano impropriamente adempimenti e connesse responsabilità concernenti la verifica e il controllo di requisiti dei soggetti privati o delle coperture assicurative necessarie per l'attività di *home restaurant*.

## ALLEGATO 2

**5-09937 Bruno: Sulle ragioni di impedimento dello sviluppo e ampliamento dell'aeroporto di Pisa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce ENAC, l'aeroporto di Pisa è classificato aeroporto militare aperto al traffico civile e l'attività di volo commerciale viene coordinata nell'ambito di « finestre operative » concesse e coordinate con l'Aeronautica Militare.

Con apposito decreto, lo scalo è stato dichiarato come M.O.B. *Main Operating Base* dal Ministero della difesa. Inoltre, l'area destinata all'attività civile, per la zona terminale, ricopre una superficie particolarmente contenuta che rappresenta una limitata percentuale rispetto all'espansione del sedime.

L'ENAC riferisce di non essere a conoscenza della proposta di realizzare una nuova pista di volo presso lo scalo pisano. La fattibilità stessa della proposta appare di difficile applicazione in quanto andrebbe verificata la possibilità di estendere

i livelli operativi del traffico civile in considerazione delle esigenze dell'attività militare, che è prioritaria sullo scalo in oggetto.

Andrebbero poi svolte tutte le valutazioni ambientali e urbanistiche per la realizzazione della nuova pista e per un sensibile ampliamento dell'area terminale, nonché una rivalutazione dei livelli e delle modalità di accessibilità; i costi di realizzazione dovrebbero tenere conto di quelli di esproprio delle nuove aree interessate.

Infine, segnalo che il collegamento aereo Pisa/JFK, che è stato cancellato dalla compagnia aerea Delta, si è svolto regolarmente per un notevole lasso di tempo e pertanto la sua cancellazione non appare legata a questioni connesse alle dotazioni infrastrutturali dell'aeroporto stesso.

## ALLEGATO 3

**5-09931 Paolo Nicolò Romano: Sul possesso dei requisiti di legge da parte dei membri designati al Consiglio di amministrazione di ENAC.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ho già avuto modo di riferire sull'argomento, il procedimento di scelta dei quattro membri del CdA di ENAC è stato correttamente attivato dal MIT – per la parte di competenza – ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. Tale articolo demanda espressamente al MIT l'indicazione alla Presidenza del Consiglio dei 4 membri componenti il collegio, ai fini della successiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina, e tale facoltà è stata regolarmente esercitata dal MIT; il procedimento apertosi presso la Presidenza del Consiglio si è concluso, come è noto, con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2016.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato quindi sottoposto al vaglio degli organi di controllo e registrato dalla Corte dei conti il 26 settembre scorso, che a tal fine ha esaminato i relativi *curricula* e verificato la sussistenza dei requisiti prescritti.

Pertanto, i soggetti nominati sono risultati, anche in sede del predetto controllo, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

In particolare, evidenzio sinteticamente solo alcuni dei profili inerenti il possesso dei citati requisiti per ciascuno degli interessati:

L'onorevole Pallone, quale parlamentare europeo nel quinquennio 2009-2014, si è occupato di complessi *dossier* relativi

alla pianificazione di lungo periodo dello sviluppo di attività economiche e produttive dell'Unione, ivi incluse quelle relative al settore aeronautico, contribuendo, specificatamente, all'interno dei lavori della Commissione, alla definizione delle linee programmatiche in materia di investimenti negli aeroporti, di aiuti di Stato nel settore aeroportuale, di elaborazione e implementazione della normativa del settore aeronautico;

la dottoressa Luisa Riccardi ha acquisito un'esperienza ad ampio spettro nei settori della pianificazione e dell'innovazione tecnologica relativi alla difesa aeronautica, nonché della regolamentazione per l'omologazione e controllo dei mezzi aerei, mediante molteplici collaborazioni con i principali organismi competenti in materia (Ministero della difesa, Agenzia Spaziale Italiana) e curando altresì l'attività di rappresentanza per Enti, società e organizzazioni nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione;

la professoressa Stefania Bergantino ha maturato una approfondita qualificazione nel settore aeronautico sia in ambito nazionale che internazionale. Tra l'altro, si è occupata di progetti regionali sull'analisi della domanda e dell'offerta di trasporto aereo e delle implicazioni delle stesse sullo sviluppo socio-economico dei territori, di problematiche concernenti le privatizzazioni di aeroporti, di analisi

economiche sul mercato del trasporto aereo in ambito di gruppi di lavoro europei e internazionali;

il dottor Manlio Mele è stato già componente del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC dal 2003 al 2007, occupandosi in particolare della pianificazione del sistema aeroportuale italiano, delle

innovazioni tecnologiche nel settore e dei rapporti per l'Italia con vari aeroporti internazionali.

Alla luce di quanto specificato si ritiene che la normativa inerente i requisiti per le nomine in argomento sia stata pienamente osservata.

## ALLEGATO 4

**5-09932 Bergamini: Sui costi e i tempi di riprogettazione dell'alta velocità a Firenze a causa della mancata realizzazione della stazione Foster.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riferisce Ferrovie dello Stato Italiane di aver proposto una riflessione sull'utilità della nuova stazione sulla base di valutazioni tecniche e analisi che derivano dalle innovazioni tecnologiche per la gestione della circolazione, e anche dall'esperienza maturata in questi anni nel servizio dell'Alta Velocità, senza mettere in discussione la validità del passante ferroviario.

Sono in corso gli approfondimenti al progetto nell'ambito del tavolo tecnico istituzionale teso ad individuare la migliore soluzione complessiva per l'area e la mobilità.

Qualora la decisione finale comportasse una revisione del progetto della stazione, saranno valutate le eventuali ricadute sull'appalto che, si precisa, è finanziato con risorse proprie di RFI.

## ALLEGATO 5

**5-09933 Garofalo: Opportunità di inserire specifiche disposizioni sull'attività di pulizia delle gallerie nel contratto di servizio con RFI SpA.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sul tema della pulizia delle gallerie della rete ferroviaria nazionale, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) riferisce di provvedere, con ditte di manutenzione qualificate e con proprie squadre operative, a ripulire la segnaletica di galleria ovvero le parti di impianto che nel tempo subiscono accumuli di polveri che ne riducono la visibilità; inoltre, qualora dovessero essere rilevati accumuli di materiale di risulta sul binario in galleria, sempre con personale tecnico specializzato ovvero ditte appaltatrici di settore, si interviene per effettuare la pulizia del sedime. Nel caso di gallerie ferroviarie metropolitane che contengono stazioni sotterranee, RFI provvede anche, con squadre di piccola manutenzione oppure con ditte appaltatrici di settore, a

tenere pulito il tratto di linea sotterranea e quindi sia le pavimentazioni che le pareti della stazione.

La manutenzione fatta, sia internalizzata che a mezzo ditta, è compresa tra le attività di manutenzione ordinaria previste nell'attuale Contratto di Programma – Parte Servizi tra MIT e RFI.

Inoltre, nel rispetto del vigente codice appalti, RFI si è dotata di Accordi Quadro di manutenzione ordinaria e straordinaria, validi 3 anni, per garantire tutte le attività manutentive.

Infine, è opportuno ricordare che ormai la totalità dei treni passeggeri sono climatizzati con sistema di aerazione filtrante e quindi garantiscono elevati standard di salubrità, sia all'aperto che in galleria.

## ALLEGATO 6

**5-09934 Catalano: Sulla possibile sottrazione di macchinisti alle aziende concorrenti a causa del reclutamento di personale già formato da parte di Trenitalia.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle attività di reclutamento da parte di Trenitalia di macchinisti operanti in altre aziende concorrenti e da destinare al servizio regionale, ricordo che il decreto legislativo n. 247/2010 di recepimento della direttiva comunitaria 2007/59 pone delle tutele affinché gli investimenti per la formazione di un macchinista sostenuti da un'impresa ferroviaria non vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria stabilendo le condizioni per le quali la tutela deve applicarsi.

In attuazione di tale disposizione il MIT, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto 30 novembre 2012 ha sancito il diritto del datore di lavoro di ricevere un indennizzo nel caso in cui nei quattro anni successivi alla formazione il macchinista decida volontariamente di lasciare l'impresa o il gestore dell'infrastruttura che ha sostenuto gli oneri della formazione e venga utilizzato da un'altra impresa ferroviaria o gestore di infrastruttura. L'indennizzo è a carico dell'impresa o gestore che assume il macchinista, ed è computato dal datore di lavoro nella misura dei costi medi di formazione e in proporzione al periodo di ammortamento residuo.

Nel ritenere che la fattispecie in esame sia adeguatamente regolamentata dalla vigente normativa nazionale, il MIT è comunque disponibile ad attivare tavoli di confronto con la partecipazione di tutti gli operatori interessati ove dovesse emergere la necessità.

Inoltre, Trenitalia riferisce di procedere alle assunzioni del personale necessario per le attività dell'azienda nell'osservanza della normativa vigente in materia e con modalità tali da garantire il pieno rispetto delle corrette dinamiche concorrenziali. Peraltro, la stessa azienda ricorre sempre – prioritariamente – alla mobilità interna al Gruppo FS Italiane, tenendo conto di tutte le risorse che si rendono disponibili nei diversi profili professionali richiesti.

Conseguentemente, anche il reclutamento di personale al quale fanno riferimento gli interroganti avverrà in conformità ai suddetti criteri.

Allo stato attuale, la Divisione Cargo di Trenitalia non dispone di personale di condotta in eccesso, né risulta che presso la Società Serfer vi siano macchinisti in esubero.

## ALLEGATO 7

**5-09936 Marco Di Stefano: Sulla possibilità di un cambio di gestione della ferrovia Roma-Viterbo visti i risultati dell'attuale gestore Atac.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa, devo ricordare che le competenze in materia di amministrazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sono in capo alla Regione competente per territorio ovvero, per delega, all'Ente locale competente, e che le competenze gestionali di ATAC sono in capo all'Organo di amministrazione della medesima Società e, indirettamente, possono riferirsi al socio Roma Capitale.

In merito all'acquisizione o alla gestione della ferrovia regionale Roma-Viterbo da parte di RFI, ribadisco che le scelte potranno essere assunte dalla Regione Lazio in accordo con i soggetti

interessati, e comunque delineando un quadro più generale di programmazione della mobilità a livello regionale ovvero nazionale.

Quanto al servizio effettuato attualmente da ATAC sulla linea, rammento la piena competenza della Regione sia sotto il profilo della programmazione dei servizi che della gestione degli stessi.

Infine, il gruppo FS conferma quanto già comunicato dall'Amministratore delegato ovvero la possibilità di integrare nella rete ferroviaria nazionale le reti attualmente gestite dalle ferrovie ex concesse, previa disponibilità di adeguate risorse finanziarie.

## ALLEGATO 8

**5-09935 Franco Bordo: Sugli investimenti per la sicurezza e l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie nelle zone terremotate dell'Italia centrale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Riferisce Rete Ferroviaria Italiana che il proprio Piano investimenti è rappresentato dal Contratto di Programma (CdP), il quale già prevede una serie di investimenti per la sicurezza e l'adeguamento agli obblighi di legge, valutato nel suo complesso in alcune decine di miliardi di euro e che presenta una elevata complessità finanziaria e realizzativa.

Gli interventi relativi alla « Sicurezza ed adeguamento agli obblighi di legge » sono inclusi nella tabella A01 dell'aggiornamento 2015 del CdP Parte Investimenti 2012-2016 con un valore complessivo di 29.830 milioni di euro, di cui 6.187 milioni di euro relativi a fasi finanziarie in corso e risultano articolati come rappresentato nell'allegato 1 che depositato agli atti.

Con il fine di conseguire obiettivi significativi per il miglioramento del livello di sicurezza della circolazione, del lavoro e della compatibilità ambientale attuale e delle *Reliability, Availability, Maintainability and Safety* (RAMS) dell'infrastruttura, RFI ha impostato il Piano sulla base di:

priorità d'intervento valutate mediante analisi di rischio;

fattibilità tecnico-economica degli interventi;

conseguire obiettivi di sicurezza comunque significativi proponendo attuazione di fasi o di interventi alternativi realizzabili sotto esercizio anche nel caso di obblighi di legge che comportano investimenti economicamente insostenibili e irrealizzabili;

soluzioni tecniche che consentano di ottenere i risultati di sicurezza attesi,

minimizzando contemporaneamente i costi di gestione/manutenzione.

Le esigenze di investimento individuate originano principalmente da:

prevenzione e gestione di situazioni anomale, in particolare ai passaggi a livello, a seguito di fenomeni di dissesto idrogeologico attrezzando i cantieri e i mezzi d'opera con tecnologie per la sicurezza e promuovendo l'utilizzo di sistemi di diagnostica innovativa;

controllo dei rotabili in movimento per verificare il rispetto della velocità massima ammessa, ingombri oltre la sagoma di libero transito e incrementi anomali di temperatura delle boccole;

adeguamento della sede e degli impianti agli standard tecnici individuati nelle leggi e/o regolamentazioni (es. soppressione dei passaggi a livello, sicurezza delle gallerie ferroviarie, risanamento acustico, accessibilità ai terminali viaggiatori e mitigazione del rischio sismico).

Recentemente questo programma di investimenti ha ricevuto nuovi importanti finanziamenti:

1.200 milioni di euro recepiti nell'Aggiornamento 2015 del CdP Parte Investimenti a valere sulle risorse stanziato dalla legge di Stabilità 2015;

648 milioni di euro che saranno recepiti nello schema di Aggiornamento 2016 del CdP Parte Investimenti, il cui iter

approvativo è in corso, a valere sulle risorse stanziare dalla legge di Stabilità 2016.

Con riferimento ai programmi di investimento relativi alla sicurezza ed agli obblighi di legge, oltre che quelli di potenziamento tecnologico, RFI rappresenta che tali iniziative riguardano tutto la rete ferroviaria nazionale in propria gestione, comprese le regioni del Centro Italia.

Per quanto riguarda gli investimenti per l'ammodernamento e il potenziamento della rete ferroviaria nel Centro Italia, in allegato 2 (che deposito agli atti) si riportano i principali interventi previsti nello schema di Aggiornamento 2016 del CdP Parte Investimenti con informazioni relative a costi, risorse e fabbisogni.

Infine, in allegato 3 (sempre agli atti) si riporta, per ogni programma relativo alla tabella A01-Sicurezza ed adeguamento agli obblighi di legge, lo stato dell'arte ed il relativo avanzamento.

## QT BORDO - Allegato 1

Tabella 1 – A01- La Sicurezza e l'adeguamento agli obblighi di legge.

*milioni di euro*

Programmi	SEZIONE 1 Fase finanziaria in corso	SEZIONE 2 Fase finanziaria programmatica	Totale
A2004A - Piano per la Sicurezza della circolazione ferroviaria: sistemi per il controllo della marcia del treno	2.209	48	2.257
A2004B - Piano per la Sicurezza della circolazione ferroviaria: rilevamento termico boccole, controllo squilibrio carichi verticali	349	133	482
A2004C - Piano per la Sicurezza della circolazione ferroviaria: sistemi per la protezione dei passaggi a livello	194	907	1.100
A2004D - Piano per la Sicurezza della circolazione ferroviaria: protezione cantieri e mezzi d'opera, dismissione contesti obsoleti, diagnostica impresenziata, protezione dei venti trasversali e sperimentazione tecnologie innovative	333	124	456
A1013A - Idrogeologia (1^ Fase)	392	1.608	2.000
A1013B - Sismica (1^ Fase)	99	168	267
A1006 - Soppressione passaggi a livello	1.658	6.200	7.858
A1004A - Sicurezza in galleria	294	5.706	6.000
A1004B - Risanamento acustico	299	8.001	8.300
A1004C - Piano di miglioramento accessibilità ed adeguamento ad obblighi di legge terminali viaggiatori	170	690	860
A1004D - Altri interventi per la sicurezza e l'adeguamento ad obblighi di legge	91	59	150
A1011 - Interventi sulla rete ferroviaria in Abruzzo	100	-	100
<b>Totale generale</b>	<b>6.187</b>	<b>23.643</b>	<b>29.830</b>

QT BORDO - ALLEGATO 2

Aggiornamento 2016 del Contratto di Programma parte Investimenti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana

PRINCIPALI INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATI: REGIONE TOSCANA

Importi in Milioni di euro

CUP inquadramento CUP	Descrizione intervento	Figli pluriregionale	COSTO	SEZIONE 1 - OPERE IN CORSO			SEZIONE 2 - OPERE PROGRAMMATICHE							
				Preseguo riso al 31/12/14	Coperture finanziarie AGG. 2015 completive	Variazioni di cui Fondi statali	di cui fondi UE e quota nazionale	di cui fondi EELR e altro	Fabbisogni complessivi	stand- by	2016	2017	Ulter	
	<b>Nodo di Firenze</b>		23	777	642	87	407	0	235	135	0	135	0	0
A 04 P346	Potenziamento linea Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa		6	450	450	215			235	0				
A 03 P076	Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Firenze (ACC-M e distanziamento 4° nodo e rinnovo CTC Firenze-Roma)		17	100	100	100				0				
A 04 P101	Raddoppio Empoli-Granaiole		0	92	92	92				0				
A 04 P146	Potenziamento Firenze-Pisa I fase		0	50	0					50			50	
A 04 P145	Elettrificazione Empoli-Siena		0	85	0					85			85	
	<b>Corridoio Scandinavia-mediterraneo tratta Brennero-Napoli (inclusi i collegamenti ai porti core di Ancona, La Spezia e Livorno)</b>		933	2.567	2.567	74	723	0	1.845	0	0	0	0	0
A 05 A5000	<b>Nodo AV di Firenze</b>		764	1.612	1.612	151			1.461	0				
A 05 A5000	Upgrading linea DD.ma Firenze-Roma I fase	X	4	350	350				350	0				
A 03 P090	Upgrading linea DD.ma Firenze-Roma II fase	X	0	200	200	200				0				
A 03 P056A	Upgrading corridoio Scandinavia - Mediterraneo: porti Tirreno (comprende sagoma PC80 Bologna-Firenze (fase), La Spezia-Pisa e Milano-Bologna, PC45 Livorno-Roma-Napoli via Formia, modulo 650/750m Verona-La Spezia/Livorno, Firenze-Napoli (fase))	X	71	261	261	74	261			0				

Avvertenza: i progetti pluriregionali vengono riproposti in tutte le regioni in cui ricadono con il relativo costo a vita intera

Aggiornamento 2016 del Contratto di Programma parte Investimenti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana

PRINCIPALI INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATI: REGIONE TOSCANA

CUP inquadramento Cdp	Descrizione intervento	Flag pluriregionale	COSTO			SEZIONE 1 - OPERE IN CORSO		SEZIONE 2 - OPERE PROGRAMMATICHE			Importi in Milioni di euro						
			Preconsu nivo al 31/12/14	Coperture finanziarie completive	Variazioni AGG. 2015	di cui Fondi statali	di cui fondi UE e quota nazionale	di cui fondi EELLe altro	Fabbricati complessivi	stand- by	2016	2017	Oltre				
														3	9	9	9
A 03 P069	Velocizzazione linea Firenze-Pisa		3	9	9		9										
A 04 0339	Nodo di Livorno: potenziamento dei collegamenti ferroviari tra porto di Livorno e la rete ferroviaria		14	43	43		10		33								
A 02 A2001A	Potenziamento tecnologico direttrice Tirrenica		77	93	93		93										
<b>Totale Regione TOSCANA</b>			<b>96</b>	<b>3.344</b>	<b>3.209</b>	<b>161</b>	<b>1.130</b>	<b>0</b>	<b>2.080</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Avvertenza: i progetti pluriregionali vengono riproposti in tutte le regioni in cui ricadono con il relativo costo a vita intera

Aggiornamento 2016 del Contratto di Programma parte Investimenti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana

PRINCIPALI INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATI: REGIONE MARCHE												Importi in Milioni di euro		
Tip. inquadramento Csp	Descrizione Intervento	Flag pluriregionale	COSTO		SEZIONE 1 - OPERE IN CORSO			SEZIONE 2 - OPERE PROGRAMMATICHE			2016	2017	Cltre	
			Preconsu nivo al 31/12/14		Coperture finanziarie complessive	Variazioni AGG. 2015	di cui Fondi statali	di cui Fondi UE e quota nazionale	di cui fondi EELLe altro	Fabbisogni complessivi				stand-by
Linee Adriatica e Ionica (itinerario Bologna-Bari-Taranto-Giola Tauro)			74	786	720	81	720	0	0	66	0	0	0	66
A 04 1071	Adeguamento del tracciato e velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce	X	39	350	350					0				
Linee Adriatica	Nodo di Falconara		8	240	174		174			66				66
A 04 0297_A A 04 0297_B														
A 03 P0568	Upgrading itinerario merci Bologna-Bari-Taranto-Giola Tauro (modulo 650/750m Adriatica e sagoma PC80 fino al porto di Taranto)	X	0	131	131	81	131			0				
Linee Adriatica	Nodo di Ancona e upgrading tecnologico direttrice Adriatica		27	65	65		65			0				
A 02 A2001A														
Linee Trentino Alto Adige	Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della Regione Marche		0	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
A 04 P137														
Linee Umbria e Marche	Potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara: raddoppio tratte Spoleto-Campello, Fabriano-PM 228 e Castelpiano-Montecarotto	X	227	2.861	331	2	329	2	0	2.529	0	40	0	2.489
A 04 0119							327	2		0				
A 04 0296	Raddoppio Orte-Falconara: tratta Foligno-Fabriano	X	0	1.919	0					1.919				1.919
A 04 0298	Raddoppio Orte-Falconara: tratta PM 228-Castelpiano		0	573	2	2	2			571				571
A 04 P147	Elettrificazione Civitanova-Macerata-Albacina		0	40	0					40				40
<b>Totale Regione MARCHE</b>			<b>301</b>	<b>3.652</b>	<b>1.057</b>	<b>89</b>	<b>1.055</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2.555</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>2.555</b>

Avvertenza: i progetti pluriregionali vengono riproposti in tutte le regioni in cui ricadono con il relativo costo a vita intera

Aggiornamento 2016 del Contratto di Programma parte Investimenti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana

PRINCIPALI INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATI: REGIONE UMBRIA

Cod. Inquadramento CUP	Descrizione Intervento	Flag pluriregionale	COSTO	SEZIONE 1 - OPERE IN CORSO				SEZIONE 2 - OPERE PROGRAMMATICHE						
				Preconsu nullo al 31/12/14	Variazioni di cui Fondi statali AGG. 2016	di cui Fondi statali UE e quota nazionale	di cui fondi EELL e altro	Coperture finanziarie complessive	Fabbisogni complessivi	stand-by	2016	2017	Oltre	
														71
	Corridoio Scandinavia-Mediterraneo tratta Brennero-Napoli (inclusi i collegamenti ai porti core di Ancona, La Spezia e Livorno)		71	261	261	74	261	0	0	0	0	0	0	0
	Upgrading corridoio Scandinavia - Mediterraneo: porti Tirreno (comprende sagoma PC80 Bologna-Firenze (fase), La Spezia-Pisa e Milano-Bologna, PC45 Livorno-Roma-Napoli via Formia, modulo 650/750m Verona-La Spezia/Livorno, Firenze-Napoli (fase))	X	71	261	261	74	261	0	0	0	0	0	0	0
A 03 P056A			0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0
	Linee Trentino Alto Adige		0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0
A 04 P138	Ammendamento e potenziamento della rete ferroviaria della Regione Umbria		0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0
	Linee Umbria e Marche		264	2.914	402	20	395	2	5	2.511	0	5	0	2.506
A 04 0119	Potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara: raddoppio tratte Spoleto-Campello, Fabriano-PM 228 e Castelpiano-Montecarotto	X	227	329	329	20	327	2	2	0	0	0	0	0
A 04 0226_A	Raddoppio Orte-Falconara: tratta Spoleto-Termini		10	572	11	11	11	0	0	561	0	0	0	561
A 04 0226_B	Raddoppio Orte-Falconara: tratta Foligno-Fabriano	X	0	1.919	0	0	0	0	0	1.919	0	0	0	1.919
A 04 0296	Velocizzazione Foligno-Perugia-Terontola (PRG Perugia Ponte S. Giovanni)		26	36	36	31	31	5	5	0	0	0	0	0
A 04 0334_A	Potenziamento Foligno-Perugia-Terontola 1° stralcio (consolidamento sede tratta Foligno-Assisi, nuova stazione di Perugia aeroporto, velocizzazione tratta Perugia Ponte San Giovanni - Foligno)		1	58	26	20	26	0	0	32	5	5	5	27
A 04 0334_B														

Avvertenza: i progetti pluriregionali vengono riproposti in tutte le regioni in cui ricadono con il relativo costo a vita intera

Aggiornamento 2016 del Contratto di Programma parte Investimenti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana

PRINCIPALI INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATI: REGIONE UMBRIA

inquadramento COP	Descrizione intervento	Flag pluriregionale	COSTO	SEZIONE 1 - OPERE IN CORSO		SEZIONE 2 - OPERE PROGRAMMATICHE		Importi in Milioni di euro							
				Coperture finanziarie complessive	Variazioni di cui Fondi statali AGG. 2015	di cui fondi UE e quota nazionale	di cui fondi EELLE altro	Fabbisogni complessivi	stand- by	2016	2017	Oltre			
			Preconsu nivo al 31/12/14												
	<b>Totale Regione UMBRIA</b>		<b>334</b>	<b>3.204</b>	<b>693</b>	<b>124</b>	<b>686</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2.511</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2.506</b>	

Avvertenza: i progetti pluriregionali vengono riproposti in tutte le regioni in cui ricadono con il relativo costo a vita intera

Aggiornamento 2016 del Contratto di Programma parte Investimenti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana

PRINCIPALI INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATI: REGIONE LAZIO

Codice inquadramento CDP	Descrizione Intervento	Flag pluriregionale	COSTO	SEZIONE 1 - OPERE IN CORSO			SEZIONE 2 - OPERE PROGRAMMATICHE			Importi in Milioni di euro			
				Preconsu nivo al 31/12/14	Coperture finanziarie AGG. 2015 completive	Variazioni di cui Fondi statali	di cui fondi UE e quota nazionale	di cui fondi EELLE altro	Fabbisogni complessivi	stand- by	2016	2017	Oltre
<b>Nodo di Roma</b>													
<b>OPERATIVI/INASI</b>													
A 03 P053	Ripristino collegamento Ostiense - Valle Aurelia - Vigna Clara		9	102	102		102		0				
A 04 1483_A	Nodo di interscambio di Pigneto		3	78	39		39		39				39
A 04 1483_B													
A 04 0260	Raddoppio Lunghezza-Guidonia		3*	150	143		142	1	7				7
A 04 0359	Raddoppio Campoleone-Aprilia		0	60	30		10		20				30
A 04 0083	Upgrading tecnologico nodo di Roma - fasi (impianti: Tiburtina, Tuscolana, Casilina e Ciampino; tratte: Orte-Tiburtina-Ostfense-Cesano, Casilina-Campoleone-Priverno/Nettuno, Casilina-Ciampino-Colleferro e linee Castelli Romani)		478	949	949		726	7	215				0
A 04 NA028_A	Potenziamento collegamenti ferroviari con aeroporto di Fiumicino		0	1.092	10		10		1.082				1.082
A 04 NA028_B													
A 04 0258_A	Completamento anello ferroviario di Roma (cintura nord)		3	547	16		16		531				86
A 04 0258_B													
A 04 0258_C	Gronda merci di Roma (cintura sud)		0	845	0				845				845
A 04 0331_A	Raddoppio linea Roma-Viterbo: tratta Cesano-Bracciano		0	250	13		13		237				237
A 04 0331_B													
A 04 0290_A	Nuova linea Passo Corese-Rieti		4	792	4		4		788				788
A 04 0290_B													

Avvertenza: i progetti pluriregionali vengono riproposti in tutte le regioni in cui ricadono con il relativo costo a vita intera

Aggiornamento 2016 del Contratto di Programma parte Investimenti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana

PRINCIPALI INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATI: REGIONE LAZIO										Importi in Milioni di euro			
COP inquadramento COP	Descrizione Intervento	Flag pluriennale	COSTO	Preconsu riferito al 31/12/14	SEZIONE 1 - OPERE IN CORSO			SEZIONE 2 - OPERE PROGRAMMATICHE					
					Variazioni AGG. 2015	di cui Fondi UE e quota nazionale	di cui fondi EELLF e altro	Fabbisogni complessivi	stand- by	2016	2017	Oltre	
	Corridoio Scandinavia-Mediterraneo tratta Brennero-Napoli (inclusi i collegamenti ai porti core di Ancona, La Spezia e Livorno)		81	968	109	614	3	350	0	0	0	0	0
A 05	Upgrading linea DD.ma Firenze-Roma I fase	X	4	350				350	0				
A 03	Upgrading linea DD.ma Firenze-Roma II fase	X	0	200		200			0				
A 02	Upgrading corridoio Scandinavia - Mediterraneo: porti Tirreno (comprende sagoma PC80 Bologna-Firenze (fase), La Spezia-Pisa e Milano-Bologna, PC45 Livorno-Roma-Napoli via Formia, modulo 650/750m Verona-La Spezia/Livorno, Firenze-Napoli (fase))	X	71	261	74	261			0				
A 03	Upgrading tecnologico linee Roma-Napoli (rete convenzionale e AV - incluso aggiornamento ERTMS 230d)	X	7	157	35	154	3		0				
A 02													
A 03													
	Linee Abruzzo e Molise		6	1.556	10	15	0	0	1.541	0	100	0	1.441
A 04	Roma-Pescara	X	5	1.556	10	15			1.541		100		1.441
A 04													
A 04													
	<b>Totale Regione LAZIO</b>		619	7.388	146	1.692	11	585	5.100	0	545	0	4.555

Avvertenza: i progetti pluri-regionali vengono riproposti in tutte le regioni in cui ricadono con il relativo costo a vita intera

Aggiornamento 2016 del Contratto di Programma parte Investimenti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana

PRINCIPALI INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATI: REGIONE ABRUZZO										Importi in Milioni di euro				
Cdp	inquadramento Cdp	Descrizione Intervento	Flag pluriregionale	COSTO	Coperture finanziarie complessive	Variazioni AGG. 2015	SEZIONE 1 - OPERE IN CORSO		SEZIONE 2 - OPERE PROGRAMMATICHE					
							di cui Fondi UE e quota nazionale	di cui fondi EEL e altro	Fabbisogni complessivi	stand-by	2016	2017	Altro	
				Preconsu nivo al 31/12/14	Coperture finanziarie complessive	AGG. 2015	di cui Fondi UE e quota nazionale	di cui fondi EEL e altro	Fabbisogni complessivi	stand-by	2016	2017	Altro	
<b>Linee Adriatica e Ionica (itinerario Bologna-Bari-Taranto-Gioia Tauro)</b>														
	A 04 1071	Adeguamento del tracciato e velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce	X	39	350		780	0	0	0	0	0	0	
	A 04 0142_A	Raddoppio Pescara-Bari 1ª fase (tratte Ortona-Casalbordino, Vasto-Vasto S.Salvo, Lesina-San Severo, tratta a nord di Ortona e nodo di Foggia)	X	231	299	10	299		0					
	A 03 P0588	Upgrading itinerario merci Bologna-Bari-Taranto-Gioia Tauro (modulo 650/750m Adriatica e sagoma PC80 fino al porto di Taranto)	X	0	131	81	131		0					
<b>Linee Abruzzo e Molise</b>														
	A 01 A1011	Interventi funzionali alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (ripristino linee e impianti, collegamento veloce Scoppito-S. Demetrio e velocizzazione linea Pescara-Roma)		27	100		149	0	10	0	100	0	1.441	
	A 04 0307_A	Roma-Pescara	X	5	1.556	15	15		1.541		100		1.441	
	A 04 0307_B	Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della Regione Abruzzo (comprende PRG Pescara PN, bretella Sulmona e stazione porto di Vasto)		0	31	20	31		0					
	A 04 A1003	Riattivazione linea Sulmona-Carpinone	X	1	1	1	1		0					
	A 04 A1003	Riattivazione linea Roccasecca-Avezzano		11	12	12	12		0					
<b>Totale Regione ABRUZZO</b>				<b>313</b>	<b>2.479</b>	<b>938</b>	<b>121</b>	<b>928</b>	<b>10</b>	<b>1.541</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1.441</b>

Avvertenza: i progetti pluriregionali vengono riproposti in tutte le regioni in cui ricadono con il relativo costo a vita intera

Aggiornamento 2016 del Contratto di Programma parte Investimenti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana

PRINCIPALI INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATI: REGIONE MOLISE

U.T. inquadramento CdP	Descrizione Intervento	Flag pluriregionale	COSTO		SEZIONE 1 - OPERE IN CORSO			SEZIONE 2 - OPERE PROGRAMMATICHE					
			Preconsu nivo al 31/12/14	1.030	Coperture finanziarie AGG. 2015 completive	Variazioni di cui Fondi statali UE e quota nazionale	di cui fondi EE,LL e altro	Fabbisogni complessivi	stand- by	2016	2017	Oltre	
	Linee Adriatica e Ionica (itinerario Bologna-Bari-Taranto-Gioia Tauro)		46	1.030	1.030	1.022	8	0	0	0	0	0	0
A 04 1071	Adeguamento del tracciato e velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce	X	39	350	350				0				
A 04 0142_B	Raddoppio Pescara-Bari completamento (tratte Termoli-Ripalta-Lesina)	X	7	550	550	542	8		0				
A 03 P0588	Upgrading itinerario merci Bologna-Bari-Taranto-Gioia Tauro (modulo 650/750m Adriatica e sagoma PC80 fino al porto di Taranto)	X	0	131	131	131			0				
	Linee Abruzzo e Molise		2	106	41	18	0	24	64	0	15	0	49
	Venafro - Termoli		0	50	1	1			49				
A 04 0312_A													
A 04 0312_B													
A 04 A1003	Riattivazione linea Sulmona-Carpinone	X	1	1	1	1			0				
A 04 A1003	Riattivazione linea Termoli-Campobasso		1	1	1	1			0				
A 04 1868	Metropolitana Leggera Matrice-Bojano		0	24	24	24		24	0				
A 04 P141	Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della Regione Molise		0	30	15	15			15				
	<b>Totale Regione MOLISE</b>		<b>47</b>	<b>1.136</b>	<b>1.071</b>	<b>562</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>49</b>

Avvertenza: i progetti pluri regionali vengono riproposti in tutte le regioni in cui ricadono con il relativo costo a vita intera

## QT BORDO –ALLEGATO 3

**Piano per la Sicurezza della circolazione ferroviaria: sistemi per il controllo della marcia del treno**

Nella programmazione 2007-2011 è stato completato un importante piano di investimenti in tecnologie della sicurezza sulla rete ferroviaria della storia delle Ferrovie, implementando sistemi di sicurezza per la marcia del treno quali Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT) su 16.700 km di linee, Sistema di Supporto alla Condotta (SSC) su 4.300 km di linee con una spesa complessiva di circa 2,2 miliardi di euro. In Europa è stato sancito che l'attuale livello di sicurezza del trasporto ferroviario è accettabile e, in alcuni settori, eccellente, raccomandando il mantenimento ed il progressivo adeguamento dell'infrastruttura agli standard di sicurezza stabiliti dalle Direttive UE.

**Piano per la Sicurezza della circolazione ferroviaria: rilevamento termico boccole, controllo squilibrio carichi verticali**

In ossequio alle direttive impartite dal MIT con l'Atto di Indirizzo del 29 luglio 2009 è stato individuato un programma di investimenti che prevede il completamento dell'attrezzaggio della rete con rilevatori boccole calde (RTB) e l'installazione di sensori – pese dinamiche e portali multifunzione – che consentano il controllo dei rotabili in movimento per rilevare eventuali sovraccarichi/squilibri di carico, ingombri oltre la sagoma di libero transito e incrementi anomali di temperatura a bordo treno.

La prima fase del programma, significativamente efficace, mira ad attrezzare tutte le linee di transito internazionale, gli scali e i porti (con le sole pese dinamiche) e i tratti di linea con lunghe gallerie maggiormente impegnati specialmente dal traffico merci.

Nell'Aggiornamento 2015 del CdP-I sono previste risorse per il programma di investimento in questione pari a 349 mln di euro.

**Sicurezza ai passaggi a livello**

Le leggi 189/1983 e 354/1998 prevedono l'abolizione del rischio connesso alla presenza di passaggi a livello (PL) mediante la realizzazione di opere sostitutive (cavalcavia e/o sottovia). Su tali basi sono stati finora soppressi nell'ambito dei precedenti piani di "soppressione passaggi a livello" circa 3.100 PL. Il completamento del Piano, che interessa circa 5.100 passaggi a livello (a cui devono aggiungersi circa 200 PL che saranno soppressi nell'ambito della realizzazione di interventi di più ampia valenza), comporta oneri di finanziamento di rilevantissima entità (**7÷10 miliardi di euro**) e correlati tempi di attuazione (riga A1006 CdP-I).

Il Gestore ha, pertanto, proposto - nel maggio 2013 - un Piano generale finalizzato all'incremento della sicurezza dei PL, senza dover procedere necessariamente alla sostituzione con nuove opere (cavalcavia o sottovia), che riguarda tutti i PL esistenti di cui non sia stata finanziata la soppressione.

Il Programma consiste in una serie integrata di attrezzaggi dei passaggi a livello sia lato strada sia di rilevamento della presenza di veicoli entro le barriere chiuse con invio comando di arresto del treno, sia di parziale automazione dei PL privati, per un costo stimato in **1.100 milioni di euro** (riga A2004C CdP-I) pari al 10÷15% di quanto occorrerebbe per sopprimere detti PL ed in tempi notevolmente inferiori (5÷6 anni).

L'aggiornamento 2015 del CdP-I ha previsto nuovi finanziamenti per tali programmi, in particolare:

**100 mln di euro** per la "Soppressione dei passaggi a livello" (riga A1006), per un totale di risorse del programma pari a 1.658 mln di euro;

**88 mln di euro** per il "Programma di protezione passaggi a livello" (A2004C), per un totale di risorse di programma pari a 194 mln di euro.

Tali interventi sono stati in parte finanziati (60 mln di euro) dall'art.3 comma 2 lettera a) della Legge n.164 del 3 novembre 2014 (legge di conversione del D.L. 133/2014 c.d. "Sblocca Italia"), la quale ha disposto il finanziamento ai sensi degli articoli 18 e 25 del D.L. n. 69/2013, di "interventi di soppressione ed automazione di passaggi a livello ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce"

### Rischio idrogeologico

Il programma «idrogeologia» prevede l'eliminazione di punti singolari della rete caratterizzati da fenomeni attivi o potenziali di dissesto idrogeologico, e l'installazione di sistemi di allarme per segnalare fenomeni veloci che interessano la sede ferroviaria.

Per l'individuazione delle situazioni di maggiore criticità potenziale, oltre a quelle già note al Gestore, vengono considerati i contenuti della banca dati Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani (progetto IFFI) pubblicata dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e dei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), emanati dalle Autorità di Bacino in osservanza alla Legge 183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

I predetti Piani Stralcio costituiscono il quadro di riferimento al quale devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori; le disposizioni in essi contenute hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di Bacino.

Ai suddetti PAI e alla banca dati IFFI si riferisce anche l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie che ha inserito l'individuazione dei punti di criticità idrogeologica tra gli adempimenti necessari per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza chiedendo esplicitamente l'adozione di una politica proattiva tesa all'individuazione dei tratti d'infrastruttura soggetti a tale criticità.

L'analisi effettuata ha evidenziato criticità per l'infrastruttura ferroviaria e per la sicurezza della circolazione ferroviaria per i fenomeni, sia idraulici sia di tipo franoso, caratterizzati da un'elevata velocità di evoluzione (fenomeni veloci), quali cadute massi, colate rapide, piene impulsive e flussi iperconcentrati (debris-flow).

E' stato individuato un piano di intervento che prevede sia l'eliminazione di punti critici singolari della rete caratterizzati da fenomeni attivi o potenziali di dissesto idrogeologico, sia l'installazione di sistemi di allarme.

Per l'attuazione del piano è stato stimato un costo di **2.000 mln di euro**.

Sono stati individuati gli interventi prioritari che hanno trovato copertura finanziaria per complessivi **392 mln di euro**, di cui:

- 132 mln di euro nel CdP-I 2012-2016 per l'avvio della 1<sup>a</sup> fase;
- 260 mln di euro nell'aggiornamento 2015 del CdP-I, così ripartiti:
  - 243 mln di euro necessari al completamento del 2<sup>a</sup> stralcio ed avvio di una prima fase del 3<sup>a</sup> stralcio, in particolare sono stati pianificati ulteriori 800 interventi per un'estesa complessiva di circa 280 km;
  - 17 mln di euro per l'avvio di una prima fase di installazioni di reti allarmate per il segnalamento di eventi veloci (fase).

### Verifiche sismiche

L'ordinanza OPCM 3274 del 20/03/2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" introduce l'obbligo di procedere a verifica sismica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, di:

- edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Sulla base delle indicazioni contenute nel successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/10/2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003", è stato possibile censire le opere da sottoporre alla verifica di vulnerabilità sismica.

In base al censimento sono da verificare complessivamente 7.664 opere tra ponti e fabbricati e per l'esecuzione di tali verifiche si è stimato un tempo di 8 anni (dal 2013 al 2021) e un costo di **267 mln di euro**.

Sono state completate le indagini in sito e le prove in laboratorio sui terreni e sui materiali costituenti le strutture finalizzate all'esecuzione delle verifiche su 66 edifici e 864 ponti e sono state effettuate le verifiche numeriche su 293 ponti e 4 fabbricati nell'ambito del piano di verifiche da effettuare.

Sono stati individuati gli interventi prioritari che hanno trovato copertura finanziaria per complessivi **99 mln di euro**, di cui:

- 19 mln di euro nel CdP-I 2012-2016 per avviare una prima fase di interventi sulle 781 opere considerate più vulnerabili tra quelle situate nelle zone di maggiore sismicità;
- 80 mln di euro nell'aggiornamento 2015 del CdP-I, per ulteriori indagini e rilievi su circa 3.000 opere d'arte e per la realizzazione di primi interventi di adeguamento su opere già in corso di verifica.

### **Sicurezza in galleria**

In Italia il DM 28/10/2005 "*Sicurezza nelle gallerie ferroviarie*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006, è stato il primo testo normativo a regolamentare in modo sistemico il tema della sicurezza in galleria da parte di quanti - utenti, imprese di trasporto, gestori di rete ed enti preposti al soccorso - risultano a vario titolo coinvolti.

Il documento prescrive le predisposizioni di sicurezza che devono essere realizzate in tutte le gallerie più lunghe di 1 km, siano queste di nuova realizzazione o esistenti, affinché siano garantiti prefissati livelli di sicurezza.

Più in dettaglio, il DM 28/19/2005 prevede l'adeguamento delle:

- gallerie di recente attivazione (art. 10 del DM),
- gallerie in esercizio prima della sua entrata in vigore (art. 11 del DM),

per le quali nel 2011 è stato stimato un importo complessivo variabile nel range **6,1 ÷ 8,6 miliardi di euro**.

Il piano di adeguamento previsto dal DM per le gallerie di cui al punto 2) è stato successivamente messo in discussione dalla Legge del 24/03/2012 n. 27 (art. 53.2) che prevede un allineamento alle analoghe normative europee (STI-SRT) e quindi interventi di adeguamento solo in fase di rinnovo/ristrutturazione relativi a limitati requisiti di sicurezza ("*segnalativa*", "*comunicazione nelle emergenze*", "*requisiti di sicurezza antincendio per il materiale da costruzione di nuova installazione*", "*impedire l'accesso non autorizzato alle uscite di emergenza e ai locali delle attrezzature*").

Attualmente sono in corso presso RFI attività (in parte già realizzate e trasferite nella tabella ultimati dell'agg. 2015 del CdP-I per un importo di circa **224 milioni di euro relative alle attività di adeguamento delle lunghe gallerie**) principalmente volte a:

- proseguire l'attività di adeguamento delle gallerie della rete convenzionale più lunghe di 5000 m e più corte di 1000 m aperte all'esercizio prima dell'entrata in vigore del DM 28/10/2005 e oggetto di contratti affidati prima del 2012 (35 gallerie);
- proseguire l'attività per l'attuazione del programma di realizzazione delle misure di sicurezza per le gallerie della rete di recente attivazione (13 gallerie);
- concludere le progettazioni degli interventi di adeguamento per le gallerie della rete AV/AC delle tratte aperte all'esercizio prima dell'entrata in vigore del DM 28/10/2005 (22 gallerie);
- proseguire lo sviluppo dei progetti della viabilità di accesso agli imbocchi delle 51 gallerie/sequenze di gallerie in esercizio selezionate sulla base delle analisi di rischio esperite.

Nelle more dell'armonizzazione del quadro normativo, attualmente in corso presso il Ministero delle Infrastrutture, RFI propone di realizzare i seguenti ulteriori interventi:

- interventi straordinari per la diagnostica mobile e il miglioramento strutturale,
- impianti tecnologici e attrezzaggi per le gallerie/sequenze di gallerie in esercizio selezionate sulla base delle analisi di rischio esperite.

Relativamente agli interventi prima elencati si rappresenta che:

risultano adeguate:

6 gallerie più lunghe di 5000 m sulla base delle linee guida per il miglioramento della sicurezza nelle lunghe gallerie ferroviarie concordate con i VVF nel 1997

3 gallerie di lunghezza maggiore a 5000 m ai sensi del DM 28/10/2005

4 gallerie di lunghezza maggiore a 5000 m sono oggetto di contratti già affidati.

risultano adeguate 22 gallerie più corte di 1000 m ai sensi del DM 28/10/2005.

si sono conclusi gli interventi previsti per la galleria rilocata di Modena GA 21. Rimangono da concludere gli interventi relativi alle gallerie Somma Vesuviana, Beverate, Nodo di Torino e Lercara.

sono in corso gli interventi per le gallerie della tratta AV /AC Mi-Bo e della tratta AV/AC Fi-Bo.

relativamente allo sviluppo di progetti di viabilità di accesso agli imbocchi :

si sono conclusi gli interventi su 2 gallerie/sequenze (Moro e Cintioni)

sono in corso gli interventi su 10 gallerie/sequenze (Sinello, Mirabello, Macchia Grande, Aurelia, Costa dei Rosi, Monte Cellarino, San Martino, Sant'Oreste, Monte Perazzo, Zuc dal Bor)

è in corso la Progettazione esecutiva su 5 gallerie/sequenze (S. Lorenzo, Castiglion Ubertini, Armata, Fabro, sequenza Del Grotto-Monterosso)

è in corso la Progettazione definitiva su 30 gallerie/sequenze (Fiumicello, Lupacino, Granarolo, Montepasasco, Tanon, Dellepiane, Centurione, Torrerosa, Crevari, Delle Grazie, Vallegrande, Del Rospo, Picchi, Monte Brino, Rossola, Mesco, Biassa Pari, Borlasca, Campi Flegrei, Posillipo, Metropolitana, Telegrafo, Acquabianca, San Macario, San Giorgio, sequenza Pecorile-Del Capo, sequenza Capo Nero-Verde-S.Remo-Art—Mattone Rosso, sequenza S.Elia Janculla-S.Sebastiano-Torre Bagnara-Bagnara dispari, sequenza S.Elia Torre Palmi-Janculla Leone Frana-S.Sebastiano-Torre Bagnara pari, sequenza Scilla 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup>-Scilla 3<sup>^</sup>).

### **Risanamento acustico**

La Legge quadro sul rumore n. 447/95 (articolo 10 comma 5) prevede che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture attuino “piani di contenimento e di abbattimento del rumore” nel caso del superamento dei valori limiti, stabiliti per l'infrastruttura ferroviaria dal DPR 459/98.

Tale piano, redatto da RFI secondo le direttive emanate con il DM Ambiente del 29.11.2000 “Criteri per la predisposizione di piani di contenimento del rumore da parte dei gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture” prevede l'obbligo per il gestore infrastrutture di realizzare sulle linee ferroviarie in esercizio interventi di risanamento acustico con un piano ripartito in 15 anni.

Dati del piano di risanamento acustico:

9.025 interventi

5.760 barriere antirumore per 3.675 km di opere

3.265 interventi diretti su ricettori isolati.

Il piano di risanamento acustico è stato sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Ambiente ed al benestare della Conferenza Unificata Stato-Regioni che, con l'intesa del 1° luglio 2004, ha approvato uno stralcio relativo agli interventi dei primi quattro anni per un totale di 428 interventi di cui 416 barriere antirumore e 12 interventi diretti su ricettori.

Il costo stimato per l'intero piano di risanamento è di **8,3 miliardi di euro da ripartire in 15 anni**

L'entità delle risorse attualmente previste dal Contratto di Programma 2007-2011 tra il Ministero delle Infrastrutture e RFI e già finalizzate all'attuazione del piano è complessivamente di **229 milioni di euro**, di cui circa il 91% è già stato impegnato.

### **Accessibilità terminali viaggiatori**

Per lo sviluppo del livello dei servizi delle stazioni, nel Contratto di Programma sono previsti interventi finalizzati al miglioramento dell'accessibilità da realizzarsi tramite interventi di installazione/adeguamento ascensori, di costruzione di rampe fisse, di adeguamento a standard dell'illuminazione, dei servizi igienici e delle pavimentazioni.

Gli interventi, diffusi sull'intero territorio nazionale, interesseranno progressivamente le stazioni secondo criteri di priorità costruiti sulla base della frequentazione media.

Il **miglioramento dell'accessibilità dei viaggiatori** prevede interventi di realizzazione di ascensori, rampe di accesso e percorsi per Persone a Mobilità Ridotta (PRM) nonché interventi di adeguamento dell'illuminazione e della segnaletica.

Il programma è finalizzato al miglioramento dell'accessibilità delle stazioni, in particolare alle persone a ridotta mobilità (PRM), oltre che ai servizi di assistenza in stazione e di informazione al pubblico.

Gli interventi sono orientati al graduale adeguamento delle circa 2000 stazioni del network RFI (di cui circa 1700 gestite in telecomando da stazioni remote, cioè senza il presenziamento del personale addetto alla circolazione) alla “Specifica Tecnica di Interoperabilità ferroviaria per le persone a mobilità ridotta” (1300/2014/UE), compatibilmente con i vincoli presenti (strutturali, architettonici, logistici, interruzioni circolazione), insieme ad interventi di riqualificazione o potenziamento. Le opere rispondono a precisi standard tecnici individuati da RFI grazie alla collaborazione con le principali Associazioni che rappresentano la clientela con disabilità.

Tutte le nuove stazioni sono invece progettate e realizzate sin dall'inizio in conformità alle norme nazionali ed europee, secondo gli standard definiti da ultimo dalle Specifiche Tecniche per l'Interoperabilità (STI) del sistema ferroviario UE relative sia all'accessibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità (1300/2014/UE) sia al sottosistema «infrastruttura» (Reg 1299/2014/UE), mirate ad assicurare le migliori condizioni di accesso ai treni (anch'essi interessati dalle norme) in modo conforme su tutta la rete transeuropea.

Il programma ha un costo complessivo di circa **860 mln** di euro, di **170 mln** relativi alla fase finanziata in corso, che comprendono risorse per 120 mln di euro previste nell'aggiornamento 2015 del CdP-I.

### **Interventi sulla rete ferroviaria in Abruzzo**

In relazione al Decreto Legge N° 39 del 28 aprile 2009 (convertito con Legge N° 77/2009) che all'art. 4 comma 3 aveva destinato, nell'ambito dell'aggiornamento 2009, del Contratto di Programma, *“fino a 100 milioni di euro per la realizzazione d'interventi sulle reti ferroviarie, funzionali alla ricostruzione, nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009”*, sono stati definiti, di concerto con le varie Amministrazioni Locali, gli interventi da realizzare nell'ambito del suddetto finanziamento.

I principali interventi previsti dal programma sono:

- ripristino e lavori di consolidamento del corpo stradale e delle opere d'arte danneggiate dal sisma delle linee Roma-Sulmona-Pescara e Sulmona-Terni (lavori completati);
- costruzione del nuovo fabbricato viaggiatori di Goriano (lavori completati);
- ripristino dei fabbricati sulle linee Sulmona-Antrodoco-(Terni) e Sulmona-Pescara (lavori completati);
- realizzazione del collegamento veloce Scoppito-Sassa-S.Gregorio-S.Demetrio che prevede opere sostitutive per la soppressione di passaggi a livello e la realizzazione di nuove fermate nella zona di L'Aquila (interventi in corso di realizzazione);
- interventi infrastrutturali e tecnologici per la velocizzazione della linea (Roma)- Guidonia-Sulmona (interventi con contratto stipulato ed in fase di avvio);
- Velocizzazione linea Pescara Sulmona 1^ Fase comprendente la realizzazione del sottopasso a servizio viaggiatori delle stazioni di Scafa e nuova fermata Madonna delle piane (CH) (lavori in ultimazione).

In sintesi il quadro dello stato di attuazione degli interventi previsti, al 31 dicembre 2015, è il seguente:

#### **Interventi sulla Rete ferroviaria in Abruzzo**

<b>Id</b>	<b>Direzione Territoriale Produzione ANCONA</b>	<b>Importo (mln€)</b>	<b>Contabilizzato</b>	<b>Impegnato</b>
1	INTERVENTI ULTIMATI	15,5	15,5	15,5
2	INTERVENTI IN CORSO	12,0	-	12,0
3	INTERVENTI CON ATTIVITA' NEGOZIALE IN CORSO	8,0	-	-
4	INTERVENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE	5,5	-	-
5	OPERE COMPLEMENTARI	6,0	-	-
	<b>Totale</b>	<b>47,2</b>	<b>15,5</b>	<b>27,5</b>

<b>Id</b>	<b>Direzione Territoriale Produzione ROMA</b>	<b>Importo (mln€)</b>	<b>Contabilizzato</b>	<b>Impegnato</b>
1	INTERVENTI IN CORSO	7,5	2,9	7,5
2	INTERVENTI IN FASE DI AVVIO	45,0	5,8	35,7
	<b>Totale</b>	<b>52,5</b>	<b>8,7</b>	<b>43,2</b>

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	164
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	169

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	165
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	171
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà (SI-SEL)</i> ) .....	180
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 Stelle (M5S)</i> ) ...	183
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	187

##### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	168
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Testo unificato C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) ...	168
ALLEGATO 6 ( <i>Emendamenti del Relatore</i> ) .....	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	168

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

##### La seduta comincia alle 14.

##### DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

##### C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Andrea VALLASCAS (M5S) manifesta un orientamento decisamente contrario sul provvedimento in titolo che, suo avviso, può essere considerato uno spot governativo per la campagna sul referendum costituzionale. Sottolinea, in particolare, come l'annunciata soppressione della società Equitalia sia solo apparente, essendo nella realtà sostituita dall'Agenzia delle entrate come soggetto competente in materia di riscossione. Preannuncia quindi, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che il provvedimento in esame rechi misure da tempo attese e che la prevista soppressione di Equitalia attiene alla razionalizzazione delle procedure di riscossione. Sottolinea positivamente le misure previste sul Fondo di garanzia per le PMI, importante strumento di accesso al credito e finanziamento sul mercato. Dichiarò pertanto il voto favorevole del proprio gruppo.

Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE) dichiarò il voto favorevole del proprio gruppo in considerazione del combinato disposto tra questo provvedimento e il disegno di legge di bilancio 2017. Auspica quindi che nel corso dell'esame parlamentare il provvedimento possa essere modificato in relazione alla cosiddetta « rottamazione delle cartelle » e all'ampliamento dei soggetti che possono accedere al Fondo di garanzia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

**Atto n. 327.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che è stato trasmesso alla Commissione anche il parere del Consiglio di Stato e che la Commissione deve pertanto procedere alla deliberazione del parere essendo scaduto il termine previsto lo scorso 25 ottobre.

Avverte che il gruppo SI-SEL e il gruppo M5S hanno presentato proposte alternative di parere che sono in distribuzione.

Invita quindi il relatore, onorevole Taranto, ad illustrare la proposta di parere che è stata anticipata ieri per email a tutti i commissari.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con una serie di condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia il relatore per il notevole lavoro di approfondimento compiuto nella redazione del parere che, a suo giudizio, pone in evidenza tutte le principali criticità emerse nel corso dell'esame e lo invita ad inserire nella proposta di parere un'ulteriore osservazione volta a sottolineare l'importanza del rispetto del principio di continuità territoriale nel processo di razionalizzazione ed accorpamento delle camere di commercio.

Segnala inoltre al Governo l'importanza delle condizioni e delle osservazioni formulate nella proposta di parere che si augura siano tenute nella dovuta considerazione nella redazione definitiva del testo del decreto legislativo.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo (*vedi allegato 3*) sul provvedimento in esame. Pur apprezzando il lavoro meticoloso del relatore, ritiene che la proposta di parere che presenta un rilevante numero di condizioni e di osservazioni, alcune delle quali anche stringenti e condivisibili, non possa in alcun modo emendare una riforma pasticciata e a suo avviso inaccettabile soprattutto per l'impatto che avrà sui livelli occupazionali e

sui dipendenti per i quali non sono previsti ammortizzatori sociali.

Ritiene pertanto che, in base a tutte le criticità evidenziate nella proposta di parere del relatore, la Commissione dovrebbe più opportunamente esprimere un voto contrario, anche in considerazione del carattere non vincolante delle condizioni poste. Sottolinea come la maggioranza non voglia tenere conto del grido di allarme dei sindacati rispetto alla sostenibilità finanziaria di un sistema che versa nelle casse del bilancio dello Stato circa 40 milioni di euro. Ciò comporterà che le piccole imprese vedranno drasticamente ridotti i servizi offerti dalle camere di commercio e dovranno pertanto rivolgersi al settore privato con costi evidentemente assai più rilevanti. Ribadisce pertanto l'opportunità che la Commissione esprima un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Marco DA VILLA (M5S) illustra brevemente la proposta di parere alternativa presentata dal proprio gruppo (*vedi allegato 4*) sottolineando come la riforma del sistema camerale prevista nello schema di decreto rischi di produrre solo effetti negativi nel medio periodo. Ritiene pertanto che il Governo dovrebbe assumersi pienamente la responsabilità di scelte che avranno conseguenze perniciose per i dipendenti del sistema camerale e per le imprese.

Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE) sottolinea come la proposta di parere del relatore contenga un numero assai elevato di condizioni e di osservazioni relative allo schema di decreto in esame. Data la complessità dei contenuti, ritiene che la Commissione dovrebbe disporre più tempo per la deliberazione del parere al fine di approfondire tutti gli elementi di criticità evidenziati.

Adriana GALGANO (CI) si associa alla richiesta del collega Abrignani di rinvio dell'espressione del parere al fine di poter approfondire le numerose criticità eviden-

ziate nella proposta di parere elaborata dal relatore.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che la Commissione abbia avuto modo di approfondire il testo della riforma in esame, per quanto complessa. Ricorda altresì che la proposta di parere è stata anticipata per le vie brevi a tutti i colleghi nella giornata di ieri.

Invita quindi il relatore a inserire nella proposta di parere un'osservazione volta a prevedere una norma di salvaguardia dell'autonomia funzionale della camera di commercio di Matera fino a tutto l'anno 2019, anno in cui la città sarà Capitale europea della cultura.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come la proposta di parere elaborata dal relatore sia il frutto di un lavoro assai ragionato, che tiene conto degli elementi acquisiti nel corso delle audizioni. Aggiunge quindi che il Governo ha sollecitato l'espressione del parere da parte della Commissione.

Luigi TARANTO (PD), con riferimento agli interventi che hanno evidenziato nella proposta di parere una pluralità di condizioni e osservazioni, sottolinea che non si tratta di una criticità strutturale del provvedimento, ma di una conferma della fertilità del perimetro di lavoro indicato nello schema di decreto legislativo volto ad un efficientamento complessivo del sistema camerale. Ritiene che questo obiettivo di fondo, unito ad una riduzione dei costi a carico delle imprese, sia stato conseguito. Aggiunge che, a suo avviso, alla luce dei principi di delega si deve tenere conto delle previsioni in materia di finanziamento del sistema camerale e dell'esigenza di assicurare un'adeguata elasticità di bilancio, tenendo sempre presente la necessità della salvaguardia dei livelli occupazionali. A questo riguardo, si è ritenuto di inserire nella proposta di parere un'equiparazione delle condizioni del personale delle camere di commercio e di quello delle unioni regionali. Nella consapevolezza della natura non vincolante del parere reso dalla Commissione,

ritiene che la proposta sintetizzi tutti gli aspetti emersi nel corso del dibattito. Riformula quindi la proposta di parere prevedendo alla lettera *p*) delle osservazioni l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, con un adeguato apprezzamento del principio di continuità territoriale nei processi di accorpamento degli enti camerali, e alla lettera *w*) l'opportunità di una norma di salvaguardia dell'autonomia funzionale della camera di commercio di Matera fino a tutto l'anno 2019, anno in cui la città sarà Capitale europea della cultura. Rispetto alla proposta presentata ha ritenuto inoltre di spostare il punto 6, della lettera *u*) delle osservazioni alla lettera *r*) delle medesime osservazioni (*vedi allegato 5*).

Raffaello VIGNALI (AP), nel sottolineare che avrebbe preferito una riforma diversa del sistema camerale incentrata prioritariamente sull'efficacia e sull'efficienza, ricorda che le camere di commercio hanno storicamente svolto in Italia una funzione di infrastrutturazione del territorio. Sottolinea che fin dalla scorsa legislatura si è sollecitata un'autoriforma del sistema. Auspica quindi che il Governo recepisca integralmente le condizioni poste dalla Commissione che giudica di grande buon senso.

Marco DA VILLA (M5S) rileva preliminarmente che il parere del Consiglio di Stato sottolinea che il sistema camerale ha circa 8 mila dipendenti di cui più di un terzo sono componenti di giunta. Dichiarando quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, pur apprezzando i tentativi in esso contenuti di limitare i danni dello schema di decreto in esame.

Adriana GALGANO (CI), lamentando che non si sia accolta la richiesta di avere più tempo per l'espressione del parere, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che lo spirito della riforma è quello di intervenire su un sistema fondamentale per il tessuto economico del Paese che

necessitava da tempo di essere riformato. Ritiene che l'efficacia e l'efficienza del sistema camerale, cui tutta la collettività contribuisce, debba essere garantita in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una riorganizzazione importante cui il parere articolato della Commissione può fornire un importante contributo. Auspica pertanto che il Governo dia seguito a tutte le condizioni e le osservazioni poste nella proposta di parere e dichiara il convinto voto favorevole del proprio gruppo.

Lara RICCIATTI (SI-SEL), nel sottolineare il silenzio del rappresentante del Governo su un dibattito così partecipato, lamenta che i sindacati non sono stati coinvolti nella stesura del decreto e ribadisce la contrarietà ad una riforma scritta male che a suo avviso non può essere emendata neanche dall'accoglimento delle condizioni e osservazioni poste nella proposta di parere. Dichiarando pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE), nel ringraziare il collega Taranto per il lavoro svolto, dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere auspicando che il Governo recepisca nel testo definitivo del decreto legislativo le condizioni e le osservazioni in essa contenute.

La Commissione approva la proposta di parere come riformulata (*vedi allegato 5*), risultando pertanto preclusa la votazione delle proposte di parere alternativo presentate dai gruppi SI-SEL e M5S.

**La seduta termina alle 15.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, su richiesta del sottosegretario Gentile, propone di passare prima all'esame del provvedimento in sede referente per svolgere successivamente l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione concorda.

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.**

**Testo unificato C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali (favorevole con osservazioni), Giustizia (favorevole), Ambiente (favorevole con osservazione), Trasporti (favorevole con condizione), Lavoro (favorevole), Affari sociali (favorevole con condizioni), Agricoltura (favorevole con condizioni), Politiche per l'Unione europea (favorevole), Commissione per le questioni regionali (favorevole). Segnala che la Commissione Bilancio si esprimerà successivamente e che la Commissione Finanze ha comunicato che non renderà il proprio parere.

In sostituzione del relatore Senaldi, presenta alcuni emendamenti che recano mere correzioni di forma del testo approvato dalla Commissione.

Il sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 3.100, 3.101, 4.100, 4.101, 5.100 e 6.100 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100, 3.100, 3.101, 4.100, 4.101, 5.100 e 6.100 del relatore.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Angelo Senaldi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Si riserva quindi di designare i componenti del Comitato dei diciotto sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 3 novembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

## ALLEGATO 1

**DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili »;

evidenziato il rilievo delle disposizioni di cui all'articolo 1 concernenti la soppressione, a far data dal 1° luglio 2017, del Gruppo Equitalia e la conseguente attribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate attraverso l'ente pubblico strumentale denominato « Agenzia delle entrate-Riscossione », nonché, in questo contesto, evidenziato ancora il rilievo tanto del « piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e di personale » di cui al comma 5, quanto dell'atto, di cui al comma 13, aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

evidenziato, inoltre, il rilievo delle disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di comunicazione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e di comunicazione telematica trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, comunicazioni introdotte allo scopo di concorrere al contrasto del *gap* IVA per omessi versamenti, per evasione senza consenso e per frodi, fenomenologie complessivamente determinanti appunto un *gap*, come si legge in sede di relazione

tecnica, di circa 25 miliardi di euro su un totale di quasi 40 miliardi di euro (pari a circa il 30 per cento del gettito dovuto) nella media del periodo 2010-2014;

rilevata l'opportunità della più mirata selezione dei dati previsti per la comunicazione telematica trimestrale delle fatture emesse e ricevute, di cui all'articolo 4, comma 1, n. 2, capoverso articolo 21, nonché di una verifica della congruità sia della cennata periodicità della comunicazione, sia della misura del credito d'imposta per adeguamento tecnologico di all'articolo 4, comma 2, al nuovo articolo 21-*ter* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

rammentate poi le disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di dichiarazione integrativa a favore, nonché quelle di cui all'articolo 6 in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, e quelle, ancora, di cui all'articolo 7 in materia di riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, con introduzione – al nuovo articolo 5-*octies*, comma 1, lettera *i*), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 – di una specifica ipotesi di reato per « chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di collaborazione volontaria al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti diversi da quelli di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 167 del 1990 (...) »;

sottolineata l'esigenza di procedere con determinazione sul terreno della semplificazione degli adempimenti fiscali, della riorganizzazione dei termini di versamento e della transizione dagli studi di settore ad i nuovi indicatori di affidabilità/*compliance*, e ciò anche attraverso conseguenti integrazioni delle disposizioni del provvedimento in esame;

positivamente valutato il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese disposto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, per 895 milioni di euro per l'anno 2016, con previsione di individuazione di ulteriori 100 milioni di euro a valere sugli stanziamenti del

PON «Imprese e competitività 2014-2020»;

segnalate l'esigenza del processo di riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese – processo fondato sull'adozione del cosiddetto *rating* interno e sulla neutralità dell'attivazione del Fondo rispetto alle forme tecniche di garanzia – e l'opportunità del concorso delle risorse comunitarie alla dotazione finanziaria del Fondo medesimo, giuste, tra l'altro, le considerazioni del Regolamento (CE) n. 1303/2013,

*delibera di esprimere*

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327.****PROPOSTA DI PARERE**

La X Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

rammentato che il suddetto schema attua la delega legislativa di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, avente l'obiettivo, secondo quanto previsto al comma 1 del citato articolo, di procedere alla « riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia », nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; *b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali entro il limite di 60; *c)* ridefinizione di compiti e funzioni con limitazione ed individuazione degli ambiti di svolgimento dell'attività di promozione del territorio e dell'economia locale, eliminazione di duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitazione delle partecipazioni societarie a quelle necessarie per l'assolvimento delle funzioni istituzionali e per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza; *d)* riordino delle

competenze in materia di tenuta e valorizzazione del registro delle imprese; *e)* definizione e monitoraggio « di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese »; *f)* riordino della disciplina degli organi e riduzione dei loro componenti con previsione di gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti e definizione di limiti per il trattamento economico dei vertici amministrativi di camere di commercio ed aziende speciali, nonché riduzione di unioni regionali, aziende speciali e società controllate; *g)* introduzione di una disciplina transitoria sugli accorpamenti degli enti camerali già realizzati; *h)* introduzione di una disciplina transitoria che assicuri sostenibilità finanziaria e mantenimento dei livelli occupazionali;

evidenziato che, conseguentemente, con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo si riforma l'assetto complessivo del sistema camerale, confermando le camere di commercio quali « enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali », ma, al contempo, ridefinendo le circoscrizioni territoriali, rinnovando compiti e funzioni (tra cui, ad esempio, funzioni amministrative fonda-

mentali, ma anche compiti in materia di supporto alle imprese e di raccordo tra imprese e pubbliche amministrazioni, di orientamento al lavoro, di valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo e valorizzazione del turismo, nonché attività cofinanziate in convenzione con regioni ed altri soggetti pubblici e privati ed attività di assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato), prevedendo l'approvazione del Ministero dello sviluppo economico per la costituzione di aziende speciali e per le partecipazioni societarie (cui peraltro si applicano anche le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124), e prevedendo altresì – con i nuovi commi da 2-ter a 2-sexies dell'articolo 4-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) dello schema di decreto legislativo – l'istituzione, sempre presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale, con compiti di « valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico: a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale; b) dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni », nonché con compiti, ancora, di redazione di un rapporto annuale e di individuazione delle camere di commercio con livelli di eccellenza per il riconoscimento delle premialità di cui al novellato articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

evidenziato inoltre che, con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, l'assetto complessivo del sistema camerale viene riformato prevedendo anche criteri per la costituzione delle unioni regionali quali enti non più obbligatori ed affidando ad Unioncamere il compito di supportare « il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di

commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese », curando altresì « un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza », Ministero ora esplicitamente chiamato ad assicurare, tra l'altro, la vigilanza sul registro delle imprese ed a procedere alla nomina di un conservatore unico per tutti gli uffici camerali della circoscrizione territoriale su cui ha competenza ciascun Tribunale delle imprese;

evidenziate ancora, sul piano della *governance*, le scelte operate dallo schema di decreto legislativo in materia di riduzione del numero dei componenti di consigli e giunte, di rinnovabilità del presidente e dei componenti di consigli e giunte per un solo mandato, di gratuità di detti incarichi, di determinazione di quote associative non simboliche ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività, di consultazione delle imprese al momento della determinazione da parte del consiglio degli indirizzi generali e programmatici della camera;

segnalato poi il rilievo delle modifiche apportate all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante le disposizioni in materia di finanziamento delle camere di commercio ed ora riformato – con riferimento ai principi ed ai criteri direttivi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, comma 1, lettera a), rinviati alle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – dall'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 8, capoverso articolo 18, dello schema di decreto legislativo, tra l'altro prevedendo, al comma 3, la determinazione degli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe relative a servizi obbligatori tenendo conto dei costi standard e non più dei costi medi, nonché, al comma 4, la determinazione della misura del diritto annuale sia sulla scorta dell'individuazione, sempre sulla base dei costi standard, del fabbisogno del sistema camerale (detratto di altre pertinenti en-

trate) per le funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 e per quelle attribuite da Stato e regioni, sia sulla scorta dell'individuazione del fabbisogno per gli ambiti prioritari di intervento riferiti alle funzioni promozionali di cui all'articolo 2, « valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese », ed ancora prevedendo, al comma 9, finalità del fondo perequativo anche premiali ed in favore di « enti che raggiungono livelli di eccellenza », ed abrogando poi il comma 10 comportante la possibilità per gli enti camerali di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento per « il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di riferimento »;

segnalato inoltre il rilievo delle disposizioni in materia di riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento e di razionalizzazione delle sedi e del personale, di cui all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, con previsione di trasmissione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di detto decreto, della proposta di Unioncamere al Ministero dello sviluppo economico circa la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali sulla scorta dell'articolazione dei criteri di cui alle lettere da *a)* a *f)* del comma 1 del citato articolo 3, accompagnata dal piano complessivo di razionalizzazione delle sedi e dal piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali di cui rispettivamente alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo, nonché dalla proposta di « un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa » di cui alle lettere da *a)* a *c)* del comma 3 concernente, sulla base delle indicazioni delle camere di commercio, riassetto degli uffici e del personale, rideterminazione delle dotazioni organiche del personale e dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, razionale distribu-

zione del personale camerale, processi di mobilità tra le camere, criteri per l'individuazione del personale interessato dalla mobilità e dell'eventuale « personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio », che parteciperà a meccanismi di mobilità tra pubbliche amministrazioni;

rammentate ancora, nell'ambito delle disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, le previsioni del comma 1 circa il processo di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché quelle del comma 5 in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle camere di commercio e di verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della loro « corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto » con possibilità di richiesta, da parte dello stesso Ministero ed entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti di razionalizzazione, di adeguamento entro trenta giorni e, decorso inutilmente il termine, di adozione di provvedimenti in via sostitutiva, ed inoltre rammentate le disposizioni di cui al comma 6 comportanti l'obbligo per tutti gli enti titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa di comunicarne telematicamente le determinazioni conclusive alla camera di commercio per l'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa;

richiamato, infine, quanto annotato nella « Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione », che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame, circa l'obiettivo « (...) di pervenire ad un accrescimento del ruolo del sistema camerale (...) e ad una maggiore fiducia delle stesse imprese rispetto a tale ruolo, in connessione, da un lato, alla riduzione degli oneri tributari generali, e, dall'altro, al recupero di efficienza connesso alla razionalizzazione delle strutture organizzative e ai migliori risultati esterni

connessi alla opportunità di concentrare sui compiti essenziali anche nuovi le minori risorse disponibili», e circa l'attenzione da riservare a « (...) il rispetto dei termini previsti per i provvedimenti di riorganizzazione e riduzione degli enti e della spesa, ed il ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa »;

visto il parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 14 settembre 2016;

visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 settembre 2016;

visti i rilievi delle Commissioni delle Commissioni XI (Lavoro) e XIII (Agricoltura);

preso atto dei rilievi della Commissione V (Bilancio),

*delibera di esprimere*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a) posto che l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 – recata dall'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 8, capoverso articolo 18 – non risulta esplicitamente supportata dai principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e considerato altresì, come anche emerge dalla A.I.R. di accompagnamento del testo del provvedimento, il rilievo per la riforma del sistema camerale del « (...) ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa », nonché valutato quanto osservato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell'ambito del parere reso dalla Conferenza Unificata, circa il rapporto tra regioni ed enti camerali a supporto delle imprese e delle economie

territoriali, riveda il Governo la suddetta abrogazione, prevedendo la possibilità per gli enti camerali di procedere – per il cofinanziamento di programmi di interesse strategico condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese, e sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza – ad incrementi del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, eventualmente anche prevedendo che una parte minoritaria dell'aumento, non superiore al cinque per cento, sia consentita solo agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale;

b) anche in vista dell'approvazione della prossima legge di bilancio e in considerazione dell'entità del processo di riduzione delle entrate camerali, esoneri il Governo gli enti del sistema camerale dal versamento al bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti in ragione delle vigenti disposizioni di legge per il contenimento della spesa concernenti i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, finalizzando l'impiego di detti risparmi all'esercizio delle funzioni di promozione del territorio e dell'economia di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo in esame, eventualmente collegando in via prioritaria il riconoscimento, anche parziale, del suddetto esonero all'avanzamento dei processi di accorpamento degli enti camerali e agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale;

c) poiché l'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone, nell'ambito dell'elencazione dei principi e dei criteri direttivi per l'adozione del decreto legislativo concernente il sistema camerale, che la riforma del di-

ritto annuale a carico delle imprese si realizzi « tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 », e posto che il citato articolo 28 dispone, al comma 1, la riduzione dell'importo, come determinato per l'anno 2014, del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nella misura del 35 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento, a decorrere dal 2017, *nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura* », nonché, al comma 2, la fissazione di tariffe e diritti di segreteria sulla base di costi standard definiti « secondo criteri di efficienza da conseguire attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata », riveda il Governo – stante la complessiva riforma del sistema camerale operata attraverso lo schema di decreto legislativo in esame e, in particolare, considerato, in tale contesto, l'impianto riformato (anche nel rispetto del richiamato comma 2 dell'articolo 28) dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di finanziamento delle camere di commercio – l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo, laddove si dispone che « le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal presente decreto, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014 », così introducendo un vincolo normativo non più transitorio, ma a regime e non modificabile attraverso il decreto ministeriale di determinazione della misura del diritto annuale quali che siano le risultanze della rinnovata metodologia di individuazione del fabbisogno del sistema camerale, e preveda altresì il Governo che,

a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamento tra le camere di commercio, la decisione di variazione del diritto annuale non conforme all'obiettivo di riduzione dell'importo del 50 per cento rispetto al 2014 possa essere comunque adottata, ove ne risulti la necessità dalla misurazione del fabbisogno, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, secondo la procedura di cui al testo novellato del già richiamato articolo 18, comma 4 e comma 5, e previa acquisizione dei pareri del Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale, della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari;

d) rammentato che l'articolo 10, comma 1, lettera *h*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone esplicitamente l'introduzione di « una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria (...) e il mantenimento dei livelli occupazionali (...) », preveda il Governo:

1) specifiche modalità di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del processo di definizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerale, di cui all'articolo 3, comma 1, e dei connessi piani di razionalizzazione delle sedi e di razionalizzazione organizzativa, di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 del citato articolo;

2) in riferimento all'articolo 3, comma 6 e comma 7, la possibilità di un ricollocamento dell'eventuale personale soprannumerario delle camere di commercio e delle unioni regionali (considerato tra l'altro, al riguardo di dette unioni, il parere del Consiglio di Stato n. 2614 del 17 settembre 2015) presso un più ampio perimetro di amministrazioni pubbliche, e non limitato al solo dieci per cento delle facoltà di assunzione consentite per dette amministrazioni ed ai soli anni 2017 e 2018;

3) la possibilità del collocamento a riposo per il personale delle camere di commercio e delle unioni regionali, che

risultati in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, eventualmente anche definendo modalità di concorso dello stesso sistema camerale alla copertura dell'onere finanziario per la contribuzione del periodo intercorrente tra il pensionamento anticipato ed il momento del pensionamento definito in base alle richiamate disposizioni del dicembre 2011; in subordine, la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario di camere di commercio ed unioni regionali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una c.d. *una tantum* e della mancante contribuzione previdenziale;

4) anche alla luce delle considerazioni sul punto di cui ai rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, l'estensione all'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali del sistema camerale degli ammortizzatori sociali previsti per le società a partecipazione pubblica dal decreto legislativo n. 175 del 2016, e la loro attivazione attraverso un tavolo negoziale nazionale;

5) la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una c.d. *una tantum* e della mancante contribuzione previdenziale;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) anche alla luce delle considerazioni in tema di digitalizzazione e sempli-

ficazione di cui ai rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *b*), prevedendo, in relazione alle funzioni dell'ente camerale di punto unico d'accesso telematico alle vicende amministrative dell'attività d'impresa, l'accesso con SPID alla piattaforma digitale denominata *impresainungiorno.gov.it* sulla base di apposita delega o convenzione tra i comuni titolari dei SUAP ed il sistema camerale, nonché la determinazione, da parte del MISE d'intesa con AGID, dei livelli di servizio del SUAP digitale, il ricorso a sistemi di pagamento elettronici e, ancora, l'accesso digitale gratuito dei comuni medesimi al fascicolo elettronico d'impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti;

*b*) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *d-bis*), prevedendo norme transitorie per i programmi di attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento;

*c*) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, prevedendo, dopo la lettera *d-bis*), l'inserimento della lettera *d-ter*) concernente competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa, nonché funzioni di supporto alle micro, piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

*d*) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *f*), concernente funzioni relative ad « assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato », procedendo all'indicazione di limiti e modalità per lo svolgimento di dette funzioni in regime di corretta concorrenza, a partire dall'obbligo di separazione contabile e dal principio di orientamento al costo di

cui alle considerazioni in tema di attività in regime di libera concorrenza, sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato;

e) valuti il Governo l'opportunità di rivedere l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera g), procedendo allo spostamento della collocazione delle competenze in materia di risoluzione alternativa delle controversie nell'area delle funzioni di regolazione del mercato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera c);

f) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, introducendo la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relativi alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale sulla base di appositi accordi o convenzioni con le regioni;

g) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2-bis, prevedendo – nel contesto della generale gratuità degli incarichi negli organi degli enti del sistema camerale diversi dai collegi dei revisori – la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non soltanto dei criteri per il rimborso delle spese, ma anche per il ristoro dei costi sostenuti per lo svolgimento di detti incarichi;

h) anche alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 4-bis, comma 2-quater, prevedendo elementi di riferimento e forme di consultazione utili alla predisposizione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di determinazione dei criteri posti a base dell'azione di valutazione e misurazione del Comitato indipendente di valu-

tazione delle *performance* del sistema camerale, nonché, ancora, l'opportunità di procedere ad analogo integrazione in riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g), n. 2, capoverso articolo 7, comma 4, laddove si delinea la definizione, da parte del MISE e con il supporto di Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio;

i) anche alla luce delle considerazioni sul punto sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 8, in materia di registro delle imprese, così da affidare al conservatore unico, in presenza di indicatori oggettivi, il potere di procedere alla cancellazione d'ufficio delle società private; valuti inoltre il Governo impatto e funzionalità delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 3, capoverso articolo 8, comma 4, nel territorio della regione Valle d'Aosta ove non vi è sede del tribunale delle imprese;

l) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 2, capoverso articolo 11, comma 1, lettera c), allo scopo di chiarire e valorizzare il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese nel processo di «previa adeguata consultazione delle imprese» ai fini della predisposizione del «programma pluriennale di attività della camera di commercio»;

m) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso articolo 10, nonché lettera m), capoverso articolo 12, e lettera n), capoverso articolo 14, allo scopo di prevedere, nei territori ove esse siano presenti, adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute;

n) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 12, in materia di costituzione dei consigli camerali, prevedendo il deposito in apposita banca dati del sistema camerale – accessibile dalle parti del procedimento, dalla regione e dal MISE – della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività;

o) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera n), capoverso articolo 14, comma 1, indicando che ciascun consigliere può esprimere fino a due preferenze;

p) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili;

q) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), prevedendo, ai fini della predisposizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali di cui al citato articolo, specifiche procedure di verifica degli accorpamenti tra enti camerali già deliberati e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto, con l'insediamento dei nuovi organi, altresì indicando eventuali, motivate ragioni sospensive di detti accorpamenti;

r) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, commi da 1 a 3, prevedendo che non vi sia contestualità tra la proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 1 ed i piani di razionalizzazione di cui ai commi 2 e 3, che, opportunamente, potrebbero fare invece temporalmente seguito, con adeguato intervallo di approfondimento e ai fini della loro più mirata predisposizione, alla richiamata proposta;

s) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), prevedendo espressamente che, nel processo di razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate, si tenga comunque adeguatamente conto delle esigenze di prossimità dei servizi erogati dall'ente camerale nella circoscrizione territoriale;

t) alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, valuti ancora il Governo, in particolare, l'opportunità di prevedere, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, specifiche disposizioni in materia di:

1) sistema di monitoraggio della riforma;

2) sicurezza ed uniformità dei processi informatici;

3) neutralità ed accessibilità della rete informatica del sistema camerale;

u) alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi sui singoli articoli del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti inoltre il Governo, in particolare, l'opportunità di:

1) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4, capoverso articolo 1, comma 5-bis, in materia di neutralità fiscale, sostituirne l'attuale formulazione con la più ampia formula esentativa proposta nella suddetta sede;

2) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera g), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo criteri o parametri di riferimento per l'apprezzamento della quota di cofinanziamento di terzi delle attività oggetto di convenzione, quota assunta a presupposto del concorrente ricorso al diritto annuale, nonché chiarendo tanto il carattere meramente esemplificativo degli ambiti di attività in convenzione citati, quanto la possibilità di un autonomo esercizio delle attività menzionate da parte delle camere;

3) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), n. 1, capoverso articolo 18, comma 1, n. 1.2, in materia di entrate per prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, integrarne l'attuale formulazione, indicando il soggetto responsabile dell'approvazione delle previste tariffe;

4) in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere *d*) ed *e*), in materia di indicatori di efficienza e di equilibrio economico per le circoscrizioni territoriali camerali confinarie e montane, integrarne conseguentemente l'attuale formulazione;

5) in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo;

6) in riferimento all'articolo 4, comma 5, integrarne l'attuale formulazione allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO SINISTRA ITALIANA-SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ (SI-SEL)**

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo Atto Governo n. 327, recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attuativo della legge delega n. 124/2015;

premesso che:

nel corso dell'esame dell'Ag. 327 sono state audite numerose sigle sindacali fra le quali: Cgil FP, Cisl FP, Uil FP, ed Ugl che hanno consegnato anche memorie scritte alla commissione, dalle quali si evince che lo schema di decreto legislativo in esame non sia in grado di fornire garanzie sufficienti sia sotto il profilo della tenuta occupazionale, sia della tenuta dei servizi alle imprese e sul territorio, così come invece contemplati nell'ambito dei principi di cui all'articolo 10 della legge delega;

oltre ai sindacati sono stati, altresì, auditi i rappresentanti di: Unioncamere, R.ETE Imprese Italia, Alleanza delle cooperative italiane, Agrinsieme, Coldiretti, UeCoop, Unione nazionale cooperative italiane e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Unioncamere ha espresso – per voce del Presidente nazionale Ivan Lo Bello – le preoccupazioni per la tenuta dei livelli occupazionali dei sindacati, formulando osservazioni e proposte per migliorare un testo perfettibile fra cui il « tenere conto » del rinvio delle disposizioni dell'ar-

ticolo 28 del DL n. 90/2014 eliminandole, chiedendo di eliminare il taglio del diritto annuale del 50 per cento;

in merito al taglio del diritto annuale si è palesata una seria difficoltà nel continuare la normale attività del sistema camerale con un taglio così significativo, tanto che UnionCamere stessa avanza la possibilità di poter aumentare fino al 20 per cento il diritto annuale al fine di cofinanziare specifici progetti orientati all'aumento della produzione ed al miglioramento delle condizioni economiche del territorio di competenza che verosimilmente è regionale. Al fine di poter salvaguardare le attività sono state richieste esenzioni del taglia spese poiché il sistema camerale versa annualmente al bilancio dello Stato circa 40 milioni di euro l'anno. Si tratta di un importo che, alla luce della forte riduzione delle entrate camerali, non sarebbe più sostenibile costituendo annualmente quasi il 5-10 per cento del diritto riscosso;

attualmente sono operative sul territorio nazionale 19 Unioni regionali (Val d'Aosta esclusa, in quanto monocamerale) Enti previsti dal D.Lgs. 29/93, dal D.Lgs. 165/2001 e dalla novella della L. 580/93, il D.lgs. 23/2010, che le ha rese obbligatorie quali Associazioni di Enti pubblici – le Camere di Commercio operanti nel territorio di competenza regionale – e le medesime sono « in primis » punto di raccordo tra gli enti regionali e camerali, quindi destinatarie e gestrici di fondi pubblici, anche comunitari, e il loro sosten-

tamento è consentito da una percentuale degli introiti camerali, tributari (Diritto Annuale) e derivante dai diritti di segreteria esatti dalle Camere di Commercio;

le Unioni Regionali sono in possesso di tutti gli indici individuati dalla Giurisprudenza per qualificare un Ente pubblico e che le Unioni regionali sono formalmente già oggi Pubbliche Amministrazioni sulla base di tutte le norme di settore;

si prevede la volontarietà e non più l'obbligatorietà di associazione in Unioni regionali, e ne assicura la presenza solo nelle Regioni dove vi siano almeno tre Camere, cosa che a seguito degli accorpamenti degli enti camerali previsti comporterebbe dunque circoscrizioni dove le stesse rimarrebbero – presumibilmente Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, mentre nelle altre Regioni – verosimilmente Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Basilicata e Molise – verificandosi così una discrasia di rappresentanza sul territorio;

le nuove Unioni Regionali, pur facoltative, riguardo alla costituzione e scioglimento, resterebbero, anche nel nuovo assetto per funzioni e finanziamento, ancorate a parametri legislativi ben definiti e perfettamente compatibili con la loro natura di Pubblica Amministrazione;

in caso di soppressione delle Unioni regionali le loro funzioni passano, sulla base di quanto previsto dalla schema di decreto legislativo in esame, alla Camera capoluogo di Regione, e che pertanto è logico assicurare anche il passaggio del relativo personale nell'obiettivo di salvaguardarne competenze, professionalità e posti di lavoro;

il 15 settembre 2015 la seconda sezione del Consiglio di Stato ha emesso il parere n. 2614/2015 che al punto 5 recita: « Le Unioni regionali, in quanto associazioni ex lege tra le Camere di commercio... (omissis) sono quindi soggette al regime di

persone giuridiche pubbliche, come queste ultime »; e che dunque, quanto disposto dal più alto organo amministrativo istituzionale pertanto confligge con l'indeterminatezza dello schema di decreto legislativo in esame il quale, « contra legem »; non fa cenno delle procedure previste dalla norme vigenti (D. Lgs. 165/2001) in caso di liquidazione di Enti Pubblici (funzioni e dipendenti passano ad altro ente pubblico);

sulla natura pubblica delle Unioni Regionali si sono pronunciati anche il MEF e la Corte dei Conti nonché le leggi approvate dallo stesso Governo Renzi (es. decreto sulle partecipate);

occorre garantire uniformità di contratto a tutti i dipendenti delle Unioni regionali, in senso pubblicistico in quanto conforme al loro status di Pubblica Amministrazione per dare una pari dignità a tutti i lavoratori di queste strutture;

la riforma del sistema camerale apre problematiche occupazionali, in particolare per le migliaia di lavoratori dipendenti delle Unioni Camerali Regionali, delle Aziende Speciali e da quelle di sistema, si delinea una fase incerta e connotata dall'assenza di efficaci strumenti di integrazione al reddito, utili ad accompagnare i prevedibili processi di ristrutturazione e quindi al mantenimento dei livelli occupazionali ed alla gestione degli esuberanti, di cui alle previsioni del relativo schema di decreto legislativo e della legge delega da cui discende;

i dipendenti delle Unioni Regionali e delle Aziende Speciali, pur operando in strutture di tipo pubblicistico, a differenza dei dipendenti delle Camere di Commercio, non sono dipendenti pubblici ed agli stessi viene applicato, per la quasi totalità, il CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi;

nello specifico, in merito al mantenimento dei livelli occupazionali ed alla gestione degli esuberanti, lo schema di decreto legislativo, prevede l'applicazione, per i dipendenti delle Camere di Commer-

cio, dell'istituto della mobilità (commi 6 e 7 dell'articolo 3) mentre per i dipendenti delle Aziende Speciali e delle Unioni Regionali prevede « *ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali e delle aziende speciali accorpate o soppresse, che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31 dicembre 2020, è vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi a qualsivoglia titolo o con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte delle Unioni Regionali ed Aziende Speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente* ». (articolo 4, comma 2 dello schema di decreto legislativo);

nell'interpretare la norma, sembra che l'unica tutela occupazionale prevista per coloro che potrebbero essere espulsi causa accorpamento o soppressione delle aziende nelle quali lavorano sia l'obbligo, da parte delle residue e razionalizzate Aziende Speciali o Unioni Regionali che ne avessero necessità, di ricorrere esclusivamente al personale in esubero per le

nuove assunzioni, o conferimento di incarico fino al 31 dicembre 2020;

dal punto di vista pratico, tuttavia la norma potrebbe risultare inefficace, non essendo disponibili tutti gli strumenti con i quali rendere esigibile il principio dichiarato della tutela occupazionale;

i dipendenti delle Unioni Regionali e delle Aziende Speciali, anche in ragione della natura e delle caratteristiche dimensionali delle imprese, non hanno accesso all'utilizzo della cassa integrazione, né dei contratti di solidarietà;

andrebbe previsto un confronto ed una partecipazione sindacale, non previsto dallo schema di decreto legislativo in esame, nell'ambito della definizione del piano di autoriforma, da approntare da parte di Unioncamere nazionale così da produrre interventi omogenei e concordati con le sigle sindacali;

esprime parere:

**CONTRARIO**

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE (M5S)**

La X Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

rammentato che il suddetto schema attua la delega legislativa di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

segnalato come la priorità del tema della riduzione del diritto annuale come cardine di una invocata riforma del sistema camerale si sia manifestata per la prima volta nella lettera dell'allora presidente di Confindustria Giorgio Squinzi al presidente del Consiglio, del 7 aprile 2014, in cui si indicava come prioritario il contenimento dei costi del sistema camerale per le imprese, seppure prevedendo una parallela restrizione delle loro funzioni, arrivando al punto di auspicare, se ciò non fosse stato possibile, il completo superamento del sistema camerale;

ritenuto che la scelta di basare l'intera riforma del sistema camerale sulla decisione iniziale di tagliare drasticamente il diritto annuale, presa con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, rappresenti una completa inversione del percorso di riforma appropriato, che sarebbe dovuto cominciare da una corretta definizione di compiti e funzioni delle Camere di Commercio, per poi adeguare i metodi e i volumi di finanziamento al loro realistico perseguimento,

soprattutto tenendo conto che il dimezzamento del diritto annuale mediamente fa risparmiare alle imprese ogni anno 63 euro, pari a poco più di 5 euro al mese, mentre per le ditte individuali, che rappresentano il 60 per cento delle imprese italiane, il risparmio effettivo non supera i 32 euro l'anno, ovvero 2,6 euro al mese: benefici di entità davvero infima per giustificare i contraccolpi negativi dei tagli;

segnalato che la incidenza ante riforma del sistema camerale sulla spesa pubblica al netto degli interessi ammontava solo allo 0,2 per cento (1,8 miliardi di euro), e che il costo del relativo personale rappresentava anch'esso lo 0,2 per cento (400 milioni di euro) del totale dei costi sostenuti per i dipendenti del settore pubblico;

tenuto conto che, secondo i dati della Ragioneria Generale dello Stato, il personale delle Camere di Commercio tra il 2003 e il 2012 è passato da 8.563 a 7.542 unità, con una diminuzione dell'11,9 per cento, mentre la flessione nel complesso del settore pubblico nello stesso periodo è stata del 6,9 per cento, quindi il sistema camerale ha snellito il proprio organico a ritmo quasi doppio rispetto al complesso del pubblico impiego;

rilevato che nel solo 2012 il tessuto imprenditoriale ha ricevuto, in forma diretta o indiretta, 515 milioni di euro dal sistema camerale, risorse che sono servite a finanziare tra l'altro l'internazionalizzazione, la presenza a fiere e l'accesso al

credito attraverso il sistema dei Confidi, che garantiscono 80 milioni di euro l'anno;

preso atto che la spesa per interventi economici da parte delle Camere di Commercio, tra il 2007 e il 2012 è aumentata del 47 per cento, facendo di esse una delle pochissime eccezioni alla prevalente tendenza ai tagli delle prestazioni all'utenza da parte delle amministrazioni pubbliche nel medesimo periodo;

evidenziato che le Unioni Regionali e le Aziende speciali del sistema camerale svolgono un importante ruolo per aiutare le imprese a vincere i bandi dei finanziamenti a gestione diretta dell'Unione europea, disponendo di un capitale umano specializzato nella « europrogettazione » e abituato al lavoro multilingue con tutti i Paesi europei, che annovera casi di eccellenza riconosciuta a livello europeo, come l'Eurospartello del Veneto;

avuto riguardo al fatto che le Camere di Commercio si finanziano in prevalenza attraverso il diritto annuale e dipendono da risorse esterne solo per il 19 per cento, mentre la dipendenza dai trasferimenti arriva al 27 per cento nei Comuni, al 39 per cento nelle Province e al 61 per cento nelle Regioni, che pure riscuotono tutte tributi propri;

rilevata la contraddizione insita nell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo, laddove si prevede di « temperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 », per poi negare qualunque margine di flessibilità nel fissare « le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 », che viene obbligatoriamente vincolata alla « riduzione dei relativi importi del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a

decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014 », in tal modo non « contemperando » nulla, ma lasciando la sostenibilità delle funzioni effettivamente assolvibili da parte del sistema camerale e il mantenimento dei livelli occupazionali completamente in balia dell'unica variabile indipendente di tutta la riforma, cioè il taglio del diritto annuale su livelli stabiliti inizialmente come temporanei « nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura », riordino che sarebbe potuto intervenire liberamente in merito, fissando nuovi importi sulla base di fabbisogni connessi alle funzioni da attribuirsi alle Camere di Commercio;

ritenuto che, in forza nelle condizioni richiamate sopra, i pur previsti ampliamenti di alcune funzioni delle Camere di Commercio siano di fatto inficiati dall'insostenibilità finanziaria;

rilevato che l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 non appare esplicitamente supportata dai principi e criteri direttivi di delega, e che con essa viene meno la possibilità per gli enti camerale di procedere – per il cofinanziamento di programmi di interesse strategico condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese, e sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza – ad incrementi del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento negli esercizi interessati dai suddetti programmi;

considerato che la legge 7 agosto 2015, n. 124, prevede che il decreto legislativo di attuazione della delega stessa debba contenere una disciplina transitoria che assicuri nel contempo « la sostenibilità finanziaria » e « il mantenimento dei livelli occupazionali », mentre lo schema di decreto attuativo proposto dal governo, sotto la spinta del primato assoluto accordato ai drastici tagli del diritto annuale, delinea con l'articolo 3, commi dal 6 al 9, uno

scenario in cui: *a)* l'eventuale salvaguardia dei livelli occupazionali non è assicurata entro il perimetro del sistema camerale, ma mediante la ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche del personale che dovesse risultare soprannumerario, con il precedente delle Province a ricordarci che in questo modo certamente non si conseguono risparmi finanziari per il settore pubblico; *b)* l'arco temporale e il limite numerico alle facoltà assunzionali consentite agli altri enti pubblici per questo fine – rispettivamente gli anni 2017-2018 e il 10 per cento – risulta a parere di tutte le organizzazioni sindacali insufficiente; *c)* tale meccanismo non viene applicato al personale delle Unioni Regionali, che il Consiglio di Stato in un suo parere ha considerato enti pubblici a tutti gli effetti; *d)* anche per i dipendenti delle Camere di Commercio, manca la previsione che il meccanismo di ricollocazione del personale in soprannumero sia utilizzabile sino al suo completo assorbimento, e al contrario si prevede il caso che, esperite inutilmente le previste procedure, i lavoratori soprannumerari non ricollocati siano messi in disponibilità ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, cioè sostanzialmente espulsi; *e)* per le circa tremila persone che lavorano per le società controllate dal sistema camerale, non essendo essi dipendenti pubblici, non è prevista alcuna forma di tutela occupazionale, così come per i dipendenti della Unioncamere;

evidenziato come la legge 7 agosto 2015, n. 124, raccomandasse che, nel riordino della disciplina relativa a giunte e consigli, «compresa quella sui criteri di elezione», fosse assicurata una «adeguata consultazione delle imprese», mentre nello schema di decreto legislativo proposto questa importante novità è stata elusa declassandola come accessoria allo svolgimento delle funzioni del consiglio, in particolare alla fase in cui il consiglio «determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio, previa adeguata consultazione delle imprese»;

ritenuto che lo schema di decreto attuativo proposto non offra alcuno strumento per limitare i conflitti di interesse tanto nella formazione, quanto nell'attività di giunte e consigli delle Camere di Commercio, e che abbia in generale mancato l'occasione di intervenire sulla qualità della *governance* delle stesse;

considerato che il proposto schema di decreto legislativo, propendendo per una interpretazione restrittiva della delega, ha omesso di dare attuazione ad alcuni profili di ampliamento contenuti nella legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare riguardo alla semplificazione, alla valorizzazione del registro delle imprese, alla promozione della trasparenza e tutela del mercato e alla pubblicità legale per le imprese, e che in generale la riforma del Governo ha perso l'occasione per una revisione delle funzioni che le adeguasse alle prossime sfide del sistema produttivo italiano, come quelle che vengono riassunte nella locuzione «Industria 4.0»;

esaminata la stessa legge delega, ed evidenziato il depauperamento delle funzioni camerali da essa determinato in molte aree, in particolare trascurando o eliminando totalmente il supporto ai processi di innovazione, al trasferimento tecnologico, all'accesso al credito, alla promozione del territorio, alla tutela della proprietà industriale, nonché ridimensionando fortemente il supporto alla digitalizzazione, alla mediazione civile e commerciale, all'internazionalizzazione e alla formazione imprenditoriale, e infine rendendo verosimilmente problematico, a causa dell'insufficiente dotazione finanziaria, il perseguimento di numerose finalità pur formalmente contemplate, come ad esempio quello delle azioni a tutela del consumatore e degli studi e ricerche di settore;

considerato che la individuazione di un unico conservatore del registro delle imprese a livello di circoscrizione territoriale su cui ha competenza il Tribunale delle imprese, ossia perlopiù a livello regionale, sovvertendo l'attuale configura-

zione in cui ciascun conservatore è un dirigente della propria Camera di Commercio (e può coincidere con il segretario generale, figura dirigenziale apicale), anziché semplificare potrà rendere in parte più complicata la tenuta del registro, perché ogni Camera di Commercio avrà i suoi uffici con dipendenti e relativo dirigente, e il conservatore si troverà a non avere alcuna autorità dirigenziale sui dipendenti delle altre Camere, vedendosi quindi privato dei necessari poteri di organizzazione « diretta », il che appare ancor più ingiustificato tenendo conto che i conservatori sarebbero comunque automaticamente ridotti dagli attuali 105 a 60 in seguito all'accorpamento delle Camere di Commercio;

visto il parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 14 settembre 2016;

visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 settembre 2016;

visti i rilievi delle Commissioni delle Commissioni XI (Lavoro) e XIII (Agricoltura);

preso atto dei rilievi della Commissione V (Bilancio),

esprime

**PARERE CONTRARIO**

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

rammentato che il suddetto schema attua la delega legislativa di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, avente l'obiettivo, secondo quanto previsto al comma 1 del citato articolo, di procedere alla « riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia », nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; *b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali entro il limite di 60; *c)* ridefinizione di compiti e funzioni con limitazione ed individuazione degli ambiti di svolgimento dell'attività di promozione del territorio e dell'economia locale, eliminazione di duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitazione delle partecipazioni societarie a quelle necessarie per l'assolvimento delle funzioni istituzionali e per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza; *d)* riordino delle

competenze in materia di tenuta e valorizzazione del registro delle imprese; *e)* definizione e monitoraggio « di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese »; *f)* riordino della disciplina degli organi e riduzione dei loro componenti con previsione di gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti e definizione di limiti per il trattamento economico dei vertici amministrativi di camere di commercio ed aziende speciali, nonché riduzione di unioni regionali, aziende speciali e società controllate; *g)* introduzione di una disciplina transitoria sugli accorpamenti degli enti camerali già realizzati; *h)* introduzione di una disciplina transitoria che assicuri sostenibilità finanziaria e mantenimento dei livelli occupazionali;

evidenziato che, conseguentemente, con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo si riforma l'assetto complessivo del sistema camerale, confermando le camere di commercio quali « enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali », ma, al contempo, ridefinendo le circoscrizioni territoriali, rinnovando compiti e funzioni (tra cui, ad esempio, funzioni amministrative fonda-

mentali, ma anche compiti in materia di supporto alle imprese e di raccordo tra imprese e pubbliche amministrazioni, di orientamento al lavoro, di valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo e valorizzazione del turismo, nonché attività cofinanziate in convenzione con regioni ed altri soggetti pubblici e privati ed attività di assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato), prevedendo l'approvazione del Ministero dello sviluppo economico per la costituzione di aziende speciali e per le partecipazioni societarie (cui peraltro si applicano anche le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124), e prevedendo altresì – con i nuovi commi da 2-ter a 2-sexies dell'articolo 4-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) dello schema di decreto legislativo – l'istituzione, sempre presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale, con compiti di « valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico: a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale; b) dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni », nonché con compiti, ancora, di redazione di un rapporto annuale e di individuazione delle camere di commercio con livelli di eccellenza per il riconoscimento delle premialità di cui al novellato articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

evidenziato inoltre che, con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, l'assetto complessivo del sistema camerale viene riformato prevedendo anche criteri per la costituzione delle unioni regionali quali enti non più obbligatori ed affidando ad Unioncamere il compito di supportare « il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di

commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese », curando altresì « un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza », Ministero ora esplicitamente chiamato ad assicurare, tra l'altro, la vigilanza sul registro delle imprese ed a procedere alla nomina di un conservatore unico per tutti gli uffici camerali della circoscrizione territoriale su cui ha competenza ciascun Tribunale delle imprese;

evidenziate ancora, sul piano della *governance*, le scelte operate dallo schema di decreto legislativo in materia di riduzione del numero dei componenti di consigli e giunte, di rinnovabilità del presidente e dei componenti di consigli e giunte per un solo mandato, di gratuità di detti incarichi, di determinazione di quote associative non simboliche ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività, di consultazione delle imprese al momento della determinazione da parte del consiglio degli indirizzi generali e programmatici della camera;

segnalato poi il rilievo delle modifiche apportate all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante le disposizioni in materia di finanziamento delle camere di commercio ed ora riformato – con riferimento ai principi ed ai criteri direttivi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, comma 1, lettera a), rinviati alle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – dall'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 8, capoverso articolo 18, dello schema di decreto legislativo, tra l'altro prevedendo, al comma 3, la determinazione degli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe relative a servizi obbligatori tenendo conto dei costi standard e non più dei costi medi, nonché, al comma 4, la determinazione della misura del diritto annuale sia sulla scorta dell'individuazione, sempre sulla base dei costi standard, del fabbisogno del sistema camerale (detratto di altre pertinenti en-

trate) per le funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 e per quelle attribuite da Stato e regioni, sia sulla scorta dell'individuazione del fabbisogno per gli ambiti prioritari di intervento riferiti alle funzioni promozionali di cui all'articolo 2, « valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese », ed ancora prevedendo, al comma 9, finalità del fondo perequativo anche premiali ed in favore di « enti che raggiungono livelli di eccellenza », ed abrogando poi il comma 10 comportante la possibilità per gli enti camerali di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento per « il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di riferimento »;

segnalato inoltre il rilievo delle disposizioni in materia di riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento e di razionalizzazione delle sedi e del personale, di cui all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, con previsione di trasmissione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di detto decreto, della proposta di Unioncamere al Ministero dello sviluppo economico circa la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali sulla scorta dell'articolazione dei criteri di cui alle lettere da *a)* a *f)* del comma 1 del citato articolo 3, accompagnata dal piano complessivo di razionalizzazione delle sedi e dal piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali di cui rispettivamente alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo, nonché dalla proposta di « un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa » di cui alle lettere da *a)* a *c)* del comma 3 concernente, sulla base delle indicazioni delle camere di commercio, riassetto degli uffici e del personale, rideterminazione delle dotazioni organiche del personale e dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, razionale distribu-

zione del personale camerale, processi di mobilità tra le camere, criteri per l'individuazione del personale interessato dalla mobilità e dell'eventuale « personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio », che parteciperà a meccanismi di mobilità tra pubbliche amministrazioni;

rammentate ancora, nell'ambito delle disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, le previsioni del comma 1 circa il processo di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché quelle del comma 5 in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle camere di commercio e di verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della loro « corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto » con possibilità di richiesta, da parte dello stesso Ministero ed entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti di razionalizzazione, di adeguamento entro trenta giorni e, decorso inutilmente il termine, di adozione di provvedimenti in via sostitutiva, ed inoltre rammentate le disposizioni di cui al comma 6 comportanti l'obbligo per tutti gli enti titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa di comunicarne telematicamente le determinazioni conclusive alla camera di commercio per l'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa;

richiamato, infine, quanto annotato nella « Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione », che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame, circa l'obiettivo « (...) di pervenire ad un accrescimento del ruolo del sistema camerale (...) e ad una maggiore fiducia delle stesse imprese rispetto a tale ruolo, in connessione, da un lato, alla riduzione degli oneri tributari generali, e, dall'altro, al recupero di efficienza connesso alla razionalizzazione delle strutture organizzative e ai migliori risultati esterni

connessi alla opportunità di concentrare sui compiti essenziali anche nuovi le minori risorse disponibili», e circa l'attenzione da riservare a « (...) il rispetto dei termini previsti per i provvedimenti di riorganizzazione e riduzione degli enti e della spesa, ed il ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa »;

visto il parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 14 settembre 2016;

visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 settembre 2016;

visti i rilievi delle Commissioni delle Commissioni XI (Lavoro) e XIII (Agricoltura);

preso atto dei rilievi della Commissione V (Bilancio),

delibera di esprimere

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) posto che l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 – recata dall'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 8, capoverso articolo 18 – non risulta esplicitamente supportata dai principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e considerato altresì, come anche emerge dalla A.I.R. di accompagnamento del testo del provvedimento, il rilievo per la riforma del sistema camerale del « (...) ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa », nonché valutato quanto osservato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell'ambito del parere reso dalla Conferenza Unificata, circa il rapporto tra regioni ed enti camerali a supporto delle imprese e delle economie

territoriali, riveda il Governo la suddetta abrogazione, prevedendo la possibilità per gli enti camerali di procedere – per il cofinanziamento di programmi di interesse strategico condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese, e sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza – ad incrementi del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, eventualmente anche prevedendo che una parte minoritaria dell'aumento, non superiore al cinque per cento, sia consentita solo agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale;

b) anche in vista dell'approvazione della prossima legge di bilancio e in considerazione dell'entità del processo di riduzione delle entrate camerali, esoneri il Governo gli enti del sistema camerale dal versamento al bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti in ragione delle vigenti disposizioni di legge per il contenimento della spesa concernenti i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, finalizzando l'impiego di detti risparmi all'esercizio delle funzioni di promozione del territorio e dell'economia di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo in esame, eventualmente collegando in via prioritaria il riconoscimento, anche parziale, del suddetto esonero all'avanzamento dei processi di accorpamento degli enti camerali e agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale;

c) poiché l'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone, nell'ambito dell'elencazione dei principi e dei criteri direttivi per l'adozione del decreto legislativo concernente il sistema camerale, che la riforma del di-

ritto annuale a carico delle imprese si realizzi « tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 », e posto che il citato articolo 28 dispone, al comma 1, la riduzione dell'importo, come determinato per l'anno 2014, del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nella misura del 35 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento, a decorrere dal 2017, « nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura », nonché, al comma 2, la fissazione di tariffe e diritti di segreteria sulla base di costi standard definiti « secondo criteri di efficienza da conseguire attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata », riveda il Governo – stante la complessiva riforma del sistema camerale operata attraverso lo schema di decreto legislativo in esame e, in particolare, considerato, in tale contesto, l'impianto riformato (anche nel rispetto del richiamato comma 2 dell'articolo 28) dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di finanziamento delle camere di commercio – l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo, laddove si dispone che « le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal presente decreto, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014 », così introducendo un vincolo normativo non più transitorio, ma a regime e non modificabile attraverso il decreto ministeriale di determinazione della misura del diritto annuale quali che siano le risultanze della rinnovata metodologia di individuazione del fabbisogno del sistema camerale, e preveda altresì il Governo che,

a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamento tra le camere di commercio, la decisione di variazione del diritto annuale non conforme all'obiettivo di riduzione dell'importo del 50 per cento rispetto al 2014 possa essere comunque adottata, ove ne risulti la necessità dalla misurazione del fabbisogno, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, secondo la procedura di cui al testo novellato del già richiamato articolo 18, comma 4 e comma 5, e previa acquisizione dei pareri del Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari;

d) rammentato che l'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone esplicitamente l'introduzione di « una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria (...) e il mantenimento dei livelli occupazionali (...) », preveda il Governo:

1) specifiche modalità di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del processo di definizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerale, di cui all'articolo 3, comma 1, e dei connessi piani di razionalizzazione delle sedi e di razionalizzazione organizzativa, di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 del citato articolo;

2) in riferimento all'articolo 3, comma 6 e comma 7, la possibilità di un ricollocamento dell'eventuale personale soprannumerario delle camere di commercio e delle unioni regionali (considerato tra l'altro, al riguardo di dette unioni, il parere del Consiglio di Stato n. 2614 del 17 settembre 2015) presso un più ampio perimetro di amministrazioni pubbliche, e non limitato al solo dieci per cento delle facoltà di assunzione consentite per dette amministrazioni ed ai soli anni 2017 e 2018;

3) la possibilità del collocamento a riposo per il personale delle camere di commercio e delle unioni regionali, che

risultati in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, eventualmente anche definendo modalità di concorso dello stesso sistema camerale alla copertura dell'onere finanziario per la contribuzione del periodo intercorrente tra il pensionamento anticipato ed il momento del pensionamento definito in base alle richiamate disposizioni del dicembre 2011; in subordine, la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario di camere di commercio ed unioni regionali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una c.d. *una tantum* e della mancante contribuzione previdenziale;

4) anche alla luce delle considerazioni sul punto di cui ai rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, l'estensione all'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali del sistema camerale degli ammortizzatori sociali previsti per le società a partecipazione pubblica dal decreto legislativo n. 175 del 2016, e la loro attivazione attraverso un tavolo negoziale nazionale;

5) la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una c.d. *una tantum* e della mancante contribuzione previdenziale;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) anche alla luce delle considerazioni in tema di digitalizzazione e sempli-

ficazione di cui ai rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *b*), prevedendo, in relazione alle funzioni dell'ente camerale di punto unico d'accesso telematico alle vicende amministrative dell'attività d'impresa, l'accesso con SPID alla piattaforma digitale denominata *impresainungiorno.gov.it* sulla base di apposita delega o convenzione tra i comuni titolari dei SUAP ed il sistema camerale, nonché la determinazione, da parte del MISE d'intesa con AGID, dei livelli di servizio del SUAP digitale, il ricorso a sistemi di pagamento elettronici e, ancora, l'accesso digitale gratuito dei comuni medesimi al fascicolo elettronico d'impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti;

*b*) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *d-bis*), prevedendo norme transitorie per i programmi di attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento;

*c*) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, prevedendo, dopo la lettera *d-bis*), l'inserimento della lettera *d-ter*) concernente competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa, nonché funzioni di supporto alle micro, piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

*d*) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *f*), concernente funzioni relative ad « assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato », procedendo all'indicazione di limiti e modalità per lo svolgimento di dette funzioni in regime di corretta concorrenza, a partire dall'obbligo di separazione contabile e dal principio di orientamento al costo di

cui alle considerazioni in tema di attività in regime di libera concorrenza, sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato;

e) valuti il Governo l'opportunità di rivedere l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera g), procedendo allo spostamento della collocazione delle competenze in materia di risoluzione alternativa delle controversie nell'area delle funzioni di regolazione del mercato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera c);

f) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, introducendo la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relativi alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale sulla base di appositi accordi o convenzioni con le regioni;

g) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2-bis, prevedendo – nel contesto della generale gratuità degli incarichi negli organi degli enti del sistema camerale diversi dai collegi dei revisori – la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non soltanto dei criteri per il rimborso delle spese, ma anche per il ristoro dei costi sostenuti per lo svolgimento di detti incarichi;

h) anche alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 4-bis, comma 2-quater, prevedendo elementi di riferimento e forme di consultazione utili alla predisposizione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di determinazione dei criteri posti a base dell'azione di valutazione e misurazione del Comitato indipendente di valu-

tazione delle *performance* del sistema camerale, nonché, ancora, l'opportunità di procedere ad analogha integrazione in riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g), n. 2, capoverso articolo 7, comma 4, laddove si delinea la definizione, da parte del MISE e con il supporto di Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio;

i) anche alla luce delle considerazioni sul punto sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 8, in materia di registro delle imprese, così da affidare al conservatore unico, in presenza di indicatori oggettivi, il potere di procedere alla cancellazione d'ufficio delle società private; valuti inoltre il Governo impatto e funzionalità delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 3, capoverso articolo 8, comma 4, nel territorio della regione Valle d'Aosta ove non vi è sede del tribunale delle imprese;

l) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 2, capoverso articolo 11, comma 1, lettera c), allo scopo di chiarire e valorizzare il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese nel processo di «previa adeguata consultazione delle imprese» ai fini della predisposizione del «programma pluriennale di attività della camera di commercio»;

m) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso articolo 10, nonché lettera m), capoverso articolo 12, e lettera n), capoverso articolo 14, allo scopo di prevedere, nei territori ove esse siano presenti, adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute;

n) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 12, in materia di costituzione dei consigli camerali, prevedendo il deposito in apposita banca dati del sistema camerale – accessibile dalle parti del procedimento, dalla regione e dal MISE – della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività;

o) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera n), capoverso articolo 14, comma 1, indicando che ciascun consigliere può esprimere fino a due preferenze;

p) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevedendo un adeguato apprezzamento del principio di continuità territoriale nei processi di accorpamento degli enti camerali;

q) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), prevedendo, ai fini della predisposizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali di cui al citato articolo, specifiche procedure di verifica degli accorpamenti tra enti camerali già deliberati e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto, con l'insediamento dei nuovi organi, altresì indicando eventuali, motivate ragioni sospensive di detti accorpamenti;

r) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili; valuti altresì il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 5, allo scopo di chiarire la destinazione al patri-

monio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie.

s) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, commi da 1 a 3, prevedendo che non vi sia contestualità tra la proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 1 ed i piani di razionalizzazione di cui ai commi 2 e 3, che, opportunamente, potrebbero fare invece temporalmente seguito, con adeguato intervallo di approfondimento e ai fini della loro più mirata predisposizione, alla richiamata proposta;

t) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), prevedendo espressamente che, nel processo di razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate, si tenga comunque adeguatamente conto delle esigenze di prossimità dei servizi erogati dall'ente camerale nella circoscrizione territoriale;

u) alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, valuti ancora il Governo, in particolare, l'opportunità di prevedere, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, specifiche disposizioni in materia di:

1) sistema di monitoraggio della riforma;

2) sicurezza ed uniformità dei processi informatici;

3) neutralità ed accessibilità della rete informatica del sistema camerale;

v) alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi sui singoli articoli del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti inoltre il Governo, in particolare, l'opportunità di:

1) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4, capoverso articolo 1, comma 5-bis, in materia di neu-

tralità fiscale, sostituirne l'attuale formulazione con la più ampia formula esentativa proposta nella suddetta sede;

2) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *g*), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo criteri o parametri di riferimento per l'apprezzamento della quota di cofinanziamento di terzi delle attività oggetto di convenzione, quota assunta a presupposto del concorrente ricorso al diritto annuale, nonché chiarendo tanto il carattere meramente esemplificativo degli ambiti di attività in convenzione citati, quanto la possibilità di un autonomo esercizio delle attività menzionate da parte delle camere;

3) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), n. 1, capoverso articolo 18, comma 1, n. 1.2, in materia di entrate per prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, integrarne l'attuale formulazione, indicando il soggetto

responsabile dell'approvazione delle previste tariffe;

4) in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere *d*) ed *e*), in materia di indicatori di efficienza e di equilibrio economico per le circoscrizioni territoriali camerali confinarie e montane, integrarne conseguentemente l'attuale formulazione;

5) in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo;

z) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una norma di salvaguardia dell'autonomia funzionale della camera di commercio di Matera fino a tutto l'anno 2019, anno in cui la città sarà Capitale europea della cultura.

## ALLEGATO 6

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Testo unificato C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole:* fornisce strumenti atti con le seguenti: prevede misure volte.

**1. 100.** Il relatore.

## ART. 3.

*Alla rubrica sostituire le parole:* Prescrizioni in capo al con le seguenti: Obblighi del.

**3. 100.** Il relatore.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*al secondo periodo, dopo la parola:* piattaforma aggiungere la seguente: digitale e sostituire le parole: del loro svolgimento con le seguenti: dell'inizio dell'evento enogastronomico;

*al terzo periodo, sostituire le parole:* L'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata con le seguenti: La piattaforma digitale deve conservare la memoria dell'eventuale cancellazione della prenotazione del servizio prima della sua fruizione.

**3. 101.** Il relatore.

## ART. 4.

*Al comma 1, sostituire le parole:* attività svolte in ambito privato o comunque da persone con le seguenti: attività non rivolte al pubblico o comunque svolte da persone.

**4. 100.** Il relatore.

*Al comma 2, sostituire le parole:* previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti con le seguenti: di cui all'articolo 5.

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* per gli immobili aventi tale destinazione.

**4. 101.** Il relatore.

## ART. 5.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* e viceversa.

**5. 100.** Il relatore.

## ART. 6.

*Sostituirlo con il seguente:*

Qualora l'attività di *home restaurant* sia esercitata senza la presentazione della SCIA ai sensi dell'articolo 3, comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ed è disposta la cessazione dell'attività medesima.

**6. 100.** Il relatore.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	197
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	215
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Nuovo testo unificato C. 3258 e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	199
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	218

#### INTERROGAZIONI:

5-08819 Cominardi: Personale impiegato negli appalti relativi ad attività di logistica integrata nella sede di Fidenza della società Bormioli Rocco Spa .....	200
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	219
5-09842 Polverini: Articolazione per genere dei dati relativi all'accesso ai provvedimenti di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti per l'accesso al pensionamento previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 .....	201
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	221

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 348 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) ...	201
--	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (per le parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	214
ERRATA CORRIGE .....	214

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

**C. 4110 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 26 ottobre scorso, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI avrà luogo nella seduta odierna.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, illustrando la sua proposta di parere (*vedi allegato 1*), si sofferma, in particolare, sulle osservazioni in essa contenute, che riguardano, rispettivamente, la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali dei dipendenti delle società del Gruppo Equitalia, chiarendone anche l'inquadramento previdenziale, nonché, a fronte dell'utilizzo a fini di copertura delle risorse non utilizzate per il finanziamento dei sette interventi legislativi di salvaguardia in materia previdenziale, richiamano l'esigenza che, nell'ambito del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, si proceda ad una revisione dei contenuti dell'ottavo intervento di salvaguardia, al fine di garantirne il carattere definitivo e di assicurare la tutela di tutti i lavoratori che non hanno potuto beneficiare delle misure previste dai vigenti provvedimenti legislativi in materia.

Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE ! – Pri), pur condividendo l'intento della relatrice di mettere in luce, nella sua proposta di parere, l'impatto pratico del decreto-legge sui dipendenti delle società del gruppo Equitalia, intende soffermarsi sugli effetti diretti del provvedimento sulle imprese. Infatti, nonostante il decreto-legge sopprima le società del gruppo Equitalia, le aziende continueranno a essere esposte nei confronti della pubblica amministrazione, dal momento che non sono previste sospensioni del pagamento delle rate o una dilazione dei versamenti. A suo avviso, il provvedimento non contribuirà a migliorare le difficoltà delle aziende, che non potranno garantire il mantenimento dei loro livelli occupazionali. Si tratta di un'evidente ingiustizia ai danni di tali

dipendenti, a fronte delle tutele previste per i lavoratori di Equitalia. A suo avviso, sarebbe stato opportuno prevedere la possibilità di dilazionare ulteriormente i tempi di pagamento dei debiti, attraverso l'aumento del numero delle rate, e prevedere la possibilità di compensazione anche con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. A tale proposito, ricorda che, a fronte di pubbliche amministrazioni con tempi di pagamento delle fatture estremamente ristretti, ve ne sono altre che onorano i propri debiti solo a distanza di anni. Esprime critiche anche sull'articolo 4 del decreto, che, introducendo modifiche alla normativa vigente per favorire il recupero dell'evasione dell'IVA, finisce per aggravare gli oneri burocratici a carico delle imprese, le quali devono dedicare un gran numero di unità al personale ad attività burocratiche, anziché alle loro funzioni produttive. A suo parere, piuttosto che disposizioni per che realizzano una semplificazione più di principio che di contenuto pratico, sarebbero stati necessari altri provvedimenti per incidere positivamente sull'attività delle imprese, quali, ad esempio, la revisione degli studi di settore e la previsione di norme per l'introduzione della fattura fiscalmente nulla, come disposto da una proposta di legge da lui presentata. Infine, dopo avere rinnovato le critiche, già espresse nella seduta di ieri, sull'articolo 11, che prevede l'erogazione di contributi straordinari per il ripianamento dei debiti del settore del trasporto pubblico locale in Campania e nel Molise, con effetti positivi limitati ai dipendenti delle aziende di trasporto solo di tali regioni, osserva che l'impianto dell'intero provvedimento appare improntato più all'intento di distribuire regalie che a quello di risolvere effettivamente i problemi.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), associandosi a quanto affermato dal collega Prataviera, osserva l'incongruità di quanto disposto dall'articolo 1, che prevede l'assorbimento del personale delle società del gruppo Equitalia nell'Agenzia delle entrate che, a seguito delle pronunce della magi-

struttura e della Corte costituzionale, deve ancora provvedere a regolarizzare la posizione dei propri dirigenti. Sottolinea, inoltre, la mancanza di previsioni in merito al trattamento stipendiale di tali dipendenti che, una volta assorbiti dall'Agenzia delle entrate, potrebbero percepire un trattamento economico assai difforme rispetto a quello dei loro pari grado già in servizio presso l'Agenzia, con evidenti disparità di trattamento tra personale che esercita le medesime mansioni. Pur concordando con alcune delle osservazioni proposte dalla relatrice, chiede chiarimenti sulla valenza della selezione preventiva cui dovranno sottoporsi i dipendenti di Equitalia per transitare nell'Agenzia delle entrate, interrogandosi sulla possibilità che tale selezione possa avere esito negativo, creando in tal modo nuovi disoccupati. Ricordando quanto detto dal collega Pratavia sui debiti della pubblica amministrazione, sottolinea l'assurdità dell'attuale situazione, nella quale le agenzie della riscossione, enti facenti parte della pubblica amministrazione, pretendono il pagamento dei debiti da aziende che, spesso, si trovano nell'impossibilità di pagare le imposte proprio a causa dei ritardi della pubblica amministrazione medesima nei pagamenti delle fatture. Ricorda, a tale proposito, il caso dell'ANAS, che risulta esposta per un ammontare di circa 20 milioni di euro verso fornitori ai quali Equitalia ha ingiunto il pagamento di debiti tributari. Infine, dichiara di non condividere la creazione di un nuovo ente per la riscossione, essendo, a suo avviso, preferibile organizzare la riscossione a livello locale, in modo da garantire una migliore conoscenza della situazione dei contribuenti e della loro effettiva possibilità di regolarizzare la propria posizione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che le criticità evidenziate dal collega Pratavia, al di là di ogni valutazione circa il loro contenuto, non attengono a profili di competenza della XI Commissione e per queste ragioni, con tutta evidenza, non potranno essere prese in considerazione nel parere che la Commissione

medesima è chiamata ad esprimere. Con riferimento a quanto osservato dal collega Rizzetto, inoltre, tiene a puntualizzare che i dipendenti delle società del gruppo Equitalia non sono assorbiti dall'Agenzia delle entrate, ma da un nuovo ente pubblico economico denominato « Agenzia delle entrate-Riscossione ».

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, associandosi a quanto testé affermato dal Presidente, sottolinea che nella sua proposta di parere le osservazioni sono limitate a profili relativi a materie di competenza della XI Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

#### **Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.**

#### **Nuovo testo unificato C. 3258 e abb.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla X Commissione avrà luogo nella seduta odierna, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 26 ottobre 2016.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole Tiziano Arlotti, per la sua relazione introduttiva e per illustrare la sua proposta di parere.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il provvedimento, che consta di sette articoli, è volto, come previsto dall'articolo 1, che individua l'og-

getto e le finalità della proposta, a disciplinare l'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata e a fornire strumenti atti a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, allo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio.

Segnala che l'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel provvedimento, tra cui segnala, in particolare, quella relativa al « gestore », che garantisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici, e all'« utente operatore cuoco », che, attraverso la piattaforma digitale, svolge l'attività di *home restaurant*.

Fa presente che il successivo articolo 3 indica le prescrizioni in capo al gestore, tra le quali segnala, in particolare, l'obbligo di verificare che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività e che l'unità abitativa in cui essa si svolge sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi.

Osserva, poi, che l'articolo 4, dopo avere escluso dall'applicabilità del provvedimento le attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa, dispone che gli utenti operatori cuochi si avvalgano della propria organizzazione familiare e utilizzino parte di una unità immobiliare ad uso abitativo in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento vigente. Inoltre, la norma, che attribuisce carattere saltuario all'attività di *home restaurant*, pone precisi limiti al volume di coperti annuali nonché ai proventi generati e prevede la necessità di rispettare le procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP).

Segnala, infine, che l'articolo 5 individua i requisiti richiesti con riferimento all'immobile in cui è esercitata l'attività di ristorazione privata, l'articolo 6 riguarda

le sanzioni da irrogare nel caso di mancato rispetto delle disposizioni del provvedimento, mentre l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente, preso atto del contenuto del provvedimento, che incide in modo estremamente limitato e indiretto sulle competenze della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**5-08819 Cominardi: Personale impiegato negli appalti relativi ad attività di logistica integrata nella sede di Fidenza della società Bormioli Rocco Spa.**

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Claudio COMINARDI (M5S), ringraziando il sottosegretario per la risposta dettagliata ed esauriente, constata che, purtroppo, quando si sono esaurite tutte le possibilità di dialogo tra le parti, l'unica interlocuzione cui si assiste è quella tra lavoratori e forze dell'ordine.

Pur non volendo in alcun modo mettere in cattiva luce queste ultime, che fanno il loro dovere, auspica che in futuro non si creino più situazioni analoghe a quelle descritte nel suo atto di sindacato ispettivo.

**5-09842 Polverini:** Articolazione per genere dei dati relativi all'accesso ai provvedimenti di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti per l'accesso al pensionamento previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marialuisa GNECCHI (PD), in qualità di sottoscrittrice dell'atto di sindacato ispettivo, sottolinea che l'intento dell'interrogazione era quello di ottenere, attraverso questa via, dati che la Commissione avrebbe dovuto conoscere attraverso un'apposita relazione, che, come previsto dalla legge, il Governo avrebbe dovuto presentare al Parlamento, così come anche con riferimento alla sperimentazione relativa alla cosiddetta « Opzione donna ». I dati oggi forniti dal sottosegretario serviranno alla Commissione per la formulazione di appositi emendamenti volti a correggere alcuni punti delle disposizioni riguardanti l'ottavo provvedimento di salvaguardia, contenuto nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2017, recentemente presentato dal Governo, in particolare per quanto attiene l'ampliamento di ventiquattro mesi del periodo richiesto per la maturazione dei requisiti pensionistici previsti da parte dei proscrittori volontari, a suo avviso, penalizzati dal testo del disegno di legge.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.**

**Atto n. 348.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che, sulla base di quanto richiesto alla Presidenza della Camera, la Commissione dovrà concludere il suo esame entro il 18 novembre 2016 e, comunque, in tempi compatibili con la programmazione dei lavori della I Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.**

**C. 4127-bis Governo (per le parti di competenza).**  
(Relazione alla V Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per l'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge Atto Camera n. 4127-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.

Fa presente che, in questo quadro, la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della V Commissione, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.

In particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di

competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la XI Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche la Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) e, con riferimento a specifiche e limitate voci, anche quella relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), contenute nella seconda sezione.

Ricorda che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Fa presente, poi, che la Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge

dal documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della XI Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella Commissione medesima sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della XI Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.

Segnala che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la XI Commissione sarà effettuata dalla Presidenza di questa Commissione prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.

In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda, infine, che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Marialuisa Gnechi, per la sua relazione introduttiva.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente che la legge n. 163 del 2016, adottata in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, a sua volta attuativa della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2012, ha apportato rilevanti innovazioni alla disciplina della manovra di finanza pubblica, tanto con riferimento alla sua articolazione quanto con riferimento ai suoi contenuti.

Con particolare riferimento all'articolazione della manovra, giova ricordare che la legge n. 163 del 2016 – nel rivedere i contenuti della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) in conformità a quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 81 della Costituzione introdotta nel 2012 – ha disposto l'accorpamento in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, come disciplinati dal testo previgente della legge di contabilità e finanza pubblica, prevedendo al contempo la sua presentazione alle Camere entro il 20 ottobre, anziché entro il 15 ottobre. Il disegno di legge – come a suo tempo previsto dall'articolo 15 della legge n. 243 del 2012 – si articola in due sezioni: la prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, disposizioni in ma-

teria di entrata e di spesa con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; la seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene invece le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenendo conto anche delle proposte di rimodulazioni da introdurre, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge.

Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge di bilancio, la principale innovazione rispetto alla disciplina applicabile alla legge di stabilità è costituita dalla possibilità di includere nella prima sezione del disegno di legge anche norme di carattere espansivo, recanti minori entrate o maggiori spese rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, poiché non sono state riproposte le disposizioni contenute nel previgente articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, che limitava il contenuto proprio della legge di stabilità a norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

Venendo ora al contenuto del provvedimento all'esame, osserva che su un piano generale il disegno di legge – nell'ambito dell'autorizzazione concessa dal Parlamento a rivedere il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine – fissa l'indebitamento netto nominale ad un livello pari al 2,3 per cento del prodotto interno lordo nel 2017, all'1,2 per cento nel 2018 e allo 0,2 per cento nel 2019. Il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato è quindi determinato nel limite massimo di 38,6 miliardi nel 2017, 27,2 miliardi nel 2018 e 8,6 miliardi nel 2019, in termini di competenza, e di 102,6 milioni nel 2017, 77,5 milioni nel 2018 e 57,2 milioni nel 2019, in termini di cassa. Occorre segnalare, altresì, che nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge si evidenzia che concorrono al conseguimento degli obiet-

tivi finanziari e al finanziamento degli interventi disposti con la presente manovra, oltre alle misure indicate nel disegno di legge, anche le disposizioni del decreto-legge n. 193 del 2016, recante misure in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, attualmente all'esame della Camera.

In termini di competenza, i provvedimenti della manovra comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato pari a circa 15 miliardi di euro nel 2017, 10,6 miliardi di euro nel 2018 e 6,3 miliardi di euro nel 2019, a testimonianza dell'impronta espansiva impressa alla politica di bilancio per il prossimo triennio.

Con riferimento alla parte tabellare del bilancio di previsione per il 2017 e al bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, la XI Commissione è chiamata ad esaminare, come di consueto, per le parti di propria competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) e, con riferimento a specifiche e limitate voci, anche lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).

Per quanto attiene ai dati di bilancio, rinvia alla documentazione contabile a disposizione della Commissione, nonché alla documentazione di supporto predisposta dal Servizio studi della Camera. Segnala, in particolare che nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le principali missioni riguardanti il settore del lavoro e della previdenza sociale sono le seguenti: Politiche previdenziali (25), Politiche per il lavoro (26), Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32). Merita di essere ricordato, per la sua rilevanza, il rifinanziamento di 500 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 del capitolo 3550 relativo al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Nel complesso, quindi, gli stanziamenti del Fondo sono pari a 1 miliardo e

30 milioni di euro nell'anno 2017 e a 1 miliardo e 554 milioni di euro in ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), tra le voci di interesse per la XI Commissione si segnalano, in particolare, gli stanziamenti relativi alle Missioni Politiche previdenziali (25) e Politiche per il lavoro (26).

Preannuncia, quindi, che, nella relazione si soffermerà, invece, principalmente sulle disposizioni della prima sezione del disegno di legge che hanno maggiore incidenza sulle materie di competenza della Commissione.

La gran parte delle disposizioni di competenza della XI Commissione sono raccolte nel Capo IV, relativo a lavoro e pensioni, del Titolo II della parte prima del disegno di legge, recante misure per la crescita.

Tra le norme non ricomprese in tale ambito segnala, in primo luogo, l'articolo 17, il quale prevede che l'INAIL, previa adozione di un apposito regolamento di disciplina, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all'attivazione di *start up* innovative, ovvero costituire e partecipare a *start up* di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico.

I commi da 1 a 10 dell'articolo 18 prevedono la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine, di durata pari ad almeno 5 anni, nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro *asset*. Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali, introdotta dall'articolo 1, commi da 91 a 94,

della legge di stabilità 2015 e disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 giugno 2015.

Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.

Venendo alle disposizioni contenute nel Capo IV del Titolo II, segnala in primo luogo che l'articolo 23 reca misure volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa e il cosiddetto *welfare* aziendale. In particolare, si interviene sull'attuale regime tributario speciale che prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10 per cento, innalzando i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente e siano, quindi, esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità, nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF. Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

L'articolo 24 riduce l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie, né pensionati. L'aliquota, fissata

al 27 per cento per l'anno in corso, è definitivamente stabilita in misura pari al 25 per cento, in luogo del 29 per cento previsto per il 2017 e del 33 per cento che si sarebbe applicato a decorrere dall'anno 2018.

L'articolo 25 introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cosiddetta APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (cosiddetta APE sociale).

L'APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Come anticipato, l'APE è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo, al netto della rata di ammortamento dell'APE; non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Il soggetto richiedente presenta domanda all'INPS di certificazione del diritto all'APE. L'INPS verifica il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e massimo dell'APE ottenibile. Una volta ottenuta dall'INPS la certificazione del diritto, il soggetto presenta, utilizzando appositi modelli, domanda di APE e di pensione da liquidarsi al raggiungimento

dei requisiti di legge, indicando il finanziatore e l'impresa assicurativa per la copertura del rischio di premorienza.

La domanda di APE e di pensione non è revocabile, fatto salvo il diritto di recesso previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dal codice del consumo. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie. Con gli accordi-quadro sono definiti anche il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste dalla legislazione vigente sono fornite dall'INPS per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa sulla base della documentazione da questi fornita.

L'entità minima e massima dell'APE richiedibile sono determinate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre la durata minima è di 6 mesi. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito o l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso.

Le somme erogate dall'INPS nell'ambito del prestito non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle

ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore. Si prevede, inoltre, la possibilità per i datori di lavoro privati, per gli enti bilaterali e per i fondi di solidarietà di incrementare, con il consenso del richiedente, il suo montante contributivo individuale versando all'INPS in unica soluzione al momento della domanda di APE un contributo non inferiore a quello previsto, nei casi di prosecuzione volontaria, dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 184 del 1997.

È prevista l'istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell'80 per cento del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell'APE.

L'APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Anch'essa è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di età anagrafica minima di 63 anni rientranti in una delle seguenti fattispecie: soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che abbiano concluso integralmente da almeno tre mesi la prestazione per la

disoccupazione, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* grave e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74 per cento, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento (cosiddetti lavori gravosi) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Quanto all'individuazione delle categorie di lavori considerati gravosi, riportata nell'allegato C, ritiene che la Commissione debba valutare se essa possa considerarsi esaustiva delle categorie da considerare o se vi sia l'esigenza di una loro integrazione nell'ambito dell'esame parlamentare. Si riferisce, ad esempio, ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo, non rientranti nelle categorie di marittimi di cui al regime speciale oggetto del regolamento di armonizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, ai lavoratori in altezza in settori diversi dall'edilizia, agli operai agricoli, ai lavoratori esposti all'amianto e agli *stuntman*. Analogamente, dovrebbe valutarsi la possibilità di riconsiderare il requisito dell'anzianità contributiva di 36 anni richiesto a tali categorie di lavoratori. Parimenti, specialmente per i lavoratori dell'edilizia, la cui occupazione presenta carattere discontinuo, andrebbe valutata l'adeguatezza della disposizione che richiede lo svolgimento di attività gravose da almeno sei anni in via continuativa.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei seguenti casi: mancata cessazione dell'attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; titolarità di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; titolarità dell'assegno di disoccupazione (ASDI); titolarità dell'indennizzo per ces-

szazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.

Per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche e per il personale degli enti pubblici di ricerca che cessano l'attività lavorativa per richiedere l'APE sociale i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate iniziano a decorrere al compimento dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, sulla base della disciplina vigente.

Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l'anno 2020; 280 milioni di euro per l'anno 2021; 83 milioni di euro per l'anno 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità, da definire con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione della maturazione dei requisiti e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Infine, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge, vengano definite le modalità di attuazione della disciplina dell'APE sociale.

L'articolo 26 interviene sulla disciplina della cosiddetta «quattordicesima», istituto introdotto a decorrere dall'anno 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideterminandone a decorrere dall'anno 2017 l'importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. A tale ultimo riguardo, in particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS, pari, per il 2016, a 501,89 euro, ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di due volte il trattamento minimo INPS. Come evidenziato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, a tale intervento, nel complesso, sono destinati 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

L'articolo 27 introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta RITA), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare con esclusione di quelle in regime di prestazione definita in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. Come per l'APE e per l'APE sociale, l'istituto ha carattere sperimentale e si applica a decorrere dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS. La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto. La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente

il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. Anche in questo caso, per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche e per il personale degli enti pubblici di ricerca che cessano l'attività lavorativa e accedono alla RITA i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate iniziano a decorrere al compimento dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, sulla base della disciplina vigente.

L'articolo 28 prevede l'esclusione, a regime, dell'applicazione della riduzione percentuale, la cosiddetta penalizzazione, prevista dalla manovra pensionistica di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, a carico dei trattamenti pensionistici anticipati. Per effetto delle disposizioni della legge di stabilità 2015 e della legge di stabilità 2016 le penalizzazioni non si applicano, infatti, alle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. La riduzione, che si applica alla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, è pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni.

L'articolo 29 interviene sulla disciplina del cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi, con l'obiettivo di ampliare le possibilità di accesso all'istituto. In particolare, si sopprime la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso

del requisito autonomo per l'accesso alla pensione di vecchiaia e si estende altresì l'istituto del cumulo ai soggetti che accedono alla pensione attraverso la pensione anticipata di anzianità. La facoltà non si estende ai professionisti iscritti alle casse professionali, nonché alle lavoratrici che rientrano nel regime sperimentale relativo alla cosiddetta « opzione donna » di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, le quali, pur essendo soggette al calcolo interamente contributivo della pensione, sono di fatto escluse dalla possibilità di cumulare i contributi nell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o in altre gestioni con quelli versati nella gestione separata. Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l'accesso alternativo all'istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate. Non sono previste, invece, disposizioni in favore di quanti, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha introdotto le ricongiunzioni onerose, sono andati in pensione ricorrendo, loro malgrado, alla ricongiunzione onerosa dei contributi, sopportando pesantissimi oneri sulla pensione stessa oppure di quanti hanno optato per la totalizzazione dei contributi, con una perdita secca del reddito pensionistico, a causa del calcolo contributivo della pensione stessa.

L'articolo 30 introduce la possibilità per i cosiddetti lavoratori precoci, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto

i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del diciannovesimo anno di età, e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali: lo stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi; lo svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con *handicap* in situazione di gravità; la riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento; lo svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito di determinate professioni di cui all'allegato E, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; lo svolgimento di attività lavorative definite come usuranti.

Segnalato che, per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori gravosi di cui all'allegato E, valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento all'allegato C, osserva che il requisito ridotto di 41 anni è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita.

Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non è cumulabile con redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'età anagrafica e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento. Anche in questo caso per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

L'accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque consentito entro i limiti di spesa stabiliti (360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020), per cui, se dal monitoraggio delle domande emerge uno scostamento, anche in via prospettica, rispetto ai limiti di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita sulla base di specifici criteri di priorità da definire con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 31 contiene misure volte ad agevolare ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti. In particolare, si prevede che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cosiddette « finestre »); si attenuano le condizioni attualmente previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017, in luogo del 2018, la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa; si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata. A fronte delle modifiche introdotte, la norma prevede un rifinanziamento dell'apposito Fondo per 84,5 milioni di euro per il 2017, 86,3 per il 2018, 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, 123,8 per il 2021, 144,4 per il 2022, 145,2 per il 2023, 151,8 per il 2024, 155,4 per il 2025 e 170,5 annui a decorrere dal 2026.

L'articolo 32 stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta *no tax area* per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti. All'intervento sono destinati – come indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento – 212,7 milioni di euro per

l'anno 2017, 247,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 246,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Fa presente che l'articolo 33 prevede l'ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011. L'intervento opera essenzialmente attraverso l'incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie. La salvaguardia è volta a garantire l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 27.700 soggetti con un onere totale di 1.519 milioni di euro. Al riguardo, è noto che a decorrere dal 27 luglio 2016 la Commissione lavoro ha avviato l'esame delle proposte di legge Damiano n. 3893 e Simonetti n. 3991, assumendo come testo base la prima di tali proposte, che prevedeva un provvedimento per un'ottava salvaguardia per ulteriori 32 mila soggetti, utilizzando i risparmi provenienti dalla precedenti sette salvaguardie. L'esame è stato successivamente interrotto, nella fase di esame delle proposte emendative, in attesa del completamento della conferenza dei servizi chiamata a quantificare puntualmente le economie di carattere pluriennale riferite ai precedenti interventi di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012. Parimenti non è stata trasmessa alle Camere la relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate, elaborata sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS. Tali dati sono invece riportati nella relazione tecnica riferita alla norma in esame, la quale precisa che, stante la sovrapposizione dei tempi con la predisposizione del disegno di legge in esame e in considerazione dell'intenzione di includere in via normativa ulteriori lavoratori nella salvaguardia, si è ritenuto di includere le risultanze della predetta attività nel presente disegno di legge. Nel complesso, dalla tabella 2, sezione A, riportata nella relazione tecnica, si evince che i limiti programmati di spesa, ride-

terminati a seguito del monitoraggio effettuato, con riferimento alle sette precedenti salvaguardie, ammontano a 9.269,1 milioni di euro per un limite numerico programmato di 137.095 soggetti a fronte di una spesa a suo tempo programmata, nell'ambito della legge di stabilità 2016, per i sette provvedimenti di salvaguardia, pari a 11.433 milioni di euro per un totale di 172.466 soggetti. Si tratta, quindi, di un'ulteriore conferma della tendenziale sovrastima delle previsioni, effettuate in occasione dell'approvazione dei provvedimenti di salvaguardia, con riferimento alle spese e alle platee dei possibili beneficiari. Anche grazie a tale sovrastima, gli oneri derivanti dal nuovo provvedimento di salvaguardia sono ampiamente inferiori alle economie riscontrate nell'ambito dei precedenti interventi di salvaguardia, che ammontano complessivamente a 1.886,4 milioni di euro nel periodo tra il 2016 e il 2023. Di questi 1.293,8 milioni di euro sono destinati ad alimentare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, mentre 592,62 milioni di euro sono destinati, nell'anno 2016, al finanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 193 del 2016, attualmente all'esame delle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati. Nel complesso, quindi, le risorse complessivamente destinate alle salvaguardie sono rideterminate in 10.788 milioni di euro, a fronte degli 11.433,3 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità 2016, mentre i beneficiari delle tutele sono 164.795, a fronte dei 172.466 previsti in precedenza. Quanto alle platee individuate, limitandosi a segnalare le principali criticità, osserva che, con riferimento ai lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile, la cessazione dell'attività dovrebbe essere fissata al 31 dicembre 2014, anziché al 31 dicembre 2012, in linea con quanto previsto, tra l'altro, dalla settima misura di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 265, lettera a), della legge di stabilità 2016. Dovrebbe, inoltre, prevedersi che anche per i soggetti di cui al comma 3, lettera c), il perfezionamento

dei requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la normativa previgente intervenga entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 e non entro il settantaduesimo, come allo stato previsto.

Rileva che l'articolo 34 riduce da 120 a 20 milioni per il 2017 e da 60 a 10 milioni per il 2018 il limite massimo di spesa previsto per il cosiddetto *part-time* agevolato, introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 a beneficio di lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi. Si ricorda che l'istituto prevede la possibilità, mediante accordo con il datore di lavoro, di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo relativa alla prestazione lavorativa non effettuata, che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La relazione tecnica evidenzia che il ridimensionamento dell'autorizzazione di spesa è effettuato coerentemente con gli elementi di monitoraggio disponibili per le misure in esame, garantendo al contempo elementi di prudenzialità.

Fa presente che l'articolo 35 interviene in materia di fondi di solidarietà bilaterali. Per quanto concerne i fondi di solidarietà bilaterali relativi al personale del credito e a quello del credito cooperativo, si introduce innanzitutto la possibilità, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi, di corrispondere l'assegno straordinario per il sostegno al reddito (riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo) in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei successivi cinque anni (come consentito dalla norma generale sui fondi bilaterali); inoltre, si prevede la possibilità di corrispondere, ai lavoratori

in possesso dei medesimi requisiti, l'importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l'accesso al fondo di solidarietà, previo versamento delle relative somme. Con riferimento ai settori interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o di riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, limitatamente alle imprese o ai gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione e fino al 31 dicembre 2019, si consente, altresì, una riduzione, su domanda, del contributo straordinario volto a finanziare gli assegni straordinari per il sostegno al reddito. Per quanto concerne le altre disposizioni in materia di occupazione e lavoro, non comprese nel Capo IV del Titolo II della parte I, ricorda che l'articolo 42 prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi.

L'articolo 46, comma 1, riconosce un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. L'esonero è

riconosciuto nei limiti delle norme europee sugli aiuti *de minimis* per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi, nel limite del 66 per cento per i successivi 12 mesi e nel limite del 50 per cento per ulteriori 12 mesi.

Osserva che l'articolo 48, comma 2, proroga per il 2017, stanziando 20 milioni di euro, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è elevata da 1 a 2 giorni analogamente a quanto già disposto per il 2016, fruibili anche in via non continuativa.

L'articolo 49, commi 2 e 3, dispone la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico – il cosiddetto *voucher* per asili nido o *baby-sitting* – in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 40 milioni di euro annui per gli anni 2017 e 2018 alle lavoratrici dipendenti e nel limite di 10 milioni di euro annui per gli anni 2017 e 2018 per le lavoratrici autonome o imprenditrici.

Fa presente che l'articolo 50 prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020. Le risorse si aggiungono a quelle già stanziato nella sezione II del bilancio destinate alle medesime iniziative. Nel complesso, le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a 60,1 milioni di euro per il 2017, 19,7 milioni per il 2018 e di 17,1 milioni di euro per il 2019.

Segnala, poi, che l'articolo 55 prevede la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco. Tale addi-

zionale era stata prevista dall'articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014 e le relative risorse erano destinate al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, cosiddetto « Fondo volo ». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà provvedere a compensare la riduzione di entrate che deriveranno all'INPS dalla predetta soppressione. A tal fine l'articolo in questione prevede l'iscrizione, nello stato di previsione del Ministero stesso, di risorse pari a 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018.

Per quanto riguarda il personale pubblico, osserva che l'articolo 52 prevede l'istituzione di un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione aggiuntiva di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare: la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018, in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità, e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato; assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'attuazione della disciplina vigente in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché sull'assegnazione straordinaria del personale militare. Il Fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il concorso alle finalità sopra richiamate, si prevede l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e di 400 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2018 da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia previsto dalla legge n. 107 del 2015, relativa alla cosiddetta « Buona scuola ».

Fa presente, inoltre, che l'articolo 56 proroga il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, fino al 31 agosto 2017 autorizzando una spesa di 128 milioni di euro per l'anno 2017, riferita al periodo da gennaio ad agosto del prossimo anno. In particolare, si è prevista una spesa mensile di 16 milioni di euro, che dovrebbe garantire il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti con riferimento ai lavoratori impegnati nei servizi di pulizia e nel progetto « Scuole belle ».

Segnala, infine, che l'articolo 61, comma 5, prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7 per cento.

Conclusivamente, preannuncia la presentazione di emendamenti sugli argomenti sui quali la Commissione si è più fortemente impegnata nel corso di quest'anno, osservando che, con riferimento alla disposizione sull'ottava salvaguardia, esprimendo il proprio rammarico per il fatto che alla Commissione non siano stati trasmessi in tempo utile i dati necessari a consentire l'esame e l'approvazione delle proposte di legge. Come già accaduto in passato, quindi, la Commissione dovrà discutere del testo delle disposizioni contenute nel disegno di legge del Governo.

Richiama, inoltre, le considerazioni formulate dalla collega Incerti con riferimento all'utilizzo delle risorse non spese nel corso dell'esercizio 2016, disposto dal decreto-legge n. 193 del 2016, per il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, sottolineando l'esigenza che l'ottavo provvedimento di salvaguardia abbia carattere definitivo e dia una risposta soddisfacente a tutte le esigenze più volte segnalate in questi anni in relazione al brusco incremento dei requisiti per l'accesso al pensionamento previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per martedì 8 novembre.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 3 novembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 716 del 2 novembre 2016, a pagina 88, prima colonna, trentanovesima riga, la parola « legislativo » è soppressa.

## ALLEGATO 1

**DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4110, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

considerato che l'articolo 1 del decreto prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le società del gruppo Equitalia siano sciolte e che nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di tali società subentri un ente pubblico economico, di nuova istituzione, denominato « Agenzia delle entrate – Riscossione », sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

osservato che, nel preambolo del decreto, si evidenzia che l'ottimizzazione dell'attività di riscossione è finalizzata a perseguire le esigenze di finanza pubblica e un corretto rapporto tra fisco e contribuente;

rilevato che, con riferimento al personale delle società del gruppo Equitalia, il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, siano trasferiti, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata, all'ente pubblico economico « Agenzia delle entrate – Riscossione », previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, con l'applicazione dell'articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile;

evidenziato che il successivo comma 10 prevede che il personale delle società del gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche sia ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell'amministrazione di provenienza e sia riassorbito mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti in materia di finanza pubblica e di contenimento delle spese di personale;

considerato che, ai sensi del medesimo comma 10, in caso di indisponibilità di posti vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, il personale può essere ricollocato, previa intesa, presso altra amministrazione pubblica con carenze di organico, anche in deroga alla vigente normativa in materia di mobilità, e, comunque, nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate;

riscontrato che l'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'INPS per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità;

osservato che l'articolo 8 del decreto prevede un rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni;

rilevato che, al fine di garantire la copertura finanziaria di tale rifinanziamento, si prevede l'utilizzo delle economie accertate, con riferimento all'anno 2016, sulla base dell'attività di monitoraggio e di verifica concernente le misure di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti per l'accesso al pensionamento, previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

sottolineato che il rifinanziamento previsto dà seguito anche alle sollecitazioni più volte rivolte al Governo dalla Commissione in ordine alla valutazione dell'adeguatezza delle risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, anche alla luce degli elementi raccolti nel corso dell'audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sull'andamento dell'utilizzo a livello territoriale degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento a quelli in deroga alla normativa vigente, svolta il 23 giugno scorso;

ritenuto che all'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria di misure in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione, delle economie relative alle somme destinate nell'anno 2016 all'attuazione dei sette interventi legislativi di salvaguardia in materia previdenziale, debba fare seguito una rimodulazione dei contenuti dell'ottavo intervento di salvaguardia, previsto dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, al fine di assicurarne il carattere definitivo e garantire una copertura a tutti i lavoratori che non hanno potuto beneficiare dei precedenti interventi di salvaguardia;

considerato che l'elenco richiamato dall'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto, nell'ambito di una generale riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei diversi Ministeri, stabilisce una riduzione pari complessivamente a 5 milioni di euro per

l'anno 2016 delle dotazioni iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

a) assicurare la tutela dei livelli occupazionali del personale delle società del gruppo Equitalia, riconsiderando le disposizioni del comma 9, primo periodo, ai sensi delle quali il personale di tali società assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito all'ente pubblico economico « Agenzia delle entrate – Riscossione », previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche alla luce della circostanza che detto personale è stato a suo tempo assunto dopo il superamento di specifiche procedure di selezione, improntate ai medesimi principi indicati dal provvedimento in esame;

b) richiamare, nell'ambito del comma 9, secondo periodo, anche l'applicazione del quarto comma dell'articolo 2112 del codice civile, ai sensi del quale il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento;

c) assicurare il trasferimento all'ente pubblico economico « Agenzia delle entrate – Riscossione » anche dei lavoratori assunti a tempo determinato dal gruppo Equitalia, anche considerando che – secondo quanto rappresentato dall'amministratore delegato della società Equitalia Spa nel corso della sua audizione informale svoltasi il 2 novembre scorso presso le Commissioni riunite V e VI – si tratta di quattro unità di personale, tre delle quali assunte in ottemperanza alle

previsioni normative in materia di assunzioni di lavoratori rientranti nelle cosiddette categorie protette;

d) chiarire se i dipendenti del gruppo Equitalia trasferiti all'ente pubblico economico « Agenzia delle entrate – Riscossione » possano mantenere l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, si segnala l'esigenza che all'utilizzo, con finalità di copertura del rifi-

nanziamento del Fondo per occupazione e formazione, di economie, pari a 592,6 milioni di euro, relative alle somme destinate nell'anno 2016 all'attuazione dei sette interventi legislativi di salvaguardia in materia previdenziale, faccia seguito, nell'ambito del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, una revisione dei contenuti dell'ottavo intervento di salvaguardia, al fine di garantirne effettivamente il carattere definitivo e di assicurare la tutela di tutti i lavoratori che non hanno potuto beneficiare delle misure previste dai vigenti provvedimenti legislativi in materia. ».

ALLEGATO 2

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.  
Nuovo testo unificato C. 3258 e abbinate.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 3258 e abbinate, recante la disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, quanti esercitano l'attività di *home restaurant* si avvalgono esclusivamente della propria organizzazione familiare,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**5-08819 Cominardi: Personale impiegato negli appalti relativi ad attività di logistica integrata nella sede di Fidenza della società Bormioli Rocco Spa.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Cominardi con il presente atto parlamentare pone all'attenzione del Governo la vicenda produttiva ed occupazionale della Bormioli Rocco SpA di Fidenza (PR).

Preliminarmente, faccio presente che la Bormioli Rocco spa è una società che è riconducibile al fondo inglese di *private equity* Vision Capital. Ha un organico di circa duemila dipendenti e otto stabilimenti produttivi, di cui sei in Italia.

Nel dicembre 2015, a seguito di un'apposita gara, la Cooperativa Feynman è subentrata alla Cooperativa Idea nella gestione della logistica presso lo stabilimento di Fidenza (PR) della Bormioli Rocco. Tale circostanza ha innescato la reazione di molti dei lavoratori addetti alle attività di facchinaggio che, iscritti e coordinati da una sigla sindacale, hanno immediatamente dichiarato lo stato di agitazione rendendo difficoltoso lo svolgimento delle attività di impresa a causa di continui presidi ai cancelli dello stabilimento.

Occorre precisare che prima del cambio di gestione, il consorzio cui aderisce la cooperativa Feynman ha sottoscritto un accordo sindacale con le rappresentanze confederali CGIL e CISL con il quale venivano garantiti a tutti i lavoratori dipendenti della cooperativa Idea:

1. l'assunzione, previa specifica domanda da presentarsi entro il 15 gennaio 2016, con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di settore;

2. il mantenimento delle più favorevoli condizioni economiche garantite dalla

cooperativa Idea (cosiddetto galleggiamento);

3. l'apertura immediata di un confronto con le rappresentanze dei lavoratori per determinare le mansioni da svolgere e i relativi trattamenti economici.

Ciononostante, i lavoratori aderenti alla predetta sigla sindacale hanno deciso di astenersi da lavoro e presidiare i cancelli dello stabilimento.

Il Ministero dell'interno ha reso noto che l'approccio tenuto, sia dalle forze di polizia che dalle istituzioni, è stato quello di promuovere le relazioni tra le parti, stimolare il raggiungimento di un accordo e garantire ai lavoratori il diritto di sciopero e all'azienda la continuità produttiva. Tuttavia si sono registrate tensioni che hanno determinato in taluni casi la sospensione delle attività produttive e di stoccaggio.

Il Ministero dell'interno ha precisato che dopo il 15 gennaio 2016 – ultimo giorno utile per i lavoratori per chiedere l'assunzione presso la cooperativa subentrante – la protesta dei lavoratori che hanno rinunciato all'assunzione ha perso ogni connotazione di tipo lavorativo. Tale situazione ha elevato lo stato di tensione, tanto da indurre gli operai dello stabilimento ad organizzare un corteo per la difesa del posto di lavoro. In tale occasione, peraltro, le forze dell'ordine hanno schierato ulteriori unità per impedire ogni possibile contatto tra le due fazioni. Tuttavia, il 17 febbraio 2016, la situazione è degenerata con lanci di fumogeni, bottiglie

e altri oggetti contro le forze di polizia disposte a protezione dei cancelli del deposito.

Nel corso delle riunioni tenutesi lo scorso mese di febbraio presso la Prefettura di Parma, l'amministratore delegato della Bormioli e i vertici dell'unione parmense degli industriali hanno evidenziato che le forme di protesta attuate hanno condizionato la produzione rischiando di compromettere la funzionalità dell'azienda.

Delle vicende in parola è stata tenuta costantemente informata l'autorità giudiziaria alla quale sono state segnalate, in almeno quattordici occasioni, 209 persone per vari reati.

Al contempo, il numero di lavoratori impiegati nel magazzino dalla cooperativa subentrante è aumentato a settantuno unità mentre mediamente il numero di lavoratori si aggirava tra le 50 e le 60 unità. Ciò confermerebbe che il cambio di appalto non è stato concepito per mascherare una riduzione di personale.

Il Ministero dell'interno ha, inoltre, precisato che non è corretto parlare di « provocazioni e aggressioni fisiche da parte delle forze di polizia » in quanto il dialogo con i manifestanti – oltre che nei momenti di confronto in Prefettura – è stato assicurato costantemente dai rappresentanti delle forze dell'ordine presenti sui luoghi.

Per quanto di specifica competenza, rappresento che il Ministero del lavoro ha sollecitato i propri uffici territoriali a svolgere accertamenti sui comportamenti elusivi volti alla pre-costituzione artificiosa delle condizioni per il godimento dell'esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità per il 2015. L'attività di vigilanza è tutt'ora in corso di svolgimento su tutto il territorio nazionale ed i risultati saranno disponibili a fine anno.

Segnalo, inoltre, che la recente modifica introdotta dalla legge n. 122 del 2016 al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ha determinato –

sulla scorta delle indicazioni della giurisprudenza nazionale e comunitaria – il superamento dell'automatismo originariamente previsto dalla normativa del 2003. Infatti, l'attuale formulazione della norma impone una precisa indagine sui parametri da prendere in considerazione al fine di poter stabilire se un cambio d'appalto configuri o meno un trasferimento d'azienda. Secondo il nuovo comma 3 dell'articolo 29 la successione nell'appalto integra un trasferimento d'azienda – con le conseguenti tutele di cui all'articolo 2112 del codice civile – ogniqualvolta si verifichi una sostanziale continuità tra la struttura organizzativa e operativa dell'appaltatore subentrante e quella dell'appaltatore uscente. In altri termini quando vi sia « identità d'impresa » tra l'attività del primo e quella del secondo con mutazione della sola titolarità.

In ogni modo, con riferimento al caso in esame, posso garantire che la direzione territoriale del lavoro di Parma avvierà gli accertamenti di competenza.

Da ultimo, per quanto riguarda i criteri di rappresentatività aziendale con riferimento alle organizzazioni sindacali, faccio presente che quelli relativi alla rappresentatività di settore sono stati, ormai da tempo, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza; i criteri riguardanti la rappresentatività aziendale sono stati ulteriormente integrati da accordi interconfederali. Si tratta, pertanto, di criteri ormai consolidati nel tempo che, in linea di massima, trovano applicazione in tutti i settori del lavoro privato.

In ogni caso, è auspicio del Ministero e, più in generale, dell'intero Governo, che le parti sociali – quali soggetti attivi nella gestione dei processi legati al rapporto di lavoro – possano addivenire ad un nuovo modello di rappresentatività sindacale. Posso, comunque, rassicurare l'interrogante in ordine all'attenzione riservata dal Ministero che rappresento e dal Governo a tale tema.

## ALLEGATO 4

**5-09842 Polverini: Articolazione per genere dei dati relativi all'accesso ai provvedimenti di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti per l'accesso al pensionamento previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare gli onorevoli Polverini e Gneccchi chiedono di conoscere l'articolazione per genere dei dati relativi all'accesso ai provvedimenti di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti per l'accesso al pensionamento previsto dall'articolo 24 del cosiddetto « decreto Salva Italia » (decreto-legge n. 201 del 2011).

Al riguardo, l'INPS espressamente interpellata, ha fornito nelle tabelle che metto a disposizione degli interroganti e dell'intera Commissione, i dati relativi alle certificazioni accolte, alle certificazioni non accolte e alle pensioni liquidate per ciascuna operazione di salvaguardia, distinti per genere. Segnalo che relativa-

mente alle certificazioni accolte, sono stati forniti anche i dati per singola categoria di salvaguardati.

L'INPS ha precisato che le discordanze tra i totali riportati nelle predette tabelle rispetto ai totali rappresentati nel *report* sulle salvaguardie pubblicato dall'Istituto nel mese di agosto scorso sono dovute all'aggiornamento ad ottobre 2016 dei dati dello stesso *report*. Con riferimento al numero delle certificazioni non accolte, le discordanze sono dovute in parte all'aggiornamento dei dati, in parte al fatto che il numero fornito nel precedente *report* va depurato dei soggetti che hanno presentato altre domande di salvaguardia che nel frattempo sono state accolte.

<b>Certificazioni accolte</b>			
	Uomini	Donne	TOTALE
<b>Salvaguardia</b>			
<b>Prima</b>	<b>38.765</b>	<b>25.609</b>	<b>64.374</b>
Mobilità Ordinaria	19.701	9.004	28.705
Mobilità Lunga	1.918	1.300	3.218
Assegni Straordinari	11.760	5.899	17.659
Versamenti Volontari	2.608	6.511	9.119
Cessati per Accordi	397	859	1.256
Esonero in corso	2.325	1.994	4.319
Congedo Straordinario	56	42	98
<b>Seconda</b>	<b>9.905</b>	<b>7.652</b>	<b>17.557</b>
Mobilità	6.745	1.203	7.948
Assegni Straordinari	904	511	1.415
Versamenti Volontari	997	4.609	5.606
Cessati per Accordi	1.259	1.329	2.588
<b>Terza</b>	<b>2.983</b>	<b>4.219</b>	<b>7.202</b>
Mobilità	1.548	560	2.108
Versamenti Volontari	548	3.094	3.642
Cessati per Accordi	842	523	1.365
Vers. Vol. in Mobilità	45	42	87
<b>Quarta</b>	<b>1.444</b>	<b>1.982</b>	<b>3.426</b>
Cessati Unilaterali	400	583	983
Legge 104/1992	1.044	1.399	2.443
<b>Quinta</b>	<b>1.221</b>	<b>2.289</b>	<b>3.510</b>
Versamenti Volontari	163	797	960
Cessati entro il 30/06/2012	390	307	697
Cessati dopo il 30/06/2012	294	49	343
Cessati Unilaterali	203	364	567
Versamenti Vol. in Mobilità	17	20	37
Vers. Vol. anche senza contr.	154	752	906
<b>Sesta</b>	<b>7.768</b>	<b>12.747</b>	<b>20.515</b>
In Mobilità	1.673	588	2.261
Prosecutori Volontari	1.096	4.755	5.851
Cessati	1.835	1.747	3.582
Legge 104/1992	2.654	3.153	5.807
Tempo Determinato	510	2.504	3.014
<b>Settima</b>	<b>5.401</b>	<b>6.836</b>	<b>12.237</b>
In Mobilità o Tratt. Spec. Edile	2.617	643	3.260
	878	4.047	4.925
Versamenti Volontari			
Cessati	1.705	1.637	3.342
In Congedo per Figli Disabili	74	79	153
Tempo Det. e in Somministraz.	127	430	557

<b>Certificazioni non accolte</b>			
Salvaguardia	Uomini	Donne	TOTALE
Prima	224	268	492
Seconda	934	1.144	2.078
Terza	387	437	824
Quarta	334	237	571
Quinta	2.289	3.328	5.617
Sesta	4.947	2.815	7.762
Settima	7.515	3.906	11.421
<b>TOTALE</b>	<b>16.630</b>	<b>12.135</b>	<b>28.765</b>
<b>Pensioni liquidate</b>			
Salvaguardia	Uomini	Donne	TOTALE
Prima	35.099	22.222	57.321
Seconda	7.315	7.075	14.390
Terza	2.976	4.197	7.173
Quarta	1.498	2.115	3.613
Quinta	1.219	2.270	3.489
Sesta	6.738	11.694	18.432
Settima	3.370	5.431	8.801
<b>TOTALE</b>	<b>58.215</b>	<b>55.004</b>	<b>113.219</b>

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	224
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	239
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Nuovo testo unificato. C. 3258 Minardo e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	224
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere della Relatrice</i> ) .....	240
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	241
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (per le parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	238

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

##### La seduta comincia alle 14.05.

**DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

**C. 4110 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

Ezio Primo CASATI (PD), relatore, illustra la proposta di parere favorevole predisposta, che tiene conto, in premessa, dell'opportunità di evitare che le riduzioni

delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno in corso diventino una prassi (*vedi allegato 1*). Evidenzia come il pericolo insito in tale operazione, per il Ministero interessato, sia quello di ottenere dotazioni meno cospicue per gli anni successivi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.**

**Nuovo testo unificato C. 3258 Minardo e abb.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che il nuovo testo unificato delle proposte di legge 3258 ed abbinata, che si compone di sette articoli, reca per la prima volta una disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata (cosiddetto *home restaurant*).

Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità, prevedendo che la legge, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali, disciplina l'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata e fornisce strumenti atti a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione. Essa ha inoltre lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio.

Al riguardo, evidenzia l'opportunità di fare riferimento anche all'esigenza di garantire la tutela della salute delle persone che fruiscono del servizio.

L'articolo 2 reca le definizioni mentre l'articolo 3 detta le prescrizioni per il gestore della piattaforma digitale di *home restaurant*.

L'articolo 4 disciplina i requisiti per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, disponendo che gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti; essi devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali. L'attività di *home restaurant* è considerata saltuaria; a tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare né generare proventi superiori a 5.000 euro annui. Si applicano le vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

L'esercizio dell'attività di *home restaurant* è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 nonché al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'ana-

lisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2009, sull'igiene dei prodotti alimentari.

Fa presente che sarebbe più appropriato fare riferimento a buone pratiche di lavorazione e di igiene GMP e GHP poiché le procedure HACCP non trovano possibilità di essere applicate in un contesto domestico.

Osserva, poi, che per l'esercizio dell'*home restaurant* è necessaria la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune competente; non è invece richiesta l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

Al riguardo rileva che, al fine di consentire l'eventuale svolgimento di controlli sanitari, dovrebbe essere prevista la comunicazione alla ASL di ogni evento organizzato, con l'indicazione dell'ora e del luogo.

L'articolo 5 disciplina i requisiti degli immobili destinati all'attività di *home restaurant* e prevede che essa non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.

L'articolo 6 individua la sanzione, disponendo che l'esercizio in assenza di segnalazione certificata di inizio attività comporta la cessazione dell'attività medesima e una sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 15.000. L'articolo 7, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Silvia GIORDANO (M5S), nel manifestare condivisione circa le osservazioni formulate dalla relatrice sulle prospettate difficoltà che deriverebbero dall'estensione anche alle attività di *home restaurant* delle procedure HACCP in materia di analisi dei rischi e controllo dei punti critici, osserva, inoltre, come le disposizioni che stabiliscono il ricorso a una piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici consentano una facile

elusione delle misure in materia di tracciabilità e di pagamento elettronico.

Reputa, altresì, opportuno chiarire meglio la previsione di una comunicazione obbligatoria alla ASL da inviare prima di ogni singolo evento, prevedendo possibilmente modalità che vadano nella direzione della massima semplificazione possibile.

Paola BINETTI (AP), evidenziati i limiti massimi che il provvedimento in esame impone allo svolgimento delle attività di *home restaurant*, in termini sia di proventi annui sia di numero di pasti che le stesse possono servire, ritiene opportuno approfondire la *ratio* e gli obiettivi delle norma in titolo, nonché la platea dei destinatari ai quali sono applicabili, di cui evidenzia il carattere non professionale.

Osserva, quindi, che tali attività sono svolte con frequenza saltuaria, in abitazioni private, e che, pertanto, andrebbero rivisti taluni vincoli, innalzando il limite dei 5.000 euro di proventi massimi ricavabili e rendendo meno stringente il vincolo dei 500 coperti massimi.

Ezio Primo CASATI (PD) concorda con l'esigenza di ridurre al minimo gli adempimenti burocratici, pur rilevando l'esigenza di specificare le modalità con cui si garantisce l'adempimento degli obblighi fiscali, senza che ciò si traduca in un appesantimento del carico nei confronti di soggetti che svolgono attività di ristorazione in maniera non professionale.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione di merito ha avviato l'esame delle proposte di legge in titolo con l'obiettivo di regolamentare attività già esistenti, tutelando al contempo i consumatori, da un lato, e l'attività di chi già opera nel settore della ristorazione a livello professionale, dall'altro.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni, che tengono conto delle considerazioni svolte nello svolgimento della relazione e di alcune criticità emerse dalla discussione con riferimento alle disposizioni maggior-

mente attinenti alle materie di competenza della Commissione Affari sociali (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO ritiene che sarebbe opportuna una riformulazione della terza condizione, volta a specificare che la comunicazione all'azienda sanitaria locale di riferimento sia effettuata nelle forme semplificate previste per le comunicazioni alla pubblica amministrazione, in modo da non gravare eccessivamente sui soggetti che esercitano l'attività di ristorazione in abitazioni private e di consentire, al tempo stesso, l'eventuale svolgimento di controlli sanitari.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, nel condividere la *ratio* delle considerazioni del sottosegretario De Filippo, peraltro già emerse nel corso della discussione, riformula in tal senso la propria proposta di parere (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, favorevole con condizioni, come riformulata.

#### **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.**

**C. 4127-bis Governo (per le parti di competenza).**  
(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la recente riforma della legge di contabilità e

finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.

In questo quadro, la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della V Commissione, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.

In particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile. Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno per-

tanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la XII Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) (limitatamente alle parti di competenza), nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) (limitatamente alle parti di competenza) e del Ministero della salute (Tabella n. 14), contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro appli-

cabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata. In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concer-

nenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Ricorda, infine, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri, mercoledì 2 novembre 2016, è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio alle ore 14 di martedì 8 novembre.

Mercoledì 9 novembre si procederà, quindi, alla votazione degli emendamenti che saranno presentati e all'approvazione della relazione, che sarà trasmessa alla V Commissione insieme agli emendamenti approvati.

Giovanni MONCHIERO (CI), *relatore*, procede all'illustrazione dei contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio, riferendosi alle disposizioni volte ad incidere su materie afferenti alle competenze della XII Commissione.

Illustra, quindi, l'articolo 19 che, al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, prevede l'istituzione della Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca « *Human Technopole* » (comma 1).

Per espressa previsione della norma, tale progetto trae la sua origine nell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2015 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2016 – che, nell'ambito delle iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo, aveva attribuito all'Istituto italiano di tecnologia un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a.

Sempre l'articolo 19 dispone, inoltre, che membri fondatori della predetta Fon-

dazione siano il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione stessa (comma 2). Si rinvia ad uno statuto – da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerche – che dovrà stabilire la denominazione della Fondazione e disciplinare, tra gli altri compiti, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, oltre alle modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico *Human Technopole* (comma 3).

Le attività della Fondazione, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate attraverso contributi di enti pubblici e di soggetti privati. La Fondazione potrà inoltre ricevere in comodato beni immobili rientranti nel demanio e nel patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato (comma 4).

La Fondazione, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, messo appositamente a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da determinati enti; può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca (comma 5).

Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto *Human Technopole* è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni di euro per il 2018, 136,5 milioni di euro per il 2019, 112,1 milioni di euro per il 2020, 122,1 milioni di euro per il 2021, 133,6 milioni di euro per il 2022, 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 (comma 6).

È inoltre prevista una clausola di neutralità fiscale per tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, che sono pertanto esclusi da ogni tributo e diritto (comma 7).

Infine, si stabilisce che i criteri e le modalità attuativi delle disposizioni in esame, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia riferiti al progetto *Human Technopole*, oltre che il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui al richiamato articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2015, siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerche (comma 8).

Tenuto conto delle finalità e delle attribuzioni della Fondazione, ritiene che sarebbe necessario prevedere il coinvolgimento del Ministro della salute, accanto agli altri Ministri già contemplati dalla norma.

Fa presente che un'altra disposizione di rilievo è quella contenuta nell'articolo 47, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo rotativo, denominato « Fondo di sostegno alla natalità » – con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 – diretto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

È demandata a un decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché di rilascio e di operatività delle garanzie.

Al riguardo, osserva come non venga stabilito alcun termine per l'emanazione di tale decreto.

Il successivo articolo 48, al comma 1, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il riconoscimento di un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio è corrisposto in unica soluzione, a domanda della futura madre,

dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

L'articolo 48, al comma 2, proroga per il 2017 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente. Tale congedo era già stato previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 (dall'articolo 4, comma 24, lettera *a*), della legge n. 92 del 2012) e prorogato sperimentalmente per il 2016 (dall'articolo 1, comma 205, della legge n. 208 del 2015 – legge di stabilità 2016). Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è elevata da uno a due giorni (analogamente a quanto già disposto per il 2016) fruibili anche in via non continuativa.

Gli oneri derivanti dalla proroga contenuta nella disposizione in esame sono valutati in 20 milioni di euro a cui si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno 2017 del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Un'altra disposizione rilevante è quella di cui all'articolo 49, che stabilisce a regime, a decorrere dal 2017, l'erogazione di un buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pari a 1.000 euro su base annua, corrisposti in 11 mensilità – perciò circa 90,9 euro mensili –, effettuata da parte dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale al genitore che ne faccia richiesta presentando documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione in strutture pubbliche o private. Il buono è riferito ai nuovi nati dal 2016 e potrà essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Le modalità di attuazione di questa previsione saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

I commi 2 e 3 del medesimo articolo 49 contengono misure specificamente dirette al sostegno della genitorialità. Questi ultimi dispongono, in particolare, la proroga per il 2017 e il 2018 delle norme relative alla possibilità, per la madre lavoratrice (anche autonoma), di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di *baby-sitting* o per i servizi per l'infanzia, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascun anno per le lavoratrici dipendenti e di 10 milioni di euro per ciascun anno per le lavoratrici autonome.

Osserva che particolarmente rilevanti, con riferimento alle competenze della XII Commissione, sono le norme contenute nell'articolo 58, in materia di efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale.

In quest'ambito, viene trattato il tema del Fascicolo sanitario elettronico (commi 1-3) (FSE), apportando una serie di modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha istituito il FSE. Viene, quindi, modificato il comma 15 dell'articolo 12 con la finalità di evidenziare l'opportunità, per le regioni e le province autonome, di utilizzare l'infrastruttura per l'interoperabilità la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'uso del Sistema Tessera Sanitaria (comma 1, lettera *a*)).

Viene sostituito (comma 1, lettera *b*)) il comma 15-*ter* dell'articolo 12, disponendo che l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) curi la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome. Dovranno pertanto essere garantiti: l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali; l'identificazione dell'assistito, attraverso

l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria e, dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche che rappresentano le informazioni contenute nei documenti sanitari e socio-sanitari che costituiscono il FSE. Per le regioni e le province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, dovrà inoltre essere garantita l'interconnessione dei soggetti finalizzata alla trasmissione telematica dei dati oggetto di trattamento – ad esclusione dei dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria – necessaria per la successiva alimentazione e consultazione del FSE da parte delle stesse regioni e province autonome.

In relazione alla formulazione di tale norma, ritiene che appare necessario un chiarimento circa i « soggetti » e i « dati » ai quali la norma intende riferirsi. Sarebbe pertanto auspicabile, ai fini di una univoca applicabilità della norma, procedere ad una formulazione più precisa.

Viene altresì modificato (comma 1, lettera c)) il comma 15-*quater* dell'articolo 12 prevedendo che anche il Ministero dell'economia e delle finanze operi con gli altri due soggetti previsti a legislazione vigente, ovvero AgID e Ministero della salute, nella procedura di valutazione ed approvazione, entro il termine di sessanta giorni, dei piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, oltre che nel monitoraggio dei piani di progetto regionali. L'articolo 15-*quater* dispone inoltre che la realizzazione del FSE sia compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Sistema sanitario nazionale, da verificare da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) – (previsto all'articolo 9 dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 23 marzo 2005) congiunta-

mente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali (di cui all'articolo 12 della predetta Intesa).

Una novità è costituita dall'introduzione dell'istituto del commissariamento qualora una regione non rispetti i termini per la realizzazione del FSE, attraverso l'inserimento dei commi 15-*sexies* e 15-*septies* dopo il comma 15-*quinquies* dell'articolo 12.

In particolare, qualora una regione, sulla base della valutazione del Comitato LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, non abbia adempiuto nei termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AgID, diffida la regione ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai Tavoli tecnici, la regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi 30 giorni, in qualità di commissario *ad acta*, adotta gli atti necessari all'adempimento e ne da comunicazione alla presidenza del Consiglio dei ministri e ai Tavoli tecnici.

In relazione alla diffida da inoltrare alla regione inadempiente per il mancato rispetto dei termini, rileva la genericità della norma e l'opportunità di esplicitare più chiaramente i mancati adempimenti a cui la stessa norma intende riferirsi.

Per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei FSE è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2017 (comma 2). Contestualmente, si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15-*quinquies*, del decreto-legge n. 179 del 2012 relativa al rilascio, entro il 31 dicembre 2015, dell'infrastruttura per l'interoperabilità del FSE (comma 3).

Nell'ambito del medesimo articolo 58, al comma 4, sono introdotte misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento, a livello sperimentale, dello 0,1 per cento della « quota premiale » già prevista all'articolo 2,

comma 68, lettera c), della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009). In particolare, l'erogazione è consentita all'esito positivo della verifica che dimostri che la regione abbia attuato le misure correttive richiamate dai commi 71-74 (misure di riduzione del personale sanitario) e dai commi 92-97 (accordi sui Piani di rientro) del medesimo articolo 2 della legge finanziaria 2010.

Ricorda che le disposizioni di cui al suddetto comma 68 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010 sono state rese permanenti, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto decreto *spending review*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

Al riguardo, ricorda che i piani di rientro sono finalizzati a verificare la qualità delle prestazioni sanitarie e a raggiungere il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali. Le regioni in piano di rientro attualmente sono otto (Piemonte, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia), di cui quattro commissariate (Campania, Lazio, Molise e Calabria).

Con riferimento alla formulazione del testo, osserva che l'accesso alle forme premiali per il sistema sanitario regionale appare più propriamente riferibile alla disciplina di cui al comma 67-*bis* anziché al comma 68 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010.

Il medesimo comma 4 dell'articolo 58 stabilisce, inoltre, sempre a livello sperimentale per il solo anno 2017, la possibilità per ogni regione di proporre un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale (SSR). Tale programma può essere proposto al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione dei LEA e tenuto conto delle valutazioni del « sistema di garanzia ». Fa presente che « il sistema di garanzia », come definito all'articolo 9 del decreto legislativo n. 56 del 2000, in materia di procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria, com-

prende, tra l'altro, un insieme minimo di indicatori e parametri di riferimento, regole e convenzioni per la rilevazione, la validazione e l'elaborazione delle informazioni e dei dati statistici necessari per l'applicazione del medesimo, nonché le procedure per la pubblicizzazione periodica dei risultati dell'attività di monitoraggio e per l'individuazione delle regioni che non rispettano o non convergono verso i predetti parametri, anche prevedendo limiti di accettabilità entro intervalli di oscillazione dei valori di riferimento.

I suddetti programmi hanno una durata annuale e devono essere presentati entro due mesi dall'approvazione della presente legge di bilancio 2017 ed approvati dal Comitato LEA entro i successivi 30 giorni (comma 5). Se la regione è sottoposta a Piano di rientro, tali programmi sono integrativi, ove necessario, del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro. I programmi devono contenere, in particolare, le modalità e la tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati e le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali.

Viene inoltre disposto (comma 7) che l'incremento sperimentale della « premialità » per l'anno 2017, di cui al suddetto comma 4 dell'articolo 58, dovrà essere ripartito con modalità disciplinate con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome entro il 31 gennaio 2017; la disciplina ivi prevista riguarderà altresì l'accesso alle forme premiali in attuazione dei citati programmi.

Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento circa il necessario coordinamento con la disciplina relativa all'accesso alle forme premiali già prevista dalla vigente normativa al comma 67-*bis* dell'articolo 2 della legge di stabilità 2010.

Il comma 7 dispone inoltre che, nel caso in cui non venga presentato il programma ovvero si riscontri una verifica negativa dell'attuazione annuale dello stesso programma, la regione interessata subirà la perdita permanente del diritto di accesso alla quota prevista.

In proposito, ritiene che non appare chiara l'interpretazione da dare al carattere « permanente » della perdita del diritto di accesso alle forme premiali previste, considerato che le misure sopra indicate non risultano strutturali bensì definite in via sperimentale per il solo anno 2017.

Le somme eventualmente rese disponibili dal periodo precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto.

Su queste nuove attività sperimentali, il Comitato LEA è chiamato a presentare un'apposita relazione (comma 8).

Un altro tema trattato nell'ambito dell'articolo 58, al comma 9, riguarda la disciplina sull'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, qualora presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

A legislazione vigente, si fa riferimento alla sussistenza di un disavanzo tra i costi ed i ricavi (derivanti dalla remunerazione delle attività da parte del Servizio sanitario regionale) pari o superiore al 10 per cento dei medesimi ricavi o pari, in valore assoluto, ad almeno 10 milioni di euro. La novella sostituisce il parametro del 10 per cento con quello del 5 per cento e riduce da 10 a 5 milioni il parametro in valori assoluti.

Una disposizione importante è quella recata dall'articolo 58, comma 10, che ridetermina in diminuzione, rispetto a quanto convenuto con l'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni l'11 febbraio 2016, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018 (113.063 milioni per il 2017 e 114.998 milioni di euro per il 2018 individuati

nella predetta Intesa). Per il 2019 il livello di tale finanziamento è stabilito in 115.000 milioni di euro.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante le sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017.

Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, l'applicazione di quanto precedentemente stabilito avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo e i tre enti territoriali, recepito dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge di stabilità 2015.

Il comma 12 dell'articolo 58 chiarisce che, decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli Accordi sottoscritti con riferimento al contributo previsto dall'Intesa dell'11 febbraio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto, attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dall'Intesa del febbraio 2016 al fine di conseguire l'obiettivo di finanza pubblica per il settore sanitario.

Il comma 11 vincola, a decorrere dal 2017, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 1.000 milioni di euro, ai seguenti Fondi: Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi; Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi; Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto vaccini ricompresi nel Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV); Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale.

Altre norme particolarmente rilevanti con riferimento alle competenze della XII Commissione sono contenute nell'articolo

59, che ai commi da 1 a 11 reca una revisione parziale della *governance* farmaceutica.

In considerazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016 – che ha previsto una revisione del sistema di governo della spesa farmaceutica, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, in coerenza con l'Intesa del 2 luglio 2015, sancita in sede di Conferenza Stato-regioni – e di quanto convenuto nella predetta Intesa, che ha individuato gli ambiti sui quali operare un efficientamento della spesa sanitaria con conseguente rideterminazione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, il comma 1 dell'articolo 59 chiarisce che al governo del settore farmaceutico si applicano i commi da 2 a 11 dell'articolo stesso.

Il comma 2 ridetermina, a decorrere dal 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera – al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e in distribuzione per conto –, nella misura del 6,89 per cento (oggi è fissato al 3,5 per cento). Conseguentemente, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti». Per gli effetti disposti dal comma 2, il comma 3 ridetermina nella misura del 7,96 per cento (oggi è dell'11,35 per cento) il tetto della spesa farmaceutica territoriale che assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata».

Ricorda che la spesa farmaceutica ospedaliera è stata recentemente rimodulata dall'articolo 15, commi da 4 a 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ne ha precisato la definizione e i componenti.

La spesa farmaceutica ospedaliera indica la spesa riferibile ai medicinali di fascia H (farmaci di esclusivo uso ospedaliero) acquistati o resi disponibili all'impiego da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal Servizio sanitario nazionale, ad eccezione dei medicinali dispensati in distribuzione diretta.

Fa presente che, a legislazione vigente, il tetto della spesa farmaceutica nazionale è fissato al 14,85 per cento: l'11,35 per cento della farmaceutica territoriale più il 3,5 per cento della farmaceutica ospedaliera. I monitoraggi della spesa farmaceutica hanno mostrato una crescita esponenziale della spesa farmaceutica ospedaliera e una tenuta della farmaceutica territoriale. Tendenze ampiamente comprensibili per l'impatto che hanno avuto sulla ospedaliera i costi legati ai farmaci innovativi (e fra questi i farmaci contro l'epatite C) e ai farmaci oncologici di nuova generazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i commi 4 e 5 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale.

In particolare, il Fondo di cui al comma 4 è finanziato: mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 58, comma 11 (che vincola 1.000 milioni delle risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard* alla dotazione finanziaria di quattro fondi, fra cui anche quello in esame) per: 325 milioni di euro per il 2017, 223 milioni di euro per il 2018, 164 milioni di euro a decorrere dal 2019; mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale per: 175 milioni di euro per il 2017; 277 milioni di euro per il 2018; 336 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Evidenzia che, ai sensi del successivo comma 10, la spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi di cui ai commi 4 e 5. Esprime, quindi, dubbi circa il significato dell'istituzione dei due pre-

detti fondi se valutato in relazione alla disposizione che ridetermina il tetto della spesa farmaceutica.

Si prevede, inoltre, che l'AIFA, entro il 31 marzo 2017, provveda alla definizione dei criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Nelle more dell'adozione della determinazione, e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi che possono essere acquistati usufruendo delle risorse dei Fondi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo in esame sono quelli già individuati dall'AIFA. Come disposto dal successivo comma 8, i farmaci innovativi e a innovatività condizionata e i farmaci oncologici innovativi sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA.

Al riguardo, ricorda che molti dei farmaci innovativi, e fra questi soprattutto i farmaci oncologici ed antivirali, sono utilizzati nelle strutture ospedaliere, e pertanto sono medicinali di fascia H acquistati, o resi disponibili all'impiego, da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal SSN. La definizione dell'innovazione terapeutica è stata, negli anni, fonte di continui dibattiti. In particolare, l'AIFA ha predisposto un modello per graduare l'innovatività terapeutica di un nuovo farmaco e i criteri di valutazione, determinandoli tramite l'applicazione di uno specifico algoritmo che combina i punteggi relativi ai trattamenti già preesistenti con gli effetti terapeutici.

Il comma 7 dell'articolo 59 dispone che il requisito di innovatività permanga per un periodo massimo di 36 mesi. Il comma 9 dispone che le somme dei Fondi per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo in esame, sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto di tali medicinali, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il comma 11 riguarda i farmaci biosimilari: trattasi di prodotti contenenti un principio attivo che, dal punto di vista chimico, non è identico al farmaco biologico da cui deriva (cosiddetto «originator») ma le cui differenze chimiche non necessariamente ne modificano l'efficacia clinica.

Sono introdotte diverse novità attraverso l'inserimento del comma 11-*quater* all'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012: l'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo se accertata dalla *European medicine agency* (EMA) – agenzia UE responsabile della valutazione scientifica dei medicinali sviluppati dalle case farmaceutiche (pertanto, non è consentita la sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari); nelle procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche; l'utilizzo di accordi quadro nelle procedure pubbliche di acquisto, che devono coinvolgere tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo; la base d'asta dell'accordo quadro dovrà essere il prezzo massimo di cessione al SSN del farmaco biologico di riferimento (lettera *a*)); i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo quadro classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa, associata ad un'ampia disponibilità delle terapie, restando comunque il medico libero di prescrivere, senza obbligo di motivazione, il farmaco tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera *a*), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti (lettera *b*)); in caso di scadenza del brevetto di un farmaco biologico l'ente appaltante, entro 30 giorni dal

momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento (lettera *c*); valgono le procedure previste dal codice degli appalti per l'ente appaltante, nel momento in cui deve erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati (lettera *d*); viene prevista una salvaguardia per il Servizio sanitario nazionale dagli eventuali oneri economici aggiuntivi, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni in esame (lettera *e*).

Viene altresì istituito, ai sensi del comma 12 dell'articolo 59, un Fondo per l'acquisto vaccini ricompresi nel Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV). Il Fondo, sempre all'interno delle risorse del Fondo sanitario nazionale, è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 127 milioni di euro per l'anno 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Tali risorse sono ripartite fra le regioni sulla base dei criteri individuati con Intesa da sancire in Conferenza Stato-regioni entro il 31 gennaio 2017.

Nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il successivo comma 13 prevede una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dal processo di assunzione e di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale.

Le risorse, pari a 75 milioni di euro per il 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018, sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Vengono richiamate le norme di cui all'articolo 1, commi 541 e 543, della legge di stabilità 2016, che consentono alle regioni, stabilendone le modalità, l'esperimento di procedure concorsuali straordinarie – in deroga ai vigenti limiti per le procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità – per l'assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in

relazione alle valutazioni operate nel piano regionale di fabbisogno del personale.

Dopo aver esaminato il contenuto degli articoli che trattano materie afferenti direttamente alle competenze della Commissione Affari sociali, procede ad illustrare gli altri articoli recanti norme che presentano profili di interesse per la medesima Commissione.

Richiama, quindi, il comma 2 dell'articolo 23, in materia di *welfare* aziendale, che esclude dalla base imponibile IRPEF i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.

Ancora, l'articolo 25 prevede, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, che potrà accedere all'Ape (anticipo pensionistico) chi svolge professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, e addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, se lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento purché siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Inoltre, l'articolo 30 prevede il beneficio dell'anticipo del pensionamento per i cosiddetti lavoratori precoci, riconoscendo tale beneficio, tra gli altri, agli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere la cui attività lavorativa sia organizzata con le stesse modalità di cui all'articolo 25.

Infine, l'articolo 50 prevede che al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche in materia di pari opportunità e non discriminazione potranno concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda i contenuti della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, evidenzia che, con la riforma della legge di contabilità (di cui alla legge n. 163 del 2016) sono state apportate significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concernente la parte contabile del provvedimento, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio.

Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare, la seconda sezione viene ora ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanzeamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

Per quanto concerne, quindi, il merito della disciplina contabile contenuta nella seconda sezione, per le parti di competenza della XII Commissione, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera dei deputati, che analizza nel dettaglio le politiche sociali e le politiche per la salute con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2), allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella 4) e allo stato di previsione del Ministero della salute (tabella 14).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, riservandosi di intervenire nel prosieguo della discussione sul merito del provvedi-

mento, rileva, con riferimento al combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 e 10 dell'articolo 59, come a suo avviso si tratti di disposizioni chiare, volta a specificare che la spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi eccedente l'ammontare dei Fondi per l'acquisto dei medicinali innovativi e per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica.

Donata LENZI (PD) ringrazia l'onorevole Monchiero per la relazione svolta, apprezzandone in particolare il carattere puntuale e la chiarezza dell'esposizione.

Rinviando a successivi interventi puntuali che saranno svolti da parte di deputati del suo gruppo nelle sedute successive, chiede se il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), cui il relatore ha fatto più volte riferimento, coincida con la Commissione sui LEA istituita dalla legge di stabilità per il 2016.

Evidenzia, infine, l'opportunità di includere tra le disposizioni che presentano qualche profilo di rilievo per la XII Commissione, anche i commi 1 e 2 dell'articolo 74, concernenti i Centri di servizio per il volontariato finanziati dalle Fondazioni bancarie. Al riguardo, ricorda che la legge di riforma del Terzo settore (legge n. 106 del 2016) prevede una delega al Governo per la revisione sia del sistema dei centri di servizio per il volontariato (articolo 5, comma 1, lettera e)) sia per la programmazione e il controllo delle attività e della gestione dei medesimi centri (articolo 5, comma 1, lettera f)).

Giovanni MONCHIERO (CI), *relatore*, concorda con le considerazioni svolte da ultimo dalla deputata Lenzi.

Con riferimento al combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 e 10 dell'articolo 59, precisa di aver espresso dubbi non tanto sull'interpretazione di tali disposizioni quanto invece sulla loro utilità nell'ambito della riforma della *governance* farmaceutica.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO chiarisce che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), previsto dall'articolo 9 dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 23 marzo 2005, è un organismo diverso, per le funzioni e i compiti ad esso assegnati, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale istituita dall'articolo 1, comma 556, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

**DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,  
esaminato per le parti di competenza,  
il disegno di legge C. 4110 Governo, recante  
« Conversione in legge del decreto-legge 22  
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni  
urgenti in materia fiscale e per il finanzia-  
mento di esigenze indifferibili »;

auspicato che il ricorso a riduzioni –  
sia pure piuttosto esigue, come nel caso di

specie – delle dotazioni di competenza e  
di cassa relative alle missioni e ai pro-  
grammi di spesa degli stati di previsione  
dei Ministeri per l'anno in corso non  
diventi una prassi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.  
Nuovo testo unificato C. 3258 Minardo e abb.**

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3258 Minardo e abbinate: « Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata »;

evidenziato che all'articolo 1, comma 1, non si fa espressamente riferimento alla previsione di strumenti atti a garantire la salute di coloro che fruiscono del servizio di ristorazione in abitazione privata;

osservato, inoltre, che il riferimento alle procedure HACCP, di cui all'articolo 4, comma 5, non sembra appropriato in quanto queste ultime non trovano possibilità di essere applicate in un contesto domestico;

evidenziato altresì che all'articolo 4, comma 6, non si prevede che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, comunichino all'azienda sanitaria locale di riferimento l'ora e il luogo di ogni evento

organizzato, al fine di consentire l'eventuale svolgimento di controlli sanitari,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

all'articolo 1, comma 1, si faccia espressamente riferimento alla previsione di strumenti atti a garantire la salute di coloro che fruiscono del servizio di ristorazione in abitazione privata;

all'articolo 4, comma 5, si sostituisca il riferimento alle procedure HACCP, ivi previsto, con quello alle buone pratiche di lavorazione e di igiene GMP e GHP;

all'articolo 4, comma 6, si preveda che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, comunichino all'azienda sanitaria locale di riferimento l'ora e il luogo di ogni evento organizzato, al fine di consentire l'eventuale svolgimento di controlli sanitari.

## ALLEGATO 3

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.  
Nuovo testo unificato C. 3258 Minardo e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3258 Minardo e abbinate: « Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata »;

evidenziato che all'articolo 1, comma 1, non si fa espressamente riferimento alla previsione di strumenti atti a garantire la salute di coloro che fruiscono del servizio di ristorazione in abitazione privata;

osservato, inoltre, che il riferimento alle procedure HACCP, di cui all'articolo 4, comma 5, non sembra appropriato in quanto queste ultime non trovano possibilità di essere applicate in un contesto domestico;

evidenziato altresì che all'articolo 4, comma 6, non si prevede che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, comunichino all'azienda sanitaria locale di riferimento, nelle forme semplificate previste per le comunicazioni alla pubblica amministrazione, l'ora e il luogo di ogni evento

organizzato, al fine di consentire l'eventuale svolgimento di controlli sanitari,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

all'articolo 1, comma 1, si faccia espressamente riferimento alla previsione di strumenti atti a garantire la salute di coloro che fruiscono del servizio di ristorazione in abitazione privata;

all'articolo 4, comma 5, si sostituisca il riferimento alle procedure HACCP, ivi previsto, con quello alle buone pratiche di lavorazione e di igiene GMP e GHP;

all'articolo 4, comma 6, si preveda che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, comunichino all'azienda sanitaria locale di riferimento, nelle forme semplificate previste per le comunicazioni alla pubblica amministrazione, l'ora e il luogo di ogni evento organizzato, al fine di consentire l'eventuale svolgimento di controlli sanitari.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	242
DL 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	242
ALLEGATO 1 (Proposta di parere della Relatrice approvata dalla Commissione) .....	256
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. T.u. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancellieri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	244
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione) .....	261
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	246
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	255

##### INTERROGAZIONI:

5-01376 Parentela: Sulle procedure di controllo sulle produzioni di vino Cirò e caciocavallo silano fuori dai confini della regione Calabria .....	255
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	263
5-08958 Burtone: Sulle iniziative del Governo in materia di prezzo di vendita del grano .	255
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	265
5-09419 Zaccagnini: Sulla portata dell'accordo tra Assosementi e Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) .....	255
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	266

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno

chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, la relatrice, onorevole Capozzolo, ha svolto la relazione e che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, la Commissione concluderà i propri lavori con l'espressione del parere di competenza nella seduta odierna.

Sabrina CAPOZZOLO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nell'illustrare tale proposta, osserva, in via preliminare, che essa, muovendo dal presupposto che il decreto-legge contiene – oltre ad una serie di disposizioni in materia fiscale volte a semplificare le procedure di riscossione delle imposte e gli oneri in capo ai contribuenti – anche talune rilevanti misure di carattere finanziario per far fronte ad una serie di esigenze ritenute indifferibili, tra le quali, alcune significative misure che interessano il settore agricolo, reca una serie di indicazioni volte a rafforzare l'incisività delle misure contenute nel testo a beneficio del comparto agricolo.

In particolare, fa presente che con la proposta si richiede di integrare i contenuti dell'articolo 8, al fine di prevedere che l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione sia volto anche al finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca; si richiede di inserire nel testo disposizioni volte a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese operanti nel settore agricolo modificando il funzionamento delle garanzie che ISMEA può concedere e di inserire nel testo disposizioni volte ad estendere la platea dei soggetti abilitati ad erogare operazioni di credito agrario.

Con il parere si richiede inoltre di intervenire sulla disciplina dei programmi di sviluppo nel settore industriale al fine di assicurare un maggiore sostegno finanziario al settore agricolo, di intervenire sulle

disposizioni vigenti in materia di mutui agevolati per investimenti operanti nel settore agricolo e di intervenire, al fine di incrementare le risorse finanziarie destinate all'erogazione dei servizi in favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 13 del decreto-legge all'esame, con misure che ridisciplinino l'istituto della prelazione agraria.

La proposta reca infine l'indicazione di inserire nel testo misure volte ad agevolare nuove forme di impresa che favoriscano l'economia circolare, le start-up innovative agricole e quelle il cui oggetto principale di attività riguarda lo sviluppo di biotecnologie o la produzione di bioenergie, di interventi destinati ad AGEA, e volti a consentire l'accertamento delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, per riassegnare i suddetti fondi al finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale.

Chiara GAGNARLI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice osservando come le misure contenute nel decreto-legge, anziché semplificare le procedure di accertamento e di riscossione delle imposte introducono oneri ben più penosi in capo agli operatori agricoli. Intende riferirsi, in particolare, alle disposizioni contenute all'articolo 4, che intervengono ad eliminare l'istituto del così detto spesometro introducendo però oneri ben più complessi a carico degli operatori che, a suo avviso, alla prova dei fatti, avranno l'effetto di far svanire in toto i benefici derivanti dalle misure contenute nel disegno di legge di bilancio in materia di cancellazione dell'Irpef agricola.

Paolo COVA (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dalla relatrice evidenziando in primo luogo l'importanza per il comparto agricolo delle misure contenute agli articoli 8 e 13 e osservando come tale proposta sia volta a rafforzarne ulteriormente l'efficacia in quanto i rilievi

in essa contenuti sono volti ad introdurre meccanismi per efficientare la concessione del credito agli agricoltori e per destinare le risorse per l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione anche al finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. Replicando poi alla collega Gagnarli, ritiene che gli effetti delle disposizioni contenute all'articolo 4 sugli operatori del settore agricolo saranno piuttosto limitati.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.**

**T.u. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.**

(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Romanini, ha svolto la relazione introduttiva.

Fa quindi presente che la X Commissione ha trasmesso un nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, quale risultante dalle proposte emendative approvate. Invita quindi il relatore ad illustrare le modifiche intervenute sul testo, prima di passare a formalizzare una proposta di parere.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, dà brevemente conto delle modifiche apportate al testo dalla Commissione di merito nella seduta di ieri, facendo presente che, all'articolo 1, comma 1, che disciplina l'oggetto della proposta di legge, viene fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali in materia ed è stato introdotto il riferimento alla tutela della trasparenza

nell'ambito dell'economia della condivisione.

Fa poi presente che è stato espunto, in questa disposizione, il riferimento al carattere non professionale dell'attività di ristorazione, che, tuttavia, si ritrova all'articolo 3, comma 8. Sul punto, inoltre, l'articolo 4, comma 3 chiarisce che l'attività di *home restaurant* è considerata saltuaria.

All'articolo 2 sono contenute le definizioni di « home restaurant », « gestore », di « utente operatore cuoco » e di « utente fruitore ».

L'articolo 3 pone poi una serie di prescrizioni in capo al gestore, tra le quali segnala: l'obbligo di garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti norme sulla *privacy*; l'obbligo di mettere le informazioni nella disponibilità degli enti di controllo competenti; l'obbligo di verificare che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale e che siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di *home restaurant*; l'obbligo di verificare che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi.

All'articolo 4, viene chiarito che l'attività è considerata saltuaria e, a tal fine, sono stati mantenuti i limiti di 500 coperti e di 5.000 euro di fatturato all'anno.

Non sono state apportate modifiche, invece, alle norme che concernono i requisiti soggetti, che richiedono soltanto il possesso da parte degli operatori cuochi dei requisiti di onorabilità.

Segnala, inoltre, che, all'articolo 5, in materia di requisiti degli immobili destinati all'attività di *home restaurant*, si è introdotto il riferimento al possesso delle caratteristiche di abitabilità ed igiene ai sensi della normativa vigente, in luogo dei requisiti di sicurezza alimentare di cui alla precedente formulazione del testo.

Fa infine presente che è stato introdotto un nuovo comma in base al quale l'*home restaurant* non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.

Alla luce del dibattito in Commissione nella seduta di ieri e tenuto conto delle modifiche apportate al testo, formula una proposta di parere favorevole alla quale, preso atto favorevolmente delle finalità perseguite con l'intervento normativo, sono apposte tre condizioni volte ad evidenziare l'inadeguatezza dello strumentario predisposto per attuarle (*vedi allegato 2*).

Adriano ZACCAGNINI (Misto) dopo aver valutato le modifiche apportate al testo e ad una più attenta riflessione esprime un giudizio fortemente critico sui contenuti del testo all'esame della Commissione. Come già evidenziato nella seduta ieri esso è fortemente discriminatorio nei confronti degli altri operatori presenti sul territorio senza peraltro contenere prescrizioni che consentano di realizzare ricadute positive sul territorio stesso.

Nella sostanza, l'unica finalità perseguita sarebbe quella di creare comunità in casa propria a svantaggio degli agriturismi e degli altri operatori turistici.

Dopo aver criticato l'atteggiamento tenuto dal Gruppo MoVimento 5 Stelle che – di regola attento alle esigenze del territorio – sembrerebbe guardare con favore alla proposta all'esame ed incoraggiare atteggiamenti che definisce neo liberisti, ritiene che il Parlamento dovrebbe sospendere l'esame del provvedimento in titolo per dedicarsi invece all'esame delle proposte recanti la regolamentazione quadro in materia di *sharing economy*.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) precisa che la proposta di inserire l'esame del testo unificato in materia di *home restaurant* nel calendario dei lavori dell'Aula non è stata certamente avanzata dal suo Gruppo.

Paolo COVA (PD) preannuncia l'orientamento favorevole del suo gruppo sulla

proposta di parere formulata dal relatore.

Al riguardo, sottolinea la bontà dell'impianto complessivo del testo all'esame e delle finalità perseguite evidenziando tuttavia l'inadeguatezza di molte delle soluzioni in concreto adottate, delle quali la proposta di parere dà puntualmente conto.

Conclusivamente, non può tuttavia non sottolineare come la portata dell'intervento sia talmente limitata che difficilmente esso potrebbe produrre effetti distorsivi della concorrenza. Inoltre, alla stregua di ogni altro intervento volto a valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano e il legame tra il consumatore dei prodotti agricoli e il loro territorio d'origine, ritiene che la XIII Commissione non potrebbe che salutare con favore l'approvazione della proposta di legge in titolo.

Chiara GAGNARLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. In proposito, pur esprimendo la massima condivisione per le finalità perseguite dal testo, che dovrebbe essere volto alla valorizzazione dei prodotti tradizionali, tipici e di qualità, sottolinea tuttavia come l'effettiva attuazione di tali propositi non possa che essere rimessa ai singoli operatori, non disponendo il legislatore di strumenti coercitivi al riguardo.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) dichiara il suo voto di astensione sulla proposta di parere del relatore. Dopo aver criticato la posizione espressa dalla collega Gagnarli che denota di fatto il disinteresse della parte politica alla quale appartiene rispetto alla necessità di indirizzare i consociati verso comportamenti più virtuosi e, nel caso di specie, più rispettosi del territorio e più ecocompatibili, sottolinea l'importanza del parere che la Commissione è chiamata ed esprimere: la disciplina di ciò che è connesso a cibo non può essere semplicemente rimessa al libero dispiegarsi della domanda e dell'offerta e deve essere indirizzata dal legislatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.****C. 4127-bis Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, ricorda, in via preliminare, che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.

In questo quadro, la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della V Commissione, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.

In particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda

sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione sarà esaminata anche la Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) contenuta nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di

settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.

In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno

riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Per quanto riguarda il calendario dei lavori della Commissione, ricorda che, come concordato ieri in ufficio di presidenza, la discussione proseguirà nella giornata di martedì 8 novembre. Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio è fissato alle ore 17 di martedì 8 novembre. Mercoledì 9 novembre si procederà, quindi, alla votazione degli emendamenti che saranno presentati e all'approvazione della relazione, che sarà trasmessa alla V Commissione insieme agli emendamenti approvati.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, in via preliminare, fa presente che, a seguito della riforma operata dalla legge n. 163 del 2016, a partire da quest'anno i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale e articolata in due sezioni.

La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

Procede quindi a trattare i contenuti della prima sezione, riferendosi alle disposizioni volte ad incidere su materie afferenti alle competenze della XIII Commissione, e soffermandosi dapprima sulle norme rivolte in via principale al comparto primario e, quindi, sulle norme che, pur rivolte anche ad altri destinatari, producono i loro effetti anche sul comparto agricolo.

Sotto il primo profilo, fa presente che vengono in causa le disposizioni contenute all'articolo 11 e all'articolo 46.

L'articolo 11, che rappresenta forse la misura più attesa dal mondo agricolo, introduce l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

La disposizione prevede che, con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpaf) e delle relative addizionali i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

In proposito, a testimonianza del ruolo di primo piano giocato dal comparto primario nell'ambito delle politiche legislative poste in essere nella presente legislatura, ricorda che esso ha beneficiato dell'indirizzo orientato alla riduzione della pressione fiscale, ribadito dal Governo con la disposizione in esame, già nel corrente anno finanziario con la soppressione dell'IMU sui terreni agricoli, con l'esenzione dall'IRAP per le imprese agricole e della pesca, con la riforma della tassazione locale sui così detti imbullonati e che, già a legislazione vigente, nel 2017 è prevista una riduzione dell'Ires dal 27,5 al 24 per cento.

Passa quindi ad illustrare i contenuti dall'articolo 46, rubricato Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, che rappresenta la seconda misura interamente destinata al settore agricolo e riconosce un esonero contributivo triennale (da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti *de minimis*) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017.

Più specificamente, l'articolo riconosce (al comma 1) un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

L'esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66 per cento per i successivi 12 mesi e nel limite del 50 per cento per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi).

Sono escluse dall'esonero le nuove iscrizioni relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.

Si prevede, infine, il monitoraggio dell'I.N.P.S. del numero delle nuove iscrizioni e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il successivo comma 2 prevede che le richiamate disposizioni si applichino nei limiti previsti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i cosiddetti aiuti *de minimis* da parte degli Stati membri.

Venendo alle disposizioni che riguardano anche (ma non solo) il settore agricolo, segnala, in primo luogo, l'articolo 2 che, ai commi da 3 a 6, riconosce per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal decreto-legge n. 83/2014. L'agevolazione è prevista nella misura del 65

per cento, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle norme regionali vigenti, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.

Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo – utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi – con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.

Con riferimento al credito d'imposta previsto dal decreto-legge n. 83/2014 per ciascun anno del periodo 2014-2016, viene rideterminato il limite massimo di spesa in misura pari a 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 16,7 milioni di euro per l'anno 2019.

L'articolo 3, rubricato, Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti, proroga le misure di maggiorazione del 40 per cento degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).

In particolare, il comma 1 proroga l'aumento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi 91-97) a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. L'agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Il comma 2 introduce un nuovo beneficio riconoscendo per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto.

Il comma 3 dispone, nei confronti dei soggetti che beneficiano dell'ammortamento di cui al comma precedente e che investono in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge e riportato di seguito, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di questi beni con una maggiorazione del 40 per cento.

Il comma 4 stabilisce che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali (comma 2) e immateriali (comma 3) di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In pratica il bene deve «entrare» attivamente nella catena del valore dell'impresa.

Il comma 5 prevede che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte.

Il comma 6 ribadisce che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge di stabilità

2016. Pertanto, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità; inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

L'articolo 13 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini). Conseguentemente, sono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti, rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi.

Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa della « Nuova Sabatini » gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID). Per tali tipologie di investimenti, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. A tali contributi statali in conto impianti « maggiorati » è riservato dunque il 20 per cento delle risorse statali stanziare dall'articolo in esame; quelle non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell'ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della misura.

Si consente infine un incremento dell'importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond costituito, per la misura

in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., fino a 7 miliardi di euro, dagli attuali 5 miliardi.

L'articolo 15 reca, in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON; si prevede il coinvolgimento di Invitalia, del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni.

In particolare, il comma 1 autorizza nel biennio la spesa di 130 milioni di euro (70 nel 2017 e 60 nel 2018) per il finanziamento delle iniziative relative all'autoimprenditorialità (di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185).

All'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi per le start-up innovative, ai sensi del comma 2, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018: essa andrà destinata al sostegno alla nascita e allo sviluppo delle predette imprese, di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico.

Le citate misure agevolative sono poi oggetto di un'ulteriore facoltà di finanziamento, accordata dal comma 3 al Ministero dello sviluppo economico ed alle Regioni: nell'anno 2017, 120 milioni aggiuntivi possono essere ricavati (70 per l'autoimprenditorialità e 50 per le start-up innovative) dalle risorse del programma operativo nazionale « Imprese e competitività », sui Programmi Operativi Regionali e sulla connessa Programmazione nazionale 2014-2020.

Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il Ministero dello sviluppo economico promuoverà specifici accordi con le regioni.

L'articolo 21 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica, con una dotazione di 1.900 milioni

di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

Particolarmente rilevante è la disposizione contenuta all'articolo 61, comma 1, che definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell'ambito di ciascun Ministero, fermi restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A.

La rimodulazione viene attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'entità dei risparmi, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata, è definita nella relazione tecnica, per un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l'entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente.

Nell'ambito delle misure di efficientamento della spesa dei Ministeri, il MIPAAF concorre al raggiungimento degli obiettivi di risparmio – per il triennio 2017-2019 – per complessivi 5,2 milioni di euro annui, con le seguenti modalità:

con la disposizione di cui al comma 5 del medesimo articolo 61 (appartenente alla sez. I del ddl), che riduce i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, per le imprese che esercitano la pesca costiera nonché per le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, con un risparmio di circa 0,9 milioni di euro annui;

con i definanziamenti di alcune dotazioni previste a legislazione vigente e riportate in apposito allegato alle pagg. 855-856 del tomo III del ddl, per circa 4,3 milioni di euro annui complessivi nel triennio di riferimento (per la cui illustra-

zione rinvio alla Tabella di sintesi contenuta al paragrafo 3.1 del dossier del Servizio Studi).

Con particolare riferimento alle misure di cui all'articolo 61, comma 5, esse prevedono la riduzione dal 2017 dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi.

Il comma 5 prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all'articolo 6 del decreto-legge 457/1997), che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7 per cento.

Con riferimento ai fondi speciali di pertinenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, si rileva che la tabella A, relativa alla parte corrente, presenta per questo dicastero uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; il medesimo Ministero non presenta risorse nella tabella B, relativa ai fondi speciali di parte capitale.

L'articolo 69 proroga poi i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.

L'articolo 85, rubricato (*Eliminazione aumenti accise ed IVA per l'anno 2017*), con una disposizione di portata generale che beneficia tutti i comparti, rinvia al 2018 gli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 (clausola di salvaguardia) e sopprime gli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014.

Prima di procedere all'esposizione dei contenuti della seconda sezione del disegno di legge di bilancio in esame, per le parti di competenza della XIII Commissione, evidenzia che, con la recente riforma della legge di contabilità (di cui alla legge n. 163 del 2016) sono state apportate significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concernente la parte contabile del provvedimento, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio.

Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare, la seconda sezione viene ora ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanze o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

Venendo alle previsioni di spesa di competenza della XIII Commissione, esse si rinvengono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 12). Non è più da considerare, infatti, il programma 9.3 « *Sostegno al settore agricolo* » della missione « *Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca* », precedentemente allocata nel MEF: questa presentava nel disegno di legge di assestamento per il 2016 una dotazione di circa 152,8 milioni di euro in conto competenza (destinati principalmente ai trasferimenti all'AGEA), ma, nel presente disegno di legge di bilancio del 2017, questa unità di voto è

stata soppressa per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni e le relative funzioni sono state reindirizzate nell'ambito del programma « *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)* », sempre appartenente alla Missione « *Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca* », ma allocata nello stato di previsione del MIPAAF.

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio integrato lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali viene ridimensionato dall'uscita del Corpo forestale dello Stato che è stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale riorganizzazione delle competenze ha comportato la soppressione di tre unità di voto:

8.1 « *Interventi per soccorsi* » della missione 8 « *Soccorso civile* »;

18.7 « *Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità* » della missione 18 « *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* »;

7.6 « *Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano* » della missione 7 « *Ordine pubblico e sicurezza* ».

Le relative risorse finanziarie sono attualmente allocate nello stato di previsione del Ministero della difesa nel nuovo programma 18.17 « *Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare* ».

In proposito, ricorda che nel predetto programma (che nello stato di previsione del Ministero della difesa assume la numerazione 2.1), nel disegno di legge di bilancio integrato per il 2017 sono previsti, per il medesimo 2017, circa 492 milioni di euro, che salgono a circa 501 milioni di euro per il 2018 e si attestano a circa 498 milioni di euro per il 2019.

La somma dei precedenti 3 programmi su cui si è soffermato, con centro di responsabilità il Corpo forestale dello

Stato, consisteva, nelle previsioni assestate per il 2016, a circa 519,5 milioni di euro.

Riassuntivamente, nel passaggio tra l'esercizio finanziario 2016, così come attestato, e il nuovo bilancio integrato per il 2017, con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e il trasferimento delle risorse per l'AGEA, dallo stato di previsione del MEF a quello del MIPAAF, si possono evidenziare i seguenti dati:

a) le risorse di competenza del MIPAAF passano da 1271,3 milioni di euro del bilancio assestate 2016, a 849,1 milioni di euro nel ddl del bilancio integrato 2017, con una riduzione di 422,2 milioni di euro (- 33,2 per cento);

b) le risorse assestate per il 2016, assegnate ai 3 programmi ex MIPAAF, facenti capo al Corpo forestale dello Stato, e dal 2017 trasferite ad altri Ministeri – *in primis* a quello della difesa – ammontavano a circa 519,5 milioni di euro;

c) lo stanziamento assestate di competenza del 2016 del programma 9.3 *Sostegno al settore agricolo*, allocato presso il MEF e destinato sostanzialmente all'AGEA, presentava circa 152,8 milioni di euro (le relative risorse, come noto, sono state dal 2017 allocate presso il programma 9.6 *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione*, il quale però presenta un incremento di 131,9 milioni di euro nel bilancio a legislazione vigente per il 2017, e di 129,8 milioni di euro nel bilancio integrato per il medesimo anno);

d) nel bilancio integrato per il 2017 del MIPAAF, le risorse per AGEA, allocate appunto nel programma *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca dell'ippica e mezzi tecnici di produzione*, cap. 1525, ammontano a 158,7 milioni di euro.

Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per l'analisi della spesa per Missioni e per programmi, si limita a far presente che, andando ad analiz-

zare le due missioni che residuano di competenza del MIPAAF, è di tutta evidenza che la quasi totalità delle risorse (97,3 per cento) è allocata nella Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (che prende il numero 1 all'interno dello stato di previsione del dicastero agricolo).

All'interno della predetta Missione, il programma *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale* (9.2) passa da una previsione assestate di competenza, per il 2016, di circa 378,9 milioni di euro, a circa 353,7 milioni di euro per il 2017 (bilancio integrato).

Il programma *Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale* (9.5) passa da una previsione assestate, per il 2016, di circa 45,4 milioni di euro, a circa 39,8 milioni di euro nel bilancio integrato per il 2017.

Nel programma *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione* (9.6) – che ha assorbito, dal 2017, le risorse già in capo al programma 9.3 *Sostegno al settore agricolo* del MEF destinate in particolare all'AGEA – si ha il passaggio dalla previsione assestate di competenza del 2016, di circa 303,2 milioni di euro, ai circa 433 milioni di euro previsti per il bilancio integrato 2017.

Per quanto concerne i due programmi in capo alla Missione 32, concernente i *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*, si rileva quanto segue: il programma *Indirizzo politico* passa da una previsione assestate di competenza, per il 2016, di circa 7,2 milioni di euro, a circa 7 milioni nel bilancio integrato 2017; il programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* vede il suo stanziamento assestate di competenza per il 2016, pari a circa 17,1 milioni di euro, ridursi a circa 15,6 milioni di euro nella previsione del bilancio integrato per il 2017.

Segnala, infine, nel bilancio integrato, che risulta innovativo sia per le modalità di redazione, sia per la nuova organizza-

zione del MIPAAF, gli stanziamenti per le seguenti « azioni » per il 2017:

77,3 milioni di euro complessivi per il *Piano irriguo nazionale*;

31,1 milioni di euro per l'insieme degli *Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura*;

26,6 milioni di euro complessivi per il *Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame*;

e i seguenti capitoli di spesa, sempre riferiti al 2017:

cap. 1525: *Assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura*: 158,7 milioni di euro;

cap. 2084: *Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria*: 101,7 milioni di euro;

cap. 7305: *Finanziamento del piano triennale di ricerca straordinario del Crea*: 8 milioni di euro;

cap. 7100: *Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario*: 38 milioni di euro;

cap. 7439: *Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi*: 40 milioni di euro;

cap. 7411: *Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori*: 25,1 milioni di euro;

cap. 7110: *Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario*: 14 milioni di euro;

cap. 7253: *Assegnazione all'Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo*: 10 milioni di euro;

cap. 7825: *Somme destinate a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli*

*accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali*: 7 milioni di euro.

Conclusivamente, esprime grande apprezzamento per i contenuti del disegno di legge all'esame sia nel suo complesso, trattandosi di una manovra di bilancio orientata alla crescita e allo sviluppo, sia con riferimento alle specifiche disposizioni destinate al settore agricolo, che denotano la centralità del comparto nell'ambito delle strategie per la crescita seguite dal Governo.

Ciò non di meno evidenzia la necessità che al testo siano apportate alcune limitate modifiche a sostegno del settore primario alle quali si potrà procedere con l'approvazione di emendamenti già in Commissione Agricoltura e che si impegna poi a sostenere nel prosieguo dell'iter di esame del disegno di legge presso la Commissione Bilancio.

Si riferisce, in particolare, alla necessità che sia riproposta la misura, già contenuta della legge di stabilità per il 2016, che ha consentito di aumentare la compensazione IVA sulle carni bovine e suine (passando rispettivamente a 7,7 per cento e all'8 per cento), e di destinare al comparto ulteriori 20 milioni di euro in un momento particolarmente delicato per la zootecnia italiana.

Si riferisce altresì all'opportunità di prevedere un ulteriore stanziamento a favore della filiera cerealicola, di inserire disposizioni per agevolare l'acquisto di macchine agricole, per la ristrutturazione dei debiti delle imprese del settore primario.

Allo scopo quindi di migliorare i contenuti e le misure contenute nel disegno di legge all'esame auspica la massima collaborazione di tutti nel tentativo di individuare misure condivise e chiede ai colleghi di fornirgli i loro contributi ai fini della redazione della relazione di competenza.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

**INTERROGAZIONI**

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI, indi del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-01376 Parentela: Sulle procedure di controllo sulle produzioni di vino Cirò e caciocavallo silano fuori dai confini della regione Calabria.**

Paolo PARENTELA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo PARENTELA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta che, sottolinea, si riferisce ad una vicenda piuttosto risalente: la sua interrogazione risale al 2013. Né può sottacere il fatto che il fenomeno del quale è venuto a conoscenza dai rappresentanti di categoria per cui il vino Cirò sarebbe

imbottigliato in altre regioni italiane desta un qualche sconcerto.

**5-08958 Burtone: Sulle iniziative del Governo in materia di prezzo di vendita del grano.**

Antonio CUOMO (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonio CUOMO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta sottolineando come, per il futuro, il Governo debba prestare una maggiore attenzione all'attuazione del Piano cerealicolo nazionale.

**5-09419 Zaccagnini: Sulla portata dell'accordo tra Assosementi e Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).**

Adriano ZACCAGNINI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Adriano ZACCAGNINI (Misto), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta.

Massimo FIORIO, *presidente*, avvertendo che, su richiesta della presentatrice, lo svolgimento dell'interrogazione 5-05361 Faenzi è rinviata ad altra seduta, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**DL 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA  
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge C. 4110 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

rilevato che il decreto-legge contiene – oltre ad una serie di disposizioni in materia fiscale volte a semplificare le procedure di riscossione delle imposte e gli oneri in capo ai contribuenti – anche talune rilevanti misure di carattere finanziario per far fronte ad una serie di esigenze ritenute indifferibili, tra le quali, alcune significative misure che interessano il settore agricolo;

valutate in particolare con favore le disposizioni contenute all'articolo 8 laddove dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni;

ricordato a tale proposito che l'articolo 1, comma 307, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione finalizzate al finanziamento degli ammortizza-

tori sociali in deroga per il 2016, ha destinato fino a 18 milioni di euro per il riconoscimento della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della Pesca;

rilevata pertanto l'opportunità di prevedere, all'articolo 8, che l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione sia volto anche al finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca;

valutate favorevolmente le disposizioni contenute all'articolo 13, commi da 2 a 4, che reca significative misure in materia di accesso al credito delle imprese agricole, autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per il 2016 a favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la concessione delle garanzie previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, prevedendo che ISMEA possa intervenire finanziariamente, sia a condizioni agevolate sia a condizioni di mercato, anche in società e cooperative economicamente e finanziariamente sane che operano nel campo della produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura nonché dei beni prodotti nell'ambito delle attività agricole individuate dall'articolo 32, co.2, lettera *c*) del Testo unico delle imposte sui redditi e stabilendo che per gli interventi contenuti nel comma 132 dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, volti a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, ISMEA possa utilizzare le risorse che residuano dal regime di aiuti previsti

dall'articolo 66, comma 3, della legge n. 289 del 2002;

ritenuta al riguardo l'opportunità di inserire nel testo disposizioni volte a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese operanti nel settore agricolo modificando il funzionamento delle garanzie che ISMEA può concedere e di inserire nel testo disposizioni volte ad estendere la platea dei soggetti abilitati ad erogare operazioni di credito agrario;

ricordato, inoltre, che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, prevede il rifinanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle risorse finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69, non erano destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni;

rilevata, al fine di assicurare un maggiore sostegno finanziario al settore agricolo, l'opportunità di integrare la disposizione di cui al comma 4 del succitato articolo 3 con la previsione che il Ministro dello sviluppo economico provveda a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto riguarda le attività della filiera agricola, agroalimentare e della pesca e acquacoltura;

ritenuto altresì opportuno intervenire sulle disposizioni vigenti in materia di mutui agevolati per investimenti operanti nel settore agricolo;

considerata l'opportunità, al fine di incrementare le risorse finanziarie destinate all'erogazione dei servizi in favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, di integrare le disposizioni contenute all'articolo 13 del decreto-legge all'esame,

con misure che, in materia di prelazione agraria (articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590), escludano dall'applicazione del diritto di prelazione anche la vendita dei terreni da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina (oggi, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA); autorizzino ISMEA a vendere i terreni agricoli oggetto di precedenti operazioni fondiari non concluse per intervenuta risoluzione contrattuale attraverso procedure ad evidenza pubblica semplificata e, allo scopo di favorire l'accesso dei giovani agricoltori alla procedura di vendita del patrimonio immobiliare agricolo ISMEA, riservino, a questi ultimi, la possibilità di acquistare mediante la concessione di un mutuo ipotecario fino al 100 per cento del valore del terreno e, infine, semplifichino ed efficientino la rivendita dei terreni rientrati nella disponibilità dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA a seguito di risoluzione contrattuale;

ritenuto inoltre opportuno inserire nel testo disposizioni volte ad agevolare nuove forme di impresa che favoriscano l'economia circolare, le start-up innovative agricole e quelle il cui oggetto principale di attività riguarda lo sviluppo di biotecnologie o la produzione di bioenergie;

rilevata l'opportunità di inserire nel decreto-legge disposizioni volte a consentire ad AGEA di procedere alla dismissione dei beni mobili, immobili e immateriali, facenti parte del progetto «TELAER – sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dei quali l'articolo 1, comma 4-bis, decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, ha previsto che AGEA acquisisse la proprietà in quanto complementari del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

ritenuta altresì l'opportunità di introdurre nel testo disposizioni volte a consentire ad AGEA di poter disporre per le proprie finalità istituzionali delle risorse

stanziare a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2004 per la restituzione degli importi ai produttori di latte in applicazione delle quote e non utilizzate per tali finalità nel limite massimo di 4,5 milioni di euro;

valutata infine l'opportunità di inserire nel testo disposizioni volte a consentire l'accertamento delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, e di riassegnare i suddetti fondi per il finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, provvedano le Commissioni ad aggiungere, infine, le seguenti parole: « e di cui all'articolo 1, comma 307, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016) »;

2) all'articolo 13, dopo il comma 4, provvedano le Commissioni ad aggiungere il seguente:

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole « con proprio decreto », sono aggiunte le seguenti « di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto riguarda le attività della filiera agricola, agroalimentare e della pesca e acquacoltura;

3) all'articolo 13, dopo il comma 4, provvedano le Commissioni di merito ad aggiungere i seguenti:

*4-bis.* All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: « acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina » sono sostituite dalle

seguenti: « acquistati o venduti dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA ».

*4-ter.* La vendita dei terreni rientrati nella disponibilità dell'ISMEA, a seguito di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, è effettuata dall'Istituto tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito un pagamento rateale del prezzo, garantito da ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

*4-quater.* Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA, in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, sono cancellate, in quanto non opponibili all'Istituto, dalla competente Conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta e senza oneri.

*4-quinquies.* Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'Istituto ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'ISMEA, neanche a titolo solidale, considerandosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 13, dopo il comma 2, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere, il seguente:

*2-bis.* All'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102:

al comma 4, dopo le parole: « potrà intervenire » sono inserite le seguenti: « in

via prioritaria». Sono infine inserite le seguenti: «La contro garanzia potrà avere efficacia anche per il garante principale per la quota di garanzia liquidata in favore della banca.»;

al comma 4-*bis*, dopo le parole: «garanzie di cui ai commi 2 e 4» sono inserite le seguenti «... o per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate dai confidi.»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 2, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere, il seguente:

2-*bis*. All'articolo 43, del decreto legislativo 1° Settembre 1993, n. 385:

al comma 1, dopo la parola «banche» sono inserite le seguenti «e degli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui al successivo articolo 106»;

al comma 2, dopo la parola «banche» sono inserite le seguenti «e degli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui al successivo articolo 106»;

c) sul piano della tecnica legislativa utilizzata, all'articolo 13, comma 4, valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare la novella ivi contenuta all'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in termini di novella al comma 132 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996;

d) all'articolo 13, dopo il comma 4, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: «di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile» sono sostituite dalle seguenti: «di importo fino al 100 per cento della spesa ammissibile»;

e) all'articolo 13, dopo il comma 4, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di agevolare le nuove forme di impresa che favoriscono l'economia circolare, per le start-up innovative agricole e per quelle il cui oggetto prin-

cipale di attività riguarda lo sviluppo di biotecnologie o la produzione di bioenergie, il requisito di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si intende assolto qualora le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 10 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.»;

f) all'articolo 13, dopo il comma 4, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di conseguire un razionale impiego delle risorse pubbliche e, in particolare, dei mezzi a disposizione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), realizzando contestuali risparmi di spesa, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata alla cessione dei beni mobili, immobili e immateriali acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268. I corrispettivi delle predette cessioni sono versati in conto entrate dello Stato, anche mediante rateizzazione in più esercizi finanziari, e integralmente riassegnati annualmente ad AGEA.»;

g) all'articolo 13, dopo il comma 4, valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le risorse non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate dall'AGEA per le sue finalità istituzionali, nei limiti di 4,5 milioni di euro.»;

h) dopo l'articolo 13, valutino infine le Commissioni l'opportunità di aggiungere il seguente:

«ART. 13-*bis* (Accertamento delle economie e riassegnazione dei fondi per le in-

*infrastrutture irrigue*) – 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione, al 31 dicembre 2016, delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agen-sud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, previa verifica delle esigenze necessarie al completamento delle opere medesime. La ricognizione di cui al primo periodo riguarda anche i mutui assentiti ed i relativi

oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, nonché gli interessi attivi maturati dai mutui medesimi.

2. Le somme accertate come economie ai sensi del comma 1 sono versate in conto entrata dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di concorrere, come quota nazionale, al finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale.

3. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni concesse alla data della ricognizione di cui al comma 1. ».

## ALLEGATO 2

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (T.u. C. 3258  
Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA  
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3258 Minardo e abb. recante « Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata »;

preso atto favorevolmente che l'intervento normativo si prefigge lo scopo di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio e che sottopone a regolamentazione l'esercizio di un'attività che, in assenza di una disciplina normativa di riferimento, potrebbe essere altrimenti attuata in modo incontrollato;

rilevato tuttavia, in relazione al primo profilo, che all'affermazione del principio non seguono nel testo disposizioni volte ad assicurarne la concreta attuazione e che le disposizioni in oggetto appaiono perlopiù orientate al perseguimento di interessi di altra natura (disciplina della piattaforma digitale e valorizzazione dell'*home restaurant* come luogo per la condivisione di eventi enogastronomici), e che, in relazione al secondo profilo, la regolamentazione introdotta appare lacunosa e per certi versi contraddittoria;

ricordato, al riguardo, che l'attività di ristorazione presenta delicati aspetti, tra l'altro, sotto il profilo del rispetto delle norme igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare e che richiede, pertanto, una puntuale previsione dei requisiti oggettivi e soggettivi ai quali condizionare l'esercizio

della stessa, con particolare riferimento al profilo della formazione professionale degli operatori;

tenuto conto che l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 147 del 2012) in materia di requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, al comma 6 prevede che « l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, (...) di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali indicati »;

osservato che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il testo, all'articolo 4, comma 2, si limita a prevedere il possesso – solo in capo agli utenti operatori cuochi – dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010, senza chiarire se coloro che intendono esercitare l'attività di *home restaurant* debbano possedere anche uno degli specifici requisiti professionali di cui al comma 6 del citato articolo 71, e ritenuto pertanto che il testo dovrebbe essere integrato prevedendo l'applicazione della menzionata disposizione;

rilevata, infine, l'assenza nel testo di qualsiasi disciplina in materia di controlli e ritenuta l'opportunità di prevedere che i locali adibiti all'*home restaurant* siano soggetti ai medesimi controlli previsti per i locali nei quali si esercita in via professionale la somministrazione di cibi e bevande,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) provveda la Commissione a chiarire come intenda dare concretamente attuazione alla disposizione di principio contenuta all'articolo 1, comma 2, in base alla quale l'intervento normativo in oggetto persegue lo scopo di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio;

2) provveda la Commissione ad integrare le disposizioni contenute all'articolo

4 al fine di prevedere che, anche per l'esercizio dell'attività di *home restaurant*, sia necessario il possesso, da parte degli operatori, di uno dei requisiti professionali necessari per la somministrazione di alimenti e bevande a norma dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 147 del 2012;

3) provveda infine la Commissione ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 5 inserendovi una compiuta disciplina dei controlli ai quali devono essere soggetti i locali nei quali viene esercitata l'attività di *home restaurant*.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione 5-01376 Parentela: Sulle procedure di controllo sulle produzioni di vino Cirò e caciocavallo silano fuori dai confini della regione Calabria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, evidenzio anzitutto che il Mipaaf, in linea con le pertinenti norme europee e nazionali in materia di protezione delle DOP e IGP dei vini, ha già adottato specifici provvedimenti che assicurano un efficiente sistema di gestione e controllo delle produzioni in ogni fase della filiera.

In tale contesto, nel rispetto di uno specifico Piano di controllo approvato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, abbiamo previsto che tutte le partite di vino «Ciro» (ivi comprese quelle imbottigliate fuori zona), siano sottoposte sistematicamente agli esami analitici ed organolettici. Peraltro, come previsto dal decreto legislativo n. 61 del 2010, oltre ad affidare al relativo Consorzio di tutela rilevanti funzioni di valorizzazione e promozione, abbiamo ad esso consentito anche di collaborare con le Autorità di controllo alla vigilanza, sia durante le fasi produttive che sul mercato.

Preciso che qualora detto Consorzio intenda inserire nel relativo disciplinare l'obbligo d'imbottigliamento in zona di produzione, può attivare la pertinente procedura, onde rafforzare il sistema di controllo e vigilanza, per garantire ulteriormente la denominazione in parola.

Con l'occasione, faccio presente che il Consorzio della DOC «Cirò», come previsto dall'articolo 19, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 61 del 2010, ha scelto di utilizzare come sistema di tracciabilità l'indicazione del lotto di confezionamento sulla bottiglia, al posto del contrassegno di Stato. Ogni lotto attribuito alla partita

certificata dalla ditta imbottigliatrice deve essere comunicato all'Organismo di controllo garantendo, in tal modo, un rigido sistema di controllo delle partite imbottigliate, anche al di fuori dei confini regionali.

Riguardo alla tutela della DOP «Caciocavallo Silano», informo l'interrogante che l'area di produzione individuata dal relativo disciplinare non ha subito modifiche rispetto al momento del suo riconoscimento. In ogni caso, non è in esso contemplata alcuna disposizione sulle attività di confezionamento o porzionamento, né risulta individuata l'area di produzione ove tali operazioni debbano svolgersi.

L'assenza di disposizioni in tal senso non può tuttavia essere equiparato ad un divieto; invero, qualora i produttori intendano introdurre norme specifiche o restrizioni tecniche alla predette attività, occorre che siano inserite nel relativo disciplinare.

Al momento, il Piano di controllo approvato dall'Ispettorato per la DOP in parola, oltre ad assoggettare tutti i soggetti della filiera produttiva al controllo dell'Organismo a ciò autorizzato, prevede un sistema di etichette, con un codice alfa numerico, da riportare in un apposito registro di carico e scarico, per il successivo controllo dell'Organismo preposto.

Ciò posto, mi preme comunque evidenziare che l'Ispettorato, Organo tecnico di controllo del Mipaaf, è particolarmente impegnato nella tutela dei prodotti di qualità su cui esercita un costante monitoraggio per la verifica del corretto utilizzo

di denominazioni e marchi che evocano illecitamente le nostre denominazioni registrate.

Nello specifico, nel corso degli anni 2014-2015, i controlli eseguiti sulle DOP « Cirò » e « Caciocavallo silano » sono stati 157, interessando 130 operatori, 18 dei quali sono risultati irregolari. Dei 175 prodotti controllati, 23 sono risultati irregolari, dando luogo a 19 contestazioni amministrative, 6 diffide e 5 notizie di reato.

Ricordo, infine, che il decreto ministeriale 14 ottobre 2013, attuativo del Rego-

lamento (UE) n. 1151 del 2012, ha individuato nell'ICQRF l'Autorità nazionale incaricata di adottare le misure per prevenire o far cessare l'uso illegale, nell'Unione europea, delle denominazioni tutelate DOP e IGP prodotte o commercializzate in Italia.

In tale ottica, per incrementare l'efficacia del contrasto ai fenomeni di usurpazione o di evocazione delle nostre denominazioni registrate, sono stati siglati specifici accordi con le maggiori piattaforme *e-commerce* internazionali (Ebay, Alibaba, Amazon).

ALLEGATO 4

**Interrogazione 5-08958 Burtone: Sulle iniziative del Governo in materia di prezzo di vendita del grano.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, faccio anzitutto presente che il Mipaaf segue con particolare attenzione la filiera cerealicola proprio in virtù della sua rilevanza in termini di superfici coltivate, della forza lavoro impiegata e della rilevanza strategica del frumento tenero e duro per molte delle nostre specialità agroalimentari.

Ciò posto rilevo che, per superare l'emergenza del mercato e favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto, il Ministero ha dato avvio al piano cerealicolo nazionale con una prima dotazione di 10 milioni di euro, che è stata ulteriormente rafforzata con la Legge di bilancio 2017.

È già stato approvato in Conferenza Stato-Regioni il decreto che fissa criteri e modalità di ripartizione delle risorse del

fondo. La misura prevede un aiuto di 100 euro ad ettaro nei limiti del regime «de minimis» per i produttori che sottoscrivono contratti di filiera. L'obiettivo è passare da 80mila a 100mila ettari di superficie coltivata interessata da contratti di filiera.

Inoltre, per favorire l'obiettivo del dialogo Interprofessionale e rendere più trasparente la formazione del prezzo, c'è stata proprio la settimana scorsa al Ministero una riunione tecnica in cui tutti i soggetti della filiera hanno espresso la volontà di dare vita alla CUN.

Al riguardo, faccio presente che abbiamo già sottoscritto di concerto con il Ministero dello sviluppo economico il decreto di istituzione delle CUN, attualmente in fase di registrazione presso gli organi di controllo.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione 5-09419 Zaccagnini: Sulla portata dell'accordo tra Assosementi e Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, preciso anzitutto che l'accordo di collaborazione sottoscritto tra l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) ed ASSOSEMENTI è volto a tutelare gli agricoltori e le imprese dagli illeciti perpetrati in questo importante settore produttivo. In tale direzione, i pertinenti controlli ispettivi e analitici sono quindi rivolti ad accertare i requisiti di legge che le sementi devono possedere per essere vendute regolarmente, incluse le caratteristiche merceologiche.

Invero, evitare il commercio illegale delle sementi, non solo, significa prevenire l'insorgenza di fenomeni di concorrenza sleale tra gli operatori, ma anche, tutelare il reddito degli agricoltori che, utilizzando sementi che rispettano gli standard di purezza e germinabilità, migliorano la qualità fitosanitaria e merceologica, così garantendo rese produttive maggiori.

Ciò posto, rilevo che lo scambio di sementi, a qualsiasi titolo, per la produzione a scopo di vendita è configurata dalla pertinente normativa europea e nazionale come commercializzazione.

In tal senso, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1016 del 1973, precisa che per commercializzazione si intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. In tale fattispecie, pertanto, può rientrare anche lo scambio di sementi tra contadini.

Le sementi e/o il materiale di riproduzione, ad esclusione di quelle utilizzate per autoconsumo e i casi specificamente previsti dalla legge, per essere commercializzati devono essere soggette a certificazione ufficiale e all'iscrizione delle relative varietà nei Registri sementieri nazionali ed europei.

A tal riguardo rilevo che, negli ultimi 10 anni, accanto alla certificazione ufficiale si è molto diffusa la « certificazione sotto vigilanza ufficiale ». Si tratta di un trasferimento di attività dall'ente certificatore al produttore di sementi che, oltre a dover garantire lo standard previsto dalla norma, rimane sottoposto alla vigilanza dell'organismo ufficiale di certificazione. L'accesso a questo tipo di certificazione è soggetto ad una procedura di accreditamento che prevede, in caso di violazione di regole o di negligenza, la sospensione o il ritiro dell'autorizzazione ad operare.

In tale contesto, per tutelare il diritto dei contadini di continuare ad utilizzare sementi da essi prodotti ed oggetto di interesse dal punto di vista della biodiversità (le cosiddette « specie/varietà da conservazione », ovvero ecotipi e varietà di specie agrarie ed orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni, minacciate da erosione genetica), in attuazione della normativa europea di riferimento, i decreti legislativi n. 149 del 2009 e n. 267 del 2010 regolamentano la commercializzazione del materiale riproduttivo di tali specie, patrimonio da tutelare nel pieno rispetto della vigente normativa e dei Trattati internazionali che proteggono i diritti degli agricoltori.

Ricordo infine che, in tema di biodiversità, l'articolo 11 della legge n. 194 del 2015 riconosce agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione (ovvero ecotipi e varietà di specie agrarie ed orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni, mi-

nacciate da erosione genetica), il diritto alla vendita diretta, in ambito locale, di sementi o materiali di propagazione di tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti legislativi.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Nuovo testo unificato C. 3258 e abb. (Parere alla X Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	268
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	273
Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	269
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	274
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. S. 2535, approvato dalla Camera (Parere alla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	271
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	275
AVVERTENZA .....	272

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.*

##### **La seduta comincia alle 8.45.**

##### **Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.**

**Nuovo testo unificato C. 3258 e abb.**

(Parere alla X Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla X Commissione della Camera sul testo unificato delle pro-

poste di legge C. 3258 ed abb., recante « Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Il testo unificato, che si compone di 7 articoli, reca per la prima volta una disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata (cd. « *home restaurant* »).

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità, prevedendo che la legge, ferme restando le competenze delle Regioni e degli enti locali, disciplina l'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata e fornisce strumenti atti a garantire, la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione. Essa ha inoltre lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo

tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 detta le prescrizioni per il gestore della piattaforma digitale di *home restaurant*.

L'articolo 4 disciplina i requisiti per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, disponendo che gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti; essi devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali. L'attività di *home restaurant* è considerata saltuaria; a tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare, né generare proventi superiori a 5.000 euro annui. Si applicano le vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. L'esercizio dell'attività di *home restaurant* è inoltre subordinata al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP). Per tale esercizio è necessaria la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune competente; non è invece richiesta l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

L'articolo 5 disciplina i requisiti degli immobili destinati all'attività di *home restaurant* e prevede che essa non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.

L'articolo 6 individua le sanzioni, disponendo che l'esercizio in assenza di segnalazione certificata di inizio attività comporta la cessazione dell'attività medesima e una sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 15.000.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze della Camera, sul disegno di legge A.C. 4110, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili ».

L'articolo 1 dispone, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente – previo superamento di una procedura di selezione – senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Entro il 30 aprile 2017, l'amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.

L'articolo 2 proroga, dal 31 dicembre 2016 al 1° giugno 2017, il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale Equitalia avrebbe dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Si consente, agli enti locali di deliberare, entro il 1° giugno 2017, di continuare ad avvalersi del soggetto pre-

posto alla riscossione nazionale. In ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

L'articolo 3 riguarda l'utilizzo di banche dati da parte dell'Agenzia delle entrate ai fini del potenziamento della riscossione.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di adempimenti fiscali.

L'articolo 5 interviene in materia di dichiarazioni fiscali integrative a favore.

L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate.

L'articolo 7 riapre i termini per eseprire la procedura di *voluntary disclosure* in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017.

L'articolo 8 dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

L'articolo 9 finanzia fino al 31 dicembre 2016 la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL.

L'articolo 10 autorizza la spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018 quale contributo al Contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.), per la Parte investimenti.

L'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei

confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturmo – EAV s.r.l. La società EAV è inoltre chiamata a definire un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie. Assegna inoltre un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A. Sono infine dettate le disposizioni per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'articolo 12 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e stanziamento di 100 milioni di euro per il medesimo anno ai fini del concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale.

L'articolo 13 dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016; ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale « Imprese e competitività 2014-2010 », del Ministero dello sviluppo economico. Interviene altresì al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese agricole.

L'articolo 14 incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico.

L'articolo 15 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento ed incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (F.I.S.P.E.), mentre l'articolo 16 dispone in ordine all'entrata in vigore.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.****S. 2535, approvato dalla Camera.**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 9<sup>a</sup> Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, sul disegno di legge S.2535, recante « Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino », già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 4 maggio 2016, nel corso dell'esame presso la Camera.

Il disegno di legge è costituito da novantuno articoli ripartiti nei seguenti otto Titoli: il Titolo I, recante disposizioni introduttive; il Titolo II, recante norme di produzione e commercializzazione; il Titolo III, dedicato alla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali; il Titolo IV, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità; il Titolo V, recante disciplina degli aceti; il Titolo VI, in materia di adempimenti amministrativi e controlli; il Titolo VII, relativo al sistema sanzionatorio; il Titolo VIII, contenente le norme transitorie e finali.

Richiamando per il resto la relazione già svolta nel corso dell'esame presso la Camera, segnala le più rilevanti modificazioni apportate dalla Camera, durante l'esame in Assemblea.

Nel Titolo II, Capo II (« Viticoltura e potenziale produttivo»), dopo l'articolo 6, è stato inserito un articolo in materia di salvaguardia dei vigneti eroici o storici, definiti come vigneti « situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente

connesse alle peculiarità del territorio d'origine ». In particolare, vi si prevede che i criteri per l'individuazione dei territori in cui sono situati i vigneti eroici o storici, le tipologie di interventi volti alla loro salvaguardia e promozione, l'affidamento alle Regioni dei controlli sugli interventi che hanno ottenuto contributi siano definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. In coerenza con l'inserimento dell'articolo 7, all'articolo 73, in materia di sanzioni, è stata introdotta la previsione in base alla quale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore di un vigneto eroico o storico, al quale sono stati erogati i predetti contributi, non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al proprietario o al conduttore è, altresì, revocato il contributo concesso (articolo 73, comma 11).

All'articolo 10, comma 4, nel dettare la disciplina della fermentazione o rifermentazione per la produzione di particolari vini, è stata apportata una modifica volta a demandare l'individuazione di tali particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini di indicazione geografica (IG), con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, ad un decreto annuale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, anziché – come nel testo proposto dalla Commissione all'esito dell'esame in sede referente – a un provvedimento delle Regioni.

All'articolo 39, sono state inserite le « organizzazioni professionali della Regione » fra i soggetti titolari del potere di espressione del parere rispetto ai provvedimenti di regolamentazione della produzione demandati alle Regioni.

All'articolo 40, comma 2, nel disciplinare la composizione del Comitato nazionale vini DOP e IGP, è stata inserita la previsione per la quale, tra i membri del Comitato, è nominato «un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dall'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali».

All'articolo 41, comma 12, è stata introdotta la previsione per cui, con il decreto del Ministro delle politiche agricole, adottato sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni – con il quale sono definite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui allo stesso articolo 41 – sono, altresì, stabilite le eventuali cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei consorzi, ivi comprese quelle relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti dei consorzi medesimi, e sono definite anche le ipotesi di esclusività nei rapporti di lavoro sottesi.

All'articolo 73, in materia di sanzioni, è stata introdotta, al comma 13, una specifica sanzione per chiunque non indichi, nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli, la designazione dell'origine, ovvero la indichi difformemente da quanto previsto dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/2009, ovvero, infine, riporti segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata: salvo che il fatto costituisca reato, per tale soggetto è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 a 18.000 euro.

All'articolo 88, è stato inserito uno specifico comma (comma 5) che differisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, recante divieti di vendita e di somministrazione, e di cui all'articolo 49, comma 2, relativo all'aceto di vino, a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso articolo 88 è stato aggiunto un ulteriore comma (comma 6), al fine di consentire che i prodotti immessi sul mercato o

etichettati prima del 31 dicembre 2017, che non soddisfano i requisiti prescritti dal provvedimento in esame, ma che sono conformi alle disposizioni precedentemente applicabili, siano commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Segnala poi che, nel corso dell'esame alla Camera, sono state recepite le condizioni, poste da questa Commissione in sede di espressione del parere in prima lettura, in ordine alla necessità di assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni, nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, nell'ambito dei procedimenti di adozione dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui agli articoli 8, comma 9 (*ex* articolo 7, comma 9), e 64, comma 20, concernenti, rispettivamente, determinazione di criteri e procedure relative allo schedario viticolo e determinazione delle norme riguardanti il sistema di controllo sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica.

Rileva, altresì, che, nel corso dell'esame alla Camera, si è dato seguito anche all'osservazione formulata da questa Commissione, attraverso l'inserimento, all'articolo 89, della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

Propone infine di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relattrice.

**La seduta termina alle 8.55.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata  
(Nuovo testo unificato C. 3258 ed abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3258 ed abb. recante « Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata », come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che il provvedimento in esame reca per la prima volta una disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata (cd. « *home restaurant* »);

considerato che tale disciplina è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), incidendo peraltro al contempo sulla competenza regionale in materia di « attività commerciali » (articolo 117, quarto comma, Cost.);

ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la nozione di concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., riflette quella operante in ambito comunitario e comprende non solo gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza ma anche « le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in

generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche » (sentenza n. 299 del 2012; nello stesso senso, *ex multis*, sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007); secondo quest'ultima accezione, attraverso la « tutela della concorrenza », viene favorita, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori, ampliando la possibilità di scelta del consumatore e favorendo la libera esplicazione della capacità imprenditoriale (sentenze n. 209/2013, n. 299/2012, 18/2012);

considerato che la competenza statale in materia di « tutela della concorrenza » non esclude un intervento della legislazione regionale, sulla base di un autonomo titolo di competenza, purché tale intervento abbia una valenza procompetitiva (sentenze n. 288/2010, n. 431/2007 e n. 430/2007);

considerato che ulteriori limiti posti all'attività di *home restaurant* sono riconducibili ad ulteriori titoli di competenza, quali la competenza esclusiva statale in materia di « ordinamento civile » con riferimento alla tutela della *privacy* e la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di « tutela della salute » con riferimento ai requisiti igienico-sanitari,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4110, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: « Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili »;

rilevato che il contenuto del provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in particolare, le materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea », « immigrazione », « difesa e Forze armate », « ordinamento civile » e « previdenza sociale », attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, Cost.) e le materie « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » e « grandi reti di trasporto e di naviga-

zione », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato che l'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l., ed un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e che tali contributi devono ritenersi di carattere eccezionale, dovendo le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione essere destinate più propriamente ad interventi per lo sviluppo ed il rilancio degli investimenti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (S. 2535, approvato dalla Camera).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2535, recante « Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino »;

richiamato il proprio parere espresso in data 4 maggio 2016 nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile ad una pluralità di materie, tra cui rilevano in particolare le materie « agricoltura » e « commercio », ascritte alla competenza legislativa regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.), « tutela della concorrenza » e « ordinamento civile », attribuite alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. *e*) ed *l*), Cost.), nonché « tutela della salute » ed « alimentazione », spettanti alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti competenze regionali quali il comparto agricolo, possono avere attinenza ad interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, con particolare riguardo all'attuazione della normativa comunitaria, che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, commi primo e secondo, lettera *a*), Cost.);

espresso apprezzamento per il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, delle condizioni poste da questa Commissione in sede di espressione del richiamato parere, in ordine alla necessità di assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni, nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, nell'ambito dei procedimenti di adozione dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui agli articolo 8, comma 9 (*ex* articolo 7, comma 9), e 64, comma 20 (*ex* 63, comma 20), concernenti, rispettivamente, la determinazione dei criteri e delle procedure relative allo schedario viticolo e la determinazione delle norme riguardanti il sistema di controllo sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica;

considerato, altresì, con favore che, nel corso dell'esame alla Camera, si è dato seguito anche all'osservazione formulata da questa Commissione, attraverso l'inserimento, all'articolo 89, della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome;

preso atto delle ulteriori modifiche intervenute durante l'esame in Assemblea, ed in particolare dell'inserimento *ex novo* dell'articolo 7, in materia di salvaguardia dei vigneti eroici e storici;

rilevato con favore che quest'ultimo dispone che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui saranno definiti i criteri per

l'individuazione dei territori in cui sono situati i vigneti eroici o storici, le tipologie di interventi volti alla loro salvaguardia e promozione, nonché l'affidamento alle Regioni dei controlli sugli interventi sia adottato previa intesa in

sede di Conferenza permanente Stato-Regioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	277
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	279

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

#### La seduta comincia alle 8.20.

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.**

**Atto n. 329.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che l'esame dello schema era iniziato nella seduta di martedì 11 ottobre con l'illustrazione dell'articolato ed era proseguito nella seduta di mercoledì 19 ottobre con un'integrazione della relazione da parte

della relatrice, sen. Di Giorgi, cui era seguito il dibattito. L'esame era stato quindi sospeso, nelle more della trasmissione del parere del Consiglio di Stato, che è ora pervenuto, consentendo così alla Commissione di esprimersi. Ieri mattina la proposta di parere, che è stata elaborata dalla relatrice anche sulla base del dibattito svoltosi nella precedente seduta, è stata inviata a tutti i componenti della Commissione e al Sottosegretario Rughetti. Chiede alla sen. Di Giorgi se intenda illustrare la sua proposta.

La senatrice Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del parere, che in parte aveva già anticipato nella seduta del 19 ottobre. Dà merito al Governo di aver bene interpretato i principi e criteri direttivi presenti nella legge delega, elaborando uno schema che innova la disciplina degli enti di ricerca, senza distinzione tra enti strumentali e non strumentali; la nuova disciplina in parte è immediatamente precettiva e in parte rinvia in maniera indistinta agli statuti e ai regolamenti degli enti. Potrebbe essere utile allargare la parte immediatamente precettiva, soprattutto con riguardo al recepimento della Carta europea dei ricercatori, cui lo schema è finalizzato. Si

sofferma quindi sugli aspetti organizzativi e in particolare sulla Consulta dei presidenti, la cui previsione dovrebbe essere accompagnata da una razionalizzazione delle procedure di formazione del Programma nazionale della ricerca e dall'istituzione, presso la presidenza del Consiglio, di una struttura di missione, in grado di coordinare i diversi Ministeri competenti. Nel trattare i profili riguardanti il reclutamento e le spese per il personale, segnala in particolare l'opportunità di riformulare l'articolo 8, comma 4, che introduce un sistema a « budget », e, più in generale, la necessità di superare talune ambiguità presenti nel testo. Dopo aver richiamato la questione relativa all'applicazione dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, già oggetto del dibattito, evidenzia infine il significato dei rilievi formulati nel parere, il cui accoglimento inciderebbe positivamente e in profondità sulla stesura finale del decreto.

Il deputato Umberto D'OTTAVIO (PD), ringrazia la relatrice per aver saputo ac-

cogliere nella sua proposta di parere i rilievi formulati nel corso del dibattito.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia la relatrice per aver formulato una proposta di parere che offre spunti interessanti, assicurando l'impegno del Governo per trovare il migliore equilibrio possibile tra autonomia degli enti di ricerca e disciplina generale in materia di gestione del personale. In particolare, il Governo sta approfondendo dal punto di vista tecnico le questioni relative all'attuazione dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, richiamate anche dalla relatrice. La stesura definitiva del testo sarà effettuata tenendo conto dei rilievi presenti nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere e negli altri pareri parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 8.35.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (Atto n. 329).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 13 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (Atto n. 329);

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge n.124 del 2015, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR), in particolare prevedendo:

il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale;

la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità;

l'inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attività di ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;

la definizione di regole improntate a principi di responsabilità ed auto-

nomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;

la razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo « a budget »;

la semplificazione della normativa riguardante gli EPR e il suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali;

la nuova disciplina si innesta in un quadro normativo complesso, stratificato e frammentato, che potrebbe essere oggetto di una più incisiva opera di abrogazione delle normative superate dalla riforma in atto;

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria è oggetto di due schemi di atti del Governo (nn. 331 e 332) sui quali si sono recentemente pronunciate le competenti Commissioni parlamentari;

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Mentre quest'ultima ha espresso un parere favorevole senza rilievi, il Consiglio di Stato ha condizionato il proprio parere favorevole al recepimento di due condizioni, riguardanti lo svolgimento di un'esaustiva attività di consultazione (dalla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione l'Alto Consesso deduce « la assoluta carenza dell'attività di consultazione ») e di monitoraggio, quest'ultima effettuata in base ad indicatori sostanziali e non solo di carattere formale; in più, il Consiglio di Stato segnala la neces-

sità di un intervento di riordino normativo, reso indispensabile dalla stratificazione e frammentarietà della normativa;

rilevato, in via generale, che:

lo schema innova l'assetto degli enti pubblici di ricerca, senza distinzione tra gli enti a carattere strumentale e gli enti a carattere non strumentale;

la nuova disciplina in parte è immediatamente precettiva e in parte rinvia in maniera indistinta agli statuti e regolamenti degli enti, cui spetta il compito di regolare nel dettaglio – tra l'altro – gli aspetti relativi alla libertà di ricerca, ai sistemi di valutazione e alla partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca;

la riforma è attuata salvaguardando la « invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente », prevista dalla disposizione di delega;

salvo quanto rilevato oltre con riguardo all'articolo 11, comma 4, lo schema si discosta in almeno due punti dalla previsione di delega: non recepisce il documento della Commissione europea *European Framework for Research Careers*, la cui importanza è opportunamente richiamata nel parere del Consiglio di Stato; l'articolo 9, comma 4, anziché limitarsi ai soli enti di ricerca, inserisce un comma 515-*bis* nell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) consentendo a tutte le amministrazioni pubbliche di procedere ad acquisti autonomi anche al di fuori dei casi previsti dal comma 516 della medesima legge (indisponibilità o inidoneità del bene o servizio; necessità ed urgenza) per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali richiedendo l'accesso alla rete GARR (la rete italiana a banda ultralarga dedicata alla comunità dell'istruzione, della ricerca e della cultura);

rilevato, con riguardo ai singoli articoli dello schema, che:

l'articolo 3, nel riconoscere agli enti pubblici di ricerca autonomia statutaria e

regolamentare, tratta in maniera indistinta le due forme dell'autonomia normativa che viene concessa agli enti medesimi, senza indicare livelli ed ambiti di competenza attribuiti, rispettivamente, alla fonte statutaria ed a quella regolamentare;

l'articolo 5, comma 5, novellando il decreto legislativo n. 204 del 1998, elimina dalla procedura di approvazione del decreto di riparto del fondo ordinario enti il parere delle Commissioni parlamentari competenti, incidendo sui rapporti tra Governo e Parlamento, senza operare una semplificazione della procedura, i cui ritardi non si devono all'espressione dei pareri parlamentari ma alle procedure di predisposizione del decreto di riparto connesse alla programmazione nazionale disciplinata dallo stesso decreto legislativo;

l'articolo 7 istituisce la Consulta dei presidenti degli enti con previsione di indubbio interesse ma che non costituisce di per se una semplificazione introducendo un ulteriore organismo con competenze specifiche nella complessa procedura di definizione del Programma nazionale della ricerca. L'istituzione di una Consulta, come momento di confronto e di impulso da parte dei vertici delle istituzioni che hanno la responsabilità di attuare, in autonomia e indipendenza, le politiche di ricerca, può assumere efficacia solo se inserita in una complessiva semplificazione delle procedure previste dal decreto legislativo n. 204/1998 (artt. 1, 2 e 3) con un coordinamento diretto della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso una struttura per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche nel settore. La Consulta potrebbe quindi essere collocata in una struttura organizzativa, facendola concorrere alla definizione delle strategie con gli altri soggetti rilevanti in materia (università, mondo dell'industria);

l'articolo 8 comma 4 introduce un sistema a « budget » per il reclutamento del personale, con una semplificazione delle procedure per l'approvazione del fabbisogno: tale previsione costituisce un punto

centrale del decreto delegato. La nuova formulazione tuttavia introduce limiti non compatibili con la programmazione di alcuni enti. La disposizione andrebbe quindi riformulata al fine di assicurare – a valle di una valutazione sul miglior bilanciamento possibile tra autonomia e responsabilità rispetto alla sostenibilità della spesa e tenendo conto delle specifiche missioni degli enti – l'allineamento ai nuovi parametri senza interrompere le attività programmate, eventualmente prevedendo un adeguato periodo transitorio;

la formulazione delle disposizioni relative alle spese di personale appare nel complesso ambigua e meritevole di essere chiarita, anche rispetto all'incidenza delle spese utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere su fondi diversi dal finanziamento ordinario;

all'articolo 11:

il comma 4 si limita a demandare al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, «acquisito il parere dei Ministeri vigilanti, in sede di revisione dell'attuale modello contrattuale degli Enti e delle figure professionali che in essi operano, ivi inclusa la procedura del reclutamento», l'individuazione di «criteri di merito e di valorizzazione dell'attività di ricerca, in conformità con le migliori prassi internazionali», con previsione che appare meritevole di approfondimento, sia in ordine alla competenza del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sia, soprattutto, in ordine alle modalità dell'intervento, valutando la congruità del rinvio ad una fonte subordinata per intervenire su uno degli oggetti della delega (articolo 11, comma 1, lettera b)), che come tale dovrebbe costituire materia del decreto legislativo;

il comma 5 stabilisce che, fermi restando i limiti di cui all'articolo 8, a decorrere dal 2017 «la facoltà ad assumere ricercatori e tecnologi è fissata nella misura del cento per cento». Si tratta di una previsione suscettibile di chiarimento;

l'articolo 16 comma 2 fa riferimento ad «attività di terza generazione» espres-

sione che non trova riscontro a livello normativo, mentre non menziona le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche, centrali nella missione istituzionale di molti degli enti in questione, che occorrerebbe piuttosto richiamare;

l'articolo 18, nel normare la prima applicazione della nuova disciplina, dispone che, in caso di mancata adozione dei nuovi statuti e regolamenti, il Ministro vigilante assegna all'ente inadempiente un ulteriore termine di tre mesi, per adottare le sole modifiche statutarie (andrebbe valutata l'opportunità di fare riferimento anche ai regolamenti), decorsi i quali costituisce, anche in questo caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, che adotti le necessarie modifiche statutarie, per i cui lavori non è fissato alcun termine.

Sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente:

nel preambolo del decreto manca un riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 381 del 1999, che definiscono i termini della libertà e autonomia professionale di ricercatori e tecnologi;

l'articolo 19, comma 2 abroga l'articolo 8 della legge n. 168 del 1998, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che tratta dell'autonomia degli enti di ricerca nello stesso contesto normativo dedicato alle università;

rilevato, con riguardo all'impatto sulla normativa vigente, che si pongono ulteriori, più minuti problemi di coordinamento, oggetto di talune osservazioni,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*sotto il profilo della formulazione del testo:*

andrebbe valutata l'opportunità di riformulare l'articolo 2, che sostanzialmente

demanda il recepimento della Carta europea dei ricercatori agli statuti e ai regolamenti degli enti, richiamando in maniera più puntuale nella disciplina legislativa gli aspetti che compongono e qualificano la libertà e autonomia della ricerca, oggetto della Carta stessa. Andrebbe inoltre verificata l'opportunità di dare attuazione alla previsione di delega anche con riguardo al documento della Commissione europea *European Framework for Research Careers*;

all'articolo 3, andrebbe distinto l'ambito dell'autonomia statutaria da quello dell'autonomia regolamentare;

all'articolo 4, che fa riferimento ai soli regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, nonché del personale, senza menzionare esplicitamente regolamenti di altro tipo in alcuni casi richiesti specificamente dalla legge (articolo 2 del decreto legislativo n. 297/1999, sulla costituzione di società *spin-off* di ricerca; articolo 22, comma 4 della legge n. 240/2010 sugli assegni di ricerca), andrebbe aggiunta espressamente la facoltà di adottare anche regolamenti di organizzazione e altri regolamenti interni riguardanti specifiche materie;

all'articolo 5, andrebbe soppresso il comma 5, che abolisce il parere delle competenti Commissioni parlamentari sui decreti ministeriali di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca e andrebbe inserita una incisiva e coerente semplificazione delle procedure di predisposizione del programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo n. 204/1998, con copertura pluriennale per accelerare la presentazione dei piani di attività degli enti e, conseguentemente, la predisposizione dello schema di riparto;

all'articolo 7, la istituenda Consulta dei presidenti degli enti di ricerca andrebbe inserita nella complessiva revisione delle procedure di coordinamento governativo per l'individuazione delle priorità strategiche nazionali definite nel programma nazionale della ricerca e an-

drebbe integrata in un nuovo sistema di coordinamento tra i diversi ministeri attraverso una struttura di missione sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di impulso, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, rivedendo e semplificando gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 204/1998. Il nuovo organo dovrebbe essere posto in grado di supportare il Governo nella definizione delle politiche nazionali e nelle connesse attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche per la ricerca con gli altri soggetti rilevanti in materia (università, mondo dell'industria);

andrebbe verificata la coerenza con la previsione di delega dell'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 11, comma 4;

all'articolo 16 comma 2, andrebbe sostituito il riferimento alle «attività di terza generazione» con quello alle attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche e al trasferimento tecnologico;

all'articolo 18, andrebbe stabilito un termine anche per i lavori della Commissione;

andrebbe valutata l'opportunità di riformulare nei termini indicati in premessa – anche al fine di renderle più chiare e facilmente applicabili – le previsioni riguardanti le assunzioni di personale;

*sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente e della semplificazione:*

andrebbe valutata l'opportunità di:

inserire nel preambolo del decreto un riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 381 del 1999, che definiscono i termini della libertà e autonomia professionale di ricercatori e tecnologi;

riformulare l'articolo 9, comma 3 in termini di novella all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

riformulare l'articolo 13, comma 1 in termini di novella della lettera *f-bis*) del

comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, che prevede la sottoposizione degli atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni al controllo della Corte dei conti;

integrare l'articolo 18, comma 1, al fine di un coordinamento con gli schemi di decreto relativi al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sui quali si sono pronunciate di recente le competenti Commissioni parlamentari (atti del Governo nn. 331 e 332), prevedendo che il CREA dà attuazione allo statuto e ai piani della ricerca e della razionalizzazione della rete di ricerca

emanati a norma dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

in coerenza con l'obiettivo perseguito dalla nuova disciplina, teso ad avvicinare la disciplina dell'autonomia degli enti di ricerca a quella delle università, andrebbe infine mantenuta la regolamentazione che, proprio per questo, alla fine degli anni novanta, ha regolato entrambe le fattispecie. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di non procedere all'abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 168 del 1998 (disposta dall'articolo 19, comma 2) bensì ad una sua riformulazione, che integri le previsioni degli articoli 3 e 4 dello schema.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta, sull'attuazione e le prospettive dell'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e del concorso dei medesimi alla sostenibilità del debito pubblico ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i> ) ..	284
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	284

#### AUDIZIONI

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze, Piero Paolo Baretta.*

#### La seduta comincia alle 8.10.

**Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta, sull'attuazione e le prospettive dell'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e del concorso dei medesimi alla sostenibilità del debito pubblico.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI e i senatori Maria Cecilia GUERRA (PD), Magda Angela ZANONI (PD) e Bachisio Silvio LAI (PD).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Baretta per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 8.45.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	285
Audizione del direttore del TG3, Luca Mazzà ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	285
Comunicazioni del presidente .....	286
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – dal n. 506/2472 al n. 509/2502</i> ) .....	287

Giovedì 3 novembre 2016. – Presidenza del presidente Roberto FICO. Intervengono, per la Rai, il direttore del TG3, Luca Mazzà, e il direttore delle Relazioni istituzionali, Fabrizio Ferragni.

#### La seduta comincia alle 14.10.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

##### Audizione del direttore del TG3, Luca Mazzà.

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori del senatore Alberto AIROLA (M5S) e del deputato Michele ANZALDI (PD), Luca MAZZÀ, *direttore del TG3*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Maurizio LUPI (AP), i senatori Alberto AIROLA (M5S) e Roberto RUTA (PD), i deputati Michele ANZALDI (PD) e Giorgio LAINATI (SCCI-MAIE), il senatore Francesco VERDUCCI (PD), i deputati Pino PISICCHIO (Misto) e Fabio RAMPPELLI (FdI-AN) e Roberto FICO, *presidente*.

Luca MAZZÀ, *direttore del TG3*, e Fabrizio FERRAGNI, *direttore delle Relazioni istituzionali*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

**Comunicazioni del presidente.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti

dal n. 506/2472 al n. 509/2502, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA  
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 506/2472 al n. 509/2502)**

CROSIO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve garantire, secondo il contratto di servizio che la vincola al Ministero dello Sviluppo economico, il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità, fra cui la garanzia del pluralismo dell'informazione;

la promozione della libera espressione delle opinioni e la garanzia dell'accesso ai soggetti politici e sociali possono essere assicurate solo attraverso un'informazione completa ed imparziale che rispetti un'equa rappresentanza delle diverse idee politiche;

considerato che i dati di ascolto relativi a tutte le emittenti televisive elaborati da Auditel registrano l'edizione serale del TG1 come quella maggiormente seguita a livello nazionale con una media di 5 milioni di telespettatori; è pertanto doveroso, più che mai, che in questa particolare edizione sia rispettato un equilibrio nei tempi di parola dei diversi esponenti politici;

ancorché i *report* elaborati dall'Osservatorio di Pavia mostrino una media settimanale bilanciata degli interventi dei diversi esponenti politici nelle varie trasmissioni, è importante analizzare il dato in relazione alle fasce orarie di maggior ascolto e, principalmente, agli spazi occupati nel TG1, anche in virtù del fatto che è la rete alla quale è riconosciuto, per legge, un « preminente interesse generale »;

si chiede di sapere:

quali siano stati dettagliatamente i tempi di parola riservati ai diversi esponenti politici nell'edizione serale del tg1 a partire da gennaio 2016;

se non ritengano di dover metter in atto ogni azione necessaria al fine di garantire il diritto dei cittadini a ricevere un'informazione equa ed imparziale dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

(506/2472)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza – con riferimento al tema della ponderazione dei dati di monitoraggio rispetto agli ascolti – che la prassi seguita dall'Osservatorio di Pavia dal 1994 ad oggi di non ponderare i dati (tempi di « presenza » e di « attenzione ») è dettata da una esigenza di fondo legata alla natura stessa del monitoraggio del pluralismo politico in televisione. La logica della par condicio, infatti, riguarda l'equilibrio delle trasmissioni indipendentemente dall'ampiezza o meno della loro audience. In altre parole, il grado di pluralismo riguarda il « prodotto televisivo » e non il suo consumo. Ed è proprio la natura stessa dei dati d'ascolto rilevati dall'Auditel, costruiti su ricerche demoscopiche che fotografano lo stile di consumo delle famiglie italiane, in particolar modo dei centri di spesa familiari, ad essere incentrata sull'ottica « pubblicitaria ».*

*Nel quadro sopra sinteticamente descritto, si ritiene ancora di mettere in evidenza come per una ponderata valutazione dell'equilibrio dei tempi attribuiti dall'informazione alle diverse forze politiche, appaia opportuno prendere in considerazione da un lato le modalità di esercizio dell'attività giornalistica (in ordine alla completezza, alla lealtà, all'obiettività e in generale alla qualità dell'informazione garantita dalle testate del servizio pubblico) e, dall'altro, l'agenda politica proposta dall'at-*

tualità e dalla cronaca nel periodo di riferimento, liberamente apprezzata dai direttori e dai giornalisti delle diverse redazioni, secondo la propria sensibilità editoriale, in forza della libertà di espressione, del pensiero e della cronaca/critica garantiti dall'articolo 21 della Costituzione.

Ciò premesso, sotto il profilo quantitativo si riportano di seguito – per il periodo gennaio-settembre 2016 – i principali dati dell'Osservatorio di Pavia relativi all'edizione delle 20.00 del TG1 per quanto concerne lo spazio dato ai principali leader: 1° posto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi con un TGD (Tempo Gestito Direttamente) del 18,3 per cento e un T (TGD + Tempo di attenzione) del 24,4 per cento; 2° posto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un TGD del 6,4 per cento e un T del 7,9 per cento; 3° posto il Segretario della Lega Nord Matteo Salvini con un TGD del 3 per cento e un T del 3,4 per cento; 4° posto il Ministro Maria Elena Boschi con un TGD del 3 per cento e un T del 2,6 per cento; 5° posto On. Luigi Di Maio con un TGD del 2,8 per cento e un T del 2,1 per cento.

Ai fini di una lettura dei dati sopra sintetizzati si forniscono di seguito le principali voci dell'agenda politica nel periodo considerato. I temi principali si ricordano sono stati:

il dibattito, sia parlamentare che sociale, sulle Unioni civili. In particolare, hanno avuto visibilità le mobilitazioni a favore e contro il disegno di legge Cirinnà, e il confronto sulle cosiddetta stepchild adoption, sia tra maggioranza di Governo e opposizioni, sia interno alla stessa maggioranza di Governo; infine, la produzione da parte del Governo di un emendamento al d.d.l. sul quale l'Esecutivo ha posto la questione di fiducia;

la riforma istituzionale, approvata dal Senato, e il confronto sulla legge elettorale, con la riapertura del confronto parlamentare su una possibile modifica della stessa;

la campagna per il referendum abrogativo della legge sul rinnovo delle concessioni per l'estrazione di petrolio in mare

entro le 12 miglia dalla costa, con l'apertura di un'inchiesta per lo smaltimento di rifiuti dell'impianto Eni di Viggiano e per le concessioni petrolifere in Basilicata, le cui conseguenze hanno portato alle dimissioni della Ministra per lo sviluppo economico Guidi;

la campagna per le elezioni amministrative, e la relativa analisi del voto, con l'apertura di una riflessione all'interno del PD e del Centrodestra, in seguito ai rispettivi risultati elettorali;

il confronto all'interno dell'Ue sulle politiche di bilancio, con il confronto tra Istituzioni europee e Governo italiano sulla flessibilità garantita all'Italia;

la crisi umanitaria derivante dall'arrivo di profughi dal Nord Africa e dal Medioriente, con il confronto europeo sull'opportunità di sospendere i trattati di libera circolazione dei cittadini per cercare di controllare i fenomeni migratori, il vertice di Bruxelles tra Ue e Turchia per la firma di un protocollo di assistenza e di regolazione dei flussi tra Istanbul e Bruxelles, la polemica tra Italia e Austria per la decisione austriaca di ripristinare i controlli di frontiera al valico del Brennero, la presentazione del progetto Migration Compact al Parlamento europeo, e i problemi di accoglienza dei profughi in Italia;

il terrorismo di matrice jihadista, con il confronto all'interno dell'UE sulle politiche di lotta al terrorismo;

la crisi libica, con la morte di due ostaggi italiani e il confronto internazionale sull'opportunità di un intervento militare in sostegno del governo di Tripoli;

il caso della morte del ricercatore italiano Guido Regeni in Egitto;

lo svolgimento del G7 di Tokyo;

il commento al risultato elettorale del referendum britannico sulla permanenza nella UE, con la vittoria del « Leave »;

il terremoto che ha colpito Amatrice e altre aree dell'Italia centrale.

D'AMBROSIO LETTIERI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

la scorsa domenica, 9 ottobre 2016, la trasmissione pomeridiana di RAI 1, « L'arena » condotta da Massimo Giletti, ha avuto ospite unico il Presidente del Consiglio nonché Presidente del Partito Democratico, Matteo Renzi;

in detta trasmissione il conduttore ha intervistato il citato ospite per circa quaranta minuti, senza alcuna controparte, sulle motivazioni del referendum costituzionale cui sono chiamati a esprimersi i cittadini italiani il prossimo 4 dicembre;

il Presidente del Consiglio nonché Presidente del Partito Democratico ha, ovviamente, fatto un panegirico a favore del « si » al *referendum* medesimo;

detto *referendum* costituzionale, per essere correttamente illustrato agli italiani, dovrebbe essere spiegato attraverso le motivazioni connesse al « si » così come quelle legate al « no » in modo da consentire ai cittadini — elettori l'esercizio del libero arbitrio;

la sopracitata puntata de « L'arena » ha trascurato del tutto di mettere a confronto i rappresentanti del « si » con quelli del « no »;

la campagna referendaria è in pieno svolgimento;

il Servizio pubblico rappresentato dalla RAI deve ben tenere nel dovuto conto i due schieramenti in campo ovvero i sostenitori del « si » allo stesso modo e con le stesse modalità di quelli del « no »;

gli spazi riservati alle due parti in campo dovrebbero essere parimenti divisi al di là della persona o delle persone invitate nelle trasmissioni a rappresentarle;

la trasmissione « L'arena » è stata usata come un palcoscenico a favore del « si » a discapito del « no » in una fascia

oraria, quella pomeridiana, e in una giornata, quella domenicale, fra le più seguite dai telespettatori;

considerato che:

la trasmissione « L'arena », la cui notorietà è nota a tutti, ha rappresentato un uso inaudito della televisione pubblica, il cui canone è pagato da tutti i cittadini italiani ovvero da quelli che verosimilmente voteranno « si » così come da coloro che voteranno « no »;

nella seduta dello scorso 6 ottobre 2016, il Presidente della Commissione per la vigilanza RAI aveva comunicato che « i principi della legge 28 del 2000 in materia di comunicazione politica e di parità di trattamento nell'accesso ai mezzi di informazione si applicano a partire dalla data di indizione del referendum »;

la Commissione aveva, in proposito, auspicato che i vertici dell'Azienda estendessero l'invito ai responsabili delle testate giornalistiche ad assicurare un equilibrio paritario anche nelle modalità di conduzione, nell'informazione concernente le opposte indicazioni di voto ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario;

all'attenzione della Commissione di vigilanza RAI sono in attesa di essere esaminate anche alcune proposte di modificazioni al regolamento sulla « *par condicio* » finalizzate a garantire, attraverso modalità e procedure coerenti con la normativa vigente, una più concreta parità di accesso agli spazi informativi fino ad oggi palesemente squilibrati;

le testate giornalistiche e tutti gli spazi informativi del servizio pubblico, infatti, per garantire un'adeguata conoscenza, dovrebbero non inserire la propaganda per il « si » al *referendum* tra le usuali (già di per sé sovrabbondanti) notizie riguardanti l'attività di governo;

la consueta ripartizione dei tempi, ovvero un terzo al Governo, un terzo alla maggioranza e un terzo all'opposizione, infatti, non garantisce, di per sé, parità in

considerazione del fatto che il Governo utilizza, comunque, ogni spazio disponibile per pubblicizzare le ragioni del « si » al referendum con evidente e non più tollerabile sovraesposizione in danno delle ragioni del « no »;

si chiede di sapere:

se siano stati a conoscenza del *panel* della trasmissione « L'arena » di domenica 9 ottobre 2016 o se lo stesso sia stato predisposto esclusivamente dal conduttore in collaborazione con la sua redazione;

quali siano le valutazioni sulla predetta trasmissione e sugli ospiti presenti in studio;

se abbiano esteso ai responsabili delle testate giornalistiche l'invito sopraccitato della Commissione di vigilanza RAI ad assicurare un equilibrio informativo in relazione al quesito referendario ovvero i motivi per i quali detto invito non è stato ancora portato a conoscenza dei medesimi responsabili;

se il conduttore Giletti fosse a conoscenza di detto invito ovvero per quali ragioni, pur facendo informazione politica, non ne sia stato informato;

se condividano l'orientamento a modificare la ripartizione degli spazi assegnati per consuetudine a Governo e maggioranza e opposizione in ragione di una maggiore e migliore tutela delle argomentazioni del « si » al quesito referendario;

se e quali provvedimenti urgenti intendano assumere per ristabilire le modalità di assegnazione degli spazi riservati ai sostenitori del « si » e degli spazi riservati ai sostenitori del « no »;

se e quali provvedimenti intendano porre in essere con estrema urgenza affinché all'interno della stessa trasmissione « L'arena » siano adeguatamente rappresentate le ragioni dei sostenitori del « no » al referendum;

se e quali provvedimenti intendano mettere in campo per evitare che simili

episodi di squilibrio rappresentativo quali quelli occorsi a « L'arena » abbiano a ripetersi su RAI 1 o su altra rete RAI;

se e quali iniziative intendano assumere con urgenza al fine di predisporre, per tutta la durata della campagna referendaria, un'adeguata programmazione riguardo i sostenitori di entrambi gli schieramenti in tutti gli spazi di informazione Rai nel rispetto della normativa vigente in tema di *par condicio* e/o di eventuali nuove modificazioni al regolamento che la Commissione di vigilanza riterrà di voler assumere.

(507/2473)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

*Il programma L'Arena dopo aver avuto come ospite nella puntata del 9 ottobre scorso il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, nella successiva puntata di domenica 16 ottobre ha intervistato in studio con modalità e tempi analoghi l'On. Mara Carfagna di FI. Ad entrambi, intervistati sui temi più « caldi » dell'attualità, è stato dato ampio spazio per illustrare la posizione della propria parte politica a proposito del quesito referendario.*

*Sotto il profilo quantitativo, l'impostazione sopra sintetizzata si muove in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2, del regolamento recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016 » approvato dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza lo scorso 11 ottobre.*

BRUNETTA. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:*

*il nuovo talk show di Raitre « Politics » condotto da Gianluca Semprini si è contraddistinto, nelle ultime settimane per un comportamento a dir poco incomprensibile nei confronti del sottoscritto: in vista*

della prima puntata del programma, andata in onda il 6 settembre scorso, il sottoscritto era stato inizialmente invitato; l'ospitata poi venne annullata dalla redazione del programma e al posto del sottoscritto venne invitato l'onorevole Di Maio, che all'ultimo momento diede *forfait*;

per la seconda volta in poche settimane la redazione del programma di Semprini contatta di nuovo l'interrogante per essere ospite nella trasmissione che andrà in onda martedì 18 ottobre. La redazione aveva già precisato che nel corso del programma si sarebbe trattato il tema del *referendum* costituzionale;

la notizia era stata molto pubblicizzata, con tanto di citazioni sui quotidiani, divenendo anche oggetto di una battuta di dileggio consentita, dall'impassibile conduttore, in spregio a tutte le norme deontologiche del giornalismo, al presidente del Consiglio Matteo Renzi, che martedì scorso, proprio a « Politics », al termine della sua ospitata in solitaria diceva: « solidarietà ai telespettatori che la prossima settimana dovranno sorbirsi Brunetta »;

la dichiarazione inaccettabile del presidente del Consiglio, tesa a deridere un esponente politico, previsto come ospite, in quella stessa trasmissione, non ha ricevuto nessun « distinguo » da parte del conduttore Semprini, che ha tenuto un atteggiamento inaccettabile;

in un secondo momento, la redazione di « Politics », dopo aver fatto perdere le proprie tracce per ben due giorni, ha contattato il portavoce dell'interrogante, nella giornata di venerdì 14 ottobre pomeriggio, per comunicare che la puntata di martedì 18 ottobre, avrebbe avuto un *format* diverso, rispetto a quello preventivamente comunicato, e in questo contesto, la partecipazione del sottoscritto è stata dunque, annullata;

la nuova struttura del programma prevedeva nuovamente, così come avvenuto nella puntata con ospite Renzi, un solo politico, con giornalisti a porre domande;

un comportamento così assurdo che dimostra bene quale sia il livello di serietà del lavoro svolto dalla redazione di « Politics »; tra le giornate di sabato 15 e domenica 16 ottobre, la redazione del programma ha nuovamente ricontattato il portavoce del sottoscritto per proporre un confronto con un Ministro del Governo Renzi nella puntata del 18 ottobre. I repentini quanto all'apparenza incomprensibili cambi di scaletta e di *format* sembra siano dovuti a durissimi scontri tra i vertici Rai e i responsabili della trasmissione;

al Presidente del Consiglio, è stato concesso di svolgere il suo consueto « show » con un monologo in solitaria, mentre al sottoscritto è stato proposto il confronto con un Ministro;

ad oggi, dagli *account* Facebook e Twitter del programma « Politics » risulta che Alessandro Di Battista sarà ospite della trasmissione di martedì 18 ottobre; si tratterebbe del secondo esponente del M5S ospite del programma, a distanza di poche settimane dalla precedente puntata in cui è stato già ospitato Luigi Di Maio, con una violazione dei principi propri della *par condicio*;

si chiede di sapere:

se i vertici Rai siano a conoscenza dei fatti riportati in premessa, che si caratterizzano per l'assoluta mancanza di serietà, rispetto e professionalità dal punto di vista della deontologia della professione del giornalista e se non ritengano necessario che la redazione di « Politics » e *in primis* il conduttore Gianluca Semprini chiarisca pubblicamente quanto accaduto.  
(508/2485)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo, per quanto riguarda la scaletta della puntata di « Politics » del 18 ottobre scorso si conferma che inizialmente si era pensato, per una parte del programma, ad un confronto tra l'On. Renato Brunetta e il Ministro del lavoro Giuliano Poletti. Successivamente, nell'autonomia*

editoriale della redazione del programma, è stato deciso di ospitare per il fronte del « no » al referendum, in analogia al format adottato nella precedente puntata, un unico esponente politico su quella posizione. E la scelta è andata per l'On. Alessandro Di Battista, uno dei leader del principale partito di opposizione, il Movimento5Stelle; poi, quando è stato definitivamente stabilito che per esigenze di palinsesto il programma avrebbe avuto la durata consueta e non una riduzione, la redazione ha immediatamente ricontattato il Ministro Poletti e l'On. Brunetta, per proporre il ripristino del confronto tra di loro, come da accordi precedentemente assunti. Ma mentre il Ministro si è reso nuovamente disponibile, l'On. Brunetta tramite il suo portavoce ha fatto sapere via sms che « dopo quello che è successo, noi veniamo solo alle stesse condizioni di Renzi ».

In secondo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza che — anche considerato che ad oggi le puntate di « Politics » andate in onda dopo il 28 settembre sono solo 4 (data di inizio del regime di par condicio) — ogni valutazione sul rispetto del pluralismo informativo nel corso di Politics è da ritenersi assolutamente prematura ed infondata; in merito, si ricorda che il Regolamento della Commissione di Vigilanza applicativo della par condicio nella campagna referendaria in corso all'articolo 8, comma 2, stabilisce che « Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario ».

Da ultimo, si ritiene comunque opportuno mettere in evidenza — con riferimento alla tematica degli ospiti nella trasmissione — che l'unica presenza di un esponente del

M5S dopo la data di avvio della par condicio è quella dell'On. Di Battista nella puntata del 18 ottobre 2016, e che per quanto concerne Forza Italia nella puntata del 4 ottobre scorso è stato ospitato (in collegamento) Stefano Parisi e nella puntata del 25 ottobre sono stati ospiti in studio per un confronto sul referendum l'On. Nunzia De Girolamo di FI e il Ministro Graziano Del Rio; più in generale, ancora, si ritiene opportuno aggiungere che sono in corso già da tempo contatti con il responsabile TV di FI, con il quale sono stati presi accordi per ospitare parlamentari del Gruppo (alcuni già confermati per le prossime puntate e alcuni in attesa di conferma, tra cui anche il Presidente Berlusconi).

RAMPELLI. — Al Direttore generale della Rai — Premesso che:

a quanto si apprende dagli organi di informazione, la Rai trasmetterà in diretta la cerimonia di inaugurazione della cosiddetta « nuvola » di Fuksas, vale a dire il nuovo Centro Congressi di Roma, sito all'EUR, finalmente pronto dopo sedici anni dall'approvazione del progetto, nove anni di cantiere, e milioni di euro dei contribuenti spesi;

in occasione della cerimonia prevista per il prossimo 29 ottobre, sembra che anche la televisione pubblica sia orientata su un progetto molto impegnativo e costoso; si parla, infatti, di una trasmissione che dovrebbe costare oltre un milione di euro da spendere in allestimenti di impianti scenografici e illuminotecnici faraonici e nei cachet per garantirsi la presenza di importanti ospiti internazionali, quali, ad esempio, Michael Bublè;

sulla realizzazione dell'opera architettonica si è sviluppato per anni un controverso dibattito, sia sotto un profilo culturale che sotto l'aspetto finanziario, a causa dell'aumento progressivo dei costi in corso d'opera che ha costretto l'ente EUR addirittura a procedere ad alcune dismissioni immobiliari;

appare evidente come laddove la notizia circa l'ingente esborso finanziario per

la trasmissione fosse confermata essa non troverebbe giustificazione alcuna nelle attuali condizioni di bilancio nelle quali versa l'azienda, oltre ad essere l'ennesimo caso in cui i soldi del canone pagato da tutti gli italiani sono destinati a sostenere eventi dal sapore decisamente elettorale;

si chiede di sapere:

se la Rai ritenga opportuna la trasmissione di cui in premessa e, laddove la trasmissione fosse confermata, se si preveda di dare spazio al suo interno anche a persone che hanno espresso ed esprimono una posizione critica rispetto alla « nuvola »;

a quanto ammonteranno i costi complessivamente sostenuti da parte della Rai, e quindi da parte di tutti i cittadini, in occasione della trasmissione di cui in premessa, e in che modo saranno impiegati.

(509/2502)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza che la Rai ha ritenuto di trasmettere su una propria rete — Rai 1, dalle ore 18,30 alle ore 20 — la cerimonia di inaugurazione del nuovo Centro Congressi dell'EUR in considerazione di vari aspetti, tra i quali i principali attengono*

*alla strategicità dell'opera e ai relativi potenziali impatti della stessa anche a livello internazionale (testimoniati dalla nutrita presenza di rappresentanti di Paesi esteri).*

*Ciò premesso, per quanto attiene agli aspetti economici, si segnala che l'evento è organizzato dall'Ente EUR che, conseguentemente, ne sostiene i relativi costi; la trasmissione da parte Rai rientra all'interno di una convenzione che Rai Com sta finalizzando con l'Ente e che, in estrema sintesi, prevede a beneficio di Rai un « pacchetto » complessivo di circa 1 milione di euro (nel quale rientra — oltre a una somma di 5-600 mila euro — l'acquisizione a titolo gratuito della disponibilità del Centro Congressi per l'organizzazione di eventi per un valore quantificabile nell'ordine di circa 400 mila euro).*

*Con riferimento al tema dell'informazione sulle posizioni critiche a vario titolo espresse sul nuovo Centro Congressi, si ritiene che queste possano essere adeguatamente rappresentate nell'ambito dell'offerta informativa del servizio pubblico, per la quale i Direttori di Testata (in base alla propria autonomia editoriale) sono impegnati a favorire — in linea con il Contratto di servizio — «...lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati».*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	294
Sui lavori del Comitato .....	294

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.*

**La seduta comincia alle 10.05.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Intervengono la deputata VILLECCO CALIPARI (PD), i senatori CASSON (PD) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SI-SEL) e SPERANZA (PD).

#### **Sui lavori del Comitato.**

Il deputato SPERANZA (PD) svolge una relazione sulla missione effettuata da una delegazione del Comitato a Lisbona dal 17 al 20 ottobre scorsi.

Dopo interventi dei senatori CASSON (PD) e CRIMI (M5S), della deputata VILLECCO CALIPARI (PD) e del Presidente Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)), il Comitato approva la relazione.

**La seduta termina alle 10.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	295
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	295
Sulla pubblicità dei lavori .....	296
Audizione del direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Massimo Cioffi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	296
AVVERTENZA .....	296

*Giovedì 3 novembre 2016. – Presidenza del presidente Lello Di Gioia.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### **INDAGINE CONOSCITIVA**

**Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mo-**

**bilari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.**

**Audizione del ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti.

Svolge una relazione Giuliano POLETTI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese la deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, e Lello DI GIOIA, *presidente*, e i senatori

Sergio PUGLIA (M5S) e Giorgio SANTINI (PD).

Risponde ai quesiti posti Giuliano POLETTI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il ministro del lavoro e delle politiche sociali, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Massimo Cioffi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che per l'Istituto nazionale di previdenza sociale è presente il direttore generale, Massimo Cioffi.

Svolge una relazione Massimo CIOFFI, *direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese la deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, e Lello DI GIOIA, *presidente*, e i senatori Sergio PUGLIA (M5S) e Giorgio SANTINI (PD).

Risponde ai quesiti posti Massimo CIOFFI, direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	297
Audizioni nell'ambito dell'approfondimento tematico in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione.	
Audizione dell'Interpol: Direttore III Divisione Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, Massimiliano Razzano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	297
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	297

*Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizioni nell'ambito dell'approfondimento tematico in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione.**

**Audizione dell'Interpol: Direttore III Divisione Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, Massimiliano Razzano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Massimiliano RAZZANO, *Direttore III Divisione Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia dell'Interpol*, accompagnato da Francesco De Angelis, Colonnello della Guardia di Finanza, svolge una

relazione sui temi oggetto dell'audizione riservandosi di consegnare documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, la deputata Susanna CENNI (PD) nonché i deputati Filippo GALLINELLA (M5S) e Franco BORDO (SI-SEL).

Massimiliano RAZZANO, *Direttore III Divisione Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia dell'Interpol*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il colonnello Razzano, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione, una volta pervenuta, sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **La seduta termina alle 9.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.35.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	298
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	298
Audizione di Antonio Federico Cornacchia ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	299

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 3 novembre 2016. – Presidenza  
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.15.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 3 novembre 2016. – Presidenza  
del presidente Giuseppe FIORONI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare:

la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da Paolo Santini;

il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da Ugo Intini;

il dottor Mastelloni e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;

il dottor Mastelloni, il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

il colonnello Pinnelli di identificare una persona al corrente dei fatti;

la dottoressa Picardi, il generale Scriccia, il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

Comunica inoltre che:

il 2 novembre 2016 l'AISE ha depositato una raccolta di documentazione, segreta, relativa a Alessio Casimirri;

nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha depositato due gruppi di verbali di sommarie informazioni testimoniali, rese, in più riprese, da sei persone al corrente dei fatti;

nella stessa data il dottor Siddi e il dottor Salvini hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Patrizio Peci;

nella stessa data il senatore Fornaro ha depositato copia, di libera consultazione, di un articolo comparso su « Critica sociale » il 4 maggio 1979;

nella stessa data il generale Scriccia ha depositato un contributo, riservato, relativo alle tematiche già oggetto dell'audizione di Alberto Franceschini.

nella stessa data il dottor Donadio e il luogotenente Boschieri hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Pasquale Ragone;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una raccolta, segreta, di documenti riconducibili alle Brigate rosse, recentemente reperiti a Milano presso il Policlinico;

nella stessa data il dottor Allegrini ha trasmesso documentazione, riservata, di interesse dell'inchiesta parlamentare;

nella stessa data l'Archivio storico del Senato ha trasmesso una raccolta, di libera consultazione, di documentazione processuale già acquisita dalla Commissione Mitrokhin;

Comunica infine che al documento 785/1, già classificato come « riservato », è stata attribuita la qualifica di « segreto ».

Il senatore Miguel GOTOR (PD) chiede che i lavori proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

#### **Audizione di Antonio Federico Cornacchia.**

*(Seguito dello svolgimento e conclusione).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi dell'audizione, iniziata nella seduta del 5 ottobre e proseguita nella seduta del 12 ottobre.

Formulano, a più riprese, osservazioni e domande il deputato Gero GRASSI (PD), il senatore Federico FORNARO (PD), il deputato Fabio LAVAGNO (PD), il senatore Paolo CORSINI (PD), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali risponde Antonio Federico CORNACCHIA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Antonio Federico Cornacchia e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

#### S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione .....	300
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari .....	300

*Giovedì 3 novembre 2016. – Presidenza del presidente provvisorio Carlo DELL'ARINGA, indi del presidente eletto Paolo COPPOLA.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

#### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Carlo DELL'ARINGA, *presidente*, comunica che in data odierna la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione la deputata Mara Mucci, in sostituzione del deputato Stefano Quintarelli, dimissionario.

#### **Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.**

Carlo DELL'ARINGA, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori le deputate Anna Ascani e Mara Mucci, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione del Presidente:

Presenti e votanti: ..... 16  
Maggioranza assoluta dei voti: . 9

*Hanno ottenuto voti:*

Paolo Coppola: ..... 13  
Schede bianche: ..... 1  
Schede nulle: ..... 2

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Paolo Coppola, che invita ad assumere la presidenza.

Paolo COPPOLA, *presidente*, indice quindi la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Vicepresidenti:

Presenti e votanti: ..... 17

*Hanno ottenuto voti:*

Federico D'Incà: ..... 7  
Mara Mucci: ..... 7  
Antonio Palmieri: ..... 2

Schede nulle: ..... 1

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione i deputati Federico D'Incà e Mara Mucci.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Segretari:

Presenti e votanti: ..... 17

*Hanno ottenuto voti:*

Gian Mario Fragomeli: ..... 7

Sebastiano Barbanti: ..... 4

Massimo Artini: ..... 3

Schede bianche: ..... 1

Schede nulle: ..... 2

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione i deputati Gian Mario Fragomeli e Sebastiano Barbanti.

Paolo COPPOLA, *presidente*, invita i gruppi a far pervenire al più presto i nominativi dei loro rappresentanti presso la Commissione.

**La seduta termina alle 15.**

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328. (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) ..... 11

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4110, di conversione in legge del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili ..... 15

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4110, di conversione in legge del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Audizione del Professor Valerio Vallefucio ..... 15

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ..... 15

#### SEDE REFERENTE:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 16

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00773 Arlotti recante misure a favore del cicloturismo (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 19

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 20

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	21
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Testo unificato C. 3258 Minardo e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	26
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	32
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	28
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 348 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	28
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	31
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Atto n. 338 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	31
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31

**II Giustizia**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Atto n. 344 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	35
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Atto n. 345 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	38
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale. Atto n. 346 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) ..	38

## SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	39
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Testo unificato C. 3258 Minardo ed abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	40

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli e C. 3775 Fabbri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
ALLEGATO ( <i>Proposta di testo unificato</i> ) .....	43

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	46
---	----

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	49
--	----

## INTERROGAZIONI:

5-09655 Manlio Di Stefano: Sull'adeguamento degli stipendi del personale a contratto in alcune sedi estere .....	58
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	60
5-09660 Palazzotto: Sulle garanzie da assicurare al personale delle ONG che operano nell'ambito dei diritti umani in Egitto .....	58
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	61
5-09669 Laffranco: Sul contrabbando dei prodotti derivati del tabacco dalla Bielorussia ..	58
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	64
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	64
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	66

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Nuovo testo C. 3258 e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	72
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido. Atto n. 341 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione</i> ) .....	74
Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	76
Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	78
AVVERTENZA .....	79

**VI Finanze**

## INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori .....	80
5-08813 Fragomeli: Chiarimenti circa le fattispecie nelle quali gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale possono procedere all'acquisto di immobili .....	81
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	85

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09827 Sandra Savino: Contratti di consulenza tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la banca d'affari JP Morgan .....	81
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	87
5-09938 Capezzone: Emanazione del decreto ministeriale per l'attuazione della nuova disciplina sull'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente emesse nell'ambito del processo tributario .....	82
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	88
5-09939 Ragosta: Attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo nella provincia di Salerno .....	82
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	89
5-09940 Busin: Abolizione della disciplina tributaria relativa alle società di comodo e alle società in perdita sistematica .....	82
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	91
5-09941 Paglia: Dati circa le imprese che hanno attivato sistemi di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro ai fini della maggiorazione del beneficio fiscale in favore dei premi di risultato legati a incrementi di produttività .....	83
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	92
5-09942 Pesco: Contratti in strumenti finanziari derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze con le banche Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société Générale .....	83
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....	93

## VII Cultura, scienza e istruzione

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) .....	94
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96
---	----

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole) .....	96
---	----

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09922 Vezzali: Sulle misure necessarie a far riprendere le attività scolastiche interrotte a causa del terremoto del 30 ottobre 2016 e sulla messa in sicurezza delle sedi universitarie della regione Marche .....	96
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	102
5-09923 Simone Valente: Sul potenziamento delle attività motoria e sull'istituzione del ruolo di insegnante di educazione motoria nella scuola primaria .....	97
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	104
5-09924 Pannarale: Sulla disciplina del reclutamento straordinario per chiamata diretta di docenti universitari di elevato e riconosciuto merito scientifico .....	97
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	106
5-09925 Coscia: Sul fenomeno del conseguimento all'estero del titolo abilitativo per le attività didattiche di sostegno .....	97
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	108

### COMITATO RISTRETTO:

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione .....	98
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Testo unificato C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	109
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	123
D.L. 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	111
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	111

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09926 Zaratti: chiarimenti in merito alla mancata istituzione dell'area protetta della Costa teatina .....	121
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-09927 Borghi: chiarimenti in merito alla mancata autorizzazione all'incremento del livello massimo di regolazione del Lago Maggiore .....	121
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	125
5-09928 Matarrese: iniziative di competenza volte a valutare e risolvere l'inquinamento dell'aria nel quartiere Japigia di Bari .....	121
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	126
5-09929 Pastorelli: iniziative per completare il passaggio alle Autorità di bacino distrettuali e garantirne la piena operatività .....	121
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	127
5-09930 Zolezzi: intendimenti del Governo in merito alla verifica della qualità dell'aria, del suolo e delle acque nel comune di Montichiari .....	122
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	128

## INTERROGAZIONI:

5-09910 Realacci: sullo stato di attuazione del progetto di rete fognaria nel Salento .....	122
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	129

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Testo unificato C. 3258 Minardo ed abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	132
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	139
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	134

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09937 Bruno: Ragioni di impedimento dello sviluppo e ampliamento dell'aeroporto di Pisa .	135
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	140
5-09931 Paolo Nicolò Romano: Possesso dei requisiti di legge da parte dei membri designati al Consiglio di amministrazione di ENAC .....	135
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	141
5-09932 Bergamini: Costi e tempi di riprogettazione dell'alta velocità a Firenze a causa della mancata realizzazione della stazione Foster .....	136
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	143

5-09933 Garofalo: Opportunità di inserire specifiche disposizioni sull'attività di pulizia delle gallerie nel contratto di servizio con RFI SpA .....	136
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	144
5-09934 Catalano: Possibile sottrazione di macchinisti alle aziende concorrenti a causa del reclutamento di personale già formato da parte di Trenitalia .....	137
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	145
5-09936 Marco Di Stefano: Possibilità di un cambio di gestione della ferrovia Roma-Viterbo visti i risultati dell'attuale gestore Atac .....	137
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	146
5-09935 Franco Bordo: Investimenti per la sicurezza e l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie nelle zone terremotate dell'Italia centrale .....	137
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	147

## X Attività produttive, commercio e turismo

### SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	164
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	169

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	165
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere)</i> .....	171
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà (SI-SEL))</i> .....	180
<i>ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 Stelle (M5S))</i> ...	183
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i> .....	187

### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	168
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Testo unificato C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) ...	168
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti del Relatore)</i> .....	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	168

## XI Lavoro pubblico e privato

### SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	197
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	215
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Nuovo testo unificato C. 3258 e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	199
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	218

### INTERROGAZIONI:

5-08819 Cominardi: Personale impiegato negli appalti relativi ad attività di logistica integrata nella sede di Fidenza della società Bormioli Rocco Spa .....	200
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	219
5-09842 Polverini: Articolazione per genere dei dati relativi all'accesso ai provvedimenti di salvaguardia rispetto all'incremento dei requisiti per l'accesso al pensionamento previsto	

dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 .....	201
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	221
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 348 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) ...	201
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (per le parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	214
ERRATA CORRIGE .....	214
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	224
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	239
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Nuovo testo unificato. C. 3258 Minardo e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	224
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere della Relatrice</i> ) .....	240
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	241
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (per le parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	238
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	242
DL 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	242
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere della Relatrice approvata dalla Commissione</i> ) .....	256
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. T.u. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	244
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	261
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	246
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	255
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-01376 Parentela: Sulle procedure di controllo sulle produzioni di vino Cirò e caciocavallo silano fuori dai confini della regione Calabria .....	255
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	263
5-08958 Burtone: Sulle iniziative del Governo in materia di prezzo di vendita del grano .	255
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	265

5-09419 Zaccagnini: Sulla portata dell'accordo tra Assosementi e Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) .....	255
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	266

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Nuovo testo unificato C. 3258 e abb. (Parere alla X Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	268
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	273
Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	269
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	274
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. S. 2535, approvato dalla Camera (Parere alla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	271
ALLEGATO 3 (Parere approvato) .....	275
AVVERTENZA .....	272

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	277
ALLEGATO (Parere approvato) .....	279

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

### AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta, sull'attuazione e le prospettive dell'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e del concorso dei medesimi alla sostenibilità del debito pubblico ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i> ) ..	284
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	284

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori .....	285
Audizione del direttore del TG3, Luca Mazzà ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	285
Comunicazioni del presidente .....	286
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – dal n. 506/2472 al n. 509/2502</i> ) .....	287

## COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente .....	294
Sui lavori del Comitato .....	294

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori .....	295
-----------------------------------	-----

**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	295
Sulla pubblicità dei lavori .....	296
Audizione del direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Massimo Cioffi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	296
AVVERTENZA .....	296

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori .....	297
Audizioni nell'ambito dell'approfondimento tematico in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione.	
Audizione dell'Interpol: Direttore III Divisione Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, Massimiliano Razzano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	297
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	297

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	298
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	298
Audizione di Antonio Federico Cornacchia ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	299

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

Variazione nella composizione della Commissione .....	300
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari .....	300

